



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2019

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

TOMO I

INDICE

TOMO I

<i>Relazione illustrativa</i>	Pag.	3
Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilancio integrato 2020-2022	»	7
Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente	»	25
<i>Appendice</i> – La struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato	»	63
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	»	91
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico-analitico 2020-2022	»	99
Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio	»	125
<i>Allegato alla relazione illustrativa</i> - L'ecobilancio dello Stato (*)		
<i>Relazione tecnica</i>	»	203
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	»	203
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	»	315
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2020-2022	»	331
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2020-2022	»	332
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente	»	346

(*) L'illustrazione dell'ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO
2020-2022**

CAPITOLO I

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2020-2022

Onorevoli Senatori,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2020-2022 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, considerate anche le recenti modifiche in materia di gestione contabile del bilancio dello Stato introdotte con il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.

Il presente disegno di legge si colloca in uno scenario di crescita modesta, in cui pesa la debolezza della domanda interna e l'evoluzione sfavorevole degli indicatori europei e internazionali. Pur in questo scenario, la politica di bilancio del Governo mira a preservare la sostenibilità della finanza pubblica e conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL, avviando un percorso di crescita duratura, compatibile con le esigenze di sostenibilità ambientale e sociale.

Utilizzando appieno i margini di tolleranza previsti dal Patto di stabilità e crescita, il Governo ritiene occorra adottare una politica che garantisca da una parte la completa eliminazione dell'incremento dell'IVA previsto a legislazione vigente nel 2020 e, dall'altra, sia orientata alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, alle politiche per la famiglia, a sostenere investimenti per un crescita sostenibile, con particolare attenzione per la salvaguardia dell'ambiente, e al contrasto all'evasione fiscale.

Con la Relazione al Parlamento allegata alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019, il Governo ha chiesto l'autorizzazione a rimodulare il sentiero di avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT). L'indebitamento netto nominale è pertanto fissato al -2,2 per cento del PIL nel 2020, al -1,8 per cento del PIL per il 2021 e al -1,4 per cento del PIL per il 2022. Il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica potrà aumentare fino a 79,5 miliardi di euro nel 2020, 56,5 miliardi nel 2021 e 37,5 miliardi nel 2022. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 129 miliardi di euro nel 2020, 109,5 miliardi nel 2021 e 87,5 miliardi nel 2022.

Concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e al finanziamento degli interventi disposti con la presente manovra, oltre alle misure indicate in questo disegno di legge, le disposizioni del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 recentemente adottato dal Governo, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

La determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto dal 2019 dei correttivi approvati, da ultimo, nel corso del 2018 alla riforma del bilancio che prevedono, in particolare, l'applicazione del nuovo meccanismo di registrazione contabile degli impegni di spesa, e la redazione del piano finanziario dei pagamenti in fase di previsione, volti a potenziare la fase di cassa del bilancio, nonché della revisione dei termini di conservazione dei residui passivi disposti con il decreto legge n. 32 del 2019. Le previsioni a legislazione vigente scontano inoltre il completamento del percorso di soppressione delle gestioni a contabilità speciali e la riformulazione dei principi contabili generali effettuata tramite il decreto correttivo n. 116 del 2018.

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 20,1 miliardi nel 2020, 15,3 miliardi nel 2021 e 14,3 miliardi nel 2022. Per effetto delle disposizioni adottate è attesa una riduzione delle entrate per un importo pari a circa 15,4 miliardi nel 2020, circa 0,5

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi nel 2021 e un incremento di circa 5 miliardi nel 2022. Le spese aumentano di circa 4,7 miliardi nel 2020, 14,8 miliardi nel 2021 e 19,4 miliardi nel 2022.

Le spese finali di competenza nel 2020 ammontano a circa 662,1 miliardi. Le spese correnti sono pari a 529,6 miliardi (+0,4 per cento rispetto alla legislazione vigente), mentre quelle in conto capitale si attestano a 55,7 miliardi (+4,7 per cento rispetto alla legislazione vigente).

Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2020- 2022 - COMPETENZA
(in milioni di euro)

	2019		2020			2021			2022		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate emendate	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.124/2019	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.124/2019	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.124/2019
ENTRATE											
Tributarie	510.912	504.184	512.965	-18.880	3.089	539.054	-4.319	2.677	551.855	1.378	2.496
Extra Tributarie	65.467	71.863	68.175	228	83	66.929	1.159	0	70.499	1.169	0
Altre	2.259	2.359	2.316	0	0	2.325	0	0	2.334	0	0
Entrate finali	578.638	578.406	583.456	-18.652	3.171	608.308	-3.160	2.677	624.688	2.547	2.496
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	509.389	509.652	529.603	-1.024	3.168	533.551	7.732	2.674	534.145	9.115	2.493
Interessi	78.898	77.939	76.732	-9	0	76.590	-107	0	72.584	-170	0
Spese in conto capitale	49.704	49.732	55.719	2.516	0	53.632	4.527	0	53.966	7.935	0
Spese finali	637.991	637.323	662.054	1.483	3.168	663.774	12.152	2.674	660.695	16.880	2.493
Rimborso prestiti	231.508	226.638	234.840	0	0	254.866	0	0	263.850	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-11.908	-11.543	-25.195	-17.619	3	-4.158	-10.785	3	15.625	-6.398	3
Saldo netto da finanziare	-59.352	-58.917	-78.598	-20.135	3	-55.466	-15.313	3	-36.007	-14.332	3
Avanzo primario	19.545	19.022	-1.866	-20.144	3	21.124	-15.420	3	36.577	-14.502	3
Ricorso al mercato	-290.861	-285.554	-313.438	-20.135	3	-310.331	-15.313	3	-299.856	-14.332	3

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2020- 2022 - CASSA
(in milioni di euro)

	BILANCIO 2019		2020			2021			2022		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate emendate	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.124/2019	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.124/2019	DLB "Integrato"	di cui: Manovra DLB	di cui: Decreto legge n.124/2019
ENTRATE											
Tributarie	483.609	476.881	488.273	-18.880	3.109	514.329	-4.319	2.697	527.240	1.378	2.513
Extra Tributarie	50.344	56.741	53.729	228	88	50.997	1.159	5	54.527	1.169	4
Altre	2.214	2.314	2.271	0	0	2.280	0	0	2.289	0	0
Entrate finali	536.168	535.936	544.273	-18.652	3.197	567.606	-3.160	2.702	584.056	2.547	2.517
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	538.908	538.292	544.130	-1.024	3.168	548.251	7.732	2.674	547.385	9.115	2.493
Interessi	79.899	78.128	76.732	-9	0	76.590	-107	0	72.584	-170	0
Spese in conto capitale	53.999	54.225	51.373	1.480	26	51.390	3.882	25	50.596	7.494	21
Spese finali	672.806	670.645	672.236	447	3.194	676.232	11.507	2.699	670.564	16.439	2.514
Rimborso prestiti	231.509	226.851	234.840	0	0	254.866	0	0	263.850	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI											
Risparmio pubblico	-84.853	-82.798	-78.860	-17.619	29	-59.515	-10.785	28	-38.202	-6.398	24
Saldo netto da finanziare	-136.638	-134.709	-127.963	-19.099	3	-108.625	-14.668	3	-86.509	-13.891	3
Avanzo primario	-56.739	-56.581	-51.231	-19.108	3	-32.035	-14.775	3	-13.925	-14.061	3
Ricorso al mercato	-368.146	-361.560	-362.803	-19.099	3	-363.491	-14.668	3	-350.358	-13.891	3

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2020-2022
(in milioni di euro)

	2020			2021			2022		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	35.846	5.428	41.273	37.251	4.493	41.745	32.131	4.290	36.421
MINORI ENTRATE	24.555	0	24.555	14.977	8	14.985	7.513	4	7.518
MAGGIORI SPESE	11.291	5.428	16.718	22.274	4.486	26.760	24.618	4.286	28.904
- correnti	6.156	5.415	11.571	15.325	4.486	19.810	15.475	4.286	19.760
- capitali	5.134	13	5.147	6.949	0	6.949	9.143	0	9.143
COPERTURE	15.711	5.431	21.142	21.939	4.497	26.436	17.799	4.293	22.092
MAGGIORI ENTRATE	5.903	3.171	9.074	11.817	2.685	14.502	10.061	2.500	12.561
MINORI SPESE	9.808	2.260	12.068	10.122	1.812	11.933	7.738	1.793	9.531
- correnti	7.190	2.247	9.437	7.700	1.812	9.511	6.529	1.793	8.322
- capitali	2.618	13	2.631	2.422	0	2.422	1.209	0	1.209
SALDO FINALE	-20.135	3	-20.131	-15.313	3	-15.309	-14.332	3	-14.329
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-18.652	3.171	-15.481	-3.160	2.677	-483	2.547	2.496	5.043
VARIAZIONE NETTA SPESE	1.483	3.168	4.650	12.152	2.674	14.826	16.880	2.493	19.372
- variazione netta spesa corrente	-1.033	3.168	2.134	7.625	2.674	10.299	8.945	2.493	11.438
- variazione netta spesa capitale	2.516	0	2.516	4.527	0	4.527	7.935	0	7.935

Nota. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, per un importo pari a 5.338 milioni di euro nel 2020, 4.382 milioni nel 2021 e 4.182 milioni di euro nel 2022, e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, per un importo pari a 26 milioni di euro nel 2020, 25 milioni nel 2021 e 21 milioni di euro nel 2022, sono incrementati con il DL Fiscale e corrispondentemente ridotti con il DDL Bilancio per assicurare il concorso delle maggiori risorse reperite con il decreto al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Tra i principali interventi nell'ambito della spesa corrente assumono rilievo la previsione di nuovi stanziamenti da destinare alla riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti (per 3 miliardi nel 2020 e 5 miliardi dal 2021), all'attribuzione di rimborsi e premi a beneficio di soggetti che effettuano acquisti mediante l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (3 miliardi annui nel 2021 e nel 2022) e agli interventi per la famiglia e alle politiche di welfare. Tra questi ultimi è prevista la proroga di un anno per l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè) con un finanziamento di 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021. È stabilizzato e contestualmente incrementato il contributo economico per il pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati in favore delle famiglie con figli affetti da gravi patologie croniche (circa 0,2 miliardi di euro annui). Dal 2021 con l'istituzione di un apposito Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione di circa 1 miliardo nel 2021 e 1,2 miliardi a decorrere dal 2022 si prevede la riorganizzazione degli istituti di sostegno e valorizzazione della famiglia mediante l'adozione di appositi provvedimenti normativi.

In ambito sociale viene istituito il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza diretto a finanziare interventi di riordino delle politiche di sostegno alla disabilità e sono previste nuove risorse per i lavoratori disabili, il trasporto degli alunni con disabilità e il sostegno dei *caregiver* e degli audilesi (complessivamente circa 838 milioni di euro nel triennio). Viene inoltre rifinanziato il Fondo per l'occupazione e la formazione (300 milioni annui) per sostenere i livelli occupazionali e per assicurare gli ammortizzatori sociali in deroga.

In materia previdenziale sono rinnovate per il 2020 le misure relative all'anticipo pensionistico per le categorie di lavoratori svantaggiati (c.d. APE sociale) e al pensionamento anticipato (c.d. opzione donna) per le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva almeno pari a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni e cinque mesi per le lavoratrici dipendenti (un anno in più per le lavoratrici autonome). Complessivamente alle due misure è destinato un miliardo di euro nel triennio.

In ambito sanitario è prevista l'abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (c.d. *superticket*) con effetti sul bilancio dello Stato per 0,2 miliardi nel 2020 e 0,5 miliardi dal 2021.

Nel settore del pubblico impiego sono stanziati nuove risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2020-2022 del personale dipendente delle amministrazioni statali (circa 0,23 miliardi nel 2020, e 1,4 miliardi dal 2021).

Per il prosieguo delle missioni internazionali di pace e del programma strade sicure sono stanziati risorse rispettivamente per 1,7 miliardi nel biennio 2021-2022 e 0,15 miliardi nel 2020.

Sul versante della spesa in conto capitale rilevano in particolare le nuove risorse, aggiuntive a quelle stanziati negli anni precedenti, destinate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e i nuovi stanziamenti per gli enti territoriali (circa 58,6 miliardi nell'intero orizzonte temporale 2020-2034). Per realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale è stato istituito un il Fondo Green New Deal con una dotazione di circa 4,6 miliardi nel periodo 2019-2024.

Altri interventi per favorire gli investimenti pubblici e privati riguardano i rifinanziamenti del Fondo di garanzia per le PMI (0,7 miliardi annui dal 2021 al 2024) e del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive con sede nelle regioni del Mezzogiorno (circa 0,7 miliardi nel 2020), il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*, l'attrazione degli investimenti in Italia (50 milioni di euro annui) e l'assegnazione di nuove risorse per l'Agenzia per la ricerca e per i programmi di ricerca in materia aerospaziale (circa 2,6 miliardi nel periodo 2019-2024).

Sul versante delle entrate, il disegno di legge di bilancio assicura per il 2020 la neutralizzazione dell'incremento delle aliquote IVA e delle accise (circa 23 miliardi) e la parziale sterilizzazione negli anni successivi (per 9,8 miliardi nel 2021 e 3 miliardi dal 2022).

Tra i provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica si proroga per l'anno 2020 la disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (con un effetto di minor gettito per circa 0,5 miliardi nel 2021 e 1,1 miliardi nel 2022) e il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0 che facciano parte di un progetto con obiettivi ambientali. È prevista la misura di aiuto alla crescita economica (ACE) al fine di supportare la patrimonializzazione delle aziende (con un effetto in termini netti di circa 0,7 miliardi nel triennio). Per l'anno 2020 sono prorogate le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia, e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in fase di ristrutturazione e si introduce una nuova detrazione fino al 90% finalizzata al recupero o restauro della facciata degli edifici (nel complesso, in termini netti, circa 2 miliardi nel triennio).

La manovra di finanza pubblica 2020-2022 beneficia delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni del decreto legge 124/2019 in materia di contrasto all'evasione fiscale. Tra queste è


prevista l'introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24, l'estensione del regime del *reverse charge* nel settore degli appalti e dei subappalti per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e misure per limitare il fenomeno delle indebite compensazioni mediante l'accollo del debito tributario altrui o l'utilizzo di crediti da parte di soggetti che hanno cessato la partita IVA (complessivamente circa 2 miliardi nel 2020, 2,3 miliardi nel 2021 e 2,1 miliardi nel 2022). Maggiori entrate sono attese da un pacchetto di norme finalizzate alla prevenzione delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti (circa 0,8 miliardi nel 2020 e 1,2 miliardi dal 2021) e della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria ad opera di società che non adempiono agli obblighi di versamento IVA (circa 200 milioni annui), oltre che da disposizioni nel settore dei giochi (circa 0,7 miliardi nel 2020 e 0,6 miliardi dal 2021). Per l'anno 2020 rilevano altresì gli effetti della rimodulazione dei versamenti della prima e seconda rata di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (circa 1,5 miliardi nel 2020). Le maggiori risorse reperite con il decreto 124/2019 sono state appostate sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Ulteriori risorse, con il disegno di legge di bilancio, derivano dalle imposte sugli imballaggi di plastica per il contenimento e trasporto di merci e alimenti (circa 1,1 miliardo nel 2020, 1,8 miliardi nel 2021 e 1,5 miliardi nel 2022) e sulle bevande confezionate edulcorate (circa 0,26 miliardi di euro annui). E' inoltre abrogato il regime fiscale opzionale, previsto nella scorsa legge di bilancio, che prevedeva a partire dal 2020 un'imposta sostitutiva con aliquota unica al 20 per cento in favore degli imprenditori individuali che percepiscono compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro (in termini netti circa 0,1 miliardi nel 2020 e 1,1 miliardi nel 2021 e 0,8 nel 2022); mentre per i lavoratori autonomi con redditi fino a 65.000 euro il regime forfettario agevolato è condizionato al sussistere di alcune condizioni (il risparmio atteso è circa 0,1 miliardi nel 2020, 0,8 miliardi nel 2021 e 0,5 miliardi nel 2022). Sono riviste le disposizioni relative al *fringe benefit* delle auto aziendali con conseguenti effetti attesi di maggior gettito pari a oltre 0,3 miliardi annui dal 2020.

Sul lato della spesa, maggiori risorse sono assicurate dalla riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministeri per effetto di misure di revisione della spesa e dalla riprogrammazione di alcuni fondi e trasferimenti del bilancio dello Stato (circa 2,3 miliardi nel 2020 e 2021 e 1,2 miliardi nel 2022).

In termini di composizione della spesa, al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire (che troveranno solo in corso di esercizio una destinazione), circa il 24 per cento degli stanziamenti è finalizzato alle politiche di previdenza e assistenza e altre politiche di sostegno (prevalentemente assegnati alla missione 25 "Politiche previdenziali"). Una quota leggermente inferiore è stanziata per politiche relative alla salute e all'istruzione (21 per cento), mentre i servizi istituzionali e generali assorbono quasi il 15 per cento delle risorse. La spesa per interessi rappresenta il 11,8 per cento del totale e quella per i servizi pubblici generali l'8,1 per cento, in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. Oltre il 12 per cento della spesa è destinato agli affari economici e quasi il 7 per cento a trasferimenti agli enti territoriali per politiche di loro competenza (al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione). La spesa stanziata per interventi relativi alla cultura, all'ambiente e alla qualità della vita assorbe meno dell'1 per cento del totale considerato (vedi Figura I.1).

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2020, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire) (valori percentuali)



(1) Nell'aggregato di spesa **SERVIZI PUBBLICI GENERALI**, è inclusa anche l'azione "Infrastrutture carcerarie" del programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(2) Dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" il programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa **AFFARI ECONOMICI**.

(3) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" - data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato **SALUTE E ISTRUZIONE**.

(4) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.

Il disegno di legge di bilancio 2020-2022 è articolato in **34 missioni** e **177 programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni). I **programmi** costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. Ciascun programma di spesa è affidato a un unico centro di responsabilità amministrativa¹.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2020-2022 sono 715, ovvero 574 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. Un prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, riporta a scopo conoscitivo il bilancio dello Stato per missione, programma e azione e la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione della spesa alle varie politiche pubbliche².

Tavola I.3. Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	DLB 2020
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	112
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	21	21	21	20	20	21	21	21	21	17	17	17	17
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	177
Azioni										716	718	713	715
di cui azioni Spese di personale per il programma										138	138	139	140

Nota. I programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni; tali programmi, pur essendo presenti in tutti i 13 stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta. Il programma 32.2 Indirizzo politico è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori azioni specifiche. In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti).

Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle spese di personale per il programma. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra).

Rispetto alla precedente legge di bilancio, i programmi e le azioni del disegno di legge di bilancio 2020-2022 tengono conto:

- del processo di riorganizzazione che ha interessato diversi Ministeri nel corso del 2019³ con un notevole impatto sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa;

¹ I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

² Articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le azioni sono state introdotte in via sperimentale con l'obiettivo di migliorare la leggibilità delle attività, delle politiche e dei servizi erogati dai programmi, chiarendo ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi, e per favorire il controllo e la valutazione dei risultati.

³ I ministeri interessati da processi di riorganizzazione con impatto sostanziale sulla struttura delle unità di voto sono: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'interno; mentre quelli interessati dal riordino organizzativo con impatto neutrale sull'articolazione dei programmi e delle azioni del bilancio sono: il Ministero dell'istruzione,

questa potrà essere ulteriormente modificata per effetto delle disposizioni più recenti⁴, la cui completa attuazione è in corso di definizione⁵.

- di interventi esauriti nel tempo che hanno portato alla disattivazione delle azioni che li rappresentavano
- dell'esigenza di perfezionare la denominazione dei programmi e delle azioni, per una migliore rappresentazione dell'allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad alcuni interventi.

Altre modifiche al contenuto di alcuni programmi a **parità di denominazione** derivano dallo spostamento di intere azioni o di singoli capitoli di spesa, effettuati per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale.

In sintesi, rispetto alla legge di bilancio precedente, il numero dei programmi del disegno di legge di bilancio 2020-2022 è aumentato di una unità (3 **programmi soppressi** e 4 di **nuova istituzione**), mentre quelli che hanno **modificato denominazione** sono 15 (di cui 5 a parità di contenuti). Le **azioni sopresse** sono 20, di cui 6 disattivate per esaurimento dell'intervento e 14 confluite in altre azioni (nuove e/o già esistenti). Le **azioni di nuova istituzione** sono 22, di cui 2 create per mettere in evidenza un nuovo intervento di spesa, mentre le altre 20 sono effetto di ricollocazione degli interventi tra programmi. Infine, **hanno cambiato denominazione** 21 azioni, sia per cambiamenti nel contenuto sia per un affinamento nella descrizione della finalità.

Per una disamina dettagliata delle modifiche alla struttura per missioni, programmi e azioni, intervenute tra legge di bilancio 2019 e disegno di legge di bilancio 2020, si rimanda all'apposita Appendice.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali (i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2020-2022.

dell'università e della ricerca, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e finanze. Per un approfondimento e maggiori dettagli, si rimanda all'apposita Appendice.

⁴ Il recente decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni", è in corso di conversione in legge e necessita di successivi provvedimenti attuativi.

⁵ Il disegno di legge di bilancio 2020-2022 riporta la denominazione degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste nel citato decreto legge n. 104 del 2019.

Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2020-2022

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2020-2022 - ENTRATE DI COMPETENZA
(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2020			Disegno di legge di bilancio 2021			Disegno di legge di bilancio 2022		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2020	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2021	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2022
ENTRATE TRIBUTARIE	528.757	-18.880	512.965	540.695	-4.319	539.054	547.980	1.378	551.855
Imposte sul patrimonio e sul reddito	267.165	2.097	270.605	271.582	1.996	274.060	274.414	833	275.549
Tasse e imposte sugli affari	200.586	-22.413	178.799	207.340	-9.051	198.915	210.979	-2.440	209.162
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.305	1.021	36.881	35.982	2.300	39.257	36.725	2.550	40.250
Monopoli	10.655	119	10.774	10.655	119	10.774	10.655	119	10.774
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.045	296	15.907	15.136	317	16.048	15.208	317	16.120
EXTRATRIBUTARIE	67.864	228	68.175	65.770	1.159	66.929	69.330	1.169	70.499
Proventi speciali	861	23	884	809	25	834	763	25	788
Proventi dei servizi pubblici minori	28.857	151	29.091	27.157	1.060	28.217	30.911	1.060	31.971
Proventi dei beni dello Stato	280	40	320	278	40	318	277	40	317
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.600	0	1.600	1.300	0	1.300	1.100	0	1.100
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.089	0	4.089	4.148	0	4.148	4.152	0	4.152
Recuperi, rimborsi e contributi	29.088	14	29.102	28.890	34	28.923	28.938	44	28.982
Partite che si compensano nella spesa	3.089	0	3.089	3.189	0	3.189	3.189	0	3.189
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.316	0	2.316	2.325	0	2.325	2.334	0	2.334
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	23	0	23	23	0	23	23	0	23
Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.138	0	1.138	1.147	0	1.147	1.157	0	1.157
TOTALE ENTRATE FINALI	598.937	-18.652	583.456	608.791	-3.160	608.308	619.645	2.547	624.688

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2020- 2022 - ENTRATE DI CASSA
(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2020			Disegno di legge di bilancio 2021			Disegno di legge di bilancio 2022		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2020	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2021	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2022
ENTRATE TRIBUTARIE	504.044	-18.880	488.273	515.951	-4.319	514.329	523.349	1.378	527.240
Imposte sul patrimonio e sul reddito	255.100	2.097	258.550	259.167	1.996	261.655	261.935	833	263.078
Tasse e imposte sugli affari	187.939	-22.413	166.161	195.011	-9.051	186.596	198.826	-2.440	197.018
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.305	1.021	36.881	35.982	2.300	39.257	36.725	2.550	40.250
Monopoli	10.655	119	10.774	10.655	119	10.774	10.655	119	10.774
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.045	296	15.907	15.136	317	16.048	15.208	317	16.120
EXTRATRIBUTARIE	53.413	228	53.729	49.833	1.159	50.997	53.354	1.169	54.527
Proventi speciali	861	23	884	809	25	834	763	25	788
Proventi dei servizi pubblici minori	24.820	151	25.054	21.818	1.060	22.878	25.587	1.060	26.647
Proventi dei beni dello Stato	283	40	323	281	40	321	280	40	320
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.600	0	1.600	1.300	0	1.300	1.100	0	1.100
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.674	0	2.674	2.776	0	2.776	2.806	0	2.806
Recuperi, rimborsi e contributi	20.085	14	20.104	19.660	34	19.699	19.628	44	19.676
Partite che si compensano nella spesa	3.089	0	3.089	3.189	0	3.189	3.189	0	3.189
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.271	0	2.271	2.280	0	2.280	2.289	0	2.289
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	23	0	23	23	0	23	23	0	23
Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.093	0	1.093	1.102	0	1.102	1.112	0	1.112
TOTALE ENTRATE FINALI	559.728	-18.652	544.273	568.064	-3.160	567.606	578.992	2.547	584.056

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola I.5.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2020- 2022. COMPETENZA (in milioni di euro)

Missioni	Bilancio 2018 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2020-2022)		Bilancio 2019 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2020-2022)		Previsioni DLB Integrato 2020-2022								
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni asstate	2020		2021		2022				
					Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2020	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2021	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2022
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.222	2.265	2.286	2.346	2.330	19	2.350	2.320	19	2.339	2.334	18	2.352
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	587	764	642	669	664	-10	654	609	0	609	600	0	600
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	118.071	119.422	119.993	119.362	122.669	800	123.270	122.795	1.872	124.667	123.791	2.615	126.406
L'Unione in Europa e nel mondo	25.887	25.414	25.282	24.074	25.534	155	25.690	27.170	205	27.375	26.245	170	28.415
Diritti e sicurezza del territorio	20.446	22.548	20.749	21.689	22.554	49	22.603	22.124	992	22.205	22.119	92	22.111
Giustizia	8.467	9.127	8.767	9.007	9.163	-19	9.144	9.111	-15	9.097	9.010	-14	8.996
Ordine pubblico e sicurezza	10.758	11.646	11.223	11.524	11.563	11	11.574	11.501	0	11.501	11.437	12	11.449
Soccorso civile	5.798	6.897	7.636	8.211	5.117	310	5.427	4.594	-35	4.559	4.180	-35	4.145
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	804	1.021	839	871	1.021	48	1.069	960	778	967	778	13	791
Energia e universalizzazione delle fonti energetiche	200	924	220	221	356	0	356	351	-31	321	446	-61	360
Competitivita' e sviluppo delle imprese	24.606	25.943	24.757	23.169	21.900	470	22.370	20.953	1.146	22.099	18.076	1.555	19.631
Regolazione dei mercati	16	44	45	46	45	0	45	46	0	46	40	0	40
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.323	14.387	11.372	11.504	15.069	-438	14.638	13.338	220	13.559	12.519	297	12.816
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.930	6.402	3.601	3.685	7.608	-572	7.035	5.412	1.328	4.084	4.090	354	4.444
Comunicazioni	629	750	741	742	1.021	27	1.047	767	81	841	293	24	867
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	255	258	264	266	193	0	193	121	0	121	120	0	120
Ricerca e innovazione	2.980	3.132	3.224	3.424	3.429	389	3.819	3.232	624	3.856	3.338	649	3.987
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.205	1.589	1.196	1.389	1.459	499	1.958	1.337	960	2.317	1.274	1.447	2.721
Cassa e assetto urbanistico	323	373	313	343	302	20	282	330	364	364	330	50	380
Tutela della salute	2.110	2.410	1.288	1.370	1.421	-21	1.400	1.356	-66	1.290	1.217	-66	1.151
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistiche	2.285	2.619	2.652	2.725	2.180	128	2.308	1.952	-29	1.923	1.747	-21	1.726
Istruzione, scolastica	46.313	49.332	48.276	48.482	48.563	-100	48.462	47.263	111	47.152	44.069	-51	44.658
Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria	8.231	8.267	8.369	8.366	8.586	92	8.678	8.624	05	8.669	8.647	75	8.722
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.972	33.963	40.288	40.501	40.562	687	41.249	41.053	1.288	42.341	41.771	1.599	43.370
Politiche previdenziali	93.484	92.913	96.402	95.643	102.425	-129	102.297	104.308	-448	103.860	108.213	66	108.279
Politiche per il lavoro	10.737	10.627	10.493	10.485	11.492	293	11.485	10.794	300	11.084	7.256	300	7.556
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.644	4.188	3.472	3.455	3.181	-5	3.176	3.048	5	3.043	3.056	-5	3.061
Sviluppo e regolatori territoriali	4.903	4.806	6.272	6.879	6.694	239	6.933	6.874	469	7.363	7.024	304	7.298
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	89.179	89.263	90.431	92.607	96.927	-1.794	95.133	92.747	1.413	94.160	92.393	1.403	93.796
Gioventu' e sport	802	847	786	846	755	-5	750	719	-41	714	687	-7	680
Turismo	44	45	44	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.165	3.659	3.198	3.171	3.312	-255	3.257	3.625	-212	3.413	3.861	-163	3.698
Fondi da ripartire	11.309	3.505	11.138	8.459	8.960	3.808	12.768	9.892	7.538	17.430	10.752	8.002	18.754
Debito pubblico	295.687	295.548	303.050	298.350	305.545	-8	305.537	325.330	-106	325.224	330.755	-169	330.586
Totale	852.370	854.292	869.899	863.960	892.243	4.650	896.894	903.813	14.826	918.639	905.172	19.372	924.544

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonche' all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, c. 3, lettera a), della L. 31 dicembre 2009, n. 196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I. I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola I.5.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2020- 2022. CASSA (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2018 (ridistribuito in base alla struttura del DLB 2020-2022)		Bilancio 2019 (ridistribuito in base alla struttura del DLB 2020-2022)		Previsioni DLB integrato 2020-2022								
	Previsioni definitive		Previsioni assettate		2020		2021		2022				
	LB Previsioni iniziali	LB Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assettate	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2020	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2021	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	TOTALE 2022
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.222	2.265	2.286	2.346	2.330	19	2.350	2.320	19	2.339	2.334	18	2.352
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	587	799	643	693	664	-10	654	609	0	609	600	0	600
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	122.341	123.952	134.900	133.953	127.958	800	128.758	130.886	1.872	132.759	130.376	2.615	132.991
Italia in Europa e nel mondo	25.965	25.481	25.288	24.077	25.535	155	25.690	27.170	205	27.375	28.245	170	28.415
Difesa e sicurezza del territorio	20.672	21.937	21.807	22.516	22.884	49	22.933	20.960	982	21.952	21.688	992	22.180
Giustizia	8.734	9.428	9.153	9.475	9.475	-19	9.187	9.113	15	9.099	9.072	-14	8.998
Ordine pubblico e sicurezza	10.764	11.840	11.331	11.849	11.733	11	11.744	11.516	12	11.516	11.421	12	11.433
Soccorso civile	5.869	7.336	7.744	8.035	5.201	310	5.511	4.954	-35	4.559	4.180	-35	4.145
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	930	1.173	1.069	1.107	1.056	48	1.103	968	27	994	778	13	791
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	701	571	720	322	382	0	382	351	-31	321	440	61	386
Competitività e sviluppo delle imprese	25.536	27.013	24.985	23.501	21.980	470	22.450	21.080	1.146	22.226	18.251	1.555	19.806
Regolazione dei mercati	29	57	60	60	63	0	63	40	40	40	40	0	40
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.970	15.312	13.360	13.672	15.873	-438	15.437	13.472	220	13.692	12.524	297	12.821
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.881	6.318	6.327	6.479	5.556	572	6.128	4.984	-1.328	5.000	4.083	354	4.438
Comunicazioni	690	952	750	871	1.101	27	1.127	895	-24	870	829	24	865
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	336	312	371	346	267	0	267	122	0	122	120	0	120
Ricerca e innovazione	3.130	3.519	3.432	3.839	3.531	389	3.920	3.296	624	3.921	3.335	649	3.984
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.622	2.013	1.870	2.077	1.655	499	2.155	1.358	960	2.318	1.274	1.447	2.721
Casa e assetto urbanistico	336	426	390	481	345	20	325	330	34	364	130	50	180
Tutela della salute	2.122	3.426	1.332	1.784	1.534	-21	1.533	1.405	-66	1.359	1.217	-66	1.151
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche	2.587	2.963	2.909	3.120	2.332	128	2.461	1.952	-29	1.923	1.747	-21	1.726
Istruzione scolastica	46.442	49.738	49.105	49.572	48.885	-100	48.784	47.263	-111	47.152	44.689	-31	44.658
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.281	8.410	8.469	8.468	8.745	92	8.837	8.624	65	8.689	8.647	75	8.722
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	34.083	34.414	41.509	42.056	40.637	687	41.324	41.052	1.288	42.341	41.762	1.599	43.361
Politiche previdenziali	92.184	91.613	96.695	95.791	102.425	-129	102.297	104.957	-448	104.109	108.457	66	108.523
Politiche per il lavoro	13.196	13.072	14.711	14.703	11.945	293	12.238	10.945	300	11.245	7.273	300	7.573
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.716	4.410	3.551	4.210	3.192	-5	3.187	3.048	-5	3.043	3.066	-5	3.061
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.890	2.653	1.330	1.334	2.524	-761	1.763	3.546	-111	3.435	4.034	-86	3.948
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	92.094	93.100	94.098	95.390	97.520	-1.804	95.717	93.272	1.393	94.665	92.793	1.373	94.166
Giochi e sport	812	820	799	970	778	-5	773	721	-4	717	682	-7	680
Turismo	57	51	51	51	44	0	44	44	0	44	44	0	44
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.244	3.964	3.270	3.320	3.528	-255	3.273	3.619	-212	3.407	3.844	-163	3.681
Fondi da ripartire	18.978	7.225	18.998	12.748	16.568	3.808	20.368	16.192	7.538	23.730	17.171	8.002	25.173
Debito pubblico	298.817	295.969	303.650	298.980	305.445	-8	305.437	325.330	-106	325.224	330.755	-169	330.586
Totale	869.319	873.531	904.314	897.496	903.435	3.640	907.076	916.891	14.206	931.097	915.462	18.952	934.434

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonchè all'adeguamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera a), della L. 31 dicembre 2009, n. 196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I. I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti.

Tavola I.6.a - Spesa per categoria economica del Disegno di legge di bilancio 2020-2022.
COMPETENZA.
(in milioni di euro)

	2020			2021			2022		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	93.934	451	94.385	93.463	1.533	94.996	91.691	1.535	93.226
IRAP	5.014	9	5.022	4.950	5	4.955	4.805	5	4.810
Consumi intermedi	13.883	-154	13.729	13.284	-231	13.053	13.098	-229	12.869
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	283.586	827	284.413	285.621	1.146	286.767	287.403	1.677	289.081
-amministrazioni centrali	10.488	-67	10.421	10.492	-10	10.483	10.171	2	10.173
-amministrazioni locali:	134.711	42	134.752	134.651	643	135.295	135.843	1.044	136.887
-regioni	115.541	-73	115.469	115.504	625	116.129	116.627	1.012	117.639
-comuni	10.756	98	10.855	10.666	18	10.684	10.661	31	10.692
-altre	8.413	16	8.429	8.481	0	8.481	8.555	0	8.555
-enti di previdenza e assistenza sociale	138.387	853	139.240	140.478	512	140.990	141.389	631	142.021
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.393	147	15.540	15.167	2.997	18.164	15.062	2.996	18.058
Trasferimenti correnti a imprese	9.483	-209	9.274	8.718	29	8.748	8.183	-121	8.061
Trasferimenti correnti a estero	1.499	-5	1.493	1.495	-5	1.490	1.489	5	1.494
Risorse proprie CEE	18.433	0	18.433	19.120	0	19.120	19.120	0	19.120
Interessi passivi e redditi da capitale	76.741	-9	76.732	76.697	-107	76.590	72.754	-170	72.584
Poste correttive e compensative	77.350	-1.749	75.601	73.105	-1.565	71.540	73.103	-1.565	71.537
Ammortamenti	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155
Altre uscite correnti	7.731	2.827	10.558	7.067	6.496	13.563	7.429	7.305	14.734
TOTALE SPESE CORRENTI	604.201	2.134	606.335	599.843	10.299	610.141	595.291	11.438	606.729
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	527.459	2.143	529.603	523.145	10.406	533.551	522.537	11.608	534.145
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.474	-216	7.259	7.084	44	7.129	7.063	42	7.104
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	22.973	514	23.487	22.639	718	23.357	24.129	2.813	26.942
-amministrazioni centrali	16.361	69	16.431	14.742	788	15.529	17.052	648	17.699
-amministrazioni locali:	6.612	445	7.056	7.897	-70	7.828	7.077	2.165	9.242
-regioni	2.963	-333	2.630	4.472	-1.348	3.124	3.082	154	3.236
-comuni	3.028	745	3.774	2.904	1.254	4.158	3.453	1.967	5.421
-altre	620	32	652	521	25	546	542	44	586
Contributi agli investimenti ad imprese	13.145	356	13.501	11.160	1.372	12.532	7.829	1.918	9.747
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	199	5	204	93	20	113	83	20	103
Contributi agli investimenti ad estero	420	33	453	577	-47	530	495	-47	448
Altri trasferimenti in conto capitale	6.045	1.688	7.733	5.864	2.285	8.149	4.270	3.098	7.368
Acquisizione di attività finanziarie	2.947	135	3.082	1.688	135	1.823	2.162	90	2.252
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	53.203	2.516	55.719	49.105	4.527	53.632	46.031	7.935	53.966
TOTALE SPESE FINALI	657.403	4.650	662.054	648.947	14.826	663.774	641.323	19.372	660.695
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	580.662	4.659	585.322	572.250	14.933	587.184	568.569	19.542	588.111
Rimborso prestiti	234.840	0	234.840	254.866	0	254.866	263.850	0	263.850
TOTALE COMPLESSIVO	892.243	4.650	896.894	903.813	14.826	918.639	905.172	19.372	924.544

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, c. 3, lettera a), della L. 31 dicembre 2009, n.196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola I.6.b - Spesa per categoria economica del Disegno di legge di bilancio 2020-2022.**CASSA.***(in milioni di euro)*

	2020			2021			2022		
	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale	Previsioni a legislazione vigente (1)	Effetti finanziari della manovra (2)	Totale
SPESE CORRENTI									
Redditi da lavoro dipendente	93.934	451	94.385	93.462	1.533	94.996	91.654	1.535	93.189
IRAP	5.014	9	5.022	4.950	5	4.955	4.805	5	4.810
Consumi intermedi	14.225	-154	14.072	13.292	-231	13.062	13.106	-229	12.877
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	289.827	827	290.654	293.998	1.146	295.144	294.240	1.677	295.918
-amministrazioni centrali	10.493	-67	10.425	10.496	-10	10.487	10.163	2	10.165
-amministrazioni locali:	140.194	42	140.236	142.614	643	143.257	142.428	1.044	143.472
-regioni	120.702	-73	120.629	123.377	625	124.002	123.227	1.012	124.239
-comuni	10.872	98	10.971	10.706	18	10.724	10.646	31	10.677
-altre	8.620	16	8.636	8.531	0	8.531	8.555	0	8.555
-enti di previdenza e assistenza sociale	139.140	853	139.993	140.888	512	141.400	141.650	631	142.281
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.549	147	15.696	15.163	2.997	18.160	15.058	2.996	18.054
Trasferimenti correnti a imprese	9.637	-209	9.429	8.736	29	8.766	8.199	-121	8.077
Trasferimenti correnti a estero	1.500	-5	1.495	1.495	-5	1.490	1.489	5	1.494
Risorse proprie CEE	18.433	0	18.433	19.120	0	19.120	19.120	0	19.120
Interessi passivi e redditi da capitale	76.741	-9	76.732	76.697	-107	76.590	72.754	-170	72.584
Poste correttive e compensative	77.381	-1.749	75.631	73.107	-1.565	71.541	73.103	-1.565	71.537
Ammortamenti	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155	1.155	0	1.155
Altre uscite correnti	15.332	2.827	18.159	13.367	6.496	19.863	13.849	7.305	21.154
TOTALE SPESE CORRENTI	618.728	2.134	620.863	614.542	10.299	624.841	608.531	11.438	619.968
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	541.987	2.143	544.130	537.845	10.406	548.251	535.777	11.608	547.385
SPESE IN C/CAPITALE									
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.384	-216	8.169	6.866	44	6.911	7.126	42	7.168
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	17.604	-486	17.118	20.520	118	20.638	20.534	2.423	22.957
-amministrazioni centrali	9.795	-931	8.865	12.365	188	12.553	13.458	258	13.716
-amministrazioni locali:	7.808	445	8.253	8.154	-70	8.085	7.075	2.165	9.241
-regioni	3.331	-333	2.998	4.521	-1.348	3.173	3.082	154	3.236
-comuni	3.528	745	4.273	3.083	1.254	4.337	3.453	1.967	5.420
-altre	950	32	982	549	25	575	540	44	585
Contributi agli investimenti ad imprese	13.637	356	13.993	11.351	1.372	12.723	8.018	1.918	9.936
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	200	5	205	93	20	113	83	20	103
Contributi agli investimenti ad estero	440	33	473	577	-47	530	495	-47	448
Altri trasferimenti in conto capitale	6.656	1.678	8.334	6.389	2.265	8.654	4.663	3.068	7.731
Acquisizione di attività finanziarie	2.947	135	3.082	1.688	135	1.823	2.162	90	2.252
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	49.867	1.506	51.373	47.483	3.907	51.390	43.081	7.515	50.596
TOTALE SPESE FINALI	668.595	3.640	672.236	662.025	14.206	676.232	651.612	18.952	670.564
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	591.854	3.649	595.504	585.328	14.313	599.642	578.858	19.122	597.981
Rimborso prestiti	234.840	0	234.840	254.866	0	254.866	263.850	0	263.850
TOTALE COMPLESSIVO	903.435	3.640	907.076	916.891	14.206	931.097	915.462	18.952	934.414

Note: (1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'art. 23, c. 3, lettera a), della L. 31 dicembre 2009, n.196. (2) Sono compresi i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 23, c. 3, lettera b), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 e gli effetti finanziari della sezione I.

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice qui sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo effetti della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art.23 c.3, lett.b, sezione II)

Articolato (con allegato sui saldi)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Riepiloghi (per la spesa Missione, Programma, Azione, Titolo)

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative "verticali" di spese per fattori legislativi (art.23 c.3, lett.a))*
- *Rimodulazioni compensative "orizzontali" per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b)*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione**Entrata**

- Nota Integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n.196 del 2009)

Spese

- Note Integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

CAPITOLO II

RELAZIONE ALLA SEZIONE SECONDA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

II.1. Saldi del bilancio dello Stato – quadro di sintesi

L'evoluzione degli aggregati di bilancio, per il triennio di previsione, sconta gli interventi di contenimento della spesa operati negli esercizi precedenti e gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2019. Non sono compresi nella legislazione vigente gli effetti del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

In base alle regole di contabilità disciplinate dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, la legislazione vigente comprende le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (articolo 23, comma 3) e le stabilizzazioni, in entrata e in spesa, di alcune entrate riassegnabili (articolo 23, comma 3-ter). Inoltre, a partire dal 2019, le previsioni tengono conto degli effetti finanziari derivanti dalla conclusione del processo di progressiva eliminazione delle gestioni di tesoreria.

Il saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali - Tavola II.1.a), in termini di competenza presenta un disavanzo di 58.467 milioni nel 2020. Il saldo evidenzia un miglioramento sia rispetto alla previsione della precedente legge di bilancio e sia all'assestamento del 2019. Nel successivo biennio il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -40.157 milioni di euro nel 2021 e a -21.678 milioni nel 2022. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tavola II.1.b) mostra un disavanzo pari a 108.868 milioni di euro nel 2020, a 93.961 milioni nel 2021 e a 72.621 milioni nel 2022. La differenza tra i due saldi è attribuibile quasi per intero agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali. Per le spese finali si registra una maggiore dotazione cassa, in particolare per i trasferimenti correnti alle Regioni per il ripiano dei sospesi di Tesoreria (5.100 milioni) e per gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (7.600 milioni).

Tavola II.1.a - Previsione 2020-2022 - COMPETENZA
(in milioni di euro)

	2019		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate emendate	DDL legislazione vigente 2020	DDL legislazione vigente 2021	DDL legislazione vigente 2022
ENTRATE					
Tributarie	510.912	504.184	528.757	540.695	547.980
Extra Tributarie	65.467	69.563	67.864	65.770	69.330
Altre	2.259	2.359	2.316	2.325	2.334
Entrate finali	578.638	576.106	598.937	608.791	619.645
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	509.389	509.652	527.459	523.145	522.537
Interessi	78.898	77.939	76.741	76.697	72.754
Spese in conto capitale	49.704	49.732	53.203	49.105	46.031
Spese finali	637.991	637.323	657.403	648.947	641.323
Rimborso prestiti	231.508	226.638	234.840	254.866	263.850
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-11.908	-13.843	-7.579	6.623	22.019
Saldo netto da finanziare	-59.352	-61.217	-58.467	-40.157	-21.678
Avanzo primario	19.545	16.722	18.275	36.540	51.076
Ricorso al mercato	-290.861	-287.854	-293.306	-295.022	-285.527

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.1.b - Previsione 2020-2022 - CASSA
(in milioni di euro)

	BILANCIO 2019		PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate emendate	DDL legislazione vigente 2020	DDL legislazione vigente 2021	DDL legislazione vigente 2022
ENTRATE					
Tributarie	483.609	476.881	504.044	515.951	523.349
Extra Tributarie	50.344	2.300	53.413	49.833	53.354
Altre	2.214	2.314	2.271	2.280	2.289
Entrate finali	536.168	481.495	559.728	568.064	578.992
SPESE					
Spese correnti (netto interessi)	538.908	538.292	541.987	537.845	535.777
Interessi	79.899	78.128	76.741	76.697	72.754
Spese in conto capitale	53.999	54.225	49.867	47.483	43.081
Spese finali	672.806	670.645	668.595	662.025	651.612
Rimborso prestiti	231.509	226.851	234.840	254.866	263.850
RISULTATI DIFFERENZIALI					
Risparmio pubblico	-84.853	-137.239	-61.271	-48.758	-31.829
Saldo netto da finanziare	-136.638	-189.150	-108.868	-93.961	-72.621
Avanzo primario	-56.739	-111.022	-32.126	-17.264	133
Ricorso al mercato	-368.146	-416.001	-343.707	-348.827	-336.470

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori positivi e crescenti nel triennio, passando da 18.275 milioni nel 2020 a 51.076 milioni nel 2022, per effetto dell'incremento delle entrate e della riduzione della spesa corrente. Anche il risparmio pubblico (pari alla somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie meno le spese correnti) migliora dal 2020 al 2022 quando raggiunge il valore di 22.019 milioni.

Le previsioni per le entrate finali in termini di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 598.937 milioni nel 2020, a 608.791 milioni nel 2021 e a 619.645 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2019, pari a 576.106 milioni, le entrate finali del 2020 presentano un incremento complessivo di circa 22.831 milioni. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 24.572 milioni in parte compensate dalla riduzione delle entrate extra tributarie per circa 1.700 milioni.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria, pari a 528.757 milioni nel 2020, 540.695 milioni nel 2021 e 547.980 milioni nel 2022 dipende dalla previsione del quadro macroeconomico di riferimento, nonché dagli effetti dei provvedimenti legislativi approvati negli esercizi precedenti, e per 1.840 milioni delle maggiori entrate correlate ai versamenti in autoliquidazione dei contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) introdotti con il decreto legge n. 50/2017 e che sostituiscono integralmente gli studi di settore. Le previsioni riguardanti le entrate extra tributarie sono pari a 67.864 milioni nel 2020, 65.770 milioni nel 2021 e 69.330 milioni nel 2022. Per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti si prevede per il triennio 2019-2021 un andamento stabile e pari a circa 2.300 milioni.

Le previsioni per spese finali di competenza si attestano a circa 657.403 milioni nel 2020. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio previsti per le spese finali sono pari a 648.947 milioni nel 2021 e a 641.323 nel 2022.

Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste per 527.459 milioni nel 2020, 523.145 milioni nel 2021 e 522.537 milioni nel 2022.

Il previsto profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019 e presenta un profilo decrescente nel triennio di previsione.

La previsione della spesa in conto capitale nel 2020 risulta pari a circa 53.203 milioni, in aumento di circa 3.471 milioni rispetto alle previsioni assestate. Si riducono, invece, le previsioni della spesa in conto capitale per il 2021 (49.105 milioni), per poi ridursi ulteriormente a 46.031 milioni nel 2022 in relazione al meccanismo di finanziamento previsto per il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e dell'esaurirsi dell'agevolazione per le imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno ed per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La variazione risente anche delle rimodulazioni orizzontali (ovvero nel triennio) degli stanziamenti di alcune voci di spesa che, dato il criterio della legislazione vigente con cui è costruito il bilancio, consentono di adeguare la competenza agli effettivi fabbisogni di cassa.

Riquadro II.1 – Principali innovazioni introdotte nel 2019 in materia di semplificazioni e sperimentazioni nella gestione contabile del Bilancio dello Stato

Dallo scorso anno, le previsioni di bilancio sono determinate in relazione alle modifiche connesse al completamento della riforma della struttura di bilancio dello Stato, in attuazione degli articoli 40 e 42, della legge n. 196 del 2009 e dell'art. 1 della legge n. 89 del 2014. Nel 2018, il Governo ha adottato decreti legislativi correttivi dei decreti legislativo n. 90 del 2016 e del decreto legislativo n. 93 del 2016. Nell'anno in corso, con il D.L. n. 32/2019 (articolo 4-quater), sono state introdotte alcune disposizioni in materia di gestione contabile del bilancio dello Stato. Tali modifiche hanno l'obiettivo di assicurare la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento, sulla base dello stato avanzamento lavori. A tal fine, si stabilisce che, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, le somme da iscrivere negli stati di previsione di ciascun Ministero, in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività, siano assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione. Inoltre, per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento sono prolungati di un ulteriore esercizio (da uno a due anni) e quelli relativi alla perenzione amministrativa sono prorogati di ulteriori tre esercizi (da tre a sei anni). Infine, la facoltà di riscrivere, in sede di disegno di legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio viene applicata anche alle spese in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali, anziché alle sole spese in conto capitale a carattere non permanente.

In materia di esecuzione del bilancio, inoltre, al fine di semplificare e accelerare le procedure di riparto di alcuni fondi nel corso della gestione, è previsto che alcune variazioni di bilancio siano disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato anziché con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta di fattispecie previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) riguardanti variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività (articolo 24, comma 5-bis); variazioni di bilancio con prelevamento dai fondi speciali per la riscrittura in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale (articolo 27); variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (articolo 29); variazioni compensative disposte nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili (articolo 33, comma 4-ter); variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui necessarie alla ripartizione anche tra diversi Ministeri di fondi da ripartire istituiti per legge, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima (33, comma 4-sexies).

II.2. Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2019 sulla legislazione vigente

Gli stanziamenti previsti dal presente disegno di legge di bilancio includono gli effetti delle disposizioni legislative adottate al momento della sua predisposizione. Le principali misure adottate nel corso del 2019 riguardano: disposizioni relative all'attuazione dell'istituto

del reddito di cittadinanza e nuove modalità di accesso al pensionamento anticipato; interventi a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia; disposizioni per la sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea; disposizioni per il rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari; interventi nel settore dei contratti pubblici e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; misure di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi; misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria; disposizioni in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche e delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali.

Complessivamente i provvedimenti considerati non hanno determinato modifiche significative al saldo netto da finanziare, sebbene abbiano avuto un effetto più significativo in termini di ricomposizione della spesa nel triennio 2020-2022. In particolare:

- il **decreto legge, 28 gennaio, 2019, n. 4 in materia di reddito di cittadinanza e pensioni**, ha introdotto misure a sostegno del reddito nella forma di un contributo economico anche ad integrazione dello stipendio o della pensione a favore dei cittadini disoccupati, inoccupati o con un basso stipendio mensile nonché dei pensionati. Per lo svolgimento delle relative attività sono previste assunzioni nel Corpo della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, Inps e dei centri per l'impiego con un piano straordinario di potenziamento. Il provvedimento ha previsto, inoltre, nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico con riduzione dell'anzianità contributiva e con estensione del programma "opzione donna", la proroga dell'istituto dell'APE social e agevolazioni per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
- il **decreto legge, 29 marzo 2019, n. 27 in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi**, ha introdotto misure di sostegno ai settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario quali il piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, agrumicolo e ittico nonché ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi.
- il **decreto legge, 18 aprile 2019, n. 32 per il rilancio del settore dei contratti pubblici e disposizioni a favore degli interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici**, ha previsto nuove norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana tra i quali l'acquisto, costruzione, ammodernamento e adeguamento delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È stata prevista, inoltre, la definizione di una convenzione tra "Italia infrastrutture s.p.a." e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per il supporto tecnico-amministrativo in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a Regioni ed Enti locali, interventi urgenti di risanamento di aree ad alto rischio idrogeologico e contributi per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza presso le strutture socio sanitarie e socio assistenziali. Il provvedimento ha introdotto, inoltre, disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea e disposizioni in merito agli eventi sismici avvenuti dal 2009 al 2017 nel Nord e nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. Tra questi, si dispone l'assunzione di personale da impiegare presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione. Ha previsto, inoltre, alcune disposizioni in materia di gestione contabile del bilancio dello Stato dirette ad assicurare – attraverso la modifica dei termini di conservazione delle risorse in bilancio - la disponibilità delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento, sulla base dello stato avanzamento dei lavori. Al fine di semplificare le procedure di assegnazione di alcuni fondi, è prevista la revisione delle procedure dei relativi atti amministrativi

prevedendo in alcuni casi che essi siano sottoposti alla firma del Ragioniere generale dello Stato anziché a quella del Ministro dell'economia e delle finanze.

- **il decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 recante misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi**, ha introdotto la maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi, la revisione della mini-Ires nel senso della sua semplificazione, la maggiorazione della deducibilità Imu dalle imposte sui redditi. Sono previsti incentivi per la valorizzazione edilizia dal punto di vista energetico e sismico, estensione del “sisma bonus” alle zone 2 3 prossime all'epicentro di eventi sismici, modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. Inoltre è stata introdotta una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali e fatturazione elettronica, contributi alle micro, piccole e medie imprese per la patrimonializzazione e il ricambio generazionale, concessione ai comuni per incentivare l'apertura e ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, norme in materia di cartolarizzazioni. Sono state introdotte agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, norme per promuovere il made in Italy e incentivi per il deposito di brevetti e marchi.

II.3. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche) prevede alcuni strumenti di flessibilità nel processo di formazione del bilancio a legislazione vigente. In particolare, ai sensi dell'articolo 23, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, è possibile, all'interno di ciascuno stato di previsione e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi spese predeterminate da leggi vigenti in senso “verticale” (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso “orizzontale” (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.2 da conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2020-2022 che interessa 2,2 miliardi di rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge. Le amministrazioni hanno utilizzato gli strumenti di flessibilità in maniera estesa, ancorché limitata rispetto al totale della spesa potenzialmente interessata (pari a circa il 3 per cento delle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente).

Le rimodulazioni in senso “verticale”, ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno determinato nel 2020 una riallocazione complessiva della spesa pari a 260,6 milioni di euro che ha interessato principalmente il Ministero dell'economia e delle Finanze.

Le rimodulazioni in senso “orizzontale”, ossia tra esercizi finanziari diversi, hanno avuto un impatto più rilevante soprattutto sugli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti. La rimodulazione degli stanziamenti ha determinato una riallocazione di risorse di 554 milioni di euro nel 2020 e di 1.506 milioni nel

2021 all'anno 2022 che registra ulteriori incrementi per effetto dell'anticipo di alcune spese previste nel triennio successivo. Una quota significativa delle rimodulazioni ha interessato il Ministero dell'economia e delle finanze che ha rimodulato circa 2 miliardi di stanziamenti di competenza dal biennio 2020-2021 al 2022, per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) principalmente per interventi in conto capitale relativi a SIMEST, per il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'edilizia sanitaria pubblica. Le restanti rimodulazioni di tipo orizzontale, sono state effettuate:

- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha rimodulato alcuni interventi finanziati con il fondo investimenti (leggi di bilancio 2017 e 2018) connessi al fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche di ciclostazioni e per la mobilità ciclistica (25 milioni), e alle capitanerie di porto (5 milioni) dal 2020 al 2021, ed ulteriori interventi per il potenziamento delle infrastrutture delle capitanerie di porto dal 2020 al 2022 (10 milioni);
- dal Ministero dello sviluppo economico, che ha previsto principalmente una rimodulazione di 15 milioni del Fondo per la realizzazione del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee - oneri per indennizzi e risarcimenti dal 2020 al 2021;
- dal Ministero dell'interno, che ha operato un posticipo dal 2019 agli anni successivi di alcune spese prevalentemente in conto capitale riguardanti ristrutturazioni di caserme, di digitalizzazione dei sistemi di controllo, e rinnovo mezzi dei Vigili del fuoco per complessivi 22,3 milioni di euro;
- dal Ministero della difesa, che ha posticipato al 2022 e negli anni successivi interventi per spese di investimento nel settore della difesa finanziati con il fondo investimenti finanziato con la legge di bilancio 2018 per complessivi 3,5 milioni di euro nel 2020 e 3,7 milioni nel 2022;
- dal Ministero della salute, che ha rimodulato le spese di ricerca sanitaria nel triennio 2020-2022 per complessivi 68 milioni di euro agli anni successivi.

Tavola II.2 - Flessibilità nella fase di Formazione delle previsioni per Amministrazione
(in euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2020	2021	2022	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-451,12	-1526,72	2227,08	-249,23
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	-15,12	15,12	0,00	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	-22,26	13,67	9,48	-0,89
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-39,30	29,30	10,00	0,00
MINISTERO DELLA DIFESA	-3,45	-3,70	7,15	0,00
MINISTERO DELLA SALUTE	-12,90	-33,25	-21,85	68,00
Totale rimodulazioni orizzontali	-544,16	-1505,58	2231,86	-182,12
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2020	2021	2022	Totale rimodulazioni triennio
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	202,00	40,00	40,00	282,00
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,04	0,00	0,00	0,04
MINISTERO DELL'INTERNO	26,91	26,91	25,71	79,52
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28,24	0,00	0,00	28,24
MINISTERO DEI BENI CULTURALI	3,45	0,00	0,00	3,45
MINISTERO DELLA SALUTE	0,03	0,03	0,03	0,08
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	260,64	66,91	65,71	393,25

Nota. Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.

II.4. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, stabilendo così il divieto dei tributi di scopo, a meno di eccezioni previste dalla legge come le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate⁶. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La procedura, cosiddetta "stabilizzazione", contempla l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2020-2022, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le **tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate"** sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi, a contributi comunitari in somma stabilita per legge⁷. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative ai buoni fruttiferi postali che, a

⁶ Articolo 24, legge 196/2009.

⁷ Più specificatamente, nel disegno di legge di bilancio 2020-2022 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 269/2003, art. 5, comma 3; decreto legislativo 196/2003, art. 166; legge 428/1990, art. 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, art. 21, comma 7; decreto legislativo 79/1991, art. 3, comma 3; decreto legge 437/1996, art. 9, comma 2 e 2bis; decreto legislativo 152/2006, art. 6, comma 17, e art. 33, comma 3bis; decreto legislativo 73/2005, art. 9, comma 4; legge 99/2009, art. 45, comma 2; decreto legislativo 624/1996, art. 102, comma 1; legge 388/2000, articolo 148, comma 1; decreto legge 35/2005, articolo 11-bis, comma 1; decreto legislativo 145/2015, articolo 8, comma 9; decreto legge 90/2014, art. 15, comma 3; legge 147/2013 art. 1, commi 600 e 603; legge 395/1990, art. 41, comma 3; decreto legislativo 285/1992, art. 101, comma 1, e art. 208, comma 2; legge 870/1986, art. 19, commi 1 e 7; decreto legislativo 285/2005, art. 6 comma 4; decreto Presidente della Repubblica 634/1994, art. 10, comma 4; legge 166/2002, art. 7, comma 9; decreto Presidente della Repubblica 134/2010, art. 5; legge 311/2004, art. 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, art. 17, comma 1; decreto legge 262/2006, art. 2, comma 172; decreto legislativo 2/2013, articolo 11, comma 1; legge 296/2006, art. 1 commi 825 e 1328; legge 91/1992, art. 9-bis, comma 3; legge 488/99, art. 27, comma 1 e 2; decreto legislativo 297/2004, articolo 11-bis, comma 1; legge 238/2016, articolo 83, comma 3; legge 228/2012, art. 1, comma 262; decreto legislativo 194/2008, art. 7, commi 1, 1bis, 2 e 3; decreto legislativo 16/2010, art. 18, comma 1; decreto Presidente della Repubblica 221/1950 art. 77, comma 1; decreto legge 77/1989, art. 5, comma 4; decreto legislativo 66/2010, art. 616, comma 2; decreto legge 179/2012, art. 34, comma 34; decreto legislativo 42/2004, art. 110, comma 2; decreto legge 7/2005, art. 7-

seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni⁸, sono rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2020-2022 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 1.561 milioni per ciascun anno. Tale importo comprende le previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2019-2021, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi (per un ammontare pari a circa 1.468 milioni) e nuove stabilizzazioni relative a proventi attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche di stabilità e verificabilità (per un ammontare pari a circa 93 milioni).

Rispetto alla legge di bilancio 2019-2021, tuttavia, è venuto meno il presupposto per mantenere la stabilizzazione dell'entrata relativa ad alcune fattispecie. Non rientrano quindi nella stabilizzazione le entrate per il trattamento dei rifiuti pericolosi destinata al funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), poiché tale sistema è stato soppresso con l'articolo 6 del decreto legge 135/2018⁹; quelle relative al concorso delle società aeroportuali al costo di servizio anti-incendi negli aeroporti destinato al comportato dei Vigili del Fuoco, poiché il settore è interessato da un generale riordino; infine, i diritti di segreteria dei comuni, delle province e delle comunità montane, i cui versamenti, di esiguo importo, hanno perso il carattere di stabilità.

A partire dal 2020 sono state, invece, stabilizzate per il Ministero della difesa le entrate derivanti da somme versate da amministrazioni e enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per funzioni e compiti affidati al Corpo forestale dello Stato; per il Ministero dell'economia e delle finanze sono state stabilizzate le entrate relative al rilascio dei passaporti e dei permessi di soggiorno in formato elettronico destinate al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione e spedizione delle stesse (e, contestualmente, tenuto conto del notevole afflusso dei versamenti, sono state riviste al rialzo la parte già stabilizzata nel 2018 relativa al rilascio delle carte d'identità elettroniche).

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio risulta inferiore a quello previsto sul lato dell'entrata e ammonta a circa 1.517 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2020-2022 (cfr. Tavole II.3.a e II.3.b). In taluni casi, ciò dipende dalla normativa di riferimento che prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, dal fatto che lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa¹⁰.

viciesquater, comma 2; decreto legislativo n. 105/2015, art. 13, comma 9; decreto legislativo n. 30/2013, art. 41, comma 2; legge 232/1990, art. 18, comma 1; decreto legislativo 194/1995, art. 20, comma 5; decreto legge 83/2014, articolo 1, comma 2; decreto legislativo 177/2016, articolo 13, commi 3 lettera b), 5 e 6.

⁸ Cfr. Decreto legge 269/2003, articolo 5, comma 3. In questo caso le risorse sono finalizzate al rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni e le correlate quote interessi. In passato, tali somme erano versate in entrata al bilancio dello Stato dall'apposito conto di tesoreria per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁹ L'articolo 6 del decreto legge 135/2018 contestualmente alla soppressione del Sistri prevede un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare tramite il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti il cui funzionamento sarà assicurato dai contributi versati dai soggetti interessati; in attesa di definizione degli importi dovuti e delle relative modalità di versamento, sarà riconsiderata in futuro l'inclusione nel processo delle stabilizzazioni di questa entrata di scopo.

¹⁰ Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), dalla legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017-2019), dal decreto legge n. 13 del 2017 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), dalla legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018-2020) e dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019-2021). Inoltre, il decreto legge n. 109 del 2018 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) che ha previsto un utilizzo di quota parte di talune entrate e che conseguentemente restano acquisite al bilancio dello Stato, senza poter essere riassegnate.

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2020-2022 rappresentano circa il 18,5 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2018. A tal proposito, è utile evidenziare la diminuzione dell'ammontare delle riassegnazioni di entrate effettuate con decreti di variazione in corso di esercizio, grazie anche all'introduzione della procedura di "stabilizzazione": erano circa 16,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017 e 8,2 miliardi nel 2018.

La stabilizzazione di un determinato ammontare di risorse in entrata e in spesa è stata effettuata in modo prudenziale, in modo da evitare sovradimensionamenti dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. L'ammontare delle previsioni iscritte in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola II.3.a - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per Amministrazione e Missione (in euro)

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2020	Importo stabilizzato 2021	Importo stabilizzato 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1.234.975.993	1.234.975.993	1.234.975.993
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	424.238	424.238	424.238
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.309.662	1.309.662	1.309.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	4.153.278	4.153.278	4.153.278
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	Debito pubblico	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		55.500.000	55.500.000	55.500.000
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	28.700.000	28.700.000	28.700.000
	Regolazione dei mercati	26.800.000	26.800.000	26.800.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		5.600.000	5.600.000	5.600.000
	Giustizia	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800.000	800.000	800.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA		1.489.380	1.489.380	1.489.380
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.489.380	1.489.380	1.489.380
MINISTERO DELL'INTERNO		61.380.561	61.380.561	61.380.561
	Ordine pubblico e sicurezza	19.568.000	19.568.000	19.568.000
	Soccorso civile	23.997.295	23.997.295	23.997.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	17.815.266	17.815.266	17.815.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		9.731.000	9.731.000	9.731.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.731.000	9.731.000	9.731.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		54.349.900	54.349.105	54.349.105
	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	46.209.900	46.209.105	46.209.105
	Infrastrutture pubbliche e logistica	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.540.000	3.540.000	3.540.000
MINISTERO DELLA DIFESA		50.200.000	50.200.000	50.200.000
	Difesa e sicurezza del territorio	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	28.000.000	28.000.000	28.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO		5.450.000	5.450.000	5.450.000
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.450.000	5.450.000	5.450.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		28.680.000	28.680.000	28.680.000
	Ricerca e innovazione	2.500	2.500	2.500
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	28.677.500	28.677.500	28.677.500
MINISTERO DELLA SALUTE		9.620.000	9.620.000	9.620.000
	Tutela della salute	9.620.000	9.620.000	9.620.000
TOTALE		1.516.976.834	1.516.976.039	1.516.976.039

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola II.3.b - Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per Amministrazione e Categoria economica (in euro)

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2020	Importo stabilizzato 2021	Importo stabilizzato 2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		1.234.975.993	1.234.975.993	1.234.975.993
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	250.974	250.974	250.974
	CONSUMI INTERMEDI	144.311.542	144.311.542	144.311.542
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	90.398.477	90.398.477	90.398.477
	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		55.500.000	55.500.000	55.500.000
	CONSUMI INTERMEDI	6.700.000	6.700.000	6.700.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.000.000	47.000.000	47.000.000
	ALTRE USCITE CORRENTI	1.800.000	1.800.000	1.800.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		5.600.000	5.600.000	5.600.000
	CONSUMI INTERMEDI	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.300.000	3.300.000	3.300.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		1.489.380	1.489.380	1.489.380
	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.471.380	1.471.380	1.471.380
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	10.000	10.000	10.000
MINISTERO DELL'INTERNO		61.380.561	61.380.561	61.380.561
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.468.000	16.468.000	16.468.000
	CONSUMI INTERMEDI	27.097.295	27.097.295	27.097.295
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.907.633	8.907.633	8.907.633
	ALTRE USCITE CORRENTI	8.907.633	8.907.633	8.907.633
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		9.731.000	9.731.000	9.731.000
	CONSUMI INTERMEDI	9.481.000	9.481.000	9.481.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	250.000	250.000	250.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		54.349.900	54.349.105	54.349.105
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	CONSUMI INTERMEDI	50.692.103	50.691.308	50.691.308
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	580.000	580.000	580.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.537.797	1.537.797	1.537.797
MINISTERO DELLA DIFESA		50.200.000	50.200.000	50.200.000
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.608.365	3.608.365	3.608.365
	CONSUMI INTERMEDI	46.550.000	46.550.000	46.550.000
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI		5.450.000	5.450.000	5.450.000
	CONSUMI INTERMEDI	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	250.000	250.000	250.000
MINISTERO PER I BENI E ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO		28.680.000	28.680.000	28.680.000
	CONSUMI INTERMEDI	28.206.600	28.206.600	28.206.600
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	473.400	473.400	473.400
MINISTERO DELLA SALUTE		9.620.000	9.620.000	9.620.000
	CONSUMI INTERMEDI	8.540.000	8.540.000	8.540.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.080.000	1.080.000	1.080.000
TOTALE		1.516.976.834	1.516.976.039	1.516.976.039

3.2 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi economica

1. Entrate

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2020-2022 sono esposte per titoli e categorie economiche nelle Tavole 4 e 5. Nelle successive Tavole 6 e 7 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2020 poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2019, sia con quelle assestate sempre dell'esercizio 2019, seguendo la medesima classificazione di bilancio. Per il triennio 2020-2022, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 598.937 milioni nel 2020, in 608.791 milioni nel 2021 e in 619.645 milioni nel 2022; in termini di cassa il profilo atteso è di 559.728 milioni, 568.064 milioni e 578.992 milioni, rispettivamente negli anni 2020, 2021 e 2022.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 528.757 milioni nel 2020 a 547.980 milioni nel 2022, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto, che passano da 504.044 milioni nel 2020 a 523.349 milioni nel 2022.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola 4) e quanto si prevede di incassare (Tavola 5) per il triennio 2020-2022, caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) ed alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 12.000 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 12.500 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflettono gli esiti dell'attività di accertamento e controllo fiscale effettuato dall'amministrazione finanziaria.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 67.864 milioni, 65.770 milioni e 69.330 milioni, in termini di competenza, e a 53.413 milioni, 49.833 milioni e 53.354 milioni per la cassa, rispettivamente in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa. Si tratta, in particolare, delle sanzioni e degli interessi legati alla riscossione delle imposte sia dirette che indirette, ricompresi nella categoria relativa agli interessi attivi e nella categoria su cui affluiscono recuperi, rimborsi e contributi vari, in entrambi i casi rappresentando l'attività di accertamento e controllo fiscale. Differenze si riscontrano, altresì, con riferimento alle entrate connesse a multe, ammende e sanzioni diverse da quelle di natura tributaria (sanzioni di carattere amministrativo e multe connesse alle violazioni del codice della strada ricomprese nella categoria relativa ai proventi dei servizi pubblici minori), anch'esse caratterizzate dall'attività di accertamento e controllo amministrativo.

Sostanzialmente stabile il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a circa 2.300 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2020-2022, sia in termini di competenza che di cassa.

Tavola II.4 - Entrate di competenza. Previsioni 2020 -2022*(milioni di euro)*

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2020	2021	2022
ENTRATE TRIBUTARIE	528.757	540.695	547.980
Imposte sul patrimonio e sul reddito	267.165	271.582	274.414
Tasse e imposte sugli affari	200.586	207.340	210.979
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.305	35.982	36.725
Monopoli	10.655	10.655	10.655
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.045	15.136	15.208
EXTRATRIBUTARIE	67.864	65.770	69.330
Proventi speciali	861	809	763
Proventi dei servizi pubblici minori	28.857	27.157	30.911
Proventi dei beni dello Stato	280	278	277
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.600	1.300	1.100
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.089	4.148	4.152
Recuperi, rimborsi e contributi	29.088	28.890	28.938
Partite che si compensano nella spesa	3.089	3.189	3.189
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.316	2.325	2.334
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	23	23	23
Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	1.155	1.155
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.138	1.147	1.157
TOTALE ENTRATE FINALI	598.937	608.791	619.645

Tavola II.5 - Entrate di cassa. Previsioni 2020 -2022*(dati in milioni di euro)*

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2020	2021	2022
ENTRATE TRIBUTARIE	504.044	515.951	523.349
Imposte sul patrimonio e sul reddito	255.100	259.167	261.935
Tasse e imposte sugli affari	187.939	195.011	198.826
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.305	35.982	36.725
Monopoli	10.655	10.655	10.655
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.045	15.136	15.208
EXTRATRIBUTARIE	53.413	49.833	53.354
Proventi speciali	861	809	763
Proventi dei servizi pubblici minori	24.820	21.818	25.587
Proventi dei beni dello Stato	283	281	280
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.600	1.300	1.100
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.674	2.776	2.806
Recuperi, rimborsi e contributi	20.085	19.660	19.628
Partite che si compensano nella spesa	3.089	3.189	3.189
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.271	2.280	2.289
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	23	23	23
Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	1.155	1.155
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.093	1.102	1.112
TOTALE ENTRATE FINALI	559.728	568.064	578.992

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2019, le entrate finali attese per il 2020 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole 6 e 7), pari, rispettivamente, a 20.531 milioni di euro e a 23.792 milioni di euro. Tale variazione è determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (di 24.572 milioni per la competenza e 27.163 milioni per la cassa) in parte compensato dalla flessione attesa per le entrate extra-tributarie (di 3.999 milioni per la competenza e 3.328 milioni per la cassa) e per quelle da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali (in riduzione per 43 milioni in termini di competenza e di cassa).

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2019 è dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +23.500 milioni, cassa +24.630 milioni) nonché del gettito relativo alle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza +361 milioni, cassa +1.821 milioni), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico, nonché dell'evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2019.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2019, la riduzione delle entrate derivanti dai prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione (competenza e cassa -1.630 milioni), ed in particolare dei dividendi dovuti dalle società partecipate. Con riferimento poi alle sole previsioni di cassa, si

evidenzia un incremento significativo per i proventi derivanti dai servizi pubblici minori derivante dal versamento pari a 1.300 milioni circa che verrà effettuato solo nel 2020 per le operazioni legate alle regolazioni contabili necessarie ai fini della lordizzazione delle entrate relative all'esercizio 2018 per il gioco del Bingo, ed una riduzione per i recuperi, rimborsi e contributi riferibile alle sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette.

Tavola II.6 - Entrate di competenza. Previsioni 2020 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2019

(dati in milioni di euro)

	2019		DDL 2020	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=4/1	6=3-2	7=6/2
ENTRATE TRIBUTARIE	510.912	504.184	528.757	17.844	3,5	24.572	4,9
Imposte sul patrimonio e sul reddito	270.523	266.805	267.165	-3.358	-1,2	361	0,1
Tasse e imposte sugli affari	178.717	177.087	200.586	21.870	12,2	23.500	13,3
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.449	34.524	35.305	-144	-0,4	781	2,3
Monopoli	11.073	10.790	10.655	-418	-3,8	-135	-1,3
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.151	14.979	15.045	-106	-0,7	66	0,4
EXTRATRIBUTARIE	65.467	71.863	67.864	2.398	3,7	-3.999	-5,6
Proventi speciali	891	891	861	-30	-3,3	-30	-3,3
Proventi dei servizi pubblici minori	23.951	28.342	28.857	4.905	20,5	515	1,8
Proventi dei beni dello Stato	258	258	280	22	8,3	22	8,3
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	3.230	1.600	285	21,7	-1.630	-50,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.990	5.015	4.089	-901	-18,0	-926	-18,5
Recuperi, rimborsi e contributi	28.720	28.786	29.088	368	1,3	302	1,0
Partite che si compensano nella spesa	5.341	5.341	3.089	-2.252	-42,2	-2.252	-42,2
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.259	2.359	2.316	57	2,5	-43	-1,8
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	37	37	23	-14	-38,3	-14	-38,3
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.193	1.155	50	4,5	-38	-3,2
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.118	1.129	1.138	21	1,8	9	0,8
TOTALE ENTRATE FINALI	578.638	578.406	598.937	20.299	3,5	20.531	3,5

Tavola II.7 - Entrate di cassa. Previsioni 2020 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2019*(dati in milioni di euro)*

	2019		DDL 2020	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=4/1	6=3-2	7=6/2
ENTRATE TRIBUTARIE	483.609	476.881	504.044	20.434	4,2	27.163	5,7
Imposte sul patrimonio e sul reddito	256.998	253.279	255.100	-1.898	-0,7	1.821	0,7
Tasse e imposte sugli affari	164.939	163.309	187.939	23.000	13,9	24.630	15,1
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.449	34.524	35.305	-144	-0,4	781	2,3
Monopoli	11.073	10.790	10.655	-418	-3,8	-135	-1,3
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	15.151	14.979	15.045	-106	-0,7	66	0,4
EXTRATRIBUTARIE	50.344	56.741	53.413	3.069	6,1	-3.328	-5,9
Proventi speciali	891	891	861	-29	-3	-29	-3,3
Proventi dei servizi pubblici minori	18.593	22.983	24.820	6.228	33,5	1.837	8,0
Proventi dei beni dello Stato	263	263	283	19	7	19	7,4
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	3.230	1.600	285	21,7	-1.630	-50,5
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	2.710	2.735	2.674	-36	-1,3	-61	-2,2
Recuperi, rimborsi e contributi	21.231	21.297	20.085	-1.146	-5,4	-1.212	-5,7
Partite che si compensano nella spesa	5.341	5.341	3.089	-2.252	-42,2	-2.252	-42,2
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.214	2.314	2.271	57	2,6	-43	-1,9
Vendita dei beni ed affrancazione di canoni	37	37	23	-14	-38	-14	-38
Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.193	1.155	50	4,5	-38	-3,2
Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.073	1.084	1.093	21	1,9	9	0,8
TOTALE ENTRATE FINALI	536.168	535.936	559.728	23.560	4,4	23.792	4,4

Nelle Tavole 8 e 9 sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2020-2022 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

Tavola II.8 - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2020-2022*(in milioni di euro)*

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo			2020	2021	2022
	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
ENTRATE TRIBUTARIE	494.387	506.330	513.679	34.369	34.365	34.301	528.757	540.695	547.980
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	189.691	192.386	197.252	9.918	10.162	10.212	199.609	202.548	207.464
Imposta sul reddito delle società	31.406	32.165	31.146	6.374	6.412	6.462	37.780	38.577	37.608
Sostitutive	16.973	17.973	17.204	54	53	52	17.027	18.026	17.256
Imposta sul valore aggiunto	161.642	168.243	172.178	16.292	16.011	15.850	177.934	184.254	188.028
Registro, bollo e sostitutiva	11.869	12.048	12.153	432	431	431	12.301	12.479	12.584
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	27.163	27.787	28.453	0	0	0	27.163	27.787	28.453
- Altri prodotti	8.111	8.164	8.241	0	0	0	8.111	8.164	8.241
Imposte sui generi di Monopolio	10.655	10.655	10.655	0	0	0	10.655	10.655	10.655
Lotto	7.896	7.896	7.896	0	0	0	7.896	7.896	7.896
Prelievo erariale unico	6.567	6.655	6.724	0	0	0	6.567	6.655	6.724

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2020 è, nel complesso, pari a 199.609 milioni, di cui 189.691 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 37.780 milioni, di cui 31.406 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 177.934 milioni di cui 161.642 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.9 - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2020-2022

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Ordinaria gestione			Accertamento e controllo			2020	2021	2022
	2020	2021	2022	2020	2021	2022			
ENTRATE TRIBUTARIE	494.348	506.286	513.631	9.696	9.666	9.718	504.044	515.951	523.349
<i>di cui:</i>									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	189.691	192.386	197.252	2.985	3.073	3.115	192.676	195.459	200.367
Imposta sul reddito delle società	31.406	32.165	31.146	1.648	1.510	1.517	33.054	33.675	32.663
Sostitutive	16.936	17.932	17.160	18	19	19	16.953	17.950	17.179
Imposta sul valore aggiunto	161.642	168.243	172.178	4.103	4.117	4.120	165.745	172.360	176.298
Registro, bollo e sostitutiva	11.870	12.049	12.154	124	124	123	11.994	12.174	12.278
Accisa ed imposta erariale di consumo su:									
- Oli minerali	27.163	27.787	28.453	0	0	0	27.163	27.787	28.453
- Altri prodotti	8.111	8.164	8.241	0	0	0	8.111	8.164	8.241
Imposte sui generi di Monopolio	10.655	10.655	10.655	0	0	0	10.655	10.655	10.655
Lotto	7.896	7.896	7.896	0	0	0	7.896	7.896	7.896
Prelievo erariale unico	6.567	6.655	6.724	0	0	0	6.567	6.655	6.724

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2020 è, nel complesso, pari a 192.676 milioni, di cui 189.691 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 33.054 milioni, di cui 31.406 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario, ammonta a 165.745 milioni di cui 161.642 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Da notare che le previsioni di competenza e di cassa non cambiano rispetto all'attività ordinaria di gestione, mentre differiscono con riferimento alla attività di accertamento e controllo, come conseguenza di tutte quelle somme iscritte a ruolo, che rilevano per la competenza nell'anno finanziario in cui sono accertate, ma cui non corrisponde necessariamente una entrata in termini di cassa.

Spese

Complessivamente, le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2020 sono superiori, rispetto a quelle assestate dell'esercizio precedente. Aumentano rispetto alle previsioni assestate sia le spese correnti che le spese in conto capitale. Per contro le previsioni di cassa sono inferiori rispetto a quelle assestate per il 2019 per effetto della revisione degli stanziamenti per le spese in conto capitale in relazione all'applicazione del nuovo concetto di impegno contabile che ha determinato una revisione in linea con l'effettiva previsione di erogazione.

Spese correnti

Le spese correnti in termini di competenza presentano una previsione pari a 604.201 milioni rispetto ai 587.591 milioni del bilancio assestate 2019.

Le principali variazioni in aumento rispetto alle previsioni assestate 2019 (Tavola II.7.a) riguardano:

- i **trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche** (283.586 milioni) evidenziano un forte incremento per effetto soprattutto dei previsti aumenti per i trasferimenti agli Enti di previdenza (11.771) e alle Regioni (5.521 milioni). Per i **trasferimenti a enti di previdenza**, gli aumenti più significativi sono determinati dai maggiori stanziamenti previsti per gli oneri per l'accesso al trattamento pensionistico con almeno 62 anni di età e 38 di contributi -c.d. quota 100 - (7.934 milioni), nell'ambito della Missione 25 " Politiche previdenziali", e per il fondo per il reddito di cittadinanza (1.270 milioni), nell'ambito della Missione 24 " Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Con riferimento ai **trasferimenti alle Regioni**, nell'ambito della Missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, l'incremento è essenzialmente riferito a maggiori stanziamenti previsti per la compartecipazione IVA (3.121 milioni) nell'ambito del Programma 3.6 "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" e dalle maggiori previsioni per regolazioni contabili (2.100 milioni circa) relative alle regioni a statuto speciale del Programma 3.5 "Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali".
- le **Poste correttive e compensative delle entrate** (77.350 milioni) vedono un incremento delle risorse stanziato nella Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" Gli aumenti rispetto alle previsioni assestate 2019 (4.150 milioni), derivano dalle maggiori previsioni della componente stanziata a titolo di risorse da accreditare alla contabilità speciale " Fondi bilancio" per essere destinata alla restituzione e ai rimborsi delle imposte effettuati dai concessionari anche mediate compensazione (2.705 milioni circa) e alle maggiori previsioni di spese relative alle vincite dei giochi diversi dal Lotto (1.065 milioni).
- i **consumi intermedi** (13.884 milioni) registrano un incremento di 798 milioni rispetto alle previsioni assestate per maggiori risorse connesse alle spese di funzionamento per la difesa, la sicurezza e l'ordine pubblico (225 milioni) nell'ambito della Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" e per la regolazione contabile, da effettuarsi nel 2020, degli aggi ai concessionari del bingo tradizionale, di competenza del 2018 (273 milioni) nell'ambito della Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica".
- i **trasferimenti correnti alle imprese** (9.483 milioni) che aumentano di 439 milioni rispetto alle previsioni assestate dell'anno precedente in ragione delle voci di spesa relative alla Missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese", soprattutto per

l'incremento dei crediti di imposta fruiti dagli enti creditizi e finanziari che tiene conto dell'effettivo utilizzo delle agevolazioni (660 milioni).

Gli aumenti evidenziati sono parzialmente compensati da alcune riduzioni:

- i **redditi da lavoro dipendente** (93.928) prevedono minori stanziamenti per 560 milioni rispetto alle previsioni assestate, che nel corso dell'anno sono incrementate per effetto delle riassegnazioni di somme versate in entrata nell'anno precedente, relative alle competenze accessorie del personale statale, riassegnate nel corso della gestione ai sensi della normativa sul cedolino unico.
- gli **interessi passivi e redditi da capitale** (76.741 milioni) prevedono minori risorse per 1.200 milioni. Le voci che riflettono i decrementi più significativi sono quelli sui titoli del debito pubblico (-1.900 milioni circa) e sui buoni postali fruttiferi (-507 milioni) nella Missione 34 "Debito pubblico". Tali decrementi sono parzialmente compensati da maggiori previsioni di spesa per gli interessi sui conti correnti di tesoreria (+1.200 milioni), che riguardano in particolare la Missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica".
- i **trasferimenti correnti a famiglie e ad istituzioni sociali private** (15.392) prevedono minori stanziamenti rispetto alle previsioni assestate per 260 milioni di euro in relazione a minori fabbisogni connessi all'assistenza agli stranieri e prima accoglienza profughi nell'ambito della Missione 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti".
- le **altre uscite correnti** (7.730 milioni) presentano minori stanziamenti, rispetto alle previsioni assestate dell'esercizio precedente di circa 3.850 milioni. Tale differenza deriva dalla presenza in tale categoria nell'esercizio 2019 del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani nell'ambito della Missione 25 "Politiche previdenziali", con uno stanziamento complessivo di 3.968 milioni, utilizzate con trasferimenti agli enti di previdenza nel corso del 2019, in applicazione del Decreto legge n. 4 del 2019.

Le previsioni per le spese correnti in termini di cassa risultano superiori rispetto alle previsioni assestate 2019 per circa 1.800 milioni (Tavola II.7.b). Le principali differenze, rispetto alle variazioni illustrate in termini di competenza, si registrano nella maggiore dotazione di cassa previste per la categoria riguardante i trasferimenti alle Regioni e per le altre uscite correnti connesse alla dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Spese in conto Capitale

Le spese in conto capitale a legislazione vigente, riferite alle dotazioni di competenza nel 2020, rispetto all'asestato dell'esercizio 2019 incrementano di 3.471 milioni.

Gli aumenti più rilevanti riguardano:

- i **contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali** (16.361 milioni), che registrano un incremento (+3.724 milioni) in relazione al Fondo per gli investimenti dell'ANAS (+3.650 milioni circa) nell'ambito della Missione 14 "Infrastrutture pubbliche e logistica", anche per effetto di una rimodulazione che, in base agli aggiornamenti sul cronoprogramma degli interventi nuovi e già previsti, sposta circa 1.800 milioni dal 2019 al 2020. Rileva inoltre l'incremento della Missione 4 "l'Italia

in Europa e nel mondo”, per effetto della maggiore previsione di spesa relativa al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (+400 milioni).

- i **contributi agli investimenti alle imprese** (13.145 milioni), le cui previsioni di competenza si incrementano (+3.330 milioni) soprattutto nell’ambito della Missione 13 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”. In particolare l’incremento è relativo alle Ferrovie dello Stato (+3.750 milioni), compensato in parte dalla riduzione, soprattutto nell’ambito della Missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese”, per l’utilizzo dei crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali (-1.080 milioni).
- gli **investimenti fissi lordi** (7.474 milioni), le cui previsioni di competenza si incrementano di 1.767 milioni rispetto alle previsioni assestate per effetto principalmente delle maggiori risorse per investimenti nel settore della Difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico e repressione frodi riguardanti in prevalenza la Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio” (+1.122 milioni) in parte finanziati con i fondi investimento delle amministrazioni centrali previsti con le varie leggi di bilancio dal 2017.

Tra le riduzioni delle altre voci di spesa in conto capitale si segnala per la categoria **Contributi agli investimenti agli enti locali** (3.028 milioni) la minore spesa (-1.964 milioni) ascrivibile alle somme da trasferire agli Uffici speciali per l’Aquila e comuni del cratere per ricostruzione e rilancio-sisma 2009 (-1.230 milioni circa) e alle somme da destinare alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 2016 (-500 milioni) nell’ambito della Missione 8 “Soccorso civile”.

Le spese in conto capitale in termini di cassa risultano inferiori rispetto alle previsioni assestate di 4.360 milioni. I maggiori decrementi nelle previsioni di cassa sono dovute principalmente alle acquisizioni di attività finanziarie e alla categoria “altri trasferimenti in conto capitale” soprattutto in relazione ai minori stanziamenti previsti per il Fondo integrazione risorse per le garanzie dello Stato (1.100 milioni) e del Fondo per il finanziamento delle operazioni di acquisto azioni e delle concessioni di garanzie dello stato a favore di banche italiane (1.500 milioni), nonché per le minori dotazioni di cassa per i contributi alle imprese.

Tavola II.10.a - Spese di competenza. Previsioni 2020 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2019
(in milioni di euro)

	2019		DDL 2020	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni asstate emendate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	93.480	94.483	93.934	454	0,5	-549	-0,6
IRAP	4.985	5.067	5.014	29	0,6	-53	-1,1
Consumi intermedi	12.872	13.086	13.883	1.011	7,9	797	6,1
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	261.762	266.627	283.586	21.824	8,3	16.959	6,4
-amministrazioni centrali	10.382	10.675	10.488	106	1,0	-186	-1,7
-amministrazioni locali:	129.985	129.336	134.711	4.726	3,6	5.375	4,2
-regioni	110.907	110.020	115.541	4.635	4,2	5.521	5,0
-comuni	10.777	11.010	10.756	-21	-0,2	-254	-2,3
-altre	8.301	8.306	8.413	111	1,3	107	1,3
-enti di previdenza e assistenza sociale	121.395	126.616	138.387	16.992	14,0	11.771	9,3
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.304	15.652	15.393	89	0,6	-259	-1,7
Trasferimenti correnti a imprese	10.043	9.044	9.483	-561	-5,6	439	4,8
Trasferimenti correnti a estero	1.567	1.583	1.499	-69	-4,4	-84	-5,3
Risorse proprie CEE	18.335	18.135	18.433	98	0,5	298	1,6
Interessi passivi e redditi da capitale	78.898	77.939	76.741	-2.157	-2,7	-1.198	-1,5
Poste correttive e compensative	71.533	73.200	77.350	5.817	8,1	4.150	5,7
Ammortamenti	1.105	1.193	1.155	50	4,5	-38	-3,2
Altre uscite correnti	18.403	11.582	7.731	-10.672	-58,0	-3.852	-33,3
TOTALE SPESE CORRENTI	588.287	587.591	604.201	15.914	2,7	16.610	2,8
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	509.389	509.652	527.459	18.070	3,5	17.807	3,5
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.275	5.707	7.474	2.199	41,7	1.767	31,0
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	20.091	21.131	22.973	2.881	14,3	1.842	8,7
-amministrazioni centrali	11.970	12.637	16.361	4.391	36,7	3.724	29,5
-amministrazioni locali:	8.122	8.494	6.612	-1.510	-18,6	-1.882	-22,2
-regioni	2.576	2.807	2.963	387	15,0	156	5,6
-comuni	4.923	4.992	3.028	-1.895	-38,5	-1.964	-39,3
-altre	623	695	620	-3	-0,4	-75	-10,7
Contributi agli investimenti ad imprese	9.565	9.813	13.145	3.580	37,4	3.331	33,9
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	261	213	199	-62	-23,7	-14	-6,4
Contributi agli investimenti ad estero	465	363	420	-45	-9,6	57	15,7
Altri trasferimenti in conto capitale	10.795	8.948	6.045	-4.750	-44,0	-2.903	-32,4
Acquisizione di attività finanziarie	3.251	3.556	2.947	-305	-9,4	-610	-17,1
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	49.704	49.732	53.203	3.499	7,0	3.471	7,0
TOTALE SPESE FINALI	637.991	637.323	657.403	19.413	3,0	20.081	3,2
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	559.093	559.384	580.662	21.569	3,9	21.278	3,8
Rimborso prestiti	231.508	226.638	234.840	3.331	1,4	8.202	3,6
TOTALE COMPLESSIVO	869.499	863.960	892.243	22.744	2,6	28.283	3,3

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola II.10.b - Spese di cassa. Previsioni 2020 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2019
(in milioni di euro)

	2019		DDL 2020	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate emendate	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4=3-1	5=3/1	6=3-2	7=3/2
SPESE CORRENTI							
Redditi da lavoro dipendente	93.750	95.088	93.934	185	0,2	-1.154	-1,2
IRAP	4.985	5.073	5.014	29	0,6	-60	-1,2
Consumi intermedi	13.518	14.281	14.225	707	5,2	-55	-0,4
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	282.404	287.187	289.827	7.422	2,6	2.640	0,9
-amministrazioni centrali	10.393	10.782	10.493	100	1,0	-289	-2,7
-amministrazioni locali:	145.004	144.280	140.194	-4.810	-3,3	-4.086	-2,8
-regioni	125.525	124.368	120.702	-4.824	-3,8	-3.667	-2,9
-comuni	11.027	11.321	10.872	-155	-1,4	-449	-4,0
-altre	8.452	8.590	8.620	169	2,0	30	0,3
-enti di previdenza e assistenza sociale	127.008	132.126	139.140	12.132	9,6	7.014	5,3
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.663	17.019	15.549	-114	-0,7	-1.470	-8,6
Trasferimenti correnti a imprese	10.263	9.507	9.637	-625	-6,1	130	1,4
Trasferimenti correnti a estero	1.570	1.579	1.500	-70	-4,5	-79	-5,0
Risorse proprie CEE	18.335	18.135	18.433	98	0,5	298	1,6
Interessi passivi e redditi da capitale	79.899	78.128	76.741	-3.158	-4,0	-1.387	-1,8
Poste correttive e compensative	71.780	73.514	77.381	5.601	7,8	3.867	5,3
Ammortamenti	1.105	1.193	1.155	50	4,5	-38	-3,2
Altre uscite correnti	25.536	15.715	15.332	-10.204	-40,0	-383	-2,4
TOTALE SPESE CORRENTI	618.807	616.420	618.728	-79	0,0	2.308	0,4
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	538.908	538.292	541.987	3.079	0,6	3.695	0,7
SPESE IN C/CAPITALE							
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	6.890	7.501	8.384	1.494	21,7	883	11,8
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	19.186	19.390	17.604	-1.582	-8,2	-1.786	-9,2
-amministrazioni centrali	9.197	9.396	9.795	598	6,5	399	4,2
-amministrazioni locali:	9.989	9.994	7.808	-2.180	-21,8	-2.185	-21,9
-regioni	3.603	3.829	3.331	-272	-7,6	-498	-13,0
-comuni	5.488	5.183	3.528	-1.960	-35,7	-1.655	-31,9
-altre	898	982	950	52	5,8	-32	-3,3
Contributi agli investimenti ad imprese	10.351	11.427	13.637	3.286	31,7	2.210	19,3
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	265	231	200	-65	-24,6	-31	-13,5
Contributi agli investimenti ad estero	528	580	440	-87	-16,5	-140	-24,1
Altri trasferimenti in conto capitale	11.523	9.945	6.656	-4.867	-42,2	-3.289	-33,1
Acquisizione di attività finanziarie	5.256	5.152	2.947	-2.310	-43,9	-2.205	-42,8
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	53.999	54.225	49.867	-4.131	-7,7	-4.357	-8,0
TOTALE SPESE FINALI	672.806	670.645	668.595	-4.210	-0,6	-2.050	-0,3
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	592.907	592.517	591.854	-1.053	-0,2	-662	-0,1
Rimborso prestiti	231.509	226.851	234.840	3.331	1,4	7.989	3,5
TOTALE COMPLESSIVO	904.314	897.496	903.435	-879	-0,1	5.940	0,7

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.11.a - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2020-2022
(in milioni di euro)

	2020	2021	2022
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	93.934	93.463	91.691
IRAP	5.014	4.950	4.805
Consumi intermedi	13.883	13.284	13.098
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	283.586	285.621	287.403
-amministrazioni centrali	10.488	10.492	10.171
-amministrazioni locali:	134.711	134.651	135.843
-regioni	115.541	115.504	116.627
-comuni	10.756	10.666	10.661
-altre	8.413	8.481	8.555
-enti di previdenza e assistenza sociale	138.387	140.478	141.389
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.393	15.167	15.062
Trasferimenti correnti a imprese	9.483	8.718	8.183
Trasferimenti correnti a estero	1.499	1.495	1.489
Risorse proprie CEE	18.433	19.120	19.120
Interessi passivi e redditi da capitale	76.741	76.697	72.754
Poste correttive e compensative	77.350	73.105	73.103
Ammortamenti	1.155	1.155	1.155
Altre uscite correnti	7.731	7.067	7.429
TOTALE SPESE CORRENTI	604.201	599.843	595.291
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	527.459	523.145	522.537
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.474	7.084	7.063
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	22.973	22.639	24.129
-amministrazioni centrali	16.361	14.742	17.052
-amministrazioni locali:	6.612	7.897	7.077
-regioni	2.963	4.472	3.082
-comuni	3.028	2.904	3.453
-altre	620	521	542
Contributi agli investimenti ad imprese	13.145	11.160	7.829
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	199	93	83
Contributi agli investimenti ad estero	420	577	495
Altri trasferimenti in conto capitale	6.045	5.864	4.270
Acquisizione di attività finanziarie	2.947	1.688	2.162
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	53.203	49.105	46.031
TOTALE SPESE FINALI	657.403	648.947	641.323
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	580.662	572.250	568.569
Rimborso prestiti	234.840	254.866	263.850
TOTALE COMPLESSIVO	892.243	903.813	905.172

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.11.b - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2020 - 2022
(dati in milioni di euro)

	2020	2021	2022
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	93.934	93.462	91.654
IRAP	5.014	4.950	4.805
Consumi intermedi	14.225	13.292	13.106
Trasferimenti correnti Amministrazioni pubbliche	289.827	293.998	294.240
-amministrazioni centrali	10.493	10.496	10.163
-amministrazioni locali:	140.194	142.614	142.428
-regioni	120.702	123.377	123.227
-comuni	10.872	10.706	10.646
-altre	8.620	8.531	8.555
-enti di previdenza e assistenza sociale	139.140	140.888	141.650
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	15.549	15.163	15.058
Trasferimenti correnti a imprese	9.637	8.736	8.199
Trasferimenti correnti a estero	1.500	1.495	1.489
Risorse proprie CEE	18.433	19.120	19.120
Interessi passivi e redditi da capitale	76.741	76.697	72.754
Poste correttive e compensative	77.381	73.107	73.103
Ammortamenti	1.155	1.155	1.155
Altre uscite correnti	15.332	13.367	13.849
TOTALE SPESE CORRENTI	618.728	614.542	608.531
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	541.987	537.845	535.777
SPESE IN C/CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	8.384	6.866	7.126
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	17.604	20.520	20.534
-amministrazioni centrali	9.795	12.365	13.458
-amministrazioni locali:	7.808	8.154	7.075
-regioni	3.331	4.521	3.082
-comuni	3.528	3.083	3.453
-altre	950	549	540
Contributi agli investimenti ad imprese	13.637	11.351	8.018
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	200	93	83
Contributi agli investimenti ad estero	440	577	495
Altri trasferimenti in conto capitale	6.656	6.389	4.663
Acquisizione di attività finanziarie	2.947	1.688	2.162
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	49.867	47.483	43.081
TOTALE SPESE FINALI	668.595	662.025	651.612
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	591.854	585.328	578.858
Rimborso prestiti	234.840	254.866	263.850
TOTALE COMPLESSIVO	903.435	916.891	915.462

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

II.6. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per missioni e programmi

Il disegno di legge di bilancio 2020-2022 è articolato in base a una struttura per missioni e programmi che vede diversi cambiamenti rispetto all'esercizio 2019 (cfr. Appendice). Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, è stata effettuata una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2018 e 2019 allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2020-2022 (Tavole II.12.a e II.12.b).

Le dotazioni di competenza del 2020 a legislazione vigente sono sostanzialmente stabili rispetto al 2019 per la maggior parte delle 34 missioni di cui si compone il bilancio. Presentano una crescita significativa (oltre il 10 per cento in più rispetto agli stanziamenti iniziali del 2019) le missioni: **Infrastrutture pubbliche e logistica**, per effetto dell'andamento del per gli investimenti dell'ANAS; **Energia e diversificazione delle fonti energetiche**, nella quale aumentano, in particolare, gli investimenti per il miglioramento energetico degli immobili della pubblica amministrazione; **Comunicazioni**, nell'ambito della quale aumentano gli indennizzi agli operatori di rete in ambito locale per il rilascio delle frequenze radiotelevisive; **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**, in relazione ai trasferimenti a Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli investimenti sulla rete ferroviaria; **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**, in particolare per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico; **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**, per la realizzazione del piano straordinario per l'emergenza olivicola pugliese; e, infine, **Tutela della salute**, per gli investimenti in edilizia sanitaria.

Al contrario, la missione **Soccorso civile** vede una significativa riduzione (fino al 10 per cento in meno rispetto agli stanziamenti iniziali 2019) dovuta alle minori spese per gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici; analogamente, per la missione **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo**, diminuiscono gli investimenti per il piano straordinario per il *made in Italy*; per **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**, vengono meno le risorse stanziata a legislazione vigente per il cosiddetto "bonus cultura", riservato ai diciottenni e finalizzato ad incentivare l'acquisto di libri e la partecipazione ad attività culturali; per la missione **Competitività e sviluppo delle imprese** a causa dell'esaurirsi dell'intervento finalizzato a finanziare il fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato

Di seguito sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni tra stanziamenti iniziali di competenza del 2020 rispetto al 2019 per ciascuna missione del bilancio, tenendo conto anche di modifiche intercorse nell'ambito gestione dell'esercizio finanziario 2019. Gli andamenti di cassa riflettono, in genere, quelli di competenza se non altrimenti indicato.

La missione 1 **Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri** vede una situazione di stabilità rispetto alle previsioni assestate del 2019 (circa -0,7 per cento), con un lieve contrazione del Programma 1.3 *Presidenza del Consiglio dei Ministri* e dovuta a minori spese previste per contenziosi (-20 milioni) e il funzionamento della Presidenza stessa (-18 milioni), che tuttavia rimangono in linea con gli stanziamenti iniziale del 2019. Nel 2020 aumenta, invece, la spesa che la Presidenza prevede di sostenere per la presidenza italiana del G20 (+6 milioni).

La missione 2 **Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio** aumenta rispetto agli stanziamenti iniziali 2019 (+3,4 per cento) mentre riflette una sostanziale stabilità rispetto alle previsioni assestate (-0,7 per cento). Nell'ambito del Programma 2.2 *Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno*

sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, gli incrementi più significativi riguardano investimenti per la Prefettura della provincia Barletta-Andria-Trani (+4,6 milioni sulle previsioni iniziali e assestate 2019) e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso che, ai sensi della legge n. 26 del 2019 riceve i risparmi derivanti dalla sospensione del reddito di cittadinanza ai soggetti interessati da misure cautelari personali (+5 milioni). Nello stesso programma, tali aumenti sono compensati dal venir meno di 10 milioni che, in sede di assestamento 2019, sono stati stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'estinzione dei debiti contratti per la custodia dei veicoli sequestrati.

La missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** evidenzia un aumento del 2,6 per cento rispetto alle previsioni assestate 2019 (2,1 per cento rispetto alle previsioni iniziali). In particolare, nel programma 3.5 *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali* l'aumento deriva dalle maggiori somme previste per la Regione Sicilia a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF (+1,1 miliardi rispetto al dato iniziale e assestato 2019) e nel programma 3.6 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* per l'aumento della compartecipazione all'IVA delle Regioni a statuto ordinario. Le dotazioni di cassa della missione seguono un andamento divergente (-5,1 per cento rispetto alle previsioni iniziali e -4,5 per cento rispetto a quelle assestate).

La missione 4 **l'Italia in Europa e nel mondo**, aumenta rispetto alle previsioni assestate 2019 di circa il 6,1 per cento, principalmente per via del programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* che vede una maggiore dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, così come aumentano le somme da versare per il finanziamento del Bilancio dell'Unione Europea. Anche il programma 4.12 *Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari* registra una dinamica positiva (+19 milioni) grazie alle risorse per acquisto e ristrutturazione di immobili delle rappresentanze diplomatiche e consolari (ottenute con il riparto del cd. fondo investimenti 2019) e ad altri investimenti per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani (attribuiti dal decreto legge 22/2019) e per la digitalizzazione degli archivi consolari (sempre per riparto del cd. fondo investimenti 2019). Il programma 4.8 *Italiani nel mondo e politiche migratorie* vede, invece, un calo di risorse dovuto all'esaurimento del Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo con i paesi africani per le rotte migratorie (-48 milioni).

La missione 5 **Difesa e sicurezza del territorio** registra un visibile aumento, pari 8,5 rispetto alle previsioni iniziali e 5 per cento rispetto al dato dell'assestamento 2019. L'incremento è da attribuire soprattutto a maggiori spese per investimenti e per il funzionamento dei militari per le missioni internazionali dei Programmi 5.1 *Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza*, 5.2 *Approntamento e impiego delle forze terrestri*, 5.3 *Approntamento e impiego delle forze marittime*, 5.5 *Approntamento e impiego delle forze aeree*, per l'ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello strumento militare del Programma 5.6 *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*, nonché per l'incremento del Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nell'ambito di politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace del Programma 5.8 *Missioni internazionali*.

La missione 6 **Giustizia**, incrementa le proprie dotazioni rispetto all'assestamento del 2019 (+1,7 per cento circa) e alle previsioni iniziali di bilancio del 2019 (+4,5 per cento). In particolare, nel Programma 6.2 *Giustizia civile e penale*, aumentano rispetto all'assestamento le risorse per l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria (+52 milioni) e le competenze fisse ed accessorie al personale della Magistratura (+40 milioni) e del personale civile (+32 milioni), anche a seguito dell'assunzione di nuovi magistrati ordinari. Nel 2020 il programma vede anche maggiori investimenti per edilizia pubblica giudiziaria (finanziato

tramite il riparto del cosiddetto fondo investimenti 2019). Invece, le spese relative al Fondo risorse decentrate per il personale non vedono nel 2020 la conferma degli aumenti di risorse ricevuti durante l'assestamento 2019, ritornando così ai livelli di spesa di previsti nell'anno 2019. A fronte degli aumenti di competenza, la missione registra una riduzione della cassa per la copertura dei rimborsi nei casi di violazione del termine ragionevole del processo (-120 milioni), per le spese di funzionamento dei processi (-46,6 milioni) e per il funzionamento degli uffici giudiziari civili e penali (-61 milioni).

La missione 7 **Ordine pubblico e sicurezza**, segna un aumento del 3 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2019, in particolare con riferimento al Programma 7.8 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*. Nel 2020 acquisisce, in particolare, maggiori risorse per le strutture delle questure, delle caserme e per gli edifici destinati alla formazione (+105 milioni, derivanti dal riparto del cd. fondo 2019) e per i mezzi strumentali della polizia (+82 milioni di euro).

La missione 8 **Soccorso civile** presenta una significativa riduzione di risorse rispetto alle previsioni iniziali e assestate del 2019 (rispettivamente circa -33 e -38 per cento). Tale andamento rispecchia in particolare la fine degli interventi legati alla ricostruzione delle aree interessate dal sisma dell'agosto 2016, degli interventi per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'autunno 2016 e dell'anno 2017, la riduzione degli stanziamenti destinati agli uffici speciali e agli altri soggetti coinvolti nella ricostruzione e nel rilancio dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009 e le riduzioni delle somme per il fondo per gli investimenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 2018 del programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* (-2,8 miliardi rispetto all'assestato). Anche il programma 8.5 *Protezione civile* ha registrato una riduzione, per le minori risorse stanziare nel Fondo emergenze nazionali di (-379 milioni di euro).

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** è in aumento rispetto alle previsioni iniziali ed assestate (rispettivamente +16,4 per cento e +21,8 per cento) per le dotazioni del programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*, che vede l'apporto di un Fondo per il piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, istituito in attuazione del decreto legge 27 del 2019. In diminuzione, invece, il programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* in relazione al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, intervento prorogato per un solo anno dalla manovra 2019 (-11 milioni). Nello stesso programma diminuiscono, secondo quanto già previsto dalla programmazione pluriennale dell'esercizio precedente anche gli stanziamenti del Fondo per le mense scolastiche biologiche e quelle destinate alle associazioni di categoria e agli organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca (rispettivamente -5 milioni e - 5,9 milioni). L'andamento delle previsioni di cassa è in diminuzione (-1,3 e -4,6 per cento rispetto alle previsioni iniziali e assestate) in ragione della diminuzione dell'onere previsto per gli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca, gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico e gli investimenti per lo sviluppo del piano irriguo nazionale sempre nell'ambito del programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*.

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche**, rispetto all'assestamento 2019 vede un aumento significativo del 62,2 per cento (+136 milioni), dato principalmente dal programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* (+118 milioni) nell'ambito del quale si collocano i nuovi investimenti per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione. Anche il programma 10.8 *Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse* registra un incremento, seppure di entità minore (+20

milioni) collegato al rifinanziamento degli interventi di ricerca per le tecnologie energetiche pulite (grazie al riparto del cd. fondi investimenti 2019)

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** registra una dinamica negativa (-5,5 per cento rispetto all'assestato 2019) ascrivibile soprattutto al programma *11.8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* in cui viene al termine il Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato (- 1,3 miliardi) finanziato fino al 2019.

La missione 12 **Regolazione dei mercati** presenta una lieve riduzione di competenza rispetto alle previsioni iniziali e assestate 2019 (rispettivamente -0,9 per cento e -1,6 per cento). All'interno dell'unico programma *12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*, sono previste minori spese per le competenze fisse e accessorie del personale dedicato a queste attività. Aumentano, invece, le dotazioni di cassa del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e destinate ad iniziative a favore dei consumatori (+5,7 milioni).

La missione 13 **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto** vede aumentare la propria dotazione del 31 per cento rispetto all'assestamento 2019 (+3,5 miliardi) per i maggiori contributi destinati alle Ferrovie dello Stato S.p.a. (+ 2,9 miliardi), il finanziamento delle tratte ferroviarie Brescia-Verona-Padova Apice-Orsara, Frasso-Telesino-Vitulano (+300 milioni) nel programma *13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto*. Anche il programma *13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* registra un incremento, in particolare per gli investimenti tramite il fondo opere nel nuovo tunnel del Brennero (+ 209 milioni) e per l'alta velocità Milano-Genova (+218 milioni).

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** vede un aumento rilevante rispetto alle previsioni assestate 2019 (+106 per cento) principalmente per effetto dell'andamento del Fondo per gli investimenti dell'ANAS (circa 3,8 miliardi) a seguito del contratto di programma ANAS 2016-2020, destinato alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria nel programma *14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*. Anche gli interventi di edilizia sanitaria pubblica e per realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti vedono una dinamica positiva (+125 milioni) nell'ambito del programma *14.8 Opere pubbliche e infrastrutture*. A fronte degli aumenti di competenza, l'andamento di cassa è complessivamente in diminuzione (-12,2 per cento sulle previsioni iniziali 2019 e -14,2 rispetto a quelle assestate).

La missione 15 **Comunicazioni** aumenta del +37,5 per cento rispetto all'assestamento 2019. Vi contribuisce il programma *15.8 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali* con un incremento della spesa prevista per gli indennizzi agli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo (300 milioni). Mentre il programma *15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione* vede una riduzione delle risorse del -8,7 per cento (-21 milioni) dovuti ai minori rimborsi per le concessionarie dei servizi telefonici che forniscono agevolazioni tariffarie alle imprese editrici.

La missione 16 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo**, si riduce del 27 per cento circa rispetto alle previsioni iniziali (e assestate) interamente nel programma *16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*, per la minore dotazione di risorse destinate a investimenti nell'ambito del Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* (-70 milioni) secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019.

La missione 17 **Ricerca e innovazione** rimane stabile rispetto alle previsioni assestate 2019 (+0,14 per cento), mentre non è trascurabile l'aumento rispetto alle previsioni iniziali 2019 (+113 milioni, pari al +3,4 per cento). Le variazioni più significative riguardano il programma *17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* nell'ambito del quale vengono

aumentati i finanziamenti del CNR (+26 milioni rispetto alle previsioni iniziali e + 1 milione su quelle assestate) e i finanziamenti aggiuntivi (+ 20 milioni) per i progetti di ricerca di interesse nazionale presentati dalle università (PRIN), rifinanziati entrambi tramite il riparto del cosiddetto fondi per gli investimenti 2019. Nella stessa missione si verificano anche alcune diminuzioni, che interessano prevalentemente la cassa e insistono sul programma *17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*, che vede minori contributi all'Agenzia Spaziale Europea (-105 milioni di cassa e -35 milioni di competenza rispetto alle previsioni assestate) e un minore contributo dal 5 per mille sul reddito delle persone fisiche agli enti di ricerca scientifica e alle università (-63 milioni di cassa a fronte di uno stanziamento stabile sulla competenza). Analogamente, nel programma *17.15 Ricerca di base e applicata* si riduce la previsione di cassa del contributo del 5 per mille da assegnare per la ricerca sanitaria.

La missione 18 **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** mostra un aumento rispetto alle previsioni assestate 2019 (+5 per cento circa), concentrato nei programmi *18.12 Sostegno allo sviluppo sostenibile*, *18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile* e *18.19 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche* dove si registra un andamento crescente degli stanziamenti per opere per la difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche, che nel corso del 2019 hanno acquisito ulteriori risorse anche in relazione al riparto del cd. fondi per gli investimenti 2019. Gli andamenti di cassa sono, invece, complessivamente in diminuzione (-11,5 per cento sulle previsioni iniziali) e si azzerano gli stanziamenti che nella legge di bilancio 2019 erano previsti per il Piano straordinario di interventi da effettuare nei territori dei comuni ricadenti nella "terra dei fuochi" (147 milioni) nel programma *18.15 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti*.

La missione 19 **Casa e assetto urbanistico** presenta una diminuzione rispetto alle previsioni iniziali e assestate 2019 (rispettivamente -3,6 e -12 per cento). Nel programma *19.1 Politiche abitative e riqualificazione delle periferie* si conclude l'intervento finanziato dal Fondo di garanzia per la prima casa che era stato istituito dalla legge n. 147 del 2013 e rifinanziato limitatamente per il 2019 dal decreto n. 34 del 2019 (cd. decreto Crescita). Nel Programma *19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali* diminuiscono le dotazioni del Fondo inquilini morosi (- 36.6 milioni), arrivano al termine gli stanziamenti del Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive (-5 milioni) e diminuiscono le somme per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per la realizzazione di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (-39 milioni) e il contributo per programmi di riqualificazione urbana (-1.2 milioni).

La missione 20 **Tutela della salute** aumenta del 3,7 per cento rispetto all'assestamento del 2019 e del 10,3 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2019. L'incremento deriva soprattutto dalle maggiori risorse previste nel programma *20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza* in relazione agli investimenti nell'edilizia sanitaria e dai nuovi interventi per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso adottati con il decreto cd. Sblocca Cantieri (+15 milioni).

La missione 21 **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici** riflette una previsione di competenza per il 2019 più bassa rispetto agli stanziamenti iniziali e assestati 2019 (circa -20 per cento) in ragione, tra le altre cose, della conclusione del cosiddetto "bonus cultura" nel programma *21.15 "Tutela del patrimonio culturale"*, una misura introdotta con legge di bilancio 2016 e rifinanziata fino al 2019 per incentivare la partecipazione dei diciottenni ad attività culturali e all'acquisto di libri attraverso l'assegnazione di una carta elettronica. Nello stesso programma si verifica un calo delle

risorse per la conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali e di quelle relative al Fondo per la tutela del patrimonio. Nel programma 21.18 *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo* le riduzioni del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo riflettono soprattutto il venir meno delle risorse aggiuntive stanziata in sede di assestamento (-4 milioni e -39 milioni rispettivamente rispetto alle previsioni iniziali e assestate).

La missione 22 **Istruzione scolastica** rimane in linea con le previsioni iniziali ed assestate (rispettivamente +0,4 per cento e +0,2 per cento). Vi è una rimodulazione delle previsioni di spesa per supplenti, dirigenti e ATA tra programma 22.17 *Istruzione del primo ciclo* e il programma 22.18 *Istruzione del secondo ciclo* a favore dell'istruzione di secondo grado e un aumento dell'andamento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore del programma 22.15 *Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale*. L'andamento di cassa della missione è caratterizzato dai minori pagamenti previsti per Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, per il Fondo unico per l'edilizia scolastica e i contributi alle regioni per l'ammortamento dei mutui contratti per l'edilizia scolastica, nell'ambito del programma 22.1 *Programmazione e coordinamento dell'istruzione*.

La missione 23 **Istruzione universitaria e formazione post – universitaria** vede un lieve aumento del 2,6 per cento delle proprie disponibilità rispetto all'assestamento 2019. L'andamento è dovuto in particolare all'incremento già previsto dalla legge di bilancio 2019 del Fondo per il finanziamento ordinario dell'università (+153 milioni) nel programma 23.3 *Sistema universitario e formazione post-universitaria* e del Fondo per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) non statali come previsto dal decreto legge n. 59 del 2019, nell'ambito del programma 23.2 *Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica* (+26,5 milioni).

La missione 24 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** denota nel complesso una sostanziale stabilità nelle previsioni di competenza rispetto agli stanziamenti dell'esercizio precedente (+0,7 per cento rispetto alle previsioni iniziali e +0,2 per cento rispetto alle previsioni assestate), infatti, le poste in aumento per quanto significative sono quasi completamente compensate da quelle in diminuzione. Il programma 24.12 *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva* denota le variazioni più rilevanti (+173 milioni rispetto alle previsioni assestate e +377 milioni rispetto a quelle iniziali 2019) secondo un andamento che riflette le previsioni pluriennali della legge di bilancio 2019, così come modificate dal decreto legge 104 del 2019, del Fondo per il "reddito di cittadinanza". Nello stesso programma diminuiscono, invece, gli stanziamenti per il cosiddetto "bonus bebè", ovvero l'assegno per ogni figlio nato o adottato nell'anno (-383 milioni e -587 milioni rispettivamente rispetto alle previsioni di competenza iniziali e assestate del 2019). La dinamica complessivamente in riduzione della cassa della dello stesso programma riflette minori trasferimenti all' INPS previsti per l'erogazione dei benefici connessi al diritto di soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari, che si riduce solo per la cassa di 291 milioni a fronte di un contemporaneo aumento della competenza superiore a 800 milioni. Nel programma 24.2 *Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni* sono in riduzione gli stanziamenti di cassa relativi alle quote del 5 per mille sul reddito delle persone fisiche da assegnare agli enti per il volontariato, alle associazioni di promozione sociale ed altre Onlus (-338 milioni).

La missione 25 **Politiche previdenziali** segna un aumento di circa il 7 per cento spiegato principalmente dal programma 25.3 *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali* che include l'aumento di quasi 8 miliardi degli stanziamenti previsti per l'accesso al

trattamento pensionistico con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cd. "quota 100") disposto dal decreto legge n. 4 del 2018 e un incremento della spesa per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'Inps (+48,9 milioni).

La missione 26 **Politiche per il lavoro** vede un incremento del 6,7 per cento rispetto alle previsioni iniziali e assestate 2019 (+700 milioni circa). L'aumento riguarda il programma 26.10 *Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione* nell'ambito del quale viene finanziato il piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro per l'attuazione delle prestazioni previste con il reddito di cittadinanza (+813 milioni). In relazione al programma 26.6 *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione* si riducono, invece, le risorse del Fondo per il credito ordinario per l'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno ai lavoratori dipendenti delle aziende del credito in crisi (-92 milioni), seguendo la programmazione degli stanziamenti della legge di istituzione del fondo¹¹. Si riducono, inoltre, le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione a fronte di una rimodulazione degli stessi interventi: gli stanziamenti destinati ai giovani assunti con contratto di apprendistato per il rispetto dell'obbligo formativo diminuiscono (-86 milioni), mentre aumentano le risorse per i contratti di espansione volti a favorire le nuove assunzioni delle imprese con più di mille lavoratori, come previsto dalla legge di istituzione¹² (+31,8 milioni). La missione 26 vede, in corrispondenza del programma 26.4 *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione*, una significativa diminuzione delle previsioni di cassa in particolare per i trattamenti di integrazione salariale e le indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro; gli oneri relativi ai trattamenti di mobilità e di disoccupazione; il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

La missione 27 **Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti** diminuisce di circa 8 punti percentuali rispetto alle previsioni assestate 2018 (-5 per cento sulle previsioni iniziali), per via del programma 27.2 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*. Nell'ambito di questo programma, la diminuzione maggiore riguarda le spese per i servizi di accoglienza in favore degli stranieri (-359 milioni) il cui andamento tendenziale, connesso alle presenze nei centri di trattenimento e accoglienza, risulta coerente con la programmazione pluriennale della legge di bilancio 2019. Tale diminuzione risulta solo parzialmente compensata dagli incrementi intervenuti nel programma 27.7 *Rapporti con le confessioni religiose*" relativamente alle risorse del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche) che sono destinate ai contributi statali per varie confessioni religiose.

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** cala in termini di competenza del 2,7 per cento rispetto alle previsioni assestate 2019, per via delle dotazioni decrescenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel programma 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* e delle risorse relative al finanziamento degli interventi del programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. La medesima missione vede una previsione di esborsi in aumento (+1,2 miliardi), il cui andamento è quasi interamente spiegato dalle maggiori esigenze di cassa delle politiche finanziate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (+1,2 miliardi di cassa).

La missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** mostra un incremento del 7,2 per cento rispetto alle previsioni iniziali e del 4,7 per cento rispetto alle previsioni assestate del 2019 (+4,6 miliardi). L'aumento riguarda il programma 29.5 *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte*, in particolare i

¹¹ Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), art. 1, comma 236.

¹² Decreto legge 34/2019 art. 26 quater, comma 7, Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

rimborsi delle imposte dirette (+3,7 miliardi) e il meccanismo di rimborso delle piccole vincite al bingo trattenute dai concessionari e rivenditori (+1,06 miliardi). Aumentano anche, nel programma 29.12 *Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria*, le previsioni di spese per i maggiori interessi sui conti di tesoreria rispetto alle previsioni assestate 2019 (+1,2 miliardi) ma non rispetto alle previsioni iniziali 2019.

La missione 30 **Giovani e sport** registra una riduzione del -3,9 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2019 e del -10,7 per cento rispetto a quelle assestate. La riduzione rispetto all'assestamento è attribuibile principalmente al programma 30.1 *Attività ricreative e sport* nell'ambito del quale sono in diminuzione le risorse destinate a Sport e Salute S.p.a. per contributi a federazioni sportive e agli altri enti associati (-60 milioni). Nell'ambito del medesimo programma, l'andamento della spesa per la riqualificazione e sicurezza delle periferie delle città da trasferire al CONI si riduce (-14 milioni). Per il programma 30.2 *Incentivazione e sostegno alla gioventù* diminuiscono, invece, gli stanziamenti del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale (- 45 milioni), venendo meno l'integrazione di 50 milioni prevista per un solo anno dalla legge di bilancio 2019.

La missione 31 **Turismo** è in leggera diminuzione rispetto ai livelli dell'esercizio precedente, (-1,9 per cento) in relazione ai minori stanziamenti per le spese del personale nell'ambito del programma 31.1 *"Sviluppo e competitività del turismo"* (-0,7 milioni).

La missione 32 **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, comune a tutti i Ministeri, vede un aumento di circa il 10 per cento rispetto al 2019. I maggiori incrementi si registrano per spese relative all'approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (oggetto di stabilizzazione delle entrate), per spese da destinare alla riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale. Nel programma del Ministero della difesa aumentano le previsioni di spesa per il funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'arma dei carabinieri. Si segnalano anche gli aumenti dei fondi di parte corrente e di parte in conto capitale alimentato dal riaccertamento dei residui passivi perenti, a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione.

La missione 33 **Fondi da ripartire** vede acquisisce maggiori dotazioni rispetto al 2019 nel programma 33.1 *Fondi da assegnare* (+300 milioni) soprattutto per via del Fondo degli interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale, connesso alle maggiori entrate da contrasto dell'evasione fiscale (come indicato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze). Aumentano anche i Fondi da assegnare al personale delle Amministrazioni pubbliche, per spese derivanti dalle elezioni e per l'attuazione dei contratti del personale. Tali aumenti compensano la riduzione del Fondo da ripartire per il finanziamento del rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello stato e per lo sviluppo del paese (il cd. fondo investimenti 2019). Nel programma 33.2 *Fondi di riserva e speciali* l'aumento, è, invece da attribuire ai maggiori stanziamenti sui Fondi di parte corrente e capitale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e dei Fondi per spese impreviste, obbligatorie e d'ordine.

La missione 34 **Debito pubblico** registra un incremento netto che è pari a 0,8 per cento delle previsioni iniziali e 2,3 per cento circa rispetto alle previsioni assestate 2019. Aumentano in particolare le previsioni di spesa del programma 34.2 *Rimborso del debito statale*" (+4,4 miliardi rispetto alle previsioni iniziali e +9,3 miliardi rispetto a quelle assestate), per le somme destinate al rimborso dei certificati di credito del tesoro (CCT) compresi quelli riversati alla Banca d'Italia. Diminuiscono, invece, quelle del programma 34.1 *Oneri per il*

servizio del debito statale (-2 miliardi circa) soprattutto in ragione dei minori stanziamenti previsti per interessi sui buoni ordinari del tesoro (BOT) e sui buoni del tesoro poliennali (BTP).

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola II.12.a - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2020-2022. COMPETENZA. (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2018 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2020-2022)		Bilancio 2019 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2020-2022)		Previsioni in base alla legislazione vigente (l.v.) (1)			Variazione previsioni 2020 rispetto alle previsioni iniziali 2019 riclassificate		Variazione previsioni 2020 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assettate 2019 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assettate	2020	2021	2022	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.222	2.265	2.286	2.346	2.330	2.320	2.334	44	1,9	-16	-0,7
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello											
Stato sul territorio	587	764	642	669	664	609	600	22	3,4	-5	-0,7
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	118.071	119.422	119.993	119.362	122.469	122.795	123.791	2.476	2,1	3.107	2,6
L'Italia in Europa e nel mondo	25.887	25.414	25.287	24.074	25.534	27.170	28.245	248	1,0	1.461	6,1
Difesa e sicurezza del territorio	20.446	22.548	20.764	21.489	22.554	21.214	21.119	1.790	8,6	1.064	5,0
Giustizia	8.467	9.127	8.767	9.007	9.163	9.111	9.010	396	4,5	156	1,7
Ordine pubblico e sicurezza	10.758	11.646	11.223	11.524	11.563	11.501	11.437	340	3,0	39	0,3
Soccorso civile	5.798	6.897	7.636	8.211	5.117	4.594	4.180	-2.519	-33,0	-3.094	-37,7
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	804	917	839	877	1.021	960	778	183	21,2	144	16,1
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	200	424	220	221	356	351	446	136	62,2	135	61,2
Competitività e sviluppo delle imprese	24.606	25.943	24.757	23.169	21.900	20.953	18.076	-2.857	-11,5	-1.269	-5,5
Regolazione dei mercati	16	44	45	46	45	40	40	0	0,0	-1	-0,2
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.323	14.387	11.372	11.504	15.069	13.338	12.519	3.697	32,5	3.565	31,0
Infrastrutture pubbliche e logistiche	5.930	6.402	3.601	3.685	7.608	5.412	4.090	4.006	111,3	3.923	106,5
Comunicazioni	629	750	741	742	1.021	787	923	280	37,8	278	37,5
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	255	258	264	266	193	121	120	-72	-27,1	-73	-27,5
Ricerca e innovazione	2.980	3.132	3.316	3.424	3.429	3.232	3.338	113	3,4	5	0,1
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.205	1.589	1.196	1.389	1.459	1.357	1.274	263	22,0	70	5,0
Casa e assetto urbanistico	323	373	313	343	302	330	330	-11	-3,6	-41	-12,0
Tutela della salute	2.110	2.410	1.288	1.370	1.421	1.356	1.217	133	10,3	51	3,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2.285	2.619	2.652	2.725	2.180	1.952	1.747	-472	-17,8	-545	-20,0
Istruzione scolastica	46.313	49.332	48.376	48.482	48.563	47.263	44.689	187	0,4	8	0,2
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.231	8.267	8.369	8.366	8.586	8.624	8.647	217	2,6	221	2,6
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.972	33.963	40.288	40.501	40.562	41.053	41.771	274	0,7	62	0,2
Politiche previdenziali	93.484	92.913	96.402	95.643	102.425	104.308	108.213	6.024	6,2	6.782	7,1
Politiche per il lavoro	10.737	10.627	10.493	10.485	11.192	10.784	7.256	699	6,7	707	6,7
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.644	4.188	3.347	3.455	3.181	3.048	3.066	-166	-5,0	-275	-7,9
Sviluppo e riequilibrio territoriale	4.903	4.806	6.375	6.879	6.694	6.874	7.624	319	5,0	185	2,7
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	89.179	89.263	90.431	92.607	96.927	92.747	92.393	6.496	7,2	4.320	4,7
Giovanie sport	802	847	786	846	755	719	687	-31	-3,9	-9	-1,0
Turismo	44	45	44	44	44	44	44	-1	-1,9	-1	-1,9
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.165	3.198	3.171	3.171	3.512	3.625	3.861	314	9,8	341	10,7
Fondi di ripartizione	11.309	3.505	11.138	8.459	8.960	9.892	10.752	-2.178	-19,6	-500	-5,2
Debito pubblico	299.687	295.548	303.050	298.580	305.445	325.330	330.755	2.395	0,8	6.865	2,3
Totale	852.370	854.292	869.499	863.960	892.243	903.813	905.172	22.744	2,6	28.283	3,3

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola II.12.b - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2020-2022. CASSA. (in milioni di euro)

Missione	Bilancio 2018 (ridistribuito in base alla struttura del DLB 2020-2022)		Bilancio 2019 (ridistribuito in base alla struttura del DLB 2020-2022)		Previsioni a legislazione vigente (l.v.) ⁽¹⁾ DLB 2020-2022			Variazione previsioni 2020 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2019 ridistribuite		Variazione previsioni 2020 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate 2019 ridistribuite	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	2020	2021	2022	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.222	2.265	2.286	2.346	2.330	2.320	2.334	44	1,9	-16	-0,7
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	587	799	643	693	664	609	600	21	3,3	-29	-4,2
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	122.341	123.952	134.900	133.953	127.958	130.886	130.376	-6.942	-5,1	-5.995	-4,5
L'Italia in Europa e nel mondo	25.965	25.481	25.288	24.077	25.535	27.170	28.245	2.471	10,0	1.458	6,1
Difesa e sicurezza del territorio	20.675	22.937	21.807	22.518	22.884	20.960	21.188	1.077	4,9	366	1,6
Giustizia	8.734	9.428	9.153	9.475	9.206	9.113	9.012	53	0,6	-269	-2,8
Ordine pubblico e sicurezza	10.764	11.840	11.331	11.849	11.733	11.516	11.421	402	3,5	-117	-1,0
Soccorso civile	5.869	7.336	7.744	8.035	5.201	4.594	4.180	-2.542	-32,8	-2.834	-35,3
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	90	1.173	1.069	1.107	1.056	968	778	-13	-1,3	51	4,6
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	201	521	220	382	351	382	446	163	74,1	60	18,6
Competitività e sviluppo delle imprese	25.536	27.013	24.985	23.501	21.980	21.080	18.251	-3.005	-12,0	-1.521	-6,5
Regolazione dei mercati	29	57	60	60	63	60	60	3	5,6	3	5,0
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.970	15.312	12.360	13.267	15.875	13.472	12.524	3.514	28,4	2.608	19,7
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.881	6.318	6.327	6.479	5.596	6.328	4.083	-772	-12,2	-923	-14,2
Comunicazioni	690	952	750	871	1.101	805	939	350	46,7	230	26,4
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	336	312	371	346	267	122	120	-104	-28,0	-79	-22,7
Ricerca e innovazione	3.130	3.519	3.432	3.839	3.531	3.296	3.335	99	2,9	308	8,0
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.622	2.013	1.870	2.077	1.655	1.358	1.274	-215	-11,5	-422	-20,3
Casa e assetto urbanistico	336	426	390	481	345	330	330	-46	-11,7	-136	-28,4
Tutela della salute	2.122	3.426	1.332	1.484	1.554	1.405	1.217	-222	-16,7	70	4,7
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche	2.587	2.963	2.909	3.120	2.332	1.952	1.747	-577	-19,8	-788	-25,3
Istruzione scolastica	46.442	49.738	49.105	49.572	48.885	47.263	44.689	-221	-0,4	-688	-1,4
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	8.281	8.410	8.469	8.468	8.745	8.624	8.647	276	3,3	277	3,3
Diritto sociali, politiche sociali e famiglia	34.083	34.414	41.509	42.056	40.637	41.053	41.762	-872	-2,1	-1.419	-3,4
Politiche previdenziali	92.184	91.613	96.645	95.791	102.425	104.557	108.457	5.780	6,0	6.634	6,9
Politiche per il lavoro	13.196	13.072	14.711	14.703	11.945	10.945	7.273	-2.766	-18,8	-2.758	-18,8
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.716	4.410	3.551	4.210	3.192	3.048	3.066	-360	-10,1	-1.018	-24,2
Sviluppo e riequilibrio territoriale	2.890	2.653	1.330	1.334	2.524	3.546	4.034	1.194	89,8	1.190	89,2
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	92.094	93.100	94.098	95.390	97.520	93.272	92.793	3.422	3,6	2.130	2,2
Giovani e sport	812	870	799	970	778	721	687	-21	-2,6	-193	-19,8
Turismo	57	51	51	44	44	44	44	-8	-15,4	-8	-15,4
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3.244	3.964	3.270	3.320	3.528	3.619	3.844	258	7,9	208	6,3
Fondi da ripartire	18.978	7.225	18.498	12.748	16.560	16.192	17.171	-1.939	-10,5	3.811	29,9
Debito pubblico	298.817	295.965	303.050	298.980	305.445	325.330	330.755	2.395	0,8	6.466	2,2
Totale	869.319	873.531	904.314	897.496	903.435	916.891	915.462	-879	-0,1	5.940	0,7

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

APPENDICE

LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO

L'articolazione per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2020-2022 presenta rilevanti modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2019, principalmente per effetto di **un ampio processo di riorganizzazione** che ha inciso sulle funzioni attribuite ai diversi dicasteri.

L'azione di riorganizzazione è stata favorita dalla possibilità di adottare – fino al 30 giugno 2019 - regolamenti di organizzazione dei Ministeri (ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione) con decreto del Presidente del Consiglio, in luogo di regolamenti governativi di delegificazione, la cui adozione richiede un decreto del Presidente della Repubblica¹³. Tale procedura semplificata era funzionale al riordino di alcuni specifici Ministeri (Agricoltura, Beni culturali e Ambiente) effettuata dallo scorso Governo e ha dato luogo all'approvazione dei seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- DPCM 4 aprile 2019 n. 47, Regolamento concernente l'organizzazione del **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, con entrata in vigore il 23 settembre 2019;
- DPCM 11 giugno 2019 n. 78, Regolamento recante l'organizzazione degli **Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno**, con entrata in vigore il 24 agosto 2019;
- DPCM 19 giugno 2019 n. 79, Regolamento di organizzazione del **Ministero per i beni e le attività culturali**, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, con entrata in vigore il 22 agosto 2019;
- DPCM 19 giugno 2019 n. 93, Regolamento concernente l'organizzazione del **Ministero dello sviluppo economico**, con entrata in vigore il 5 settembre 2019;
- DPCM 19 giugno 2019 n. 97, Regolamento di organizzazione del **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione**, entrata in vigore il 12 settembre 2019;
- DPCM 19 giugno 2019 n. 99 e n. 100, Regolamento concernente l'organizzazione del **Ministero della giustizia**, con entrata in vigore il 13 settembre 2019;
- DPCM 26 giugno 2019 n. 103, Regolamento **Ministero dell'economia e finanze** con entrata in vigore il 5 ottobre 2019.

Le modifiche organizzative sono di tale portata da aver comportato l'introduzione, la soppressione o l'accorpamento di programmi esistenti; cambiamenti nell'affidamento della gestione di alcuni programmi tra Ministeri; una diversa articolazione delle azioni che sottostanno alcuni programmi.

Il disegno di legge di bilancio per il 2020-2022 **non incorpora, tuttavia, ulteriori modifiche derivanti dalle iniziative di riorganizzazione dell'attuale Governo**¹⁴, che impattano sulle funzioni del Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dello sviluppo economico e sull'organizzazione interna del Ministero delle infrastrutture e dei

¹³ Ex-articolo 4 bis del decreto legge 12 luglio 2018 n. 86, modificato dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità".

¹⁴ Il recente decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni", è in corso di conversione in legge e necessita di successivi provvedimenti attuativi.

trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali riorganizzazioni necessitano, infatti, di provvedimenti attuativi, ancora in corso di definizione al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio 2020-2022. Un loro perfezionamento in tempi brevi consentirà ai conseguenti impatti di essere colti mediante la predisposizione di un emendamento tecnico da presentare durante la sessione di bilancio, per non rallentare l'avvio della gestione della spesa nell'anno 2020¹⁵.

Oltre agli effetti delle riorganizzazioni, l'articolazione del nuovo bilancio riflette spostamenti di intere azioni o di singoli capitoli di spesa tra programmi di spesa, nonché l'attuazione di nuovi interventi con il presente disegno di legge di bilancio, che hanno determinato **variazioni al contenuto di alcuni programmi anche a parità di denominazione**.

Per quanto attiene alle unità di voto, rispetto alla precedente legge di bilancio, nel disegno di legge di bilancio 2020-2022 risultano **soppressi i seguenti programmi**:

- il 10.6 *Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico* del Ministero dello sviluppo economico (missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche)
- il 16.4 *Politica commerciale in ambito internazionale* del Ministero dello sviluppo economico (missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo)
- il 18.3 *Valutazioni e autorizzazioni ambientali* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)

i programmi di nuova istituzione sono:

- il 18.18 *Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali* e il 18.19 *Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)
- il 21.19 *Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale* del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche)
- il 32.8 *Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale* del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

mentre sono 15 i programmi che hanno **cambiato denominazione** e che nel 2020 sono rappresentati con la seguente:

- 2.2 *Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo*
- 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico*
- 10.8 *Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse*
- 11.6 *Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale*
- 11.11 *Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia*
- 15.5 *Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio*
- 16.5 *Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy*
- 18.5 *Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali*

¹⁵ Il disegno di legge di bilancio 2020-2022 tuttavia riporta la denominazione degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste nel citato decreto legge n. 104 del 2019.

- *18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico*
- *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino*
- *18.15 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti*
- *18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili*
- *22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione*
- *22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio*
- *22.15 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale*

Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di previsione.

Ministero dell'economia e delle finanze

Il nuovo regolamento del Ministero¹⁶ ha agito sull'organizzazione dell'amministrazione, senza tuttavia modificare la ripartizione delle funzioni tra Dipartimenti. Le modifiche all'articolazione del corrispondente stato di previsione derivano dall'esigenza di dare maggiore risalto ad alcuni interventi o affinare le rappresentazioni. In particolare:

- il programma *11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* mette in evidenza le risorse destinate ai crediti d'imposta fruiti dai fornitori per interventi di efficienza energetica degli edifici e per ridurre il rischio sismico degli stessi, anticipati sotto forma di sconto sul corrispettivo ai soggetti che sostengono le spese, tramite **una nuova azione 11.9.16** "Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico"
- nel programma *32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*, la ridenominazione dell'azione 32.4.9 in "Attuazione dell'agenda digitale italiana" (in luogo della precedente "Agenzia per l'Italia Digitale") consente di porre l'attenzione sulla finalità della spesa piuttosto che sul destinatario
- la gestione delle residue attività per sostenere piccole e medie imprese danneggiate da eccezionali eventi atmosferici, affidate a CONSAP, passa dal programma *29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari* (azione 29.6.3 "Gestione degli interventi finanziari dello Stato") al programma *8.4 Interventi per pubbliche calamità* nell'azione 8.4.1 "Sostegno alla ricostruzione", consentendo una migliore individuazione di quest'ultima tipologia di spesa
- l'esaurirsi delle risorse destinate ad alcuni interventi determinano la **soppressione di azioni sottostanti** i seguenti programmi:
 - o *29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari*, che non contiene più l'azione 29.6.5 "Fondazioni lirico sinfoniche" con cui veniva alimentato il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a favore delle stesse (politiche a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, attuate tramite altre tipologie di intervento, sono nel programma *21.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo* affidato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)
 - o *32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni*, per il quale è venuta meno l'azione 32.4.3 "Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A." poiché l'omonimo contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge n. 144 del 1999 è giunto a scadenza;
 - o *33.4 Fondi da assegnare*, nell'ambito del quale l'azione 33.1.11 "Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" è venuta meno a seguito dell'utilizzo delle risorse per l'attuazione della riforma del terzo settore (legge n. 106 del 2016) e gli interventi in questa area sono attualmente raggruppati sotto lo specifico programma *24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni* affidato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

¹⁶ DPCM 26 giugno 2019, n. 103.

Infine, per effetto di un nuovo intervento introdotto con la manovra finanziaria, è stata istituita un'apposita **nuova azione 6** "Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici" nel programma *29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*.

Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico ha operato una razionalizzazione delle funzioni nei settori dell'energia, della comunicazione e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo¹⁷, tramite l'accorpamento di alcune Direzioni generali e modifiche nell'articolazione dei programmi di spesa¹⁸.

Nell'ambito della missione **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** si è passati da una rappresentazione dei programmi di spesa basata sui diversi prodotti energetici (da una parte gas e petrolio, e dall'altra elettrico, nucleare e energie rinnovabili) a una struttura basata sulla tipologia di intervento, scorporando per esempio le attività inerenti le concessioni e le *royalties* da quelle per la gestione delle reti e delle infrastrutture, distinguendo le attività di stampo amministrativo da quelle a carattere prevalentemente tecnico e le funzioni di indirizzo da quelle di attuazione e gestione, e concentrando lo svolgimento di funzioni omogenee. In particolare:

- **è stato soppresso il programma 10.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico**, le cui risorse sono confluite in parte nel programma 10.7 e in parte nel programma 10.8;
- il programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* (in precedenza denominato *Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile*) acquisisce dal soppresso programma 10.6 le risorse per la promozione dello sviluppo economico delle Regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e l'attivazione della *social card* (che si collocano nell'azione 10.7.3 ridenominata in "Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività"). Al contempo, l'azione 10.7.3 cede le risorse destinate alla ricerca nel settore, e consistenti nel contributo dello Stato all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (E.N.E.A.). L'azione 10.7.2 viene denominata "Iniziativa per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili" (in luogo di "Iniziativa relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili") e vi confluiscono le risorse per il progetto internazionale per la fusione nucleare Divertor Tokamak Test (DTT) e quelle per le attività di controllo e verifica della sussistenza del diritto alle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici condominiali (dall'azione 10.7.3), nonché le risorse per accertamenti in materia di coltivazione idrocarburi (dalla ex-azione 10.6.2); l'azione 10.7.2 comprende altresì le risorse destinate alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie pulite in

¹⁷ Come menzionato, nel disegno di legge di bilancio 2020-2022, non sono ancora recepiti gli effetti delle riorganizzazioni più recenti del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, articolo 2, in fase di conversione, e in base al quale sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese.

¹⁸ DPCM 19 giugno 2019 n. 93

relazione all'adesione all'iniziativa internazionale "mission innovation" (si tratta di un intervento introdotto nel 2019 con il decreto legge n. 34/2019)

- il programma *10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse* (in precedenza denominato *Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo*) acquisisce le risorse del programma soppresso *10.6* (a eccezione di quelle relative alle misure economiche in favore dei cittadini residenti in zone di estrazione idrocarburi, che sono attribuite come detto al programma *10.7*). A parità di contenuti, l'azione *10.8.2* è stata ridenominata "Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche". Invece, nell'**azione di nuova istituzione** *10.8.3* "Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale" viene collocato il contributo all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (E.N.E.A.) e le risorse per attività di vigilanza e ispettive delle concessioni di lavori, servizi e forniture (precedentemente nel programma *10.7*).

Nell'ambito della missione **Competitività e sviluppo delle imprese**:

- il programma *11.5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* acquisisce - nell'azione *11.5.2* appositamente ridenominata "Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali" - le risorse destinate alle gestioni commissariali delle imprese in crisi (ILVA) in precedenza collocate nel programma *11.6*
- nel programma *11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale* (in precedenza *Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali*), l'azione *11.6.2* è stata ridenominata "Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese" senza modifiche nei contenuti; anche l'azione *11.6.3* "Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie" cambia di denominazione (perdendo il riferimento alle grandi imprese in crisi per la ricollocazione delle risorse destinate all'ILVA al programma *11.5*)
- infine, cambia denominazione, senza tuttavia un cambiamento di contenuto, il programma *11.11* che diventa *Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, le comunicazioni e l'energia* (in precedenza *Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico*).

Nella missione **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** il programma *16.5 Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy* (in precedenza denominato *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*) si rinnova inglobando il programma *16.4 Politica commerciale in ambito internazionale (ora soppresso)* conferendo così una visione unitaria degli interventi di promozione dell'interesse nazionale all'estero.

Nella missione **Regolazione dei mercati**, l'azione *12.4.2* del programma *12.4 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori* ha cambiato denominazione in "Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP" (precedentemente "Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA") poiché perde le competenze in materia di sistema camerale, cedute al programma *11.6*.

Infine, nella missione **Comunicazioni**, l'unità di voto relativa al programma 15.5 "*Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio*" ripropone con la nuova denominazione i medesimi contenuti (era denominata "*Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico*").

Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per missioni, programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico si rinvia allo schema grafico 1.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è stato interessato da processi di riorganizzazione. Modifiche minori all'articolazione del corrispondente stato di previsione derivano da una diversa rappresentazione della spesa per gli istituti di assistenza sociale riconosciuti ai cittadini non italiani. In particolare, con riferimento alla missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**, nel programma 24.12 *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva*, l'azione 24.12.6 "Benefici connessi al permesso di soggiorno e qualifica di rifugiato" viene **soppressa** e le relative risorse sono ricollocate nell'ambito dello stesso programma nell'azione 24.12.3 "Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità" e nell'azione 24.12.5 "Assegni e pensioni sociali", consentendo una visione unitaria della spesa dedicata ai due principali interventi di assistenza sociale.

Ministero della giustizia

Il Ministero della giustizia ha mantenuto un'organizzazione delle strutture in Dipartimenti¹⁹ con modifiche di ordine minore, che non hanno avuto impatto sulle unità di voto del corrispondente stato di previsione.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non è stato interessato da processi di riorganizzazione. Le modifiche all'articolazione del corrispondente stato di previsione derivano dall'opportunità di una maggiore uniformità di trattamento tra Ministeri delle spese per il personale comandato, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, che non va collocato nell'azione dedicata alle retribuzioni fisse e accessorie dell'organico del dicastero. A tal fine nell'ambito del programma 4.13 *Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese*, parte delle risorse dell'azione 4.13.1 "Spese di personale per il programma all'estero" è stata trasferita all'azione 4.13.2 "Risorse connesse all'impiego di personale all'estero".

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

La riorganizzazione del Ministero²⁰ è stata occasione per chiarire meglio la finalità di alcuni programmi e circoscriverne il campo di competenza, rivedendo in alcuni casi la denominazione delle unità di voto. Complessivamente le modifiche riguardano:

¹⁹ DPCM 19 giugno 2019, n. 99.

²⁰ DPCM 4 aprile 2019, n. 47.

- il programma 22.1 *Programmazione e coordinamento dell'istruzione*, che era precedentemente *Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica*;
- il programma 22.8 *Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio*, che era precedentemente *Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio*;
- il programma 22.15 *Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale*, che era precedentemente *Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale*
- inoltre, nel programma 23.1 *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* viene **soppressa l'azione 23.1.6** "Ammortamento mutui per alloggi e residenze universitarie", che comprendeva risorse per far fronte al pagamento della quota capitale e di interessi relativa a mutui ormai estinti

Ministero dell'interno

La riorganizzazione del Ministero dell'interno²¹ ha comportato modifiche allo stato di previsione sotto il profilo delle denominazioni di alcuni programmi/azioni e del loro contenuto.

Nell'ambito della missione **Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio**, il programma 2.2 *Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo* (precedentemente denominato *Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio*) esplicita, tramite la nuova denominazione, la specifica funzione di coordinamento degli uffici periferici e la collaborazione con gli enti locali, assegnata alle strutture centrali. L'**azione di nuova istituzione 2.2.6** "Interventi per il Fondo delle vittime dell'usura e della mafia" assorbe le risorse dell'omonima azione precedentemente collocata nel programma 27.2 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (ora soppressa)*.

Nell'ambito della missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**, nel programma 3.9 *Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali*, l'azione 3.9.4 "Supporto alle Amministrazioni sul territorio" (prima "Supporto ai Prefetti") è stata ridenominata, a parità di contenuto, dando evidenza alle funzioni assegnate alla nuova Direzione centrale per le autonomie in materia di supporto agli enti locali.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

La riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare²² si riflette in modifiche sostanziali al contenuto e alla denominazione di alcuni programmi di spesa, anche per dare maggiore rilievo al ruolo del Ministero in materia di coordinamento dell'azione di contrasto al dissesto idrogeologico e difesa e messa in sicurezza del suolo, di promozione per l'economia circolare e di contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati. Nella nuova organizzazione, inoltre, l'attribuzione del profilo gestionale sulle questioni europee e internazionali è ricondotta all'ambito delle politiche ambientali di riferimento, piuttosto accentrato in un unico programma.

Nella missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**:

²¹ DPCM 11 giugno 2019, n. 78.

²² DPCM 19 giugno 2019, n. 97

- viene **soppresso il programma 18.3** *Valutazioni e autorizzazioni ambientali* le cui risorse sono confluite in parte nel ristrutturato programma 18.5, in parte nel ristrutturato programma 18.15 e in parte nel nuovo programma 18.19.
- il programma 18.5 *Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali* (precedentemente denominato *Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale*) acquisisce nell'apposita **nuova azione 18.5.5** "Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali" le risorse per le verifiche e per il rilascio di valutazioni ed autorizzazioni ambientali, per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, nonché per l'esecuzione di convenzioni internazionali in materia di valutazioni dell'impatto ambientale transfrontaliero dal soppresso programma 18.3 (si tratta di gran parte della ex-azione 18.3.2). Nella nuova azione confluiscono, inoltre, le risorse per il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit in precedenza collocate nel programma 18.16 (parte della ex azione 18.16.3 "Rilascio di certificazioni ambientali"). Una ulteriore **nuova azione 18.5.6** "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico" è stata istituita per accogliere le risorse relative a studi e ricerche in materia nonché i contributi a regioni ed enti locali finalizzati a piani di risanamento acustico in precedenza collocate nel programma 18.15 (parte della ex azione 18.15.3 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico"). Al contempo, il programma 18.5 perde l'azione con le risorse relative a funzioni per l'accertamento e il risarcimento in materia di danno ambientale (ex 18.5.2) che vanno in apposita azione del nuovo programma 18.19; cede una parte delle risorse dell'azione 18.5.4 che sono ricollocate nei diversi programmi di spesa in base alla materia di competenza (in misura maggiore le risorse sono confluite nel programma 18.16 nella nuova azione 18.16.4 "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici" e, in misura residuale, confluiscono nei programmi 18.13, 18.15 e 32.3). Infine, l'azione 18.5.3 "Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile" precisa nella dicitura che si tratta di interventi "a livello nazionale"
- il programma 18.12 *Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico* subisce un cambio di denominazione (precedentemente *Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche*), che denota la cessione dell'azione 18.12.4 relativa agli interventi di bonifica e di risanamento ambientale (che confluisce in apposita azione del nuovo programma settoriale 18.19). Trovano, invece, una diversa collocazione tra azioni nell'ambito dello stesso programma, le spese per il servizio di polizia lagunare ex Magistrato alle acque di Venezia (che passano dall'azione 18.12.5 all'azione 18.12.2). Infine, l'azione 18.12.3 viene ridenominata "Protezione e difesa del suolo e tutela dell'assetto idrogeologico" (in luogo di "Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio")
- con il cambio di denominazione del programma 18.13 *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (precedentemente *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*) viene sottolineata l'importanza della valorizzazione del patrimonio ambientale che si riflette anche nella nuova denominazione delle azioni 18.13.3 "Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)" e 18.13.4 "Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici", senza impatti sui contenuti delle stesse

- il programma *18.15 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti* (precedentemente denominato *Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti*) cede l'azione 18.15.3 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico" le cui risorse sono distribuite - sulla base delle diverse tipologie di inquinamento e di intervento - in diversi programmi: la parte destinata a prevenire e ridurre l'eccessiva esposizione a suoni, rumori e radiazioni elettromagnetiche confluisce nel programma *18.5* in apposita azione 18.5.6 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico"; la parte relativa all'esecuzione di accordi e convenzioni internazionali sull'inquinamento atmosferico e sul miglioramento della qualità dell'aria confluisce nella nuova azione 18.16.5 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico" del programma *18.16*; infine, le restanti risorse, relative al controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche restano attribuite al programma 18.15 confluendo nell'azione 18.15.2 "Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche per la corretta gestione dei rifiuti" (in precedenza denominata "Politiche per la riduzione e la prevenzione della produzione dei rifiuti, per la corretta gestione e il riutilizzo degli stessi e per il contrasto alla loro gestione illegale"). Viene, inoltre, istituita una **nuova azione 18.15.4** "Controllo organismi geneticamente modificati (ogm) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose" che ingloba l'azione "Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)" e parte dell'azione "Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche" (si tratta delle risorse per l'esecuzione di convenzioni internazionali in materia di prodotti chimici, pesticidi e sostanze chimiche pericolose) precedentemente in capo al programma 18.3, ora soppresso
- il programma *18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili* (precedentemente denominato *Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili*) viene ristrutturato. L'**azione 18.16.3** "Rilascio di certificazioni ambientali" è **soppressa**, poiché le risorse per il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit vanno al programma *18.5* e le risorse relative all'attuazione di accordi internazionali in materia di cambiamenti climatici sono attribuite a una **nuova azione 18.16.4** "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici", che riunisce le risorse per analoghe finalità prendendo parte dell'azione 18.16.2 nonché parte dell'azione 18.5.4 del programma *18.5*
- la **nuova azione 18.16.5** "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico" accoglie invece le risorse destinate ad interventi per il disinquinamento e il miglioramento della qualità dell'aria e per l'esecuzione di accordi internazionali in materia di inquinamento atmosferico (dallo spaccettamento ex azione 18.15.3 "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico")
- viene **istituito il nuovo programma 18.19 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche**, con un'azione 18.19.2 "Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale" (che assorbe le risorse ex azione 18.5.2 del programma *18.5*) e un'azione 18.19.3 "Interventi di risanamento ambientale e bonifiche" (che assorbe le risorse ex azione 18.12.4 "Bonifica dei siti inquinati, e riparazione del danno ambientale, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse" del programma *18.12*)

Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per missioni, programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si rinvia allo schema grafico 2.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non presenta cambiamenti sostanziali di rilievo nella struttura del bilancio, a eccezione della **soppressione di due azioni** che sono state disattivate per l'esaurirsi dell'intervento e alcune modifiche minore alla collocazione degli interventi tra programmi. In particolare:

- nel programma *13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*, l'azione 13.9.6 "Ricerca applicata nel settore navale" è venuta meno con il cessare del contributo statale per programmi di ricerca e sviluppo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e del Centro per gli studi di tecnica navale (CE.TE.NA.)
- nel programma *14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*, l'azione 14.11.5 "Fondo per la realizzazione di infrastrutture e per la continuità dei cantieri" ha esaurito il suo ruolo a seguito della ripartizione delle risorse per l'omonimo Fondo, che riporta l'ultimo stanziamento di risorse in bilancio nel 2018.
- le spese del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità passano dall'azione 14.11.4 "Contributi per la realizzazione di opere viarie" del programma *14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali* (missione **Infrastrutture pubbliche e logistica**) all'azione 13.1.3 "Interventi per la sicurezza stradale" del programma *13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* (missione **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**).

Ministero della difesa

Il Ministero della difesa non è stato interessato da processi di riorganizzazione e l'articolazione del corrispondente stato di previsione rimane confermata rispetto al bilancio dell'esercizio precedente. Una modifica di minore conto è intervenuta per consentire l'uniformità di trattamento delle spese per i buoni pasto tra Ministeri. A tale scopo, nell'ambito del programma *5.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza* le risorse per la concessione di buoni pasto al personale sono passate dall'azione 5.1.2 "Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo" all'azione 5.1.1 "Spese di personale per il programma".

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali²³

Nella missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** è presente un **nuovo programma 18.18 Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali**, istituito già nel corso del 2019 a seguito del processo di riordino di cui all'articolo 4-bis del decreto legge n. 86 del 2018, per dare un'adeguata rappresentazione alle attività di valorizzazione dei territori svolta dal Ministero, anche a fini turistici. Il programma comprende l'azione 18.18.2 "Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES" (le cui risorse corrispondono alla ex azione 8 del programma *9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*) e l'azione 18.18.3 "Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali", che include risorse per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, le somme da destinare alle associazioni venatorie nazionali, nonché quelle per programmi di informazione per valorizzazione del patrimonio nazionale agricolo, della pesca e del turismo.

²³ Il disegno di legge di bilancio 2020-2022 riporta la denominazione dello stato di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste nel citato decreto legge n. 104 del 2019.

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo²⁴

La riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali²⁵ si riflette sull'articolazione del corrispondente stato di previsione, prevedendo l'introduzione di nuovi programmi e azioni, nonché modifiche alla denominazione di azioni già esistenti.

Nella missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, si istituisce un **nuovo programma 32.8 Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale**, con la funzione di assicurare uniformità nello svolgimento dell'attività contrattuale del Ministero per mezzo di un centro di responsabilità che funga da stazione appaltante per i contratti di lavori e forniture degli uffici centrali e periferici. Il programma si compone dell'azione 32.8.2 "Gestione degli appalti e concessioni per le strutture centrali e periferiche" e dell'azione 32.8.3 "Indirizzo e supporto alle strutture in materia di rapporti negoziali".

Nell'ambito della missione **Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**:

- si istituisce un **nuovo programma 21.19 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale**, che consente di mettere in evidenza lo specifico ruolo dei segretariati distrettuali del Ministero, a cui viene affidato il coordinamento delle strutture periferiche e il ruolo di stazione appaltante per concessioni di importi non elevati. Il programma include l'azione 21.19.2 "Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza". In precedenza queste risorse erano gestite nel programma 21.15
- il programma 21.14 *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale* presenta **una nuova azione 21.14.5 "Innovazione e la digitalizzazione dei processi"** corrispondente all'attribuzione di compiti in materia di programmazione strategica, innovazione e digitalizzazione dei processi in capo al Segretariato generale, con il conseguente spostamento delle relative risorse dal programma 32.3 *Gestione comune dei beni e servizi*
- il programma 21.15 *Tutela del patrimonio culturale* ha ceduto parte dell'azione 21.15.6 "Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale" (che è stata conseguentemente ridenominata eliminando la locuzione "a livello territoriale")
- nell'ambito del programma 21.16 *Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane*, viene rinominata l'azione 21.16.2 "Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda" (precedentemente "Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea") per meglio finalizzare le risorse in base alle nuove funzioni del dicastero
- infine, nell'ambito del programma 21.12 *Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio*, l'azione 21.12.3 "Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale" (precedentemente "Tutela delle belle arti") ha cambiato denominazione senza tuttavia mostrare cambiamenti di contenuto.

Per una rappresentazione più immediata delle modifiche avvenute nella struttura per missioni, programmi e azioni dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si rinvia allo schema grafico 3.

²⁴ Il disegno di legge di bilancio 2020-2022 riporta la denominazione dello stato di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste nel citato decreto legge n. 104 del 2019.

²⁵DPCM 19 giugno 2019 n. 79

Ministero della salute

Il Ministero della salute non è stato interessato da processi di riorganizzazione. Le modifiche all'articolazione del corrispondente stato di previsione derivano dall'opportunità di una ricollocazione tra programmi di spesa di alcuni interventi per una migliore rappresentazione delle politiche e una maggiore uniformità di trattamento di alcune tipologie di spese ricorrenti in tutti i Ministeri. In particolare:

- le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico sono ora nel programma *20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante*, nell'azione 20.1.2 "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute" (in precedenza erano collocate sotto il programma *20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza*).
- il programma *20.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali* cede le risorse destinate a fronteggiare le emergenze sanitarie che dall'azione 20.12.2 "Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali" sono ricollocate nel programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*
- nell'ambito del programma *20.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure*, le risorse per gli stipendi del personale comandato sono spostate dall'azione 20.7.1 "Spese di personale per il programma" all'azione 20.7.3 "Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali" poiché il personale corrispondente è effettivamente impegnato.

Legenda:

Programma o azione non modificato
Programma o azione soppressa
<u>Nuovo programma o nuova azione</u>
<u>Programma o azione modificato nella denominazione e nel contenuto</u>
<u>Programma o azione modificato nel contenuto e non nella denominazione</u>
<u>Programma o azione modificato nella denominazione e non nel contenuto</u>
Azione spostata
<u>Azione spostata modificata nella denominazione e nel contenuto</u>
<u>Azione spostata modificata nella denominazione e non nel contenuto</u>

Schema 1 Ministero dello sviluppo economico

2019		2020	
Programma 010.006 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	<i>Programma 010.007 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico</i>	
Programma 010.007 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	0001	Spese di personale per il programma
0003	Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica	0002	<i>Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili</i>
Programma 010.008 Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo		0003	<i>Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività</i>
0001	Spese di personale per il programma	<i>Programma 010.008 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse</i>	
0002	Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale	0001	Spese di personale per il programma
Programma 011.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo		0002	Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche
0001	Spese di personale per il programma	0003	<i>Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale</i>
0002	Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	<i>Programma 011.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i>	
0003	Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	0001	Spese di personale per il programma
0004	Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	0002	<i>Politica industriale e politiche per la competitività, gestione delle procedure commissariali</i>
0005	Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	0003	Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica
0006	Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	0004	Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
		0005	Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
		0006	Promozione delle PMI e del movimento cooperativo

Riceve risorse da 011.006.0003

(segue) Schema 1 Ministero dello sviluppo economico

Parte delle risorse in 011.005.0002

2019		2020	
Programma 011.006 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali		<u>Programma 011.006 Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale</u>	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	0002	<u>Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e camerale e registro delle imprese</u>
0003	Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	0003	<u>Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie</u>
Programma 011.007 Incentivazione del sistema produttivo		Programma 011.007 Incentivazione del sistema produttivo	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	0002	Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese
0003	Garanzie a sostegno del credito alle PMI	0003	Garanzie e sostegno al credito alle PMI
Programma 011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale		Programma 011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	0002	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi
0003	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	0003	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale
Programma 011.011 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico		<u>Programma 011.011 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, le comunicazioni e l'energia</u>	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali	0002	Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali
Programma 012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		Programma 012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi CONSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	0002	<u>Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP</u>
0003	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati	0003	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati

(segue) Schema 1 Ministero dello sviluppo economico

2019		2020	
Programma 015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico		Programma 015.005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	0002	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione
Programma 015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali		Programma 015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	0002	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale
0003	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	0003	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale
Programma 015.009 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti		Programma 015.009 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	0002	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza
Programma 016.004 Politica commerciale in ambito internazionale			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico		
Programma 016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy		Programma 016.005 Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy	0002	Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del Made in Italy
0003	Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	0003	Finanziamenti per il funzionamento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
0004	Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy	0004	Realizzazione del piano straordinario del Made in Italy
		0005	Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, attuazione degli obblighi in materia di non proliferazione e disarmo chimico

(segue) Schema 1 Ministero dello sviluppo economico

2019	
Programma 017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

2020	
Programma 017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica
Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi

Schema 2 Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare

2019		2020	
Programma 017.003 Ricerca in materia ambientale		Programma 017.003 Ricerca in materia ambientale	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	0002	Finanziamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Programma 018.003 Valutazioni e autorizzazioni ambientali			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali, valutazione delle sostanze chimiche		
0003	Controllo Organismi Geneticamente Modificati (OGM)	Programma 018.005 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	
Programma 018.005 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale		0001 Spese di personale per il programma	
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	0003 Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile	
0003	Interventi di promozione sullo sviluppo sostenibile	0004 Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	
0004	Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile	0005 Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali	
Programma 018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale		0006 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	
0001	Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	Programma 018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	
0002	Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	0001 Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)	
Programma 018.011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione		0002 Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente	
0001	Spese di personale per il programma	Programma 018.011 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	
0002	Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	0001 Spese di personale per il programma	
0003	Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	0002 Educazione, formazione, informazione e comunicazione in materia ambientale	
0004	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	0003 Federalismo amministrativo concernente la tutela ambientale	
		0004 Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero e vigilanza sulla loro efficienza e rendimento	

Risorse spostate in 018.015.0004


Spostata in 018.019.0002

Parte di risorse da ex 018.015.0003


Parte di risorse da ex 018.016.0003

Parte di risorse in 018.016.0004, 018.016.0005, 018.013.04, 018.015.0002, 032.003.0003

(segue) Schema 2 Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare



(segue) Schema 2 Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare



Schema 3 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

2019	
Programma 017.004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali
0003	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale
0004	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale
Programma 021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
0003	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
0004	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
0005	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
0006	Sostegno alle attività circensi
0007	Promozione dello spettacolo dal vivo
Programma 021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
Programma 021.006 Tutela dei beni archeologici	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
0003	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
Programma 021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
0003	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
0004	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

2020	
Programma 017.004 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali
0003	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale
0004	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale
Programma 021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
0003	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
0004	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
0005	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
0006	Sostegno alle attività circensi
0007	Promozione dello spettacolo dal vivo
Programma 021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri
Programma 021.006 Tutela dei beni archeologici	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
0003	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico
Programma 021.009 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico
0003	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico
0004	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

(segue) Schema 3 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

2019		2020	
Programma 021.010 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria		Programma 021.010 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	0002	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario
0003	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	0003	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario
0004	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	0004	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali
0005	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	0005	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore
Programma 021.012 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio		Programma 021.012 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	0002	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
0003	Tutela delle belle arti	0003	Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale
0004	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	0004	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
0005	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	0005	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio
Programma 021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale		Programma 021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	0002	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale
0004	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	0004	Coordinamento e funzionamento del sistema museale
Programma 021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale		<u>Programma 021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</u>	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	0002	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei
0003	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	0003	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale
0004	Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale	0004	Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale
		0005	Innovazione e la digitalizzazione dei processi

Parte delle risorse da 032.003.0003

(segue) Schema 3 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

2019		2020	
Programma 021.015 Tutela del patrimonio culturale		<u>Programma 021.015 Tutela del patrimonio culturale</u>	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	0002	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio
0003	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	0003	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
0004	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	0004	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
0005	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	0005	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
0006	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale	0006	<u>Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali</u>
0007	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	0007	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza
0008	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	0008	Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale
0009	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	0009	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale
0010	Promozione della fruizione del patrimonio culturale	0010	Promozione della fruizione del patrimonio culturale
Programma 021.016 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane		Programma 021.016 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	0002	<u>Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda</u>
0003	Interventi per le periferie urbane	0003	Interventi per le periferie urbane
Programma 021.018 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo		Programma 021.018 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Promozione del cinema italiano	0002	Promozione del cinema italiano
0003	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	0003	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo
		<u>Programma 021.019 Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale</u>	
		0001	<u>Spese di personale per il programma</u>
		0002	<u>Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza</u>

Parte delle risorse in 021.014.0005

Parte delle risorse da 032.003.0003

(segue) Schema 3 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Parte delle risorse in 021.014.0005

2019		2020	
Programma 032.002 Indirizzo politico		Programma 032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo	0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		<i>Programma 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</i>	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale	0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi	0003	<i>Gestione comune dei beni e servizi</i>
		<u>Programma 032.008 Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale</u>	
		0001	<u>Spese di personale per il programma</u>
		0002	<u>Gestione degli appalti e concessioni per le strutture centrali e periferiche</u>
		0003	<u>Indirizzo e supporto alle strutture in materia di rapporti negoziali</u>

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

1. La Nota integrativa – significato e principali innovazioni apportate per il DLB 2020-2022

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato; costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11 lettera a) e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, integrati e modificati dal Decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva Legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR)²⁶ e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato²⁷.

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali (*Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.*) in materia di definizione di piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)²⁸.

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative al DLB 2020-2022.

- 1) Gli **obiettivi** delle Note integrative, sono definiti, con riferimento a ciascun programma, e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati, piuttosto che sulle attività

²⁶ L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

²⁷ Le azioni dovrebbero indicare le finalità della spesa avendo riguardo alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa.

²⁸ Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

svolte dagli uffici dell'amministrazione (*per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.*).

A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi ma le azioni devono essere associate univocamente agli obiettivi. In altre parole, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione può essere associato un solo obiettivo.

- 2) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente²⁹.
- 3) L'associazione delle azioni agli obiettivi, comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
- 4) Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nella individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non coincideranno necessariamente con la totalità di tali risorse**.
- 5) le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**»³⁰. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi**, tranne specifiche eccezioni (*cf. più avanti*). Nel piano degli obiettivi delle Note Integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono espresse, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
 - le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

²⁹ Un'amministrazione può perseguire una politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

³⁰ Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4; DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

- A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;
- il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
 - altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).
- 6) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione³¹. Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, **anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.**
- 7) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
- 8) In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), **le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza sia quelli di cassa.** Va tenuto presente che le previsioni di cassa, a seguito delle disposizioni di cui al sopracitato D.lgs. n. 93/2016, sono ora legate alla definizione del cronoprogramma dei pagamenti.
- 9) Nella individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (*o benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome*) e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori³².
- 10) Il completamento della riforma del bilancio e delle innovazioni apportate al Decreto legislativo n. 150 del 2009, favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative e Piano della performance.** In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti**

³¹ E' il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali, o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

³² Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) **I. di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) **I. di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) **i. di realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) **I. di impatto (Outcome)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

- e non esiste una modalità univoca e predefinita per collegare gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa con quelli del Piano della performance.
- 11) I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa devono essere forniti, oltre che rispetto ai programmi e alle categorie di spesa, anche alle **azioni** sottostanti e riguardano tutte le azioni del bilancio dello Stato, comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi (*cf. punti 5 e 6*). Gli stessi criteri devono essere forniti oltre che rispetto agli stanziamenti per competenza anche per cassa.
 - 12) L'articolo 10, comma 10-bis della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della Legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze, la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate, ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota Integrativa.
 - 13) Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.3 "servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza," trasversale a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota Integrativa.

La definizione degli **obiettivi** e degli **indicatori**, la relativa **quantificazione dei risultati attesi**, nonché l'illustrazione dei criteri di formulazione delle previsioni, sono a carico, attraverso il sistema informatico dedicato, dei referenti dei Centri di Responsabilità amministrativa³³ individuati da ciascuna amministrazione, con il supporto e il coordinamento dei rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)³⁴. Il Quadro di riferimento generale per l'Amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico.

2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2020-2022

La Nota Integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi**, che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.), i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento³⁵.

³³ Come anticipato, secondo il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

³⁴ L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.

³⁵ È possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate “spese di personale del programma” che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall’amministrazione.
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni “spese di personale” e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

3. Riorganizzazione di Ministeri sulla base del processo avviato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, articolo 4- bis, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018

La programmazione dell’impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento contenuta nelle Note Integrative tiene conto degli effetti delle riorganizzazioni amministrative, a seguito del processo avviato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, articolo 4-bis, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 che ha permesso di accelerare il riordino dell’organizzazione dei Ministeri fino al 30 giugno 2019, attraverso l’adozione di D.P.C.M.

In attuazione di tale disposizione, alcune Amministrazioni centrali dello Stato, per questa fase di D.L.B. sono state interessate da interventi di riorganizzazione che hanno comportato modifiche più o meno rilevanti nell’articolazione dei centri di responsabilità e delle missioni/programmi. In particolare, le Amministrazioni interessate sono: il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Giustizia.

Successivamente, è stato emanato il decreto-legge n. 104/2019 recante ulteriori disposizioni di riorganizzazione che riguardano il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Queste ultime modifiche sono, però, subordinate a provvedimenti amministrativi in via di adozione e saranno perciò recepite in sede di Legge di bilancio 2020-2022.

4. Considerazioni sulla qualità dei contenuti della Nota integrativa al DLB 2020-2022

Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018- 20, che impattano su alcuni contenuti, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l’esigenza di privilegiare indicatori di *outcome*, la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, necessitano di tempo per essere assimilate dalle amministrazioni e possono scontare, alcune carenze e imprecisioni.

Di conseguenza, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dai dati delle Note Integrative a DLB 2020-2022

emergono elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cfr paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivo.
- Le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza, continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 17 del 24 maggio 2019 (*cfr punto 6 del paragrafo 1*).
- Si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (*per es., la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.*), più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota Integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **Piano delle performance**.
- Si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso ad indicatori generici e indiretti (*referiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate*), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa.
- Si riscontra l'utilizzo talora improprio della classificazione degli indicatori (*indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà avrebbero dovuto essere qualificati come di realizzazione fisica, etc*)
- L'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) appare ancora molto limitato (*gli indicatori qualificati come di impatto sono circa il 7% del totale*), pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta.
- In diversi casi i criteri di formulazione delle previsioni sono generici e poco significativi e non in linea con le indicazioni fornite con la citata circolare n. 17 del 2019, anche quando sarebbe possibile esplicitare in modo più chiaro i parametri utilizzati per definire gli stanziamenti.

A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato garantirà il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note Integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2020-2022.

CAPITOLO IV

BUDGET ECONOMICO- ANALITICO 2020 -2022

1. Il Budget economico analitico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)³⁶.

Le previsioni di costo sono inserite e validate dalle Amministrazioni attraverso le funzioni riservate del portale web accessibile dal sito della Ragioneria Generale dello Stato.

I dati economici così raccolti consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi**→ **obiettivi**→ **risorse**→ risultati.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*³⁷) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso ed utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi ed indicatori inseriti nella Nota integrativa.

1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura**, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli³⁸, comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse.

Nelle more dell'adozione del piano dei conti integrato di cui al nuovo art. 38-ter della legge n. 196/09, per il Budget 2020-2022 è ancora in vigore il piano dei conti della contabilità economico analitica³⁹.

³⁶ Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

³⁷ Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

³⁸ Cfr. decreto MEF n. 66233 dell'8 del 6 del 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del d.lgs. n. 279/97.

³⁹ Nell'ambito del completamento della riforma del bilancio dello Stato è prevista l'adozione per le amministrazioni centrali dello Stato del sistema di contabilità integrata finanziaria economico-patrimoniale (art. 38-bis della citata legge n. 196 del 2009) e del nuovo piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale (art. 38-ter), previa una sperimentazione di tre esercizi (art. 38-sexies), avviata nell'esercizio 2019 con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2019 attualmente in corso.

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti⁴⁰.

1.3. La classificazione per missioni e programmi nel Budget

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta, dalla legge n. 196/2009. Per il triennio in esame le missioni sono 34 e i programmi sono 177.

Le missioni, come noto, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, inoltre, possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali", o interministeriali, (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo Cofog, sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale...), mentre non comprende le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda l'impatto dell'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della l. n. 196/09) sulla contabilità economica analitica, a partire dal Budget 2020-2022 sono state introdotte delle funzioni attraverso le quali i centri di responsabilità amministrativa comunicano delle percentuali per ripartire gli anni persona che si prevede di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da "spese di personale per il programma" dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale per ciascun programma (art. 25-bis, comma 4).

Le nuove funzioni non hanno ancora effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget 2020-2022, che continuano ad essere formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, né sulle connesse operazioni di riconciliazione: le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni,

⁴⁰ Con l'adozione del piano dei conti integrato, a seguito della prevista sperimentazione, sarà possibile uniformare la classificazione economica delle spese del bilancio finanziario alle voci del modulo finanziario del piano dei conti.

rappresentando così in modo più completo l'ammontare di spese riferibili a ciascuna delle filiere di politiche o i servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr DPCM 16 ottobre 2016, art. 3 comma 2).

1.4. Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo dei Centri di responsabilità (art. 23 l. n. 196/09) – criteri per la definizione dei centri di costo

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità economica analitica opera a livello di Centri di costo, che sono costituiti, secondo l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 279 del 1997, in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione; i Centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196/2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del d.lgs. n. 300 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi, anche, dei trend dei costi sostenuti nei periodi precedenti.

I criteri per la definizione dei centri di costo si distinguono fra **strutture periferiche** e **strutture centrali** delle amministrazioni e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale:

- per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali nell'ambito di ciascun dipartimento, mentre nei ministeri organizzati su base direzionale coincidono con le stesse direzioni;
- per gli uffici periferici dei ministeri, invece, l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente (esempio di centri di costo periferici: *Direzioni Regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie Territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, etc.*).

I centri di responsabilità amministrativa delle previsioni 2020-2022 sono 112, mentre i centri di costo sono 1.012.

1.5. Riassetti organizzativi che interessano il Budget 2020-2022

Le previsioni per il triennio 2020-2022 scontano gli effetti di significativi riassetti organizzativi, a seguito del processo avviato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, articolo 4- bis., convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 che ha permesso di accelerare

il riordino dell'organizzazione dei Ministeri fino al 30 giugno 2019, attraverso l'adozione di D.P.C.M.

In attuazione di tale disposizione, alcune Amministrazioni centrali dello Stato, sono interessate da interventi di riorganizzazione che comportano modifiche più o meno rilevanti nell'articolazione dei centri di responsabilità (in breve CdR), dei centri di costo sottostanti (in breve CdC) e delle missioni/programmi. In particolare, le Amministrazioni interessate sono: il Ministero dell'Economia e delle finanze, il Ministero dell'Interno, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della Giustizia.

Nell'attuale fase di D.L.B le suddette riorganizzazioni, per le rilevazioni economiche, hanno comportato modifiche di struttura per il Ministero dell'Interno, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca ed il Ministero dell'Ambiente, che saranno illustrate nel dettaglio nei consueti documenti previsti per ogni singola Amministrazione che affiancano il documento illustrativo relativo al Budget economico a D.L.B. 2020-2022. Per quanto riguarda i Ministeri dell'Economia e delle finanze e della Giustizia, la riorganizzazione troverà applicazione nelle successive fasi di budget.

Inoltre, nel mese di settembre u.s. è stato emanato il decreto-legge n. 104 recante ulteriori disposizioni di riorganizzazione che riguardano il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Queste ultime modifiche sono, però, subordinate a provvedimenti amministrativi in corso di definizione e saranno perciò recepite successivamente.

1.6. Contenuto del Budget, inclusi i prospetti di riconciliazione

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in **Costi del personale**, **Costi di gestione**, **Costi straordinari e speciali** e **Ammortamenti** e sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali direttamente impiegate nell'anno dai centri di responsabilità e dai sottostanti centri di costo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il **costo del personale** è a sua volta costituito dalle **retribuzioni** (*comprehensive degli oneri sociali a carico del datore di lavoro e dell'Irap*) e dagli altri costi del personale (*buoni pasto, altri compensi, etc*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per turn over nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse di retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra. A tale proposito, va segnalata la sempre maggiore integrazione delle previsioni economiche e di quelle finanziarie del personale⁴¹.

⁴¹ Le previsioni quantitative del personale sono inserite nel Budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni persona che si prevede di utilizzare) a quelle finanziarie (anni persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO) per la formazione degli stanziamenti di bilancio. La difformità fra i due valori (anni persona da utilizzare e anni

I **costi di gestione** comprendono i costi per beni di consumo, quelli per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi e altri costi di funzionamento di natura residuale.

I **costi straordinari e speciali** comprendono gli oneri da contenzioso, i costi relativi ai c.d. servizi finanziari (commissioni per il collocamento dei titoli del debito pubblico, aggr. e compensi per i concessionari della riscossione e della gestione della tesoreria dello Stato, per l'assistenza fiscale, etc.) e altri costi di natura straordinaria.

Gli **ammortamenti**, rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti ed ancora in uso e quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Oltre ai costi propri, nel Budget sono esposti anche:

- i **Costi dislocati** (trasferimenti) che fanno riferimento a risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, agli altri operatori economici, siano essi altre amministrazioni pubbliche, famiglie, istituzioni private, imprese, organismi internazionali, a cui non corrisponde alcuna controprestazione da parte dei soggetti beneficiari;
- gli **Oneri finanziari** che rappresentano gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni;
- i **Fondi da assegnare** che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

I valori dei Costi dislocati (trasferimenti), Oneri finanziari e Fondi da assegnare esposti nel Budget coincidono con gli stanziamenti in c/competenza del Bilancio di previsione finanziario⁴².

In merito al collegamento fra dati di costo e dati finanziari, l'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196/2009, dispone che il Budget comprenda anche il prospetto di riconciliazione, al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

I prospetti di riconciliazione evidenziano le differenze o disallineamenti tra costi propri previsti e stanziamenti c/competenza del bilancio finanziario, derivanti dai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Si tratta, in particolare, di disallineamenti di tipo temporale (il costo si può manifestare in un momento diverso rispetto a quello dei corrispondenti impegni di spesa), strutturale (la struttura organizzativa che sostiene il costo potrebbe non coincidere con quella che sostiene la relativa spesa) o sistemico (vi sono poste finanziarie che non hanno corrispettivo di natura economica e viceversa).

persona da pagare) può derivare, se disposto da apposita normativa, da personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altre casistiche simili, pagato dai Centri di Responsabilità di provenienza e non da quelli che li utilizzano.

⁴² Non sono inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando nel calcolo del fabbisogno da finanziare da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

1.7. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2020-2022 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 17 del 2019 e degli obiettivi di riduzione della spesa loro assegnati.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2020-2022, contenenti, come già accennato, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
 - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione;
 - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2020 e gli anni precedenti 2019 e 2018;
 - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per tutte le missioni e programmi;
 - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni;
 - *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
 - *Tavola F*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2020-2022

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti per gli anni 2020, 2021 e 2022 con la relativa distribuzione percentuale.

La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi propri delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2020, il Budget rivisto 2019 e il Consuntivo 2018, distinti in Costi del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti, con la relative differenze in valore assoluto e percentuale.

Dall'esame delle Tavole si evince:

- il **costo del personale**, la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima nel triennio delle uscite per vecchiaia o per altre cause,

integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra una riduzione nel triennio 2020 – 2022, più evidente tra 2021 e 2022 (**Tavola A**), da attribuire per la quasi totalità al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato una diminuzione dei costi nel 2021 ed una più consistente per l'anno 2022.

Il costo del personale del primo anno di previsione, inoltre, presenta una leggera diminuzione rispetto al 2019 mentre è presente un consistente aumento rispetto al 2018 (**Tavola B**); tale incremento, attribuibile alle **Retribuzioni**, si concentra per la quasi totalità sul Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, per il quale gli aumenti stipendiali conseguenti al rinnovo del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca per triennio 2016-2018, sono stati recepiti solo nell'anno 2019; risulta altresì significativo rispetto al 2018:

- l'aumento registrato per il completo recepimento del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di Polizia, solo parzialmente recepito nell'anno 2018;

- l'adeguamento, nell'anno 2020, del trattamento economico del personale non contrattualizzato delle Forze armate e di Polizia conseguente al DPCM in corso di perfezionamento;

- l'incremento presente nel Ministero della Giustizia conseguente alla previsione di un consistente aumento degli anni persona che si prevede di assumere sia per il contratto Magistrati che per la polizia penitenziaria.

Per quanto riguarda gli **Altri costi del personale**, si segnala un significativo decremento rispetto al 2018 imputabile principalmente al Ministero dell'Istruzione, università e ricerca che prevede minori costi per *Incarichi conferiti al personale e Contributi aggiuntivi*. In tali voci sono quantificati i costi relativi alle supplenze brevi e saltuarie che risultano di difficile quantificazione nelle fasi previsionali. Inoltre la diminuzione presente su tale aggregato, è attribuibile al Ministero della Difesa che non include nella fase di previsione le indennità al personale impiegato nelle missioni all'estero, che vengono quantificate solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo.

- i **costi di gestione** presentano un andamento decrescente sia nel triennio in esame (**Tavola A**), che rispetto al Budget rivisto 2019 e al Consuntivo 2018 (**Tavola B**), principalmente riferibile alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**.

Nel dettaglio, i **Beni di consumo** che diminuiscono nel triennio di previsione, mostrano, invece, un incremento rispetto alle fasi precedenti. In particolare su tale aggregato, l'incremento è determinato dal Ministero dell'Istruzione, università e ricerca che evidenzia un aumento generalizzato su tutte le voci sottostanti. Anche il Ministero della Giustizia prevede un aumento a partire dal 2020, per maggiori costi riferiti alla voce *Beni alimentari* legati alle strutture penitenziarie.

Relativamente all'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, la variazione negativa rispetto agli anni precedenti, è determinata soprattutto dai minori costi previsti dal Ministero dell'Istruzione, università e ricerca per i **Servizi ausiliari** e per la *Manutenzione ordinaria immobili* (Scuole belle) e dal Ministero dell'Interno, in particolare il Dipartimento di Pubblica sicurezza che presenta

minori costi per la *Manutenzione ordinaria software e hardware* e per quella relativa ad *Impianti e attrezzature*.

- i **costi straordinari e speciali** sono in diminuzione tra il 2020 e 2021 per poi rimanere sostanzialmente stabili. Rispetto alle fasi precedenti, invece, si rileva un aumento da attribuire principalmente al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla voce di costo **Servizi finanziari**.
- gli **ammortamenti** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni in esame; l'aumento è attribuibile principalmente al Ministero dell'Economia e delle finanze, al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell'Interno che prevedono maggiori **investimenti** soprattutto nelle *Immobilizzazioni immateriali – software prodotto, Mezzi di trasporto aerei, Impianti e attrezzature e Hardware*. Le stesse Amministrazioni prevedono un aumento anche in confronto alle rilevazioni precedenti, a cui si aggiunge il Ministero della Difesa che, rispetto al 2018, prevede maggiori **investimenti** per *Manutenzione straordinaria di mezzi terrestri da guerra, mezzi aerei da guerra, mezzi navali da guerra e armi pesanti* conseguenti ai programmi pluriennali di ammodernamento delle forze armate.

La **Tavola C** espone i costi propri e i costi dislocati per missione e programma e la **Tavola D** espone, in forma grafica, i costi propri per Missione relativi al triennio. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. E' il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate); 06 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria); 07 *Ordine pubblico e sicurezza* (costi delle attività delle forze di polizia); 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali);
- missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia); la 25 *Politiche previdenziali* (che si concretizzano con trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali).

Nella **Tavola E** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2020-2022 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale.

La **Tavola F** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2020 - 2022 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel Disegno di Legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.

TAVOLA A

BUDGET DELLO STATO 2020
Riepilogo dei costi per natura del triennio
 (in migliaia Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	82.561.826	85,62	14,42	81.241.875	85,95	14,04	78.816.303	85,75	13,72
Ributazioni	80.196.941	83,17	14,01	79.024.599	83,61	13,65	76.598.659	83,34	13,33
Altri costi del personale	2.364.885	2,45	0,41	2.217.276	2,35	0,38	2.217.644	2,41	0,39
COSTI DI GESTIONE	8.085.276	8,39	1,41	7.750.188	8,20	1,34	7.540.110	8,20	1,31
Beni di consumo	1.308.058	1,36	0,23	1.168.147	1,24	0,20	1.036.476	1,13	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.223.092	6,45	1,09	6.027.516	6,38	1,04	5.959.433	6,48	1,04
Altri costi	554.126	0,57	0,10	554.526	0,59	0,10	544.201	0,59	0,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.865.668	4,01	0,68	3.590.653	3,80	0,62	3.590.333	3,91	0,62
Costi straordinari	10.665	0,01	0,00	10.653	0,01	0,00	10.645	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	87.190	0,09	0,02	85.780	0,09	0,01	85.774	0,09	0,01
Servizi finanziari	3.767.814	3,91	0,66	3.494.220	3,70	0,60	3.493.914	3,80	0,61
AMMORTAMENTI	1.910.247	1,98	0,33	1.936.167	2,05	0,33	1.967.173	2,14	0,34
Totale Costi	96.423.016	100,00	16,85	94.518.883	100,00	16,33	91.913.918	100,00	16,00
ONERI FINANZIARI	76.732.295	16,12	13,41	76.590.043	15,82	13,23	72.583.703	15,04	12,63
Oneri finanziari	76.732.295	16,12	13,41	76.590.043	15,82	13,23	72.583.703	15,04	12,63
COSTI DISLOCATI	385.384.576	80,97	67,33	389.191.611	80,37	67,25	390.019.091	80,80	67,87
Trasferimenti correnti	340.744.122	71,59	59,53	345.891.162	71,43	59,77	347.425.386	71,97	60,46
Contributi agli investimenti	37.645.531	7,91	6,58	36.532.155	7,54	6,31	37.240.608	7,71	6,48
Altri trasferimenti in c/capitale	6.994.924	1,47	1,22	6.768.294	1,40	1,17	5.353.097	1,11	0,93
FONDI DA ASSEGNARE	13.858.396	2,91	2,42	18.441.799	3,81	3,19	20.107.488	4,17	3,50
Fondi speciali	577.821	0,12	0,10	869.589	0,18	0,15	1.093.589	0,23	0,19
Fondi di riserva	6.728.505	1,41	1,18	9.187.417	1,90	1,59	9.677.517	2,00	1,68
Altri fondi da ripartire	6.552.070	1,38	1,14	8.384.793	1,73	1,45	9.336.383	1,93	1,62
Totale costi comuni dello Stato	475.975.268	100,00	83,15	484.223.454	100,00	83,67	482.710.282	100,00	84,00
TOTALE GENERALE	572.398.285		100,00	578.742.337		100,00	574.624.201		100,00

TAVOLA B

BUDGET DELLO STATO
Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2019, 2018
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2020 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	82.561.826	82.595.729	80.083.079	(33.903)	(0,04)	2.478.747	3,10
Retribuzioni	80.196.941	79.781.506	77.051.213	415.435	0,52	3.145.728	4,08
Altri costi del personale	2.364.885	2.814.223	3.031.867	(449.338)	(15,97)	(666.981)	(22,00)
COSTI DI GESTIONE	8.085.276	8.206.611	8.514.187	(121.335)	(1,48)	(428.911)	(5,04)
Beni di Consumo	1.308.058	1.129.772	1.199.197	178.286	15,78	108.861	9,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.223.092	6.500.933	6.741.260	(277.840)	(4,27)	(518.168)	(7,69)
Altri costi	554.126	575.907	573.730	(21.781)	(3,78)	(19.604)	(3,42)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.865.668	3.577.486	3.277.977	288.184	8,06	587.691	17,93
Servizi finanziari	3.767.814	3.482.365	3.089.265	285.448	8,20	678.548	21,96
Costi straordinari	10.665	3.660	33.160	7.005	191,40	(22.496)	(67,84)
Esborso da contenzioso	87.190	91.461	155.551	(4.272)	(4,67)	(68.362)	(43,95)
AMMORTAMENTI	1.910.247	1.835.318	1.709.741	74.929	4,08	200.506	11,73
TOTALE GENERALE	96.423.016	96.215.143	93.584.984	207.873	0,22	2.838.033	3,03

TAVOLA C/1

BUDGET DELLO STATO 2020

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni / Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		2.349.510	2.349.510		2.338.948	2.338.948		2.352.238	2.352.238
Organi costituzionali		1.742.712	1.742.712		1.743.012	1.743.012		1.743.212	1.743.212
Presidenza del Consiglio dei Ministri		606.799	606.799		595.936	595.936		609.026	609.026
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	522.729	49.336	572.065	520.194	45.986	566.180	519.516	45.986	565.502
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo	522.729	49.336	572.065	520.194	45.986	566.180	519.516	45.986	565.502
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	70.829	120.686.338	120.757.167	76.868	122.283.604	122.360.472	76.707	124.162.013	124.238.720
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		30.560.760	30.560.760		30.556.760	30.556.760		30.221.760	30.221.760
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		76.577.464	76.577.464		77.913.936	77.913.936		79.738.276	79.738.276
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.110	11.656.333	11.661.443	4.781	11.755.327	11.760.108	4.753	12.192.396	12.197.149
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		538.580	538.580		538.580	538.580		488.580	488.580
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.585	1.155	29.741	28.577	1.155	29.732	28.548	1.155	29.703
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	37.134	2.085	39.219	43.510	2.085	45.594	43.406	2.085	45.490
Rapporti finanziari con Enti territoriali		1.349.960	1.349.960		1.515.761	1.515.761		1.517.761	1.517.761
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	864.298	22.496.639	23.360.937	868.792	25.156.456	26.025.248	866.342	26.413.316	27.279.658
Comunicazione in ambito internazionale	5.125	5.125	5.125	5.041	5.041	5.041	5.069	5.069	5.069
Cooperazione allo sviluppo		1.173.550	1.184.901	11.265	1.175.550	1.186.815	11.273	1.173.050	1.184.324
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.922	23.106	38.028	14.770	23.106	37.876	14.626	23.106	37.732
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	23.833	1.052	24.885	23.552	1.052	24.604	23.440	1.052	24.492
Integrazione europea	8.756	15.569	24.325	8.706	15.569	24.275	8.738	9.569	18.307
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.912	55.920	65.831	9.829	55.920	65.748	9.885	65.920	75.805

TAVOLA C/2

BUDGET DELLO STATO 2020

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		20.558.000	20.558.000		23.245.000	23.245.000		24.495.000	24.495.000
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		121.789	121.789		128.386	128.386		133.746	133.746
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	591.400	22	591.422	592.765	22	592.787	591.572	22	591.594
Promozione del sistema Paese	123.754	166.246	290.000	122.017	131.616	253.633	121.352	131.616	252.968
Promozione della pace e sicurezza internazionale	16.545	378.885	395.430	16.495	377.735	394.230	15.816	377.735	393.551
Protocollo internazionale	11.506		11.506	11.650		11.650	11.809		11.809
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	37.367	2.500	39.867	42.907	2.500	45.407	42.899	2.500	45.399
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	9.828		9.828	9.795		9.795	9.862		9.862
05 - Difesa e sicurezza del territorio	18.813.613	54.250	18.867.863	18.358.037	55.150	18.413.187	18.203.479	47.950	18.251.429
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.131.304		6.131.304	6.201.404		6.201.404	6.250.535		6.250.535
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.569.718		3.569.718	3.467.036		3.467.036	3.380.086		3.380.086
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.356.132	82	2.356.214	2.257.765	82	2.257.847	2.204.343	82	2.204.425
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.741.948		5.741.948	5.424.356		5.424.356	5.372.972		5.372.972
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1.014.510	54.168	1.068.678	1.007.476	55.068	1.062.544	995.543	47.868	1.043.411
06 - Giustizia	8.537.732	566.816	9.104.548	8.588.954	531.875	9.120.829	8.577.840	532.475	9.110.315
Amministrazione penitenziaria	2.926.521	143.336	3.069.857	2.929.912	143.336	3.073.248	2.898.550	143.336	3.041.886
Autogoverno della magistratura		34.462	34.462		34.462	34.462		34.462	34.462
Giustizia amministrativa		180.064	180.064		185.064	185.064		185.664	185.664
Giustizia civile e penale	5.101.374	20.000	5.121.374	5.148.765	20.000	5.168.765	5.166.719	20.000	5.186.719
Giustizia minorile e di comunita'	271.916	1.504	273.420	272.301	1.563	273.864	272.680	1.563	274.243
Giustizia tributaria	210.245	7.450	217.694	210.384	7.450	217.833	212.267	7.450	219.716

100

TAVOLA C/3

BUDGET DELLO STATO 2020

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	27.676	180.000	207.676	27.592	140.000	167.592	27.624	140.000	167.624
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.024.102	930.614	9.954.716	8.992.839	952.014	9.944.853	8.923.307	970.514	9.893.821
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.370.863	3.607	1.374.470	1.370.114	3.607	1.373.721	1.364.424	3.607	1.368.031
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.628.836	15.050	6.643.887	6.591.108	20.950	6.612.058	6.519.649	20.950	6.540.599
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	300.015	120.816	420.830	305.403	125.316	430.719	310.790	143.816	454.605
Sicurezza democratica		791.100	791.100		802.100	802.100		802.100	802.100
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	724.387	41	724.429	726.214	41	726.255	728.445	41	728.486
08 - Soccorso civile	2.242.603	2.733.582	4.976.185	2.164.667	1.982.330	4.146.997	2.163.701	1.537.268	3.700.969
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.096	1.038	7.134	6.185	1.038	7.223	6.807	1.038	7.844
Interventi per pubbliche calamità		982.599	982.599		578.847	578.847		1.037.161	1.037.161
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.236.507	19.384	2.255.891	2.158.482	19.884	2.178.367	2.156.895	20.384	2.177.279
Protezione civile		1.730.561	1.730.561		1.382.561	1.382.561		478.685	478.685
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	119.422	892.886	1.012.309	118.694	812.488	931.182	117.835	629.205	747.040
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	47.808	432.225	480.033	47.649	387.786	435.435	47.307	366.286	413.593
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.435	460.661	473.097	12.182	424.701	436.883	11.840	262.918	274.759
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	59.179		59.179	58.864		58.864	58.688		58.688
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.614	214.045	233.659	19.650	248.693	268.343	19.632	276.569	296.201
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	14.598	170.508	185.106	14.608	164.908	179.516	14.608	228.908	243.515
Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	5.016	43.537	48.553	5.042	83.785	88.828	5.025	47.661	52.686
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	79.142	21.869.679	21.948.821	79.109	21.778.690	21.857.798	79.131	19.415.470	19.494.601

TAVOLA C/4

BUDGET DELLO STATO 2020

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia	2.555		2.555	2.576		2.576	2.576		2.576
Incentivazione del sistema produttivo	13.705	693.334	707.039	13.667	1.610.471	1.624.138	13.678	1.615.410	1.629.087
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		314.095	314.095		247.095	247.095		182.095	182.095
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'		17.732.087	17.732.087		16.629.555	16.629.555		14.959.455	14.959.455
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà' industriale	40.167	78.611	118.778	40.121	48.611	88.732	40.106	42.111	82.217
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività' e innovazione, di responsabilità' sociale d'impresa e movimento cooperativo	8.002	3.050.352	3.058.353	8.022	3.241.757	3.249.780	8.051	2.615.199	2.623.250
Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale	14.713	1.200	15.913	14.723	1.200	15.923	14.721	1.200	15.921
12 - Regolazione dei mercati	9.244	33.358	42.602	9.193	30.758	39.951	9.188	30.758	39.946
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	9.244	33.358	42.602	9.193	30.758	39.951	9.188	30.758	39.946
13 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto	297.103	13.675.672	13.972.775	296.969	12.727.975	13.024.944	297.279	11.994.287	12.291.566
Autotrasporto ed intermodalità'	12.305	315.718	328.024	12.259	240.765	253.024	12.256	268.765	281.022
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.590	868.279	872.868	4.347	414.089	418.436	4.346	287.523	291.868
Sostegno allo sviluppo del trasporto		6.453.201	6.453.201		5.919.108	5.919.108		5.056.871	5.056.871
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.182	61.992	65.173	3.182	46.992	50.174	3.181	43.992	47.173
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	4.889	5.484.729	5.489.618	4.888	5.662.373	5.667.261	4.887	5.874.068	5.878.955
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	263.895	2.799	266.634	263.885	1.213	265.098	264.095	595	264.690
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.303	488.955	497.257	8.408	443.436	451.844	8.514	462.474	470.988
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	146.843	6.699.285	6.846.127	146.196	3.808.987	3.955.183	145.788	4.205.487	4.351.275
Opere pubbliche e infrastrutture		626.200	626.200		970.000	970.000		1.210.000	1.210.000

TAVOLA C/5

BUDGET DELLO STATO 2020
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	113.382	1.358.795	1.472.176	112.791	1.114.009	1.226.799	112.291	883.233	995.524
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.050		7.050	7.050		7.050	7.049		7.049
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.390	174.800	185.190	10.457	166.000	176.457	10.523	183.000	193.523
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	16.021	4.539.490	4.555.511	15.899	1.558.978	1.574.877	15.925	1.929.254	1.945.179
15 - Comunicazioni	55.322	970.089	1.025.411	55.508	732.176	787.684	55.567	867.453	923.020
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.129		41.129	41.333		41.333	41.550		41.550
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	7.057	4.728	11.786	7.033	4.728	11.761	6.920	4.728	11.648
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.136	446.003	453.139	7.143	197.603	204.745	7.097	327.703	334.800
Servizi postali		315.562	315.562		315.679	315.679		314.950	314.950
Sostegno al pluralismo dell'informazione		203.796	203.796		214.166	214.166		220.072	220.072
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	9.238	183.078	192.316	9.262	111.269	120.531	9.250	110.778	120.028
Politiche di promozione per l'internazionalizzazione delle imprese, promozione e tutela del made in Italy	9.238	183.078	192.316	9.262	111.269	120.531	9.250	110.778	120.028
17 - Ricerca e innovazione	50.653	3.772.408	3.823.061	49.642	3.812.060	3.861.702	48.696	3.944.166	3.992.862
Ricerca di base e applicata		665.119	665.119		771.050	771.050		783.409	783.409
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali	26.943	4.444	31.387	25.855	4.004	29.859	24.830	4.004	28.834
Ricerca in materia ambientale	54	91.121	91.175	54	91.121	91.175	54	91.121	91.174
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	8.843	173	9.016	9.007	173	9.181	9.131	173	9.304
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.523	281.213	285.736	4.522	304.466	308.989	4.521	369.294	373.814
Ricerca per il settore zooprofilattico	831	10.754	11.586	831	10.754	11.585	829	10.754	11.583
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	9.458	2.719.584	103.729.042	9.373	2.630.492	2.639.865	9.330	2.685.412	2.694.743

TAVOLA C/6

BUDGET DELLO STATO 2020
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	615.289	607.877	1.223.166	622.345	506.580	1.128.925	616.142	448.047	1.064.189
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	486.710	27	486.737	489.740	27	489.767	488.282	27	488.309
Coordinamento generale, informazione e comunicazione	3.652	6.443	10.095	4.662	6.000	10.662	4.657	3.700	8.357
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	3.941	50.860	54.801	4.954	33.250	38.204	4.934	18.816	23.749
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili	7.783	98.730	106.513	8.046	101.230	109.276	6.640	90.170	96.810
Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti	6.337	12.494	18.831	6.745	42.494	49.239	5.757	12.494	18.251
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali	25.844	4.275	30.119	25.314	4.265	29.579	23.911	4.268	28.180
Sostegno allo sviluppo sostenibile		117.815	117.815			0			
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	42.291	85.707	127.998	43.795	86.207	130.002	43.787	87.207	130.994
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	7.805	228.009	235.814	8.137	226.690	234.827	7.219	225.048	232.266
Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali	3.147	3.516	6.663	3.182	6.416	9.598	3.212	6.316	9.528
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	27.781		27.781	27.770		27.770	27.745		27.745
19 - Casa e assetto urbanistico	3.666	254.359	258.025	3.669	337.645	341.315	3.673	153.856	157.528
Politiche abitative e riqualificazione periferie		162.265	162.265		246.932	246.932		20.000	20.000
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.666	92.094	95.761	3.669	90.713	94.383	3.673	133.856	137.528
20 - Tutela della salute	230.441	1.229.766	1.460.207	226.192	1.121.798	1.347.990	223.377	985.798	1.209.175
Attività consultiva per la tutela della salute	3.553		3.553	3.373		3.373	3.290		3.290
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	6.543	19.614	26.157	6.542	19.614	26.156	6.460	19.614	26.074
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.931		2.931	2.897		2.897	2.830		2.830

104

TAVOLA C/7

BUDGET DELLO STATO 2020
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi propri	Costi dislocati	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	49.544	91.112	47.978	80.912	46.696	80.340	127.036
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	18.404	381.086	16.769	334.319	16.616	298.891	315.507
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.988	1.000	5.784		5.514		5.514
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.287		14.148		14.106		14.106
Sanita' pubblica veterinaria	30.832	42	30.629	42	30.116	42	30.158
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	13.037	927	13.003	927	12.975	927	13.902
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.049	150.650	6.909	100.650	6.870	650	7.520
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	71.404		71.392		71.370		71.370
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.868	585.335	6.769	585.335	6.535	585.335	591.870
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	869.221	966.696	849.200	749.904	815.096	743.934	1.559.030
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	7.966	1.419	7.964	1.419	7.950	1.419	9.369
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale	26.388		26.561		26.758		26.758
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	4.487	234.805	4.499	234.805	4.491	234.805	239.296
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	3.906	391.142	3.904	393.217	3.892	390.217	394.109
Tutela dei beni archeologici	68.201	1.341	65.005	1.241	61.415	1.241	62.657
Tutela del patrimonio culturale	4.301	255.200	4.280	41.420	4.281	41.689	45.970
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	110.259	18.070	104.583	17.320	98.477	17.270	115.748
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.492	8.580	3.905	7.330	3.856	7.330	11.186
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	134.051	1.778	129.665	1.778	123.397	1.778	125.175

TAVOLA C/8

BUDGET DELLO STATO 2020

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	82.932	53.006	135.938	80.903	50.130	131.033	76.337	46.940	123.277
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	402.440	1.354	403.794	398.198	1.244	399.443	384.519	1.244	385.764
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	19.799		19.799	19.733		19.733	19.722		19.722
22 - Istruzione scolastica	45.688.996	2.030.317	47.719.313	44.563.835	1.826.676	46.390.511	42.232.017	1.634.906	43.866.923
Istituzioni scolastiche non statali		536.523	536.523		536.523	536.523		536.523	536.523
Istruzione del primo ciclo	29.044.571	500	29.045.071	28.291.563	500	28.292.063	27.015.300	500	27.015.800
Istruzione del secondo ciclo	16.431.471	100.300	16.531.771	16.064.646	100.300	16.164.946	15.007.370	100.300	15.107.670
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	1.258	48.355	49.613	1.154	48.355	49.510	1.156	48.355	49.511
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	25.599	912.076	937.675	28.246	718.470	746.716	32.487	791.550	824.037
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	156.875	264.850	421.725	149.480	264.850	414.330	146.983		146.983
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	5.712		5.712	5.633		5.633	5.647		5.647
Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio	23.510	167.712	191.222	23.114	157.677	180.791	23.074	157.677	180.751
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	329.589	8.142.451	8.472.040	328.134	8.166.659	8.494.793	326.438	8.209.643	8.536.080
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	7.243	332.126	339.369	7.221	303.636	310.857	7.205	303.706	310.911
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	318.871	7.560	326.431	317.504	7.560	325.064	315.850	7.560	323.410
Sistema universitario e formazione post-universitaria	3.474	7.802.765	7.806.240	3.409	7.855.463	7.858.872	3.383	7.898.377	7.901.760
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	43.602	40.748.907	40.792.509	46.539	41.015.043	41.061.582	49.477	41.066.657	41.116.134
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio		215.740	215.740		234.207	234.207		228.266	228.266
Garanzia dei diritti dei cittadini	20.307	120.000	140.307	20.301	110.000	130.301	20.033	110.000	130.033
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124	168.124		168.124	168.124		168.124	168.124

TAVOLA C/9

BUDGET DELLO STATO 2020

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		561.309	561.309		541.309	541.309		521.309	521.309
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni	16.898	64.584	81.482	19.468	50.249	69.718	22.524	64.099	86.623
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	6.397	39.589.024	39.595.420	6.770	39.881.027	39.887.797	6.920	39.944.132	39.951.052
Tutela della privacy		30.127	30.127		30.127	30.127		30.727	30.727
25 - Politiche previdenziali	6.843	101.636.582	101.643.425	6.824	103.197.220	103.204.044	6.851	107.622.531	107.629.382
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.843	90.776.220	90.783.063	6.824	92.322.558	92.329.382	6.851	96.734.469	96.741.320
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		10.860.362	10.860.362		10.874.662	10.874.662		10.888.062	10.888.062
26 - Politiche per il lavoro	21.629	11.428.444	11.450.073	21.867	11.021.541	11.043.408	22.011	7.504.445	7.526.455
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		331.962	331.962		332.452	332.452		332.653	332.653
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	4.561	26.351	30.912	4.656	26.351	31.007	4.670	26.351	31.021
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione		1.154.808	1.154.808		838.108	838.108		771.508	771.508
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.897	55.479	61.377	6.012	55.479	61.492	6.120	55.479	61.599
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.330	9.859.843	9.866.174	6.377	9.769.151	9.775.528	6.268	6.318.453	6.324.721
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale	4.840		4.840	4.822		4.822	4.953		4.953
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	58.913	3.082.482	3.141.395	59.578	2.962.372	3.021.950	59.555	2.982.372	3.041.927
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	55.817	1.845.687	1.901.505	56.403	1.725.577	1.781.980	56.364	1.745.577	1.801.941
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.096	10.000	13.096	3.175	10.000	13.175	3.191	10.000	13.191
Rapporti con le confessioni religiose		1.226.795	1.226.795		1.226.795	1.226.795		1.226.795	1.226.795

107

TAVOLA C/10

BUDGET DELLO STATO 2020

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020		Budget 2021			Budget 2022			
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		6.932.768	6.932.768		7.362.968	7.362.968		7.928.168	7.928.168
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		6.932.768	6.932.768		7.362.968	7.362.968		7.928.168	7.928.168
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	6.775.345	6.073.464	12.848.808	6.479.329	9.012.464	15.491.792	6.486.898	8.240.550	14.727.447
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	492.653	4.395.646	4.888.299	492.523	4.460.464	4.952.987	492.453	4.434.825	4.927.278
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	66.782	36.864	103.646	65.327	36.974	102.301	64.334	30.073	94.406
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	218.561	215.180	433.741	223.719	110.430	334.150	231.626	95.180	326.806
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		325.001	325.001		323.009	323.009		324.498	324.498
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.435.874	30.035	2.465.909	2.420.085	30.035	2.450.120	2.422.232	30.035	2.452.267
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	23.073	625.570	648.643	22.805	3.626.450	3.649.255	22.624	3.023.600	3.046.224
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'	64.590	382.866	447.456	64.430	362.802	427.231	65.296	240.039	305.335
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3.127.836	62.300	3.190.136	2.854.490	62.300	2.916.790	2.854.490	62.300	2.916.790
Servizi finanziari e monetazione	132.213		132.213	132.213		132.213	132.213		132.213
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	213.764		213.764	203.737		203.737	201.629		201.629
30 - Giovani e sport		750.527	750.527		714.379	714.379		679.786	679.786
Attività ricreative e sport		573.304	573.304		577.004	577.004		535.614	535.614
Incentivazione e sostegno alla gioventù'		177.223	177.223		137.375	137.375		144.172	144.172
31 - Turismo	2.203	41.394	43.597	2.253	41.394	43.647	2.316	41.394	43.710
Sviluppo e competitività' del turismo	2.203	41.394	43.597	2.253	41.394	43.647	2.316	41.394	43.710
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	914.792	658.204	1.572.996	954.545	766.254	1.720.799	956.811	1.041.820	1.998.631

TAVOLA C/11

BUDGET DELLO STATO 2020

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni /Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Affidamento di appalti e concessioni, indirizzo e supporto all'attività contrattuale	953		953	953		953	952		952
Indirizzo politico	242.676	27.190	269.866	246.035	129.266	375.301	245.842	167.989	413.831
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare	11.202	105.280	116.482	11.221	106.122	117.343	11.238	107.122	118.361
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	158.426	2.774	161.200	161.368	2.774	164.142	162.770	2.846	165.615
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	485.070	224.002	709.072	518.552	222.152	740.704	519.930	486.002	1.005.933
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	3.827	298.957	302.784	3.836	305.940	309.776	3.781	277.860	281.641
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	12.637		12.637	12.580		12.580	12.298		12.298
33 - Fondi da ripartire		2.622.754	2.622.754		2.979.254	2.979.254		3.199.254	3.199.254
Fondi da assegnare		722.754	722.754		979.254	979.254		1.199.254	1.199.254
Fondi di riserva e speciali		1.900.000	1.900.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
TOTALE GENERALE (*)	96.423.016	385.384.576	481.807.593	94.518.883	389.191.611	483.710.494	91.913.918	390.019.091	481.933.010

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

TAVOLA D

Composizione dei costi propri per il triennio 2020 - 2022 per Missione (percentuali)




TAVOLA E
BUDGET DELLO STATO
Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2020, 2021 e 2022 per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	68.815	3.721.143.603	54.074	68.867	3.709.534.590	53.866	68.930	3.700.542.457	53.686
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.520	128.568.951	51.014	2.520	128.451.119	50.967	2.520	128.317.880	50.914
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	970	47.908.899	49.391	1.030	50.234.538	48.771	1.069	51.554.328	48.227
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	98.803	6.030.046.078	61.031	98.756	6.085.337.831	61.620	97.090	6.057.321.559	62.389
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.679	401.350.094	52.265	7.827	409.306.875	52.295	7.808	407.230.787	52.154
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.090.088	43.770.287.978	40.153	1.058.534	42.735.509.735	40.372	993.901	40.587.106.946	40.836
MINISTERO DELL'INTERNO	152.199	7.803.357.202	51.271	152.113	7.754.120.260	50.976	151.788	7.671.998.680	50.544
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.052	58.559.213	55.665	1.267	68.507.523	54.071	1.266	68.210.917	53.879
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.932	846.703.825	50.007	17.018	848.451.129	49.857	17.111	850.677.063	49.716
MINISTERO DELLA DIFESA	294.642	14.868.966.776	50.464	293.049	14.801.841.459	50.510	289.802	14.675.707.235	50.640
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.603	82.177.292	51.280	1.586	81.393.769	51.308	1.561	80.335.453	51.459
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	15.774	660.271.324	41.859	15.272	637.924.823	41.770	14.366	599.160.828	41.706
MINISTERO DELLA SALUTE	2.892	194.205.257	67.143	2.906	194.945.143	67.087	2.858	191.883.178	67.137
TOTALE GENERALE	1.753.968	78.613.546.492	44.820	1.720.745	77.505.558.794	45.042	1.650.071	75.070.047.312	45.495

TAVOLA F

BUDGET DELLO STATO
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per gli anni 2020, 2021 e 2022 (in euro)

	2020	2021	2022
Costo Del Personale	82.561.825.709	81.241.875.482	78.816.303.354
Costi Di Gestione	8.085.275.710	7.750.188.368	7.540.109.625
Costi Straordinari E Speciali	3.865.667.799	3.590.652.889	3.590.332.820
Ammortamenti	1.910.247.147	1.936.166.640	1.967.172.527
TOTALE COSTI PROPRI	96.423.016.365	94.518.883.379	91.913.918.326
+ Investimenti	2.402.570.316	2.148.155.327	2.083.673.854
- Ammortamenti	1.910.247.147	1.936.166.640	1.967.172.527
+/- Rettifiche ed Integrazioni	9.326.215.627	10.301.916.033	11.009.588.862
+ Costi Dislocati (Trasferimenti e Contributi)	385.384.576.462	389.191.610.702	390.019.091.349
+ Fondi da Assegnare	13.858.396.320	18.441.799.484	20.107.488.367
+ Oneri Finanziari	76.732.295.419	76.590.043.446	72.583.702.744
+ Rimborsi e Poste Corretive	314.676.866.911	329.382.975.070	338.794.202.050
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	896.893.690.280	918.639.216.804	924.544.493.023

CAPITOLO V

RELAZIONE ALLA SEZIONE PRIMA DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Sezione I - Parte I**Titolo I****Risultati differenziali del bilancio dello Stato****Art. 1****(Risultati differenziali bilancio dello Stato)**

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II**Misure per la riduzione della pressione fiscale****Art. 2****(Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise)**

L'articolo 1, comma 718, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che, al fine di assicurare maggiori entrate, stabilite nel medesimo comma in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi, debbano essere aumentate, con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegati come carburanti. Con la disposizione in esame si intende inibire, per l'anno 2020, l'applicazione di tali aumenti. La disposizione in esame prevede la completa sterilizzazione per il 2020 e quella parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e dell'obiettivo di gettito da accise sui carburanti per autotrazione previsti a legislazione vigente.

Art. 3**(Deducibilità IMU)**

La disposizione prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento.

Art. 4**(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)**

La disposizione modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al fine di ridurre dal 15 al 10 per cento "a regime" la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti a canone "concordato"), relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa.

Art. 5**(Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti)**

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" finalizzato a interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche. Demanda a successivi provvedimenti normativi l'attuazione di tali interventi.

Art. 6**(Riduzione tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo)**

Al fine di diminuire l'onere dei premi assicurativi per le imprese, la disposizione di cui al comma 1 completa la messa a regime della riduzione delle tariffe, dei premi e dei contributi INAIL, introdotta dall'articolo 1, comma 1121, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Su tale disposizione è intervenuto l'articolo 3-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (decreto Crescita) che ha stabilizzato, a decorrere dal 2023, il



nuovo piano tariffario, lasciando escluso il 2022. La disposizione interviene prevedendo l'applicazione del regime delle tariffe ridotte anche per il 2022, evitando così l'aumento dei premi assicurativi per tale anno.

Il comma 2 reca la disciplina dell'esonero contributivo per le assunzioni di soggetti under 30, under 35 e residenti al sud aventi i medesimi requisiti anagrafici. La legge n. 205/2017, ai commi 100 - 114, allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni.

In considerazione del fatto che l'articolo 1-bis, commi da 1 a 3 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, ha previsto un analogo esonero per i datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, si era ritenuto che la citata previsione normativa intervenisse nel medesimo contesto. Poiché la citata disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente come la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017, si è ritenuto necessario intervenire, a chiarimento, da una parte prolungando di 2 anni l'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altra, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (art. 1-bis, commi da 1 a 3). Di conseguenza, si rendono applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero previste dalla legge di bilancio 2018, senza necessità di adottare ulteriori atti, anche per quanto riguarda gli esoneri di maggior favore previsti per i soggetti residenti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La disposizione con un intervento minimale, risolve, quindi, il problema dell'inapplicabilità dell'art. 1-bis del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero.

Titolo III

Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale

Art. 7

(Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

Il comma 3 autorizza gli stanziamenti per gli anni dal 2020 al 2032 per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino.

Il comma 4 prevede inoltre che il riparto del predetto fondo verrà effettuato con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; se gli interventi rientrano nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, il decreto è adottato previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede altresì la trasmissione dei citati schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 5 dispone che, ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo in esame, ciascun Ministero illustra lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.



Art. 8
(Investimenti enti territoriali)

I commi da 1 a 23 definiscono le assegnazioni ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

I contributi sono attribuiti ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2020, e sono determinati in proporzione alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Al fine di favorire gli investimenti sono altresì assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono, inoltre, assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il comma 13 prevede l'istituzione di un Fondo per investimenti destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Quanto alla procedura, le disposizioni di cui al comma 16, prevedono che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, vengano individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Da ultimo, il comma stabilisce che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati gli importi per ciascun beneficiario entro 30 giorni dalla pubblicazione dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 16 assegna ai comuni contributi, soggetti a rendicontazione, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

I commi 24 e 25 prevedono l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido.

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri dell'interno, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, del lavoro e della famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo medesimo.



I commi da 26 a 28 prevedono stanziamenti di spesa per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane nonché per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole e recano la disciplina dei relativi procedimenti.

Il comma 29 assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Il comma 30 prevede che gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui predetti contributi sono indicati nella tabella 1 che sostituisce la medesima tabella allegata alla legge di bilancio 2019 e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 31 prevede che gli stanziamenti delle risorse individuate nel presente articolo possano essere rimodulati nel rispetto dei limiti complessivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023

Art. 9

(Edilizia sanitaria)

La disposizione incrementa il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, stabilito dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Tale incremento è destinato prioritariamente alle Regioni che abbiano esaurito le risorse stanziati dal medesimo articolo 1, comma 555, della citata legge di bilancio 2019.

La disposizione di cui al comma 2 interviene sull'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 che ha voluto assicurare interventi di ristrutturazione edilizia per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria all'interno degli enti sanitari. Il comma 3 vigente ha tuttavia posto un termine per il collaudo delle opere al 31 dicembre 2014, decorso il quale l'accordo è risolto e l'opera non più completabile. La disposizione proroga il citato termine di risoluzione al 31 dicembre 2021, allo scopo di far completare le opere avviate e non concluse.

Art. 10

(Sblocca Italia)

La disposizione prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 (cd. "Sblocca Italia") e relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate.

Come noto, l'articolo 3, comma 3 - bis, sopra menzionato prevede che - ai fini della revoca dei finanziamenti per gli interventi non attuati - le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti previsti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, "sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti".

La necessità di prorogare il termine di che trattasi è motivata dal fatto che alcuni interventi, caratterizzati da un iter progettuale ed approvativo particolarmente complesso (es. Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Aeroporto di Firenze) vedono, allo stato attuale, la progettazione in uno stato molto avanzato, seppur non in linea con i termini preventivati, con il conseguente rischio di perdita, secondo le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo 3, delle risorse già stanziati per la realizzazione di detti interventi.

Art. 11

(Green new deal)

La norma normativa è finalizzata al raggiungimento di alcuni obiettivi già definiti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019, in cui si evidenzia, tra l'altro, che sarà promosso "Un Green New Deal italiano ed europeo, orientato al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e



territoriale, sarà il perno della strategia di sviluppo del Governo. Esso si inserirà nell'approccio di promozione del benessere equo e sostenibile, la cui programmazione è stata introdotta in Italia in anticipo sugli altri paesi europei e che il Governo intende rafforzare in tutte le sue dimensioni. Strumentali a tali obiettivi sono (i) l'aumento degli investimenti pubblici e privati, con particolare enfasi su quelli volti a favorire l'innovazione, la sostenibilità ambientale e a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali e sociali [...]"

In tale prospettiva la norma Istituisce, nel quadriennio, uno specifico contenitore finanziario (comma 1) tramite un fondo da ripartire - alimentato con la quota MATTM dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - destinato ad interventi coerenti con le finalità della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

Dette risorse vengono destinate a molteplici finalità, quali:

I. Interventi innovativi, promossi dal Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso:

- la concessione di garanzie (onerose e nella misura massima dell'80%) in favore di programmi/progetti economicamente sostenibili e con obiettivi di: decarbonizzazione dell'economia, economia circolare, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti social (comma 2).

- la partecipazione indiretta in strumenti di equity o di quasi-equity (comma 3).

- la garanzia dello Stato sul nuovo programma comunitario InvestEU volto ad incrementare finanziamenti su crescita e occupazione (comma 5). Si prevede infatti che - nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea - la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse da CDP - in qualità di Istituto nazionale di promozione - nell'ambito del c.d. "Piano Juncker", possa anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale. Il riferimento è all'emanando regolamento che disciplinerà il nuovo piano "InvestEU", ovvero il nuovo programma comunitario per sostenere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti dal 2021 al 2027, che sostituirà l'attuale FEIS. L'attuazione, anche in questo caso, è rimessa ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disciplina di attuazione degli interventi di cui sopra e rimessa ad uno o più provvedimenti di natura non regolamentate del Ministro dell'economia e delle finanze prevedendo, altresì, il ricorso a soggetti *in house* o al gruppo BEI, e l'istituzione di appositi conti di tesoreria centrale (comma 4). La medesima disciplina attuativa può prevedere l'intervento di un professionista per la certificazione della rispondenza degli investimenti alle finalità di cui al comma 2, nonché per la quantificazione degli impatti. Si prevede altresì un meccanismo di monitoraggio del complesso delle operazioni finalizzata al *green new deal* incentrato sul MEF, con una previsione sanzionatoria per i dirigenti responsabili in caso di inadempimento degli obblighi (comma 10)

II. La specifica focalizzazione sulle tematiche ambientali ex comma 2 di alcuni importati strumenti agevolativi a favore delle imprese già operativi in altri ambiti (comma 6), che vengono ulteriormente rafforzati con la previsione, accanto al tradizionale intervento rotativo, anche di una quota di contributo a fondo perduto per spese di investimento fondamentale per accrescere l'effetto di incentivazione dell'intervento in un momento di tassi di finanziamento particolarmente bassi. Ci si riferisce in particolare a:

- il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso la gestione separata di CDP dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (di norma pari allo 0,5%) a imprese beneficiarie di agevolazioni pubbliche, concesse da Amministrazioni statali titolari di misure agevolative (mentre il "delta interesse" rispetto ai valori di mercato resta a carico del MEF o delle regioni per il FRI regionale). Tali finanziamenti sono attivati congiuntamente a un finanziamento bancario, concesso a condizioni di mercato. La quota di finanziamento agevolato concesso da CDP varia dalla quota tipica del 50% del finanziamento totale fino a un massimo del 90%, nel caso degli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica (lettere "a" e "b");



- FRI c.d. "regionale" (anch'esso con un plafond CDP fino a 2 MLD di euro che può assistere, in particolare, gli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione per gli investimenti produttivi e per la ricerca). In questo caso una quota integrativa di finanziamento a fondo perduto può essere concessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a valere su risorse proprie o di terzi (lettera c);

- "Nuove imprese a tasso zero" (NITO, nell'ambito delle misure per l'autoimprenditorialità), intervento agevolativo per le imprese giovanili e femminili previsto dal Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, già oggetto di un recente, sostanziale intervento di modifica normativa con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (c.d. decreto-legge "crescita"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ne ha ampliato notevolmente l'ambito di applicazione, estendendone i benefici alle imprese costituite da non più di cinque anni e semplificandone le procedure di accesso e di attuazione che sino ad allora ne avevano limitato la portata. Con il nuovo intervento (lettera d) si prevede la possibilità di concedere una quota - non superiore al 20% delle spese ammissibili e fatta salva la quota massima del complessivo intervento agevolativo sul 90% delle spese ammissibili - di contributo a fondo perduto mediante il ricorso alle risorse della programmazione comunitaria (tramite la stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali ed il MISE, sentito il MEF, in analogia ad altre operazioni di cofinanziamento regionale di strumenti agevolativi nazionali, come ad esempio il Fondo centrale di garanzia per le PMI), nonché con risorse tratte dal bilancio dello Stato pari a 40 milioni nel quadriennio 2020 - 2023. Lo strumento agevolativo così integrato potrebbe anche rappresentare un efficace veicolo per un impiego efficiente delle risorse comunitarie della programmazione 2014 - 2020 nelle Regioni per le quali si registra un ritardo nella spesa dei fondi UE. Si prevede, infine, la facoltà di adottare decreti di natura non regolamentare del MISE di concerto con il MEF per i necessari adeguamenti normativi e procedurali connessi all'introduzione dell'agevolazione a fondo perduto, anche in riferimento al regime di aiuti applicabile nel rispetto della normativa comunitaria.

III la istituzione di uno strumento di garanzia ad hoc per l'efficientamento energetico dei condomini, con la costituzione una sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147), controgarantita dallo Stato, per il rilascio di garanzie a prima richiesta a copertura del 50% della quota capitale dei finanziamenti, anche chirografari, ai condomini per intervento di accrescimento energetico.

Attraverso il nuovo strumento di garanzia, le banche e gli intermediari finanziari saranno infatti incentivati a finanziare tale tipologia di investimenti in funzione del minor rischio di credito assunto e, soprattutto, del minor assorbimento di capitale di vigilanza dovuto all'effetto della garanzia di ultima istanza dello Stato.

L'utilizzo della garanzia consente, inoltre, di generare un importante effetto leva, in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche. Difatti con una disponibilità di 50 milioni di euro della sezione speciale, previsti nei primi tre anni, si possono garantire operazioni fino a 1,250 miliardi di euro. La compartecipazione al rischio del soggetto finanziatore garantisce che i progetti di investimento oggetto di copertura pubblica siano sostenibili finanziariamente.

La norma è in linea con le iniziative internazionali (Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile), europee (ad. es. "Strategia per un'Unione dell'energia" e il "quadro per l'energia e il clima 2030") e nazionali riguardanti, tra l'altro, il tema dell'efficienza energetica. Si prevede l'applicazione della medesima percentuale minima di accantonamento (8%) a copertura del rischio già prevista per il Fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del cd. "decreto crescita". La disciplina di attuazione è demandata a uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12 *(Green mobility)*

La disposizione ha lo scopo di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti. All'uopo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le pubbliche amministrazioni incluse nel conto consolidati ISTAT che procedano all'acquisto o noleggio di almeno due veicoli adibiti al trasporto su strada, sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, e in misura non inferiore al cinquanta per cento, a rivolgersi al mercato dei veicoli alimentati ad energia elettrica o ibrida, fermi restando i limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa.



Restano esclusi dall'obbligo di cui sopra gli acquisti effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, dai servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonché dalle Forze di polizia.

Titolo IV Rinnovo dei contratti pubblici

Art. 13

(Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato - Rinnovo contrattuale)

La norma, modificando l'art. 1, comma 436, della legge 145 del 2018, incrementa le risorse a carico del bilancio dello Stato previste dal medesimo comma 436 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 - 2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico.

Art. 14

(Lavoro straordinario Forze di polizia)

La disposizione autorizza, al comma 1, a decorrere dall'anno 2020, la spesa per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comma 2, prevede la possibilità di anticipare i pagamenti dei suddetti compensi nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 15

(Lavoro straordinario Vigili del Fuoco)

Il comma 3 autorizza la spesa necessaria per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2020.

Art. 16

(Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure")

Attualmente per l'Operazione "Strade sicure" è previsto un dispositivo di 7.050 unità di personale delle Forze armate, che vigilano su circa 485 siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, comma 688, della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, compete al personale della Forza Armata interessato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta alle Forze di Polizia, più un tetto di 14,5 ore di straordinario mensili, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa 40 ore di straordinario mensili pro capite.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" emerge che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- 140 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 87 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 14,5 ore mensili pagate per 6 mesi);
 - 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi,
- per un totale di oltre 60 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruiti ed ore di straordinario non remunerate. Di fatto, tra approntamento, impiego in operazione e recupero, nell'arco di un anno solare, alle unità operative resta ben poco tempo da dedicare alle attività addestrative, con evidenti negative ricadute sull'operatività dello strumento militare.

Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la norma si propone di incrementare il monte ore pro-capite di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo dalle attuali 14,5 a 21 ore mensili. Ciò permetterebbe sia di gratificare il personale militare impegnato sia di ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza ed operatività.



Inoltre, la verifica effettuata al piano di impiego adottato a mente dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, ha evidenziato la necessità di procedere ad alcuni adeguamenti operativi al medesimo piano determinati da un incremento del numero delle unità di personale delle Forze Armate impiegate fuori sede di circa 600 unità, rispetto a quelle inizialmente pianificate pari a 5.200 unità.

Per effetto della conseguente rimodulazione del dispositivo operativo sono emersi ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto inizialmente pianificato conseguenti a:

- quota di indennità onnicomprensiva prevista per l'impiego dei militari "fuori sede";
- costi connessi con l'alloggiamento/vitto presso strutture civili;
- indennità di marcia.

Art. 17

(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico a quello del personale delle Forze di Polizia. Conseguentemente, a decorrere dal 2020, sono ridotte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 18

(Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)

La misura è volta ad implementare la trasparenza su una delle aree nevralgiche per la prevenzione del fenomeno corruttivo, ossia l'acquisizione del personale tramite procedure concorsuali. L'intervento consente di realizzare una piena conoscibilità non solo dei bandi, ma anche degli esiti delle procedure concorsuali, nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie. Si evidenzia che l'intervento di cui alla lettera c), realizza un incremento della trasparenza senza ulteriori oneri o adempimenti da parte dei soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati in oggetto, in quanto con il decreto previsto al comma 2, sarà disciplinata la mera trasmissione periodica di un mero collegamento ipertestuale (link), che consentirà una ulteriore e maggiore trasparenza realizzata attraverso il portale del reclutamento, già operativo sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.

Le graduatorie dei concorsi approvate nell'anno 2019 per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono utilizzate, mediante scorrimento, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime.

Titolo V Misure per la crescita

Art. 19

(Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia)

La disposizione proroga, per l'anno 2020, le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 14 e 16, comma 1 e comma 2 del decreto legge 4 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 20

(Disposizioni in materia di sport)

L'articolo proroga - ai primi tre commi - al 2020 la disciplina del credito d'imposta del 65 per cento per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport-Bonus"), di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge n. 145 del 2018.

Il comma 4 interviene sull'art. 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il quale ha previsto l'istituzione di un fondo da destinare ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche. Siffatto



riferimento normativo, limitato alle sole organizzazioni sportive aventi forma societaria, esclude il settore associazionistico diversamente disciplinato, determinando le condizioni per una sotto-utilizzazione del predetto strumento finanziario, dovuto alla oggettiva circostanza che la forma associativa costituisce, ancora oggi, lo strumento prevalente nel mondo sportivo dilettantistico. A tale riguardo, si specifica che il settore sportivo dilettantistico è costituito ad oggi dalle società sportive dilettantistiche, dalle associazioni sportive dilettantistiche e dagli enti di promozione sociale, che hanno come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative. Su queste basi, l'obiettivo è di ampliare il novero dei beneficiari del suddetto fondo, includendo, oltre alle «società sportive dilettantistiche», anche le «associazioni sportive dilettantistiche» e gli «enti di promozione sportiva».

Il comma 5 interviene sul Fondo "Sport e Periferie". Tale fondo è stato istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di realizzare specifici interventi di interesse pubblico (segnatamente, la ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale; attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024).

Art. 21

(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali)

La disposizione modifica il comma 44 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2017 (legge n. 232 del 2016) al fine di:

- prorogare, per l'anno 2020, il regime di esenzione fiscale - ai fini della imposte sui redditi delle persone fisiche - dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- prevedere, per l'anno 2021, che gli stessi redditi dei predetti soggetti (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola) concorrono alla base imponibile dell'IRPEF nella misura del 50 per cento.

Art. 22

(Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare)

Il **comma 1**, in vista di un percorso di razionalizzazione e stabilizzazione degli incentivi fiscali in chiave "Industria 4.0", prevede la proroga delle misure del super e dell'iper ammortamento secondo quanto disposto nei successivi commi 2 (super ammortamento) e da 3 a 7 (iper ammortamento).

Il **comma 2** proroga, pertanto, l'agevolazione della maggiorazione del 30% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali strumentali nuovi - esclusi i mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR - per gli investimenti complessivi effettuati nel 2020 con consegna fino al 30 giugno 2021. L'agevolazione spetta per gli investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.

I **commi da 3 a 7**, invece, dispongono la proroga dell'agevolazione del c.d. iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Viene prorogata, in particolare, anche la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento (**comma 4**).

Inoltre, la disposizione, **ai commi da 8 a 16**, introduce un credito d'imposta al fine di perseguire, in linea con i principi dell'economia circolare, il duplice obiettivo di sviluppo industriale sostenibile per l'ambiente e il rafforzamento della competitività delle imprese, attraverso l'utilizzo efficiente delle materie prime.



Il **comma 8** prevede per gli anni 2020, 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento come premialità aggiuntiva ed integrativa nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che preveda almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

- a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
- b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
- c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
- d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

Ai sensi del comma 10, sono ammissibili al credito d'imposta i costi di periodo funzionali ai progetti ambientali e riguardanti:

- a) competenze tecniche e private industriali relativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;
- b) consulenze specialistiche;
- c) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale

La valutazione dei progetti viene affidata agli enti certificatori accreditati e ai revisori contabili, chiamati a verificare rispettivamente la conformità del progetto alle linee guida dell'Enea, l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili ed il loro collegamento funzionale ai progetti verdi realizzati dall'azienda (ovvero l'impiego del personale dipendente nei progetti "green").

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 17** quantifica gli oneri e ne disciplina il monitoraggio.

Art. 23

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

L'articolo proroga al 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, introdotto dall'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e modificato dai commi 78 e seguenti della legge n. 145 del 2018.

Art. 24

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

L'articolo - in linea con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018 della Commissione europea - proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Art. 25

(Bonus facciate)

La disposizione inserisce il comma 1.1 all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al fine di prevedere che, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 è elevata al 90 per cento e spetta sull'intero ammontare delle spese stesse. Per gli ulteriori aspetti restano applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del TUIR.

Art. 26

(Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI)

La disposizione, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo, rifinanzia e potenzia la misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Si tratta



di agevolazioni concesse alle PMI che possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il rifinanziamento della misura si articola in tre blocchi. Il primo blocco riguarda il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno. Infatti, per queste ultime aziende, che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene elevato al 100 per cento la maggiorazione delle agevolazioni previste per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Il secondo blocco, nell'ottica di promuovere e migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi e l'economia circolare, destina risorse in favore di PMI che effettuano acquisti di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale.

Il terzo blocco riguarda le misure residue.

Art. 27

(Fondo di garanzia prima casa)

La disposizione è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che ha già consentito il conseguimento di rilevanti risultati:

- 147.029 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 16,5 miliardi di euro;
- il 56 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;
- solo 35 garanzie sinora escusse, per un controvalore di circa 500.00 euro.

Al fine di assicurare l'operatività per il 2020 viene rifinanziato il Fondo di garanzia, e viene contestualmente ridotta la quota di accantonamento, così da assicurare nel complesso una maggiore disponibilità per nuove operazioni.

Art. 28

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)

Nel comma 1 Viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati. È inoltre autorizzato uno stanziamento di spesa per il personale dell'istituenda Agenzia (di cui al comma 2).

Nei commi 2 e 3 si prevede l'istituzione di una nuova agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia, la cooperazione e l'integrazione tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese.

Nei commi 4-9 vengono individuati gli organi dell'Agenzia, rappresentati dal direttore, dal comitato direttivo, dal collegio dei revisori dei conti e ne disciplina i criteri di nomina e la loro composizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Tale decreto disciplina, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Il comma 10 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione.

Commi 11 e 12. Con la legge 11 gennaio 2018, n. 7, è stata attribuita al Presidente del consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Al fine di assicurare l'indirizzo e coordinamento in tali materie è stato



istituito un Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) cui partecipano 12 Ministri ed il Presidente della Conferenza delle Regioni. Al fine di completare o avviare programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale ed in ambito Agenzia Spaziale Europea (ESA) e di assicurare un congruo livello di contribuzione all'ESA, la disposizione incrementa le somme assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 98 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che le stesse siano assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT).

Il **comma 13** incrementa il fondo per i miglioramenti stipendiali del personale statale, prevedendo un ulteriore stanziamento a decorrere dal 2020 in favore del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Il **comma 14** stanziava le risorse necessarie per la formazione del personale docente in materia di inclusione scolastica e didattica speciale.

Il comma 15 incrementa le risorse necessarie per l'acquisto di beni e servizi, a cura delle scuole, finalizzati all'innovazione didattica digitale.

Art. 29

(Modifiche agli articoli 9 e 12 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 - Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

La disposizione sostituisce l'articolo 9 e modifica l'articolo 12 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca.

In particolare, gli Enti pubblici di ricerca nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività.

Viene, altresì, stabilito il limite massimo per le spese complessive di personale degli Enti, che deve essere rapportato alle entrate correnti dell'Ente, fino al massimo del 70% di esse.

Nel caso in cui detto limite percentuale venga superato, l'ente adotterà un percorso di graduale riduzione annuale delle spese di personale. Al contrario, qualora detto limite non fosse raggiunto, gli Enti potranno procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio nel limite di un incremento della spesa del 5%.

Viene, altresì, fissato il limite per il trattamento accessorio del personale degli Enti pubblici di ricerca.

Il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle spese come disciplinate nei precedenti commi, è affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato unitamente al Ministero vigilante.

Art. 30

(Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese)

La norma dispone l'abrogazione della cd "mini-Ires", di cui dall'articolo 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, al contempo, ripristina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese previsto dall'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Pertanto, in luogo della abrogata mini-Ires viene prevista l'applicazione del suddetto beneficio che opera in regime di continuità temporale. L'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata a regime all'1,3 per cento.

Art. 31

(Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)



La disposizione normativa è finalizzata a incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici. All'uopo stabilisce che le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano abitualmente, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, acquisti con strumenti di pagamento elettronici, hanno diritto ad un rimborso in denaro. Le modalità e le condizioni di tale rimborso vengono demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 3 istituisce un apposito fondo la cui dotazione iniziale verrà alimentata con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione delle misure descritte.

Art. 32

(Piano straordinario di promozione del made in Italy)

Nel quadriennio 2015 - 2018, la strategia promozionale di cui al Piano ha visto un finanziamento complessivo pari a 520 milioni di euro, ai quali si aggiungono 140 milioni di euro per il 2019, in fase di avvio operativo. Con tali risorse sono state finanziate le linee di attività previste dal Piano stesso, in particolare:

- formazione PMI: nel quadriennio, sono state organizzate 61 tappe del roadshow info-formativo di sistema "Italia per le imprese", con la partecipazione di oltre 8.000 aziende che hanno potuto usufruire di oltre 13.000 incontri B2B;
- potenziamento fiere italiane: nel complesso, sono state direttamente supportate circa 200 edizioni di fiere internazionali italiane, con azioni di incoming con la partecipazione di 26.000 operatori esteri nell'ambito di oltre 210.000 B2B organizzati;
- valorizzazione produzioni di eccellenza: sostegno a circa 60 iniziative promozionali con oltre 1.700 imprese coinvolte;
- grande distribuzione organizzata: l'azione si è concentrata in alcuni mercati prioritari (USA e Canada, Giappone, UK, Russia, Svizzera e Paesi ASEAN) coinvolgendo oltre 6.830 imprese e 1.485 nuovi buyers, con acquisti aggiuntivi di prodotti di qualità italiana per un importo di 466 milioni di euro;
- realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015 (intervento previsto solo per l'annualità 2015);
- comunicazione strategica: la strategia di valorizzazione del brand Italia, avviata con il video Italy the Extraordinary Common Place, è proseguita con le campagne Food&Beverage in Nord America, in Cina, e la campagna The extraordinary Italian Tech per la promozione degli Innovation Days negli Stati Uniti;
- e-commerce: accordi con grandi marketplace e/o aggregatori di offerta online. Collaborazioni con Amazon, YOOX, Alibaba, con il coinvolgimento di oltre 1000 aziende italiane;
- azioni promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda estera: fidelizzazione della domanda nei settori "Fashion" ed "Alta Tecnologia" con più di 470 eventi strategici all'estero, coprendo oltre 60 Paesi target e coinvolgendo circa 12.400 imprese, in particolare PMI. Particolare attenzione è stata rivolta al cluster delle imprese start up ed innovative;
- rafforzamento di start up e micro PMI attraverso l'erogazione di voucher per Temporary Export Management (TEM): si sono svolte due edizioni, la prima per 19 milioni di euro, la seconda edizione per 49,6 milioni di euro. Complessivamente sono stati erogati più di 4.000 voucher;
- attrazione degli investimenti esteri: creazione di una rete di 9 desk esteri, azioni di comunicazione strategica, partecipazione a fiere ed eventi strategici internazionali. I progetti di investimento seguiti e finalizzati sono passati dai 92 del 2015 ai 138 del 2018 (+ 50%).

Alla luce dei risultati conseguiti dal piano straordinario nel primo quadriennio e di quanto già previsto nel "decreto crescita" è ora necessario:

- garantire continuità all'azione di sostegno all'internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese;
- assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale per il triennio 2020-22 che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale;
- grazie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per l'internazionalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, di cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore).



All'uopo la disposizione, al comma 1, stanziava ulteriori risorse per il 2020 e rende strutturale la misura a decorrere dal 2021.

Il comma 2 mira a potenziare e rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, anche a seguito del trasferimento al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema economico italiano.

La lettera a) potenzia di 30 unità il contingente di esperti di cui all'articolo 168 del DPR n. 18 del 1967, al fine prioritario di incrementare le competenze specialistiche a disposizione della Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles.

La lettera b) rafforza la presenza negli uffici all'estero del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche in relazione alle procedure di assunzione, in corso di svolgimento, di personale amministrativo autorizzate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019.

La lettera c) autorizza il MAECI a specifiche iniziative di formazione per il suo personale, anche in considerazione dell'accresciuta esigenza di aggiornamento derivante dall'evoluzione del contesto internazionale.

Titolo VI Misure per il sud

Art. 33

(Modifica dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

La disposizione modifica l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in tema di semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In particolare viene definito il contenuto del Piano sviluppo e coesione in cui dovranno essere inseriti interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata nonché interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse stesse.

Ulteriori risorse, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, e possono i Contratti istituzionali di sviluppo e la progettazione degli investimenti infrastrutturali.

Viene, altresì, previsto che l'Agenzia per la coesione territoriale possa promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime Amministrazioni, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione.

Art. 34

(Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno e contributo per infrastrutture sociali)

La disposizione sostituisce il comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 243/2016, disponendo che, al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse ordinarie in conto capitale per programmi di spesa di investimento per i quali non siano già stabiliti specifici criteri o indicatori di attribuzione sia effettuato anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi localizzati nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti proporzionale alla popolazione di riferimento.

Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, il terzo comma assegna, per ciascuno degli anni 2020-2023, ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo quale concorso alle spese per investimenti in infrastrutture sociali.

Con apposito DPCM, su proposta del Ministro del Sud e della Coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 3; la



distribuzione assicura una incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.

Art. 35

(Rifinanziamento strategia nazionale aree interne)

La presente disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese e della relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, attualmente pari a 281,18 milioni di euro (cfr. articolo 1, commi 895 ed 896, della legge n. 205 del 2017). Le risorse stanziare, oltre che per garantire continuità alla strategia in corso, sono necessarie per consentire la selezione ed il finanziamento, rispetto alle 72 aree interne già selezionate, di ulteriori 72 aree interne e per consentire il finanziamento di apposite azioni di sistema a supporto della capacità amministrativa degli enti locali coinvolti, nonché l'attivazione di meccanismi di premialità per i territori più virtuosi.

Art. 36

(Rafforzamento ZES)

La disposizione modifica l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 in materia di istituzione delle ZES. In particolare integra la composizione del Comitato di indirizzo quale soggetto per l'amministrazione dell'area con la figura del commissario straordinario del Governo in qualità di presidente del comitato medesimo.

Art. 37

(Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 38

(Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

La disposizione, al fine di potenziare la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, dispone che la percentuale dell'agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nelle regioni del Mezzogiorno, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è comunque pari al 50% della spesa incrementale sostenuta. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 39

(Misura "Resto al Sud" e Fondo "Cresci al Sud")

La disposizione stabilisce la data in corrispondenza della quale si intende soddisfatta la condizione del possesso del più ampio requisito anagrafico per l'accesso alla misura "Resto al Sud" introdotto dall'articolo 1, comma 601, lett. a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), chiarendo che il limite di età massimo per l'accesso ai benefici negli anni 2019 e 2020 va verificato alla data di entrata in vigore della legge. La disposizione, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è necessaria per permettere l'adozione delle necessarie disposizioni attuative. Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, il comma 2 istituisce il fondo denominato «Fondo cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il comma 3 stabilisce la durata del Fondo e le modalità di finanziamento.

Il comma 4 prevede che la gestione del Fondo sia affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che a tal fine può anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25



novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 2 sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata alla Banca, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Il comma 5 prevede che quote aggiuntive del Fondo possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Banca, dall'Istituto nazionale di promozione, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

Il comma 6 prevede che il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente.

Il comma 7 abroga l'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che definiva le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti - ZES».

Titolo VII **Misure per la disabilità**

Art. 40 *(Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)*

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", per finanziare interventi finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. Dispone, altresì che, con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione ai suddetti interventi.

Titolo VIII **Misure per la famiglia**

Art. 41 *(Disposizioni a favore della famiglia)*

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" per interventi di sostegno e valorizzazione della famiglia con figli e di riordino delle relative politiche di sostegno. Il comma 2 rinnova il bonus bebè per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. L'importo del bonus è incrementato e rimodulato su tre fasce di reddito in base all'ISEE. Il comma 3 individua la copertura degli oneri e attribuisce all'INPS compiti di monitoraggio degli oneri. Il comma 4 proroga le disposizioni in materia di congedo di paternità, incrementando il numero dei giorni da fruire che passano da cinque a sette. Il comma 5 rende strutturale il "bonus asili nido" rimodulandolo e incrementandolo sulla base di due fasce di reddito in base all'ISEE e individua il limite massimo di spesa.

Art. 42 *(Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito)*

Con il comma 1 del presente schema di norma è sostituito il comma 132 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al fine di: *i)* innalzare, a regime, a € 8.000 annui la soglia reddituale prevista da tale disposizione, per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque; *ii)* prevedere che tale esenzione trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto beneficiario sia convivente con colf o badanti o collaboratori domestici.

Diversamente la precedente versione del comma 132 prevedeva l'esenzione dal pagamento del canone rai per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi.

Il comma 2 interviene sull'art. 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015 sopprimendo la lettera a) in base alla quale la suddetta soglia reddituale di esenzione poteva essere elevata fino € 8.000, in base alle eventuali



maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016.

La soppressione di tale disposizione si rende necessaria al fine di rendere più coerente il quadro normativo a seguito della riscrittura del comma 132

Titolo IX Misure di settore

Capo I Misure in materia di cultura e informazione

Art. 43 (App 18)

La disposizione, al comma 1, rfinanzia la Carta elettronica, nota come bonus diciottenni, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2020. Il comma 2 specifica che le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 44 (Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

Il comma 1 autorizza lo stanziamento di spesa da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, determinate con successivo provvedimento ministeriale, finanziato con una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale.

In deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, il comma 2 prevede un vincolo di destinazione di una parte della quota dei proventi, derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali, al netto dell'eventuale aggio e della spesa di cui al comma 1, prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento, per il trattamento economico accessorio del personale, non dirigenziale, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

Il comma 3 incrementa le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo. Il comma 4 incrementa il Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 45 (Misure in materia di editoria)

Il comma 1, al fine di sostenere le amministrazioni scolastiche nella promozione della lettura dei giornali tra gli studenti di tutti i cicli d'istruzione, prevede la concessione alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado di un contributo per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Il contributo, pari all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno, è assegnato attraverso un bando emanato annualmente con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 dispone che i contributi sono concessi nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della stessa legge, che viene incrementato.

Il comma 3 differisce di un anno l'efficacia delle disposizioni di riduzione della contribuzione diretta alle imprese editoriali previste dall' art. 1, comma 810, della legge n. 145/2018 onde evitare che, già a decorrere



dal 1° gennaio 2020, si determinino le riduzioni ivi contemplate con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale di dette imprese, sia sui livelli occupazionali senza che sia previamente intervenuto, come peraltro richiedeva la stessa disposizione, una revisione organica della normativa di settore.

Art. 46

(Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

Il comma 1 autorizza la spesa necessaria per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari per il periodo 2020-2022.

Il comma 2 proroga la convenzione con il centro di produzione S.p.A (Radio radicale) fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari da parte del Ministero dello sviluppo economico. Detta procedura dovrà completarsi entro al 30 aprile 2020. Decorso tale termine, il regime convenzionale si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.

Art. 47

(Misure per l'innovazione)

Il primo comma autorizza un incremento di spesa finalizzato al rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede uno stanziamento per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonché per le azioni, le iniziative ed i progetti di innovazione e delle connesse attività di comunicazione.

Il comma 3 novella il comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertita in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12, disponendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuova e gestisca progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

Capo II

Misure in materia di giustizia

Art. 48

(Autorizzazione all'assunzione di magistrati vincitori di concorso)

La norma consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti bandito con D.M. 31 maggio 2017. Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà nel 2020.

Art. 49

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia)

Il **comma 1**, al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e di accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge 145/2018, prevede che le predette assunzioni possano avvenire con le modalità previste dal comma 309 della citata Legge.

Il **comma 2** è finalizzato a rafforzare le iniziative dell'amministrazione della Giustizia in ambito penitenziario al fine di garantire la conformità dell'ordinamento interno ai principi unitari e sovranazionali in merito alla sempre latente criticità determinata dal sovraffollamento carcerario.

Si interviene, quindi, in prevenzione con il differimento delle misure introdotte con il decreto-legge c.d. Semplificazione n. 135/2018 in materia di edilizia penitenziaria, prevedendo che le attribuzioni assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 7 del predetto decreto-legge in tema di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e



realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di strutture carcerarie siano mantenute sino al 31 dicembre 2022.

Va preso atto – quanto all’attuazione delle misure urgenti introdotte nel 2018 – che sono *in progress* gli adempimenti concernenti i procedimenti già avviati per la realizzazione di nuovi padiglioni nelle aree intramurarie di istituti penitenziari e di interventi per la riconversione di caserme recentemente acquisite in uso governativo dall’Amministrazione penitenziaria; che deve essere valutata, ai fini della proposta proroga delle misure, la complessità degli adempimenti procedurali necessariamente consequenziali ai procedimenti già avviati e di quelli da avviare in relazione alla attuale previsione di distribuzione temporale delle risorse finanziarie; che, sulla base dell’esperienza acquisita dall’Amministrazione penitenziaria nella progettazione e realizzazione di oltre 20 nuovi padiglioni detentivi dal 2008 al 2018, il tempo necessario al completamento della missione affidata al personale dell’amministrazione non può essere inferiore a 3/4 anni, cosicché si ritiene necessaria l’estensione dell’arco temporale di vigenza della speciale normativa fino al 31/12/2022.

Il **comma 3**, nelle more dell’espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti vacanti nell’organico del ruolo dei dirigenti dell’esecuzione penale esterna, proroga al 31 dicembre 2020 la possibilità per funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti d’istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli Uffici dell’esecuzione penale esterna.

Art. 50

(Tesoreria spese processi civili)

L’articolo 1, commi 471 – 472, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, emendando parte delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, ha esteso il regime al momento applicabile alle somme affluite al Fondo unico di giustizia (FUG) – settore penale anche a quelle riconducibili al settore della giustizia civile.

Tuttavia, l’entrata in vigore delle disposizioni in premessa e, con essa, la decorrenza della produzione dei relativi effetti è rimessa all’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, il cui schema, già oggetto delle opportune riflessioni, non ha ancora avuto seguito.

Il notevole ritardo ormai accumulato nel dare concreta attuazione alle disposizioni di cui ai commi 471 – 472 dell’articolo unico della legge di bilancio per l’anno 2018 si stanno sempre più traducendo in evidenti lacunosità non soltanto sotto il profilo degli effetti associati alle predette misure che, se attuate secondo l’impostazione prospettata dal Dipartimento del Tesoro, avrebbero un significativo impatto favorevole di finanza pubblica, ma anche in termini di eccessiva dispersione del patrimonio informativo connesso ai procedimenti giudiziari coinvolti, il cui accentramento, in termini di flussi, in capo alla Tesoreria dello Stato potrebbe consentire al Ministero della giustizia, ad Equitalia Giustizia S.p.A. e al Ministero dell’economia e delle finanze di disporre di una capillare tracciabilità dei procedimenti stessi.

Per tali ragioni, nella prospettiva di colmare quanto prima le lacune sopra evidenziate, si propone il ricorso ad una soluzione di carattere normativo, in luogo di quella amministrativa al momento prevista dal quadro legislativo vigente, da introdurre nel disegno di legge di bilancio 2020, idonea a dare attuazione alle misure in premessa già dal 1° luglio 2020, senza che la loro entrata in vigore sia subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale.

In particolare, con la proposta normativa elaborata e sopra riportata:

- Vengono estese al FUG civile, in quanto non incompatibili, le modalità attuative del FUG penale già individuate con il DM n. 127/2009 (emanato per l’attuazione del FUG penale), coerentemente con la veste unitaria (pur nel rispetto dell’esigenza di una rendicontazione su base separata) di cui il legislatore ha inteso dotare il FUG (sia civile, sia penale) in forza dell’articolo 61, comma 23, del D.L. n. 112/2008. Ove poi esigenze di coordinamento dei procedimenti riguardanti la gestione delle somme riconducibili al FUG – Penale e al FUG - Civile richiedessero l’introduzione di ulteriori specifiche misure di carattere amministrativo, si rinvia, per la loro attuazione, ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’interno;
- È prevista l’accensione, a far data dal 1° luglio 2020, di un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, intestato a Equitalia Giustizia, in cui poter far confluire la liquidità riconducibile alle somme intestate al FUG civile;



- L'accensione del conto di Tesoreria di cui al precedente punto assume una veste complementare (pertanto, assolutamente non sostitutiva) rispetto ai conti correnti bancari e postali al momento in essere e già intestati al FUG, con la conseguenza che i) il gettito fiscale derivante dalla maturazione delle imposte di bollo a valere sui conti correnti non subirà alcuna contrazione, data la configurazione in somma fissa della forma impositiva di specie, ii) le giacenze di liquidità intestate al FUG potranno generare un proprio rendimento sia se depositate presso la Tesoreria, alla luce del meccanismo di remunerazione per esse previsto *ex lege*, sia attraverso la loro allocazione presso il sistema bancario e postale, in forza delle condizioni di mercato praticabili;
- L'assoggettamento di Equitalia Giustizia agli obblighi di programmazione finanziaria previsti dalla Legge n. 196/2009, nonché alle altre misure di carattere informativo consentiranno di imprimere alle giacenze di Tesoreria, riconducibili alla norma in esame, una dinamica il più possibile orientata ad un principio di stabilità nel tempo, con favorevoli ripercussioni sia in termini di corretta quantificazione dell'impatto della disposizione normativa in discussione sul fabbisogno del settore statale, sia sul contenimento del costo dell'indebitamento per lo Stato;
- La flessibilità, in capo alla società, di allocare la significativa consistenza di liquidità intestata al FUG sia presso la Tesoreria dello Stato, sia in seno al sistema bancario e postale consente di intercettare le esigenze riconducibili sia al perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, sia di assicurare al sistema bancario, con particolare riguardo a quello rappresentato da banche operanti in contesti di riferimento di più contenute dimensioni, risorse funzionali al sostegno dell'economia locale.

Art. 51

(Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo)

Nelle decisioni sull'equa soddisfazione, a seguito di sentenze di condanna o di regolamentazioni sostitutive (regolamenti amichevoli/dichiarazioni unilaterali), seguite da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, in via tendenziale, liquida quanto dovuto dallo Stato, con l'applicazione della clausola di esenzione da ogni tassazione (cfr. sentenza 8 febbraio 2018, *Guiso c. Italia*, ric. n. 50821/06).

La ratio di tale formula è quella di garantire al soggetto in questione una *restitutio in integrum* pari alla somma riconosciuta, che non deve subire alcun tipo di decurtazione per effetto dell'applicazione delle norme tributarie, anche al fine di evitare che lo Stato condannato riprenda, anche parzialmente, la somma accordata dalla Corte. La Corte di Strasburgo, dunque, considera, in linea di massima, l'equo indennizzo o equa soddisfazione non intaccabile dalle imposte. La clausola, ove prevista, trova applicazione per tutte le imposte, dirette ed indirette eventualmente gravanti sull'indennizzato ed è valida per i titolari di reddito d'impresa.

Ciò premesso, si rileva che nel diritto tributario italiano, per i titolari di reddito d'impresa, le indennità di risarcimento, anche se derivano da sentenza, sono imponibili come sopravvenienza attiva (art. 88, comma 3, lett. a) del TUIR che comprende nel reddito di impresa, quali sopravvenienze attive "le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86").

Il differente trattamento tributario richiesto dalla normativa interna rispetto all'orientamento della Corte EDU, induce all'introduzione delle disposizioni in esame con le quali si persegue lo scopo di evitare le cennate discrasie tra l'ordinamento nazionale e quello convenzionale, garantendo, in tal modo, piena effettività alle misure individuali di esecuzione delle pronunce della Corte, cd. "per equivalente". Va sul punto sottolineato che - come evidenziato dall'Avvocatura generale dello Stato chiamata da esprimere il proprio avviso sulla questione - le pronunce della Corte vanno rispettate, ed eseguite, integralmente, anche per la parte che conferisce un valore "netto" alle liquidazioni disposte a titolo di equo indennizzo, mediante la cd. "tax exemption clause". E, sotto questo profilo, va considerato che una parziale attuazione delle pronunce della Corte comporta il pagamento degli interessi, decorso il termine di pagamento previsto dalla pronuncia eseguita.

In tale ottica, il comma 1 traspone a livello di disciplina positiva la clausola sancita in sede convenzionale della non tassabilità delle somme corrisposte in esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, siano esse di condanna o conseguenti alle forme di definizione stragiudiziale delle controversie



previste dal Regolamento della Corte Edu (articoli 62 e 62A), seguite da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo.

Il comma 2 chiarisce che le disposizioni del TUIR sul trattamento tributario dei soggetti titolari di reddito di impresa devono intendersi nel senso della non imponibilità delle somme indicate al comma 1.

E' fatta salva, ove dovuta, l'applicazione dell'IVA, in conformità ai criteri euro-unitari.

Art. 52

(Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali)

L'intervento normativo prevede la sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, denominandolo "Piante organiche flessibili distrettuali", lasciando inalterato il numero degli articoli che lo componevano (articoli da 4 a 8 della medesima legge), procedendo invece alla loro sostituzione integrale.

La misura organizzativa prevista dall'articolo 4, dispone che, in luogo dell'aumento del ruolo organico della magistratura e dell'istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengono individuate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti delle vigente dotazione organica della magistratura, le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello di ciascun distretto.

Presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando *una task force di magistrati* che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, come previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II della legge vigente menzionata sopra, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

L'intervento normativo in esame, realizzato con la tecnica della novella, prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

L'articolo 5 fissa i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' lasciata immutata la precedente previsione normativa che prevedeva di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Il **comma 2** del presente articolo innova profondamente la funzione degli attuali magistrati distrettuali ricollocandoli nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e destinandoli agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento indicate nell'articolo 4, comma 1.

Si prevede, inoltre, che il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali, stabilendo anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

L'articolo 6 della legge n. 48 del 2001, come sostituito dal presente intervento normativo, dispone che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre al comma 2 della disposizione che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

Si specifica che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre casistiche definite all'articolo 4, comma 1, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato debba essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato.

Infine il comma 5 del presente articolo prevede la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scoperta effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato



possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste dall'articolo 4, comma 1 inerenti le situazioni di rendimento.

L'articolo 7 ripropone il contenuto dell'attuale articolo 8, comma 1 della legge 48 del 2001, sulla destinazione alle funzioni di magistrato della pianta organica flessibile mediante le procedure ordinarie di concorso.

L'articolo 8 prevede che l'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese ai soli fini del primo tramutamento.

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.

Si segnala la disposizione inserita nel comma 3 per la quale, -nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come aumentato a norma dell'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145-, viene data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura.

Al riguardo, si evidenzia, che con l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato all'uopo previsto l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato ridisegnato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 allegata alla citata legge.

CAPO III

Misure per esigenze abitative

Art. 53

(Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana)

La norma persegue, nel contempo, le finalità di riduzione del fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con particolare attenzione a quella pubblica, del miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un'ottica di innovazione, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e modelli per la gestione dei patrimoni e di welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma denominato *Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*.

Tale programma, in un'ottica di sostenibilità e senza consumo di nuovo suolo, secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, si prefigge di porre l'edilizia sociale al centro delle proposte di rigenerazione di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale, individuando specifiche finalità a cui il programma medesimo deve dare risposte, in un'ottica di sinergia tra le stesse:

- riqualificare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, con particolare attenzione a quello a totale carico dello Stato e incrementarne la disponibilità, con particolare attenzione anche agli aspetti gestionali;
- rigenerare in maniera strutturale e duratura il tessuto socio-economico;
- incrementare l'accessibilità materiale e immateriale sia degli edifici che degli spazi e dei servizi, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati;
- migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.

Tale Programma, inoltre, rappresenta una opportunità di scambio di prassi, di progetti e di misure, per i soggetti partecipanti, considerate le varie specificità delle Regioni e dei Comuni ed è rivolto alle città metropolitane, alle città capoluogo di provincia e alla città di Aosta e alle città medie con più di 60.000 abitanti, in quanto luoghi caratterizzati da fenomeni di marginalità, con carenza di adeguata infrastrutturazione, alloggi sociali, in riferimento alle categorie più disagiate, con scarsa presenza di servizi.



Al **comma 2** la proposta normativa prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale.

Con il medesimo decreto è definita l'entità massima del contributo riconoscibile, nonché i tempi e le relative modalità di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna Regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2018, n. 87. Infine, lo stesso decreto definisce i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione istituita dal comma 3 della disposizione, individuati in coerenza con le finalità del Programma, che privilegiano in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del terzo settore, l'entità degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, nonché le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.

Il **comma 3**, ai fini della valutazione delle proposte, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un'Alta Commissione e ne individua i componenti.

Al **comma 4**, si stabiliscono le modalità di nomina dei componenti dell'Alta Commissione e si precisa che per lo svolgimento della propria attività, l'Alta Commissione si avvale del supporto tecnico delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si dispone, inoltre, che l'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al comma 2, apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con tale decreto sono definiti, altresì, i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma con i soggetti proponenti (**comma 5**).

Con il **comma 6**, si dispone che in relazione agli interventi del Programma ammessi al finanziamento, i comuni possono prevedere l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

I **commi 7 e 8** recano la disciplina finanziaria

Capo IV

Misure in materia di sanità

Art. 54

(Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

L'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro (c.d. "superticket") a carico degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, concedendo, tuttavia, alle regioni, ai sensi della lettera p-bis), la possibilità di adottare misure di partecipazione alternative al costo delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica, previa certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

La norma proposta intende eliminare – a regime e a decorrere dal 1° settembre 2020 – la quota fissa di cui alla richiamata normativa e, laddove adottate, le misure di partecipazione alternative ai sensi della lettera p-bis) della citata disposizione normativa.

Tale proposta è finalizzata a perseguire una maggiore equità nell'accesso alle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale, consentendo anche il superamento del sistema eterogeneo determinatosi a livello regionale in tema di compartecipazione.



Al comma 2 viene specificato che a fronte del mancato gettito del c.d. "superticket" viene riconosciuto un corrispondente incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato per il Servizio sanitario nazionale.

Al comma 3 è indicata la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della predetta proposta normativa.

Art. 55

(Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)

Al fine di stimolare le regioni all'adozione di iniziative volte a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale, finalizzate a ridurre il carico sulle strutture sanitarie e contestualmente ridurre il fenomeno delle liste di attesa, si mettono a disposizione risorse economiche destinate al patrimonio tecnologico finalizzate ad erogate ai cittadini, attraverso l'attività professionale dei medici di base, prestazioni di primo livello.

I cambiamenti della domanda di salute e di benessere sociale connessi alle mutate condizioni della popolazione attuale e futura (anziani, disabili, immigrazione, ecc.), del contesto sociale (rivoluzione tecnologica/demografica/epidemiologica), mettono in rilievo la necessità di un radicale cambio di paradigma della assistenza, sviluppando sempre di più un approccio di pro-attività e prossimità in grado di prevenire e anticipare le evoluzioni peggiorative delle malattie e in mantenimento della salute.

La tecnologia digitale e la ICT hanno reso più accessibili, fruibili a basso costo l'esecuzione di alcune prestazioni che possono essere rese anche in remoto e al domicilio del paziente soprattutto se anziano e con difficoltà negli spostamenti, rendendo concreto un nuovo approccio definibile di primo livello in grado di dare risposte rapide, con facilità di interpretazione anche con l'assistenza della teleferazione/telemedicina. In questo modo la figura del medico di medicina generale, si rinnova e ricopre un ruolo strategico che rende più prossime e immediate le risposte ai cittadini, più fruibili e accessibili alcune tipologie di esami.

La digitalizzazione delle attività sanitarie quale parte organica delle cure primarie/dell'accompagnamento è volta a garantire un migliore percorso di salute a soggetti affetti da patologie croniche e a soggetti sani che intendono rafforzare e mantenere al più alto livello possibile la propria salute.

In questa prospettiva i medici di medicina generale, assumono una valenza centrale ed erogano una definita gamma di servizi ai cittadini (prestazioni di primo livello; servizi di tele-care e tele-Health e tele-monitoraggio, ecg, holter, holter pressorio, teledermatologia, retinografia, polisonnografia, ecc.) in grado di concorrere alla sostenibilità del Servizio Sanitario Pubblico, realizzando una più forte presa in carico degli utenti, migliorando la gestione delle cronicità, decongestionando le liste di attesa, favorendo un minore ricorso al Pronto Soccorso e garantendo in buona sostanza più elevati livelli di appropriatezza delle cure.

Capo V

Misure in materia di pensioni

Art. 56

(Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale)

Il **comma 1** proroga per il 2020 gli accessi alla prestazione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 (c.d. ape sociale) adeguandone conseguentemente i relativi limiti di spesa.

Il **comma 2** stabilisce l'istituzione con DPCM di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La disposizione disciplina altresì, la composizione della Commissione, demandando al DPCM di cui sopra, la disciplina delle modalità di funzionamento.

Il **comma 3** stabilisce l'istituzione con DPCM di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La disposizione disciplina altresì, la composizione della Commissione, demandando al DPCM di cui sopra, la disciplina delle modalità di funzionamento.

Art. 57

(Opzione donna)



La disposizione è diretta a estendere anche alle lavoratrici che maturano nel 2019 i requisiti di 58 anni di età e di 35 anni di contributi (59 anni se lavoratrici autonome) l'accesso al pensionamento anticipato previsto dalla legge n. 243/2004 (articolo 1, comma 9) solo in via sperimentale fino al 2015.

Art. 58

(Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni)

La disposizione in esame modifica il meccanismo di indicizzazione delle pensioni elevando da tre a quattro volte il minimo (pari a rispettivamente a 1.539,03 euro e a 2.052,04 euro nel 2019) il limite per il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%, sia nello schema vigente per il biennio 2020-2021, e quindi, limitatamente alle pensioni con importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo (portando la percentuale di elasticità dal 97% al 100%), sia, conseguentemente, nello schema, più favorevole, previsto a regime dal 2022 (indicizzazione per fasce) garantendo quindi l'indicizzazione piena per la fascia di importo fino a quattro volte il minimo (invece che fino a tre volte il trattamento minimo, come previsto a normativa vigente) relativamente all'importo complessivo di pensione in capo a ciascun pensionato (portando per la fascia tra tre e quattro volte il minimo la percentuale di elasticità dal 90% al 100%).

Capo VI

Misure in materia di agricoltura

Art. 59

(Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica)

La norma dispone che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Le Regioni sul cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo la norma incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori.

Art. 60

(Interventi a favore dell'agricoltura)

Il **comma 1** dispone interventi per il ricambio generazionale in agricoltura. In particolare la disposizione prevede per l'annualità 2020 lo sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori autonomi agricoli, cioè i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni. In particolare, si riconosce l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020; l'esonero non si applica quindi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2020 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. Lo sgravio contributivo è riconosciuto in forma integrale per un periodo massimo di due anni, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e viene riconosciuto nel limite massimo delle norme europee sul *de minimis*.

I **Commi 2, 3, 4** dispongono misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui possono essere concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.



Per l'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un fondo rotativo per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

Il **comma 5** prevede interventi per la competitività del Made in Italy agroalimentare. In particolare reca interventi per rafforzare la competitività del settore agricolo e agroalimentare attraverso l'istituzione di un Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenere gli investimenti delle filiere. I criteri e le modalità di ripartizione del Fondo saranno definite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2020. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2020 e a 14,5 milioni di euro per il 2021 è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione", in Sezione II del DLB.

CAPO VII

Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

Art. 61

(Partecipazione alle istituzioni finanziarie internazionali)

Commi 1-3: Il Gruppo della Banca africana di Sviluppo (AfDB), che ha sede ad Abidjan, Costa d'Avorio, è un'istituzione finanziaria internazionale istituita nel 1964 per la promozione dello sviluppo economico e sociale dell'Africa. Inizialmente composta da soli paesi africani, l'Istituzione si è in seguito aperta anche a paesi di altri continenti, e al 31 luglio 2019 conta ottanta paesi membri azionisti, 54 regionali e 26 non regionali. Al 31 dicembre 2018 il capitale autorizzato della AfDB era pari a 66,97 miliardi di UC, di cui sottoscritti 65,11 miliardi circa, per il 60 per cento circa dai paesi membri regionali e il rimanente 40 per cento circa dai paesi membri non regionali. Il totale del capitale versato dagli azionisti ammonta a 6,96 miliardi di UC. L'Italia, che ha aderito alla AfDB con la legge 3 febbraio del 1982, n. 35, e ne ha sempre sottoscritto i successivi aumenti di capitale, detiene una quota e un potere di voto pari al 2,456 per cento.

Il negoziato per un aumento generale di capitale, il settimo dall'istituzione della Banca africana di sviluppo (GCI-VII), è stato formalmente avviato nel corso delle Riunioni annuali dei Governatori del 2018. L'aumento di capitale proposto è ritenuto indispensabile per garantire la stabilità finanziaria dell'AfDB e il mantenimento del *rating* AAA, che consente alla Banca di raccogliere capitali sui mercati a condizioni vantaggiose e di poter quindi a sua volta applicare tassi di interesse contenuti sui prestiti concessi ai paesi beneficiari. Uno degli indicatori utilizzati dall'agenzia Fitch, il coefficiente di leva finanziaria (ovvero il rapporto tra capitale a chiamata degli stati membri con rating AAA e indebitamento netto), introdotto nel 2017, ha infatti registrato un progressivo deterioramento, rischiando di scendere al di sotto della soglia critica del 100 per cento nel 2019. La sottoscrizione di capitale temporaneo a chiamata, per l'importo di un miliardo di dollari, da parte del Governo canadese, annunciato ai margini delle riunioni primaverili della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, ha consentito di evitare una drastica riduzione delle erogazioni da parte della Banca nel 2019. Tuttavia, un aumento di capitale entro il 2019 resta necessario e indifferibile. Complici i negoziati in corso e l'aspettativa di una loro chiusura entro quest'anno, insieme al capitale a chiamata messo a disposizione dal Governo canadese e dalla Svezia, l'Agenzia Fitch ha confermato per quest'anno il rating AAA. Al di là delle valutazioni sulla stabilità finanziaria, occorre anche considerare la domanda crescente di finanziamenti a fronte dell'enorme fabbisogno di risorse per lo sviluppo del continente, e la necessità di dotare la Banca dei mezzi necessari a preservare il suo ruolo come istituzione di riferimento e partner strategico dei paesi regionali. Va infine osservato che il precedente aumento di capitale (GCI-VI), approvato nel 2010 e pari al 200 per cento, prevedeva comunque un orizzonte temporale decennale. Il nuovo aumento di capitale è stato leggermente anticipato rispetto alle previsioni anche a causa del sensibile incremento nel volume di prestiti ed erogazioni registrato nel 2016, dovuto tra l'altro all'aumento nel numero dei paesi che possono ora accedere ai prestiti a tassi di mercato rispetto ai finanziamenti agevolati del Fondo africano di sviluppo e all'accresciuta domanda di risorse legata ai postumi della primavera araba e al calo del prezzo delle materie prime che ha colpito molte economie della regione.



Questo aumento nel volume dei prestiti, insieme ai recenti cambiamenti nelle metodologie di valutazione da parte delle principali agenzie di *rating*, in particolare di Fitch, ha fatto sì che i limiti prudenziali fissati per determinare la necessità di nuova capitalizzazione siano stati raggiunti prima del previsto, anche se di poco.

L'entità dell'aumento concordata è pari al 125 per cento del capitale, per un volume medio annuo di prestiti stimato in 8,3 miliardi di UC, con 6 per cento di capitale da versare a partire dal 2020 e il resto a chiamata, ovvero sottoscritto a titolo di garanzia ma non versato. I pagamenti delle relative quote saranno effettuati in 8 anni per i paesi non regionali e i paesi regionali a medio reddito e 12 anni per i paesi a basso reddito.

L'Italia ha la facoltà di sottoscrivere 198.766 azioni, equivalenti a 1.987.660.000 UC, mantenendo invariata la quota di capitale. L'onere per sottoscrivere l'aumento di capitale è stimato prudentemente in 160 milioni di euro, con pagamenti di importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Il cambio UC/euro effettivo sarà determinato alla chiusura del negoziato.

All'aumento di capitale dell'AfDB corrispondono impegni ambiziosi, in linea con il mandato del Gruppo di dare slancio allo sviluppo economico durevole e al progresso sociale dei suoi paesi membri regionale, contribuendo alla riduzione della povertà alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalla comunità internazionale. Il negoziato per l'aumento di capitale ha rappresentato un'occasione per definire le priorità strategiche per il prossimo ciclo finanziario e concordare misure atte a rafforzare la capacità istituzionale della Banca. In sede negoziale l'Italia ha in particolare sottolineato la necessità per la Banca di concentrarsi sui settori chiave in cui ha dimostrato di avere maggiore capacità ed esperienza (infrastrutture, in particolare trasporti ed energia, soprattutto energie rinnovabili, PMI e settore agro-alimentare), e di sviluppare un approccio efficace per combattere le cause profonde di fragilità nel continente, che sono alla radice dei flussi migratori irregolari verso l'Europa.

Le Banche multilaterali di sviluppo, inclusa la Banca africana, rappresentano uno strumento fondamentale per la crescita sociale, umana ed economica globale. L'agenda internazionale assegna loro un ruolo di primo piano per assicurare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile concordati. La partecipazione finanziaria italiana all'AfDB occupa un posto rilevante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, anche alla luce dell'importanza particolare attribuita ai paesi del continente. L'Italia ha sempre mantenuto un alto profilo in seno all'Istituzione, partecipando attivamente alla definizione delle sue politiche e degli interventi. L'influenza esercitata è strettamente correlata al potere di voto, proporzionale alla quota azionaria detenuta, che determina altresì la titolarità del seggio al consiglio di amministrazione, condiviso con il Regno Unito e i Paesi Bassi. Preservare la quota azionaria storica è dunque essenziale per salvaguardare la posizione italiana e la presenza negli organi di governo della Banca. Inoltre, i paesi G7 continuano a svolgere un ruolo chiave nelle Banche multilaterali di sviluppo, e mantenere il potere azionario appare auspicabile per garantire la posizione dell'Italia nell'architettura finanziaria internazionale. Non vanno infine sottovalutate le possibili ricadute sull'economia italiana, dovute sia all'effetto indiretto di stimolo del commercio mondiale, sia a quello diretto attraverso la partecipazione delle imprese nazionali alle gare di appalto finanziate con i prestiti di queste Istituzioni.

Commi 4-7: disciplinano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo e della Società Finanziaria Internazionale (Gruppo Banca Mondiale).

La partecipazione finanziaria italiana al Gruppo Banca Mondiale, del quale fanno parte la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e la Società Finanziaria Internazionale (IFC), occupa un posto rilevante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo multilaterale. L'Italia, paese fondatore di IBRD e di IFC, vi ha aderito, rispettivamente, con leggi 23 marzo 1947, n. 132 e 23 dicembre 1956, n. 1597, e ne ha sempre sottoscritto gli aumenti di capitale. L'Italia detiene quote azionarie del 2,78 per cento in IBRD e del 3,17 per cento in IFC. Gli aumenti di capitale rispondono alla necessità, da una parte, di continuare la revisione dell'azionariato, che impegna nel lungo termine ad adeguare le quote delle Istituzioni alla mutata situazione economica globale e ad aumentare la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo e di quelli in transizione; dall'altra, di assicurare alle Istituzioni le risorse necessarie a far fronte alle aumentate esigenze dell'Agenda di Sviluppo 2030. Alla prima esigenza si risponde con gli aumenti di capitale selettivi (SCI), cioè destinati ai soli Paesi "sottorappresentati" rispetto alle quote-obiettivo; alla seconda, aggiungendo al capitale raccolto con SCI gli aumenti di capitale "generali" (GCI), cioè destinati a tutti i paesi membri in proporzione alla loro quota "attuale".

Sulla base delle Risoluzioni relative a GCI e SCI di IBRD, l'Italia ha la facoltà di sottoscrivere complessivamente n. 12.772 azioni, versando una quota pari a 199.267.305,70 dollari statunitensi. Il pagamento è previsto in cinque rate annuali, a partire dall'entrata in vigore degli aumenti di capitale.



Sulla base della Risoluzione relativa a GCI di IFC, l'Italia può sottoscrivere n. 175.938 azioni, versando 175.938.000 dollari statunitensi. Il pagamento, anche in questo caso è previsto in cinque rate annuali, a partire dall'entrata in vigore dell'aumento di capitale.

In sede di votazione delle risoluzioni da parte del Consiglio di amministrazione, l'Italia si è espressa a favore dell'aumento selettivo e generale di capitale per le due istituzioni. L'onere per sottoscrivere la totalità degli aumenti di capitale (circa 375,2 milioni di dollari) è stimato prudentemente in 350 milioni di euro, corrispondenti a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Per entrambi gli aumenti di capitale, i cambi euro-dollaro effettivi saranno determinati alle date dei singoli pagamenti.

Le istituzioni del Gruppo Banca Mondiale, rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale, umano ed economico a livello globale, e sono chiamate dall'agenda internazionale di sviluppo a rivestire un ruolo sempre crescente. Agli aumenti di capitale di IBRD e IFC corrispondono impegni di *policy* ambiziosi, in linea con l'Agenda 2030 e con il mandato del Gruppo Banca Mondiale (contrasto alla povertà e lotta alle disuguaglianze).

Come paese G7 e considerato il ruolo di importante azionista di queste istituzioni la mancata sottoscrizione degli aumenti di capitale comporterebbe la diluizione delle quote azionarie dell'Italia e conseguentemente del potere di voto. Non vanno peraltro sottovalutate le possibili ricadute sull'economia italiana, dovute sia all'effetto indiretto di stimolo del commercio mondiale, sia a quello diretto attraverso la partecipazione delle imprese nazionali alle gare di appalto finanziate con i prestiti di queste Istituzioni.

Il **comma 8** dispone che, al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'economia e delle finanze può contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento di soggetti che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 62

(Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) – Capital preservation)

La capacità operativa del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) a supporto della stabilità finanziaria nell'area euro è ancorata al capitale versato dagli Stati membri, attualmente pari a circa 80 miliardi di euro. Questo capitale è il principale elemento sulla base del quale si fonda l'elevato merito di credito del MES; preservarne il valore, pertanto, costituisce un obiettivo essenziale, anche nell'interesse degli stessi Stati partecipanti.

In un contesto prolungato di tassi di interesse negativi, la salvaguardia del valore del capitale presenta crescenti difficoltà. A fronte di linee guida di investimento molto prudenti, in assenza di attività a breve termine in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e con rendimento positivo, una cospicua parte del capitale è detenuta presso le banche centrali nazionali. Tali depositi sono remunerati al tasso della *deposit facility* dell'Eurosistema, negativo dal giugno del 2014 e attualmente pari a -0,50%, dopo l'ultima decisione della BCE dello scorso 18 settembre.

Se i tassi di interesse negativi persistessero nel tempo, l'obiettivo di salvaguardia del valore del capitale non potrebbe essere assicurato a lungo.

Per far fronte alla criticità appena descritta, il MES ha chiesto ad alcuni Stati membri la disponibilità a rimborsare l'onere sostenuto sui depositi presso le banche centrali nazionali a causa degli interessi negativi. Francia e Germania hanno aderito sin dal 2017 alla richiesta di retrocedere gli interessi negativi. Il MES ha, quindi, allocato i propri depositi presso le rispettive banche centrali nazionali sulla base delle quote di partecipazione degli Stati membri al proprio capitale e ha ricevuto i relativi rimborsi nel 2018 e nel 2019, con riferimento agli interessi maturati rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

Con l'adesione dell'Italia a tale operatività la liquidità del MES potrebbe essere depositata anche presso la Banca d'Italia per un importo pari a circa 15 miliardi di euro, in base all'attuale giacenza liquida del MES e alla proporzione tra le quote di partecipazione degli Stati membri al capitale; su tale deposito il MES sosterebbe un onere annuale per il pagamento degli interessi di circa 77 milioni, al tasso del -0,50%. Nel caso in cui altri Stati membri aderissero, tale importo si ridurrebbe in proporzione.

Da un punto di vista procedurale l'apertura di un deposito da parte del MES genererebbe maggiori ricavi per la Banca d'Italia e un corrispondente aumento dell'utile versato allo Stato. In sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe evidenziato rispetto a quello



complessivo versato al bilancio dello Stato, in modo tale da poter essere riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES. La disposizione non genera dunque effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

È tuttavia evidente che il MES procederebbe al deposito della sua liquidità solo a fronte dell'impegno di restituzione degli interessi negativi corrisposti.

La partecipazione dell'Italia avrebbe una rilevante valenza segnaletica dell'impegno del nostro paese in ambito europeo, con un impatto positivo di sistema, e permetterebbe di annoverare l'Italia tra le controparti cui il MES fa ricorso per l'affidamento della propria liquidità.

Titolo X Regioni ed Enti locali

Art. 63 (Regioni a statuto ordinario)

Il **comma 1** prevede di anticipare all'anno 2020 la possibilità, per le regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in attuazione delle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018 (restano esclusi, per l'anno 2020, accensione e rimborso prestiti dalle entrate e dalle spese valide ai fini dei vincoli di finanza pubblica) ed il successivo **comma 2** coordina le disposizioni vigenti con il nuovo quadro normativo.

Il **comma 3** chiarisce che, in sede di monitoraggio e certificazione, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2020, le regioni a statuto ordinario indicano, tra le entrate valide, esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.

Il **comma 4**, chiarisce, poi, che restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 835 a 843, della legge n. 145 del 2018; le regioni a statuto ordinario, nell'anno 2020, sono tenute, quindi, a rispettare gli obblighi in termini di obiettivi e di certificazione degli investimenti diretti e indiretti (comma 836), nonché di saldo positivo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 (comma 841, lettera b)). Da ultimo, le regioni a statuto ordinario sono soggette agli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Infine, il **comma 5** estende la non applicabilità delle disposizioni di contenimento della spesa di personale, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 alle regioni in regola in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale fissato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 64 (Minoranze linguistiche)

La legge n. 482 del 15 dicembre 1999, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, è finalizzata alla tutela delle dodici minoranze linguistiche storiche riconosciute sul territorio italiano (ladina, greca, germanica, croata, sarda, franco-provenzale, francese, albanese, slovena, friulana, catalana, occitana).

A tale proposito è istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il Fondo statale per le minoranze linguistiche storiche che cura, per il tramite dell'Ufficio IV, la ripartizione dei fondi per il finanziamento annuale dei progetti presentati dalle amministrazioni statali e dagli enti locali ai sensi degli articoli 9 e 15 della medesima legge. La procedura relativa all'erogazione del finanziamento alle istituzioni destinatarie è stabilita dall'art. 8 del d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345. L'entità dei fondi a disposizione risulta insufficiente per il finanziamento delle attività proposte dagli enti locali. La norma dispone un incremento dei fondi per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Art. 65 (Comuni montani)

La legge di stabilità n.228 del 2012 ai commi 319, 320 e 321 ha previsto uno stanziamento integrativo per i Comuni classificati totalmente montani (3.170 comuni - sono esclusi i Comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro, a regime, dall'anno 2014.



Il comma 352 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha modificato l'articolo 1 del comma 319 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, riducendo l'importo di 6 milioni di euro a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

Il Fondo prevede il finanziamento di progetti presentati dai Comuni montani, selezionati a seguito di graduatorie.

Le annualità 2014-2017 sono state oggetto di un'unica procedura di assegnazione e con esse è stato possibile finanziare solamente il 13% dei Comuni montani con 389 progetti di importo pari a euro 25.000,00 e 18 di importo pari a euro 100.000,00.

È in corso la procedura per il finanziamento relativo alle annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017 con la quale si prevede di erogare una quota, di euro 479.127,00, a 34 aggregazioni di comuni totalmente montani.

Data la numerosità dei Comuni totalmente montani e le criticità che questi territori presentano, la disposizione incrementa le risorse del suddetto fondo.

Art. 66
(Isole minori)

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per gli investimenti nelle isole minori destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle stesse isole, destinata a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali, previo parere della conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e modalità di erogazione delle predette risorse. Il Fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della conferenza unificata.

Art. 67
(Contributo IMU/TASI)

La disposizione attribuisce ai comuni un contributo per gli anni 2020, 2021 e 2022 finalizzato ad assicurare, le risorse necessarie per la compensazione del mancato gettito connesso con la riforma della tassazione immobiliare di cui ai commi 639 e 640 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013. Detto contributo è ripartito a ciascun comune secondo gli importi indicati nell'allegato A del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, 14 maggio 2019.

Art. 68
(Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali)

La norma in esame è finalizzata ad incrementare da tre a cinque dodicesimi il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento dei predetti enti.

Art. 69
(Debiti enti locali)

La norma prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale si stabiliranno le modalità e le procedure per intervenire a favore degli enti locali in relazione alla spesa per interessi sui mutui contratti con gli istituti bancari e finanziari.

Una possibile soluzione per la riduzione degli oneri finanziari, alla quale si accenna nella norma, è quella di accollare il mutuo allo Stato, il quale provveda ad una sua rinegoziazione/ristrutturazione. Questa ristrutturazione potrebbe conseguire effetti positivi in quanto la rischiosità, in termini di merito di credito, dello Stato è inferiore a quella degli enti locali; questo potrebbe consentire a diverse banche ed istituti finanziari di poter ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, consentendo quindi di produrre vantaggi che possono tradursi in risparmi sui tassi di interesse applicati ai mutuatari in seguito ad un processo di ristrutturazione/rinegoziazione.



L'operazione dovrebbe svolgersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel senso che le rate di restituzione accollate e ristrutturate sarebbero comunque pagate dagli enti locali allo Stato, il quale si interporrebbe tra gli enti e gli istituti bancari e finanziari.

La ristrutturazione/rinegoziazione in discorso verrebbe effettuata dallo Stato mediante una struttura appositamente costituita o comunque dedicata, dotata di personale adeguato, per numero e per competenze, idoneo a gestire e ristrutturare migliaia e migliaia di operazioni di mutuo (più di 8 mila, senza comprendere quelli con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

Art. 70
(Campione d'Italia)

La disposizione introduce, tra l'altro, l'Imposta Locale sul Consumo nel comune di Campione d'Italia (ILCCI). L'intervento normativo in parola si è reso necessario in vista dell'inclusione del exclave svizzero nell'ambito dell'Unione doganale UE.

Ai sensi del **comma 1** l'ambito applicativo dell'imposta è costituito dal consumo finale non imprenditoriale. In particolare, risultano imponibili le forniture di beni, le prestazioni di servizi, nonché le importazioni che hanno avuto luogo nel territorio di Campione d'Italia, a partire dal 1° gennaio 2020.

I successivi **commi 2 e 3** definiscono rispettivamente il soggetto attivo e il soggetto passivo d'imposta. Più nel dettaglio, il ruolo di soggetto attivo dell'imposta è ricoperto dal comune di Campione d'Italia, al quale sono riconosciuti i poteri di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva. La disposizione di cui al comma 2 prevede espressamente che non si applica l'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, sull'esercizio della potestà regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge. A questo proposito, il comma 7 stabilisce che in tema di sanzioni resta salva la facoltà del Comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Il soggetto passivo d'imposta di cui al **comma 3** è individuato nei soggetti, anche non residenti nel territorio del Comune, che nell'esercizio di impresa arti o professioni effettuano forniture di beni e prestazioni di servizi nel territorio del Comune.

Il principio di territorialità dell'imposta è sancito al **comma 4**, che stabilisce, con riferimento alla fornitura di beni, che le stesse s'intendono effettuate a Campione d'Italia se al momento della consegna o della messa a disposizione, nonché del trasporto o della spedizione, il bene si trova nel territorio del Comune.

Con specifico riguardo, invece, alle prestazioni di servizi, il già citato **comma 4** sancisce il principio generale in base al quale queste si considerano effettuate a Campione d'Italia, se nel territorio del comune, il prestatore ha la sede della propria attività economica.

In merito, invece, all'esigibilità dell'imposta, il **comma 5** prevede che per le forniture di beni, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui il bene è consegnato o spedito; diversamente, nel caso di prestazioni di servizi l'imposta è dovuta al momento del pagamento del corrispettivo.

Il successivo **comma 6** stabilisce le modalità di determinazione della base imponibile, che risulta costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, comprensivi delle spese e dei costi sostenuti per l'effettuazione dell'operazione.

Nel caso di fornitura di beni, a titolo gratuito, la base imponibile è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura stessa.

Alla base imponibile, così ottenuta, si applicano le aliquote ordinarie e ridotte previste dalla legge federale svizzera, così come sancito dal medesimo comma 6 del presente schema normativo.

Il **comma 7** impone ai soggetti passivi l'obbligo di presentare la dichiarazione dell'imposta al Comune, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta.

Nello stesso **comma 7** è altresì delineato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nonché di omessa o infedele dichiarazione. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

Il **comma 8**, viene prevista l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per determinare gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare, le operazioni esenti ed escluse, in conformità alla legge federale svizzera, dall'imposta in quanto destinate al



consumo dei beni e dei servizi fuori dal territorio del comune, nonché termini e modalità di versamento, dichiarazione, accertamento e riscossione dell'imposta.

Il **comma 9** dispone che l'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e il successivo **comma 10**, infine rinvia al decreto ministeriale l'individuazione dei termini e delle modalità di riscossione dell'imposta per le operazioni effettuate nel primo semestre.

I **commi da 11 a 13** recano disposizioni per il recepimento della direttiva Direttiva (UE) 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 83, del 25 marzo 2019, è stata pubblicata la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che apporta talune modifiche, rispettivamente, alla direttiva 2006/112/CE e alla direttiva 118/2008/CE. Le misure di recepimento devono essere adottate e pubblicate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2019. In particolare la direttiva n. 2019/475 è stata adottata conseguentemente alla rideterminazione del territorio doganale dell'Unione europea, effettuata ad opera del Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio, che, all'articolo 1, par. 1, provvede a ridefinire tale territorio attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Codice doganale dell'Unione (contenuto nel Regolamento (UE) 952/2013). La direttiva 2019/475 in questione, che sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2020, prevede l'inclusione del comune di Campione d'Italia nell'ambito territoriale di applicazione dell'accisa armonizzata; si è reso pertanto indispensabile provvedere, entro tale data, ad adeguare la normativa interna in materia di accisa. A tal proposito si evidenzia che l'articolo 1, comma 3, lett. a) del Testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, definisce attualmente, ai fini dell'applicazione di tale tributo, il territorio dello Stato facendolo coincidere con quello della Repubblica Italiana con eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, unitamente alle acque italiane del lago di Lugano.

In tal senso si rende necessario modificare la definizione contenuta in tale lettera a) del predetto comma 3 dell'articolo 1 del TUA espungendo il riferimento al comune di Campione d'Italia e alle predette acque nazionali del lago di Lugano; a partire dal 1° gennaio 2020 rimarrà quindi escluso dall'ambito applicativo dell'accisa il solo territorio del comune di Livigno.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE per prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, inclusi nel territorio doganale dell'Unione europea, continuano tuttavia ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Si è reso, pertanto, opportuno, per ragioni di coordinamento redazionale, apportare una modifica all'art. 67, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, menzionando le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano accanto a quelle dei beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi di oltremare, aventi una analoga posizione ai fini della territorialità IVA.

Il **comma 14** interviene in materia di Territorio extra-doganale. Occorre premettere che con il Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio, si è provveduto (articolo 1, par. 1) a ridefinire il territorio doganale dell'Unione europea, attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell'Unione.

Tale modifica del Codice è finalizzata a includere, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio che, attualmente, sono espressamente esclusi, unitamente al comune di Livigno, dal predetto territorio doganale.

Tale disposizione non necessiterebbe, invero, di alcun recepimento tenuto conto che i regolamenti dell'UE sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo e per sole finalità di chiarezza nell'applicazione della normativa doganale pare nondimeno opportuno, con una norma di carattere generale, sancire che il territorio extra-doganale nazionale è costituito, a partire dal 1° gennaio 2020, dal solo comune di Livigno. Ciò in considerazione del fatto che il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), approvato con il DPR n. 43/1973, risulta formalmente in vigore in ogni sua parte pur essendo, in alcune, implicitamente abrogato dalla sopravveniente normativa europea in materia doganale e, in altre, pienamente



applicato laddove, ad esempio, il medesimo TULD disciplina l'implementazione ed il collegamento tra la normativa sovraordinata in parola e quella domestica.

Giova altresì evidenziare che, negli ultimi anni, non si è provveduto a novellare direttamente il predetto TULD nelle parti divenute, nel tempo, incompatibili con il diritto unionale, in quanto, in virtù della primazia del diritto europeo su quello nazionale, ha operato fisiologicamente il principio della successione delle leggi nel tempo. Il TULD, nel caso specifico, individua attualmente il territorio extra doganale (articolo 2) dello Stato italiano, nonché l'estensione della linea doganale dello Stato (articolo 1), includendo espressamente Campione d'Italia nei territori extra doganali, al pari del comune di Livigno; ciò nonostante la definizione del territorio doganale degli Stati membri sia attualmente sottratta alla potestà nazionale in quanto di esclusiva competenza degli Organismi unionali. La disposizione in illustrazione mira quindi a superare ogni disposizione nazionale in contrasto con le nuove disposizioni unionali in materia di delimitazione del territorio doganale.

I **commi da 15 a 22** recano misure di sostegno e di rilancio dell'economia del territorio di Campione d'Italia. La misura in esame intende porre in essere interventi volti a favorire il sostegno e il rilancio economico-sociale del Comune di Campione d'Italia, a seguito della situazione di crisi economica determinata dalla chiusura della casa da gioco municipale sulla quale poggiava l'economia del territorio campioneso.

Tale intervento agevolativo si articola nelle seguenti misure.

Al **comma 15** è previsto un abbattimento, nella misura del 50 per cento per cinque periodi di imposta, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia alla data del 20 ottobre 2019, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti, alla medesima data, nello stesso Comune.

Al **comma 16** si prevede un abbattimento del cinquanta per cento delle imposte sui redditi, per cinque periodi di imposta, per le imprese localizzate a Campione d'Italia alla data del 20 ottobre 2019.

Al **comma 17** si prevede altresì un abbattimento dell'imposta regionale sulle attività produttive derivanti da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, nella misura del cinquanta per cento per cinque periodi di imposta.

Le misure di cui sopra si affiancano a quelle previste dall'articolo 188-bis del TUIR come modificato dal decreto-legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018.

Il **comma 18** prevede che le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 1 a 3 possono essere fruite nei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di minore importanza ("de minimis").

Il **comma 19** prevede un'ulteriore misura di agevolazione, che consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento per nuovi investimenti effettuati da imprese nel territorio del Comune di Campione d'Italia. Ai fini della definizione degli investimenti ammissibili si fa riferimento alle definizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Il **comma 20** prevede che il credito d'imposta si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Le disposizioni di cui ai commi 19 e 20 richiedono una preventiva valutazione di compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il **comma 21** prevede, pertanto, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute fino alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, alla quale la misura deve essere notificata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il **comma 22** apporta delle modifiche all'articolo 188-bis del Tuir.

TITOLO XI

Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica

Art. 71

(Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione.)

Il **comma 1** mira a rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti per l'acquisto di determinate categorie merceologiche altamente standardizzabili (telefonia, gas, carburanti, energia elettrica, buoni pasto). Attualmente, l'articolo 1, comma 7 del d.l. 95/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione redatto annualmente dall'ISTAT di ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti nell'ambito delle merceologie energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (a cui si aggiunge anche il servizio sostitutivo mensa,



secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015). Con il presente intervento normativo si propone l'inserimento, fra le merceologie cui si applica il regime di obblighi previsto dal citato comma 7, della ulteriore merceologia "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati", in considerazione del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda, caratteristiche del mercato e rilevanza del valore complessivo stimato. In particolare:

- grado di standardizzazione: si evidenzia che la categoria veicoli (gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e i motoveicoli) risulta standardizzabile con riferimento a ciascuna delle seguenti tipologie di veicoli:
 - a. veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (autovetture, veicoli commerciali, autocarri, minibus, 4x4 e pick-up, motoveicoli);
 - b. autobus ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone;
 - c. autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia (caratterizzati da equipaggiamenti adatti ad attività specifiche connesse a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);
 - d. autoveicoli blindati.

Si ritiene invece che altre tipologie di veicoli non siano standardizzabili in quanto soggette a specifiche personalizzazioni o necessarie alla PA in pochi esemplari.

- valore stimato: il valore stimato di spesa annua della PA dei veicoli standardizzabili ammonta a circa 420 mln/€, così suddivisi:
 - a. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (acquisto): 110 mln/€;
 - b. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (noleggio): 120 mln/€;
 - c. Veicoli per le forze di sicurezza (acquisto): 168 mln/€;
 - d. Veicoli per le forze di sicurezza (noleggio): 28 mln/€;
 - e. Veicoli Blindati (acquisto): 41 mln/€;
 - f. Autobus (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone): 20 mln/€.
- livello di aggregazione della domanda: il confronto dell'erogato delle categorie di veicoli sopra riportate attraverso convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip con la spesa complessiva stimata evidenzia un valore di aggregazione complessivo di circa il 40%;
caratteristiche del mercato: con riferimento al mercato dell'acquisto dei veicoli, il mercato delle autovetture in Italia ammonta a circa 41 mld di Euro (anno 2017) ed è piuttosto ristretto con 4 principali operatori. Il mercato è caratterizzato da una forte competizione tra i Costruttori, anche appartenenti allo stesso gruppo, per la conquista o il mantenimento di quote di mercato. I Costruttori stanno adottando politiche strategiche diversificate, in termini di lancio di nuovi veicoli ed investimenti in alimentazioni alternative. Con riferimento al mercato del noleggio di veicoli, il mercato della fornitura si caratterizza per una concentrazione molto elevata: i primi quattro operatori gestiscono circa l'73% della flotta circolante (pari a circa 800.000 vetture) e generano circa il 75% del fatturato del settore. Il fatturato del settore, nel 2017, è stato pari a 4,9 miliardi di Euro (+9% rispetto al 2016). Il 2018 si è chiuso a circa 1,9 milioni di immatricolazioni. Il mercato dei motoveicoli di grande cilindrata in Italia ammonta a circa 3 mld di Euro (anno 2018), ed è piuttosto frazionato; i primi 4 operatori detengono oltre il 75% della quota di mercato. Il mercato degli autobus ammonta a circa 900 mln di Euro (anno 2017) e si presenta molto frazionato con 4 operatori principali ed una forte competizione tra le aziende per la conquista e il mantenimento di quote di mercato; oltre ai costruttori, sono presenti anche allestitori specializzati.

L'introduzione dei veicoli tra le merceologie alle quali si applica il sistema di obblighi delineato dall'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, potrà assistere le amministrazioni nella realizzazione di risparmi quantificabili solo a consuntivo. Si stima un risparmio potenziale nell'ordine di circa 12 Mln/€ nel triennio 2020-2022 che deriverebbe dall'aumento del valore degli acquisti annui effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip (c.d. erogato).

Il **comma 2** introduce la facoltà per Consip di attivazione di strumenti di acquisto e negoziazione anche nel settore dei lavori pubblici al fine di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione nel settore degli appalti pubblici gestiti attraverso la centrale di committenza dello Stato, estendendo l'ambito oggettivo di utilizzo dei c.d. strumenti Consip, già previsto dal decreto legge 95/2012 così come modificato dalla Legge 208/2015.



Pertanto con la presente proposta normativa si intendono ampliare le attività svolte da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - con le risorse già disponibili nell'ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle pubbliche amministrazioni - anche con riferimento ai lavori pubblici. Infatti attualmente gli strumenti messi a disposizione da Consip hanno ad oggetto, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione. L'estensione alle ulteriori tipologie di lavori consentirebbe:

- di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, rendendo disponibili strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip con evidenti benefici in termini di razionalizzazione della spesa e riduzione dei prezzi offerti;
- di garantire alle amministrazioni il ricorso agli strumenti Consip, con riferimento al complesso dei loro fabbisogni, utilizzando modalità di acquisto semplificate ed efficientando i relativi processi (riduzione delle tempistiche, dei costi di pubblicazione, ecc.);
- di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- di migliorare la conoscenza della spesa della PA;
- di consentire una maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Con riferimento specifico agli strumenti di negoziazione, si evidenzia un'ulteriore riduzione di spesa per le Amministrazioni derivante dall'utilizzo a titolo gratuito della piattaforma di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze per tutte le procedure di gara, compresi i lavori, senza dover ricorrere all'acquisizione sul mercato degli stessi servizi.

Per quanto attiene al settore merceologico in argomento - a seguito dell'analisi effettuata sui dati ANAC - si osserva che le PP.AA. hanno bandito lavori per un controvalore ad pari ad euro 17,2 Mld/euro/anno. A partire da tale evidenza, si stima che la capacità di penetrazione del Programma di razionalizzazione nel mercato di riferimento, intesa quale quota di mercato da gestire (anche basandosi sul dato esperienziale nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione a partire dall'anno 2013) sia pari a circa 3,2 Mld/euro/anno. Si ipotizza un progressivo intervento di Consip in ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, che si stima possano produrre nel corso del tempo circa 60 Mln/€/anno. Gli effetti della norma saranno sempre più evidenti nel medio e lungo periodo in considerazione dei tempi di messa a disposizione dei vari strumenti alle amministrazioni (nel breve periodo, già dal 2020, nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, e successivamente, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni e accordi quadro).

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. A seguito dell'approvazione della presente proposta normativa, Consip potrà svolgere le attività volte a rendere disponibili nuove categorie merceologiche afferenti al settore dei lavori nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, nonché, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni-quadro e accordi quadro.

Con i **commi 3 e 4** si intende razionalizzare il sistema di obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione per le amministrazioni statali, gli enti previdenziali e le agenzie fiscali, aumentando al contempo il ricorso delle medesime amministrazioni ai detti strumenti.

A oggi, infatti, le amministrazioni dello Stato e gli enti di previdenza e assistenza sociale nonché le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere per il soddisfacimento dei propri fabbisogni a tutte le convenzioni-quadro stipulate da Consip nonché, per tutti gli acquisti sotto soglia, al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Con riferimento soltanto a specifiche merceologie (ad esempio, ICT), poi, le amministrazioni statali hanno l'obbligo di utilizzo, in mancanza di convenzioni-quadro e in assenza del bene o servizio nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, anche degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, quali strumenti messi a disposizione da Consip.

In un'ottica di semplificazione e di complessivo efficientamento del sistema degli acquisti della pubblica amministrazione statale, si ritiene che il ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip e al sistema dinamico di acquisizione dalla stessa gestito debba essere reso obbligatorio per tutti i fabbisogni che in tal modo possano essere soddisfatti, a prescindere dalla merceologia, estendendo, nella sostanza, ad accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione il medesimo regime di obbligatorietà già previsto per le convenzioni e per il mercato elettronico della pubblica amministrazione.



Si ipotizza possa derivare, con l'obbligo di ricorso agli accordi quadro (AQ), un risparmio potenziale di circa 50 Mln/€ nel triennio 2020-2022 derivante dalla diminuzione dei prezzi unitari, stimato tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip. I risparmi potranno essere quantificati effettivamente solo a consuntivo.

Dall'estensione dell'obbligo di utilizzo degli AQ deriverebbe inoltre una serie di ulteriori vantaggi in termini di: semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi in tutti i casi di acquisizione di beni e servizi di carattere seriale e standardizzato, accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, flessibilità delle procedure di scelta del contraente e gestione delle commesse nel lungo periodo.

La stima dei risparmi in termini di riduzione dei prezzi unitari che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo di ricorso allo SDA non risulta quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari. In ogni caso dall'estensione dell'obbligo di utilizzo di tale strumento possono derivare una serie di vantaggi in termini di: efficienza nello svolgimento della procedura (es. automazione delle procedure di valutazione e aggiudicazione, riduzione stimata tra il 25% e il 40% delle tempistiche per lo svolgimento della procedura);

- trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- ottimizzazione dell'impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura e di spinta al cambiamento organizzativo;
- migliore conoscenza della spesa della PA;
- maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Con riferimento al **comma 5**, l'articolo 26 pone la disciplina delle convenzioni-quadro quale strumento di acquisto che il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip può mettere a disposizione della generalità delle stazioni appaltanti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni. In alcuni casi specifici, in relazione alla strutturazione del mercato o alle caratteristiche della domanda, potrebbe risultare efficiente realizzare convenzioni specifiche per determinati cluster di amministrazioni o per specifici territori.

Tale esigenza è emersa con particolare rilievo in relazione alle attività svolte dai soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 66/2014; al fine di mettere a disposizione di tutte le amministrazioni del territorio strumenti di acquisto centralizzati per le merceologie per cui le amministrazioni sono obbligate a ricorrere ai soggetti aggregatori, risulta opportuna la modifica normativa proposta che consentirebbe a Consip di stipulare convenzioni a favore delle amministrazioni dei territori nei quali non è pianificato l'intervento del soggetto aggregatore di riferimento per determinate merceologie.

In tale ambito, al fine di garantire la massima copertura merceologica, e quindi della relativa spesa, è fondamentale che Consip, unico soggetto operante a livello nazionale, possa lavorare in maniera sinergica e coordinata con gli altri soggetti aggregatori, così da mettere a disposizione iniziative di gara per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.

Tale flessibilità di intervento per Consip può essere utilizzata anche per altre categorie merceologiche così da poter rispondere in maniera più puntuale ad esigenze di specifiche tipologie di amministrazioni: si pensi ad es. alle differenti necessità di servizi quali pulizia immobili e/o manutenzioni tra le grandi amministrazioni centrali dello Stato e il frammentato mondo degli enti locali, o alla possibilità di intervenire in maniera coordinata e sinergica con gli altri soggetti aggregatori, su merceologie non previste dai suddetti DPCM e che, con particolare riferimento al mondo dei servizi, necessita di rispondere in dettaglio alle esigenze dei singoli territori, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni (domanda) che per quanto riguarda il mondo delle imprese (offerta).

L'aumento del presidio merceologico e di spesa attraverso le iniziative di Consip può consentire in prospettiva una significativa riduzione di spesa. Si ipotizza un risparmio potenziale nell'ordine di circa 270 Mln/€ nel triennio 2020-2022, derivanti dalla diminuzione dei prezzi unitari degli strumenti di acquisto Consip, calcolata tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione dal Programma di Razionalizzazione della Spesa PA. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.



Il **comma 6** intende rendere possibile la stipula di convenzioni ed accordi quadro, da parte di Consip e dei soggetti aggregatori, attraverso il sistema dinamico di acquisizione, garantendo tempestività e continuità dell'offerta di strumenti per le stazioni appaltanti.

A tal fine occorre superare la criticità data da una duplice circostanza: da un lato, la normativa comunitaria, come anche quella italiana, non prevede espressamente la possibilità che un accordo quadro (o una convenzione-quadro che a livello comunitario deve essere ricondotta al *genus* comunitario dell'accordo-quadro) possa essere aggiudicato mediante procedura svolta nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione; dall'altro la necessità di rispettare un termine sospensivo tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto al fine di garantire all'operatore economico la possibilità di fare ricorso avverso l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE relativa ai rimedi giurisdizionali (c.d. *stand still period*).

Lo *stand still period* non si applica in determinati casi fra cui il caso di appalti basati su un accordo quadro e il caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; ciò in quanto, trattandosi di procedure bifasiche, è sufficiente che lo *stand still period* sia rispettato nella prima fase di selezione degli operatori economici e non anche nella successiva fase finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto specifico. Da ciò discenderebbe che, nel caso di convenzione/accordo quadro stipulato come appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione, non si garantirebbe il rispetto dello *stand still period* e la conseguente tutela sottesa agli operatori economici partecipanti alla procedura per la stipula dell'accordo quadro/convenzione quadro.

Pertanto, per consentire l'aggiudicazione di un accordo quadro/convenzione-quadro in sede di appalto specifico basato su un sistema dinamico, va introdotta una modalità di raccordo con la previsione sullo *stand still period* recepita nell'ordinamento interno nell'articolo 32 del codice. A tal fine si propone il presente intervento normativo, volto a prevedere espressamente l'obbligo di applicazione dello *stand still period* di cui all'articolo 32 del codice, con le relative conseguenze nel caso di sua violazione, nel caso di accordi quadro/convenzioni quadro stipulati in sede di aggiudicazione di un appalto specifico sul sistema dinamico di acquisizione. L'intervento normativo consentirebbe a Consip e agli altri soggetti aggregatori di avvalersi dell'efficienza e della tempestività garantite dalla descritta procedura, garantendo al contempo adeguata tutela giurisdizionale agli operatori economici partecipanti.

I sistemi dinamici di acquisizione garantiscono notevoli vantaggi per le amministrazioni derivanti da un processo interamente informatizzato e da una larga partecipazione e di conseguenza maggiore trasparenza e concorrenzialità, grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità del bando. Inoltre tali strumenti consentono una riduzione dei tempi dell'appalto specifico, maggiore flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti grazie alla maggiore aderenza delle offerte alle specifiche richieste (gli appalti specifici consentono di "personalizzare" le caratteristiche del bene e/o servizio definiti nel bando).

La possibilità di stipulare convenzioni e accordi quadro attraverso SDA può, quindi, consentire di sommare i vantaggi di queste procedure (aggregazione della domanda, maggiore volumi negoziati, maggiore competitività e, quindi, riduzione dei prezzi unitari) con la possibilità di personalizzare, attraverso gli appalti specifici, le caratteristiche dei beni e/o dei servizi così da rispondere in maniera più precisa ai fabbisogni delle amministrazioni.

Tali vantaggi, qualora il bando sia istituito dalla Consip a livello nazionale e gli appalti specifici siano realizzati dai soggetti aggregatori a livello territoriale, possono garantire, attraverso una standardizzazione dei parametri a livello nazionale, una maggiore competitività del mercato della fornitura che avrebbe un quadro omogeneo di riferimento per le procedure svolte dai singoli soggetti aggregatori.

Inoltre la possibilità di effettuare con maggiore flessibilità e tempestività gli appalti specifici, rispetto alle procedure tradizionali, può consentire di avere una maggiore apertura al mercato (contratti meno lunghi e quindi maggiori opportunità di partecipazione) oltre ad una maggiore possibilità di aderire con tempestività alle evoluzioni tecnologiche e/o organizzative dei beni/servizi.

Tutto questo (informatizzazione completa della procedura, maggiore trasparenza, maggiore partecipazione e competizione da parte del mercato della fornitura) si riflette inevitabilmente su una riduzione dei prezzi unitari di acquisto per le pubbliche amministrazioni, per altro su merceologie rilevanti per quanto riguarda la spesa pubblica (ad es Farmaci circa 11 mld di spesa annua).

Una stima dei risparmi, derivanti dalla misura sopra indicata non è quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari.

Il **comma 7** intende estendere l'ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente, consentendo in tal modo un ampliamento del supporto offerto alle



amministrazioni nell'ambito del Programma di razionalizzazione nell'attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all'aggiudicazione di un contratto di concessione. Consip potrebbe quindi svolgere procedure di gara anche in ambiti merceologici sui quali, sebbene interessati da una rilevante spesa pubblica o particolarmente strategici, al momento non è stato possibile realizzare interventi a causa della qualificazione contrattuale quale concessione e quindi al di fuori dell'attuale ambito del Programma di razionalizzazione.

La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un'ottica di evoluzione basata sull'utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l'ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l'affidamento delle concessioni. In particolare la previsione della possibilità per le amministrazioni non sempre dotate di professionalità specifiche e di esperienze pregresse in tema di gestione di procedure di gara complesse, di avvalersi di un soggetto, quale Consip, che ha maturato significative competenze nella gestione di affidamenti complessi, è volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli affidamenti.

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie strategiche per contenuti e importo di spesa associata, finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. Eventuali oneri per l'ampliamento degli strumenti saranno coperti nell'ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti. Si ipotizza sulla base della stima di un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, a partire da elaborazioni di informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici di Anac, un risparmio potenziale di circa 10 Mln/€ nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

Art. 72

(Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica)

Il **comma 1** in materia di razionalizzazione delle infrastrutture ICT, è finalizzato ad assicurare maggiori livelli di efficienza e qualità dei servizi informatici che supportano le attività del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso l'avvio di un percorso di razionalizzazione dei propri Data Center e la definizione di un nuovo modello di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività coerente con il Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2019 - 2021.

A tale riguardo, la disposizione prevede che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, stipuli un apposito disciplinare con SOGEI S.p.A., per ottimizzare le proprie infrastrutture informatiche che, da quanto emerso nell'ultimo censimento IT della PA dell'Agid, sono annoverate nella categoria "Gruppo B" e, quindi, necessitano della migrazione verso un Polo strategico nazionale, passaggio che viene assicurato con la ricollocazione delle predette infrastrutture nell'ambito del Data Center SOGEI, già qualificato Polo Strategico Nazionale. Con tale disciplinare, sarà contestualmente definito il nuovo modello di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettività, nell'ottica di assicurare maggiore efficienza e tempestività di risposta dei sistemi informatici a supporto della finanza pubblica, nel rispetto all'adozione del principio tecnologico del *Cloud First*, del modello strategico *Cloud* della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.

Il **comma 2**, in materia di corrispettivi Consip, prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2020 pari a 2,8 milioni di euro annui.

I **commi da 3 a 15** si inseriscono nel quadro di revisione e semplificazione della normativa emanata in materia di misure di contenimento della spesa pubblica.

La normativa che si è sviluppata principalmente attraverso il meccanismo di adozione, da parte del legislatore, di provvedimenti d'urgenza aventi ad oggetto diverse tipologie di spesa ha determinato una consistente stratificazione e sovrapposizione di norme che ha reso la loro applicazione alquanto complessa e farraginoso oltre che di difficile applicazione e verifica da parte degli organi di controllo. Tale situazione ha pertanto imposto una riflessione in termini di semplificazione delle norme emanate in materia.

A ciò si aggiunga l'incisivo intervento operato dal Giudice Costituzionale che ha, mediante ripetute pronunce, consolidato l'orientamento secondo il quale le misure di contenimento della spesa debbono avere



carattere eccezionale e transitorio. L'attuale *corpus* normativo in materia, invece, in considerazione del perdurare del periodo di vigenza ad opera di ripetuti interventi di proroga, prevarica, secondo la Corte Costituzionale, i limiti di ragionevolezza e proporzionalità delle misure previste dal legislatore su determinate categorie di spesa rispetto al fine che il legislatore statale intendeva perseguire. Si impone pertanto l'esigenza di un intervento legislativo finalizzato a sterilizzare i perniciosi effetti evidenziati dal Giudice Costituzionale, limitando al contempo il pericolo che le pronunce di incostituzionalità erodano ulteriormente i limiti di contenimento fissati.

Infine il proliferare, nel tempo, di interventi normativi posti in essere con la finalità di arginare la preesistente progressiva crescita della spesa, seppure riconducibile ad un'esigenza imprescindibile di "governance" della macchina burocratica, ha posto in evidenza il limite intrinseco, in termini gestionali, che il congelamento della capacità di spesa comportava. In altre parole, se da un lato gli interventi normativi si sono rivelati, per la più parte, idonei a garantire il contenimento della spesa pubblica, per altri versi, essi hanno portato ad un "ingessamento" delle possibilità di gestione delle attività da parte di ciascun ente, in alcuni casi pregiudicando la potenziale capacità degli stessi di efficientare la propria macchina amministrativa, nel raggiungimento dei propri fini istituzionali. Ciò è andato a detrimento, in ultima analisi, della capacità degli enti di migliorare i servizi offerti e raggiungere un più elevato livello di soddisfazione delle esigenze dei cittadini.

Con la presente proposta si intendono quindi perseguire diverse finalità. *In primis* la disposizione intende semplificare il complesso normativo inerente alle misure di contenimento della spesa pubblica applicate agli enti e organismi pubblici, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti. Restano escluse, invece, le amministrazioni centrali, le amministrazioni territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale. Tale semplificazione normativa è volta ad attivare un meccanismo virtuoso che incide sugli enti:

- in termini gestionali abbattendo i vincoli stringenti fissati sulle singole voci di spesa fissate dalla normativa attualmente in vigore, e fissando invece un tetto unico sulla macrocategoria "spesa per acquisto di beni e servizi", all'interno della quale ogni ente possa, con un ragionevole margine di manovra, stabilire come ripartire le risorse fra le singole voci di spesa, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale.
- in termini finanziari nella misura in cui riconduce la pluralità dei versamenti attualmente dovuti dagli enti per le diverse norme di contenimento in corso di disapplicazione, ad un versamento da effettuare su un unico capitolo di entrata del Bilancio dello Stato.
- in termini di maggior coordinamento delle attività di controllo effettuate sulla corretta applicazione delle nuove norme di contenimento attraverso il meccanismo di verifica e asseverazione previsto da parte dei collegi sindacali o di revisione nonché attraverso l'obbligo per gli organi deliberanti di dare evidenza delle modalità attuative in un'apposita sezione della relativa Relazione in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

La proposta così articolata è inoltre tesa a garantire il contenimento della spesa pubblica, con relativo governo del fabbisogno complessivo attuato attraverso la fissazione di limiti di spesa, a livello macroeconomico controllati e monitorati, unitamente all'implementazione di un meccanismo che consente una potenziale crescita evolutiva controllata per ciascun ente laddove esso sia in grado di ottenere una maggior affluenza di risorse proprie, aumentando così la propria capacità di spesa.

Infine la proposta tenta il passaggio da una logica ordinamentale di puro "contenimento" ad un approccio di flessibilità verso gli enti che punta a garantire per essi un governo della spesa in luogo di un mero controllo sui limiti assegnati alle singole tipologie di spesa. Solo il potenziamento della capacità di governo della propria spesa infatti è in grado di orientare l'attività della Pubblica Amministrazione verso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, e in ultima analisi, della capacità del Paese di produrre maggior benessere per i propri cittadini.

Il **comma 3** dell'articolo proposto prevede, a decorrere dall'anno 2020, che nei riguardi degli enti e degli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi una pluralità di norme, in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge. Restano ferme, invece, le disposizioni recanti vincoli in materia di spese di personale. Il comma in rassegna prevede inoltre l'espressa esclusione dall'ambito di applicazione degli enti del servizio sanitario nazionale. Le norme contenute nell'Allegato A, di cui si riporta l'elenco in calce alla presente relazione, per



quanto sopra esposto, risultano non più rispondenti all'esigenza di garantire il contenimento della spesa unitamente al rispetto dell'autonomia finanziario-gestionale dell'ente.

Il **comma 4** dispone che, a decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 3 non possono sostenere spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità nel triennio 2016-2018, come risultante dal relativo rendiconto o bilancio deliberato. Inoltre, per le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300/1999 viene mantenuta la possibilità di effettuare il riversamento sostitutivo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, attualmente previsto dall'art. 6, comma 21-sexies, del decreto-legge n.78/2010, con la maggiorazione (del 10 per cento) introdotta dal comma 7.

Il **comma 5** stabilisce dettagliatamente le modalità di definizione della spesa per acquisto di beni e servizi distinguendo fra enti che operano in regime di contabilità finanziaria ed enti che adottano la contabilità civilistica. Per gli enti che operano in contabilità finanziaria, le voci di spesa, rilevate in conto competenza, sono individuate con riferimento al Piano dei Conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132. Per gli enti che adottano la contabilità civilistica, invece, il comma richiama le voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del Decreto MEF 27 marzo 2013 e successive modifiche. Infine, il comma in esame dispone che le Università che adottano gli schemi di bilancio di cui al D.M. 14 gennaio 2014, n. 19, debbano individuare le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate per enti in civilistica.

Al **comma 6** sono illustrate le condizioni in presenza delle quali è consentito all'ente l'incremento della spesa relativa all'acquisto di beni e servizi, fermi restando tanto il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio quanto il rispetto del limite delle disponibilità complessive del bilancio dell'ente. La scelta di conferire agli enti un margine di flessibilità nella fase gestionale del proprio bilancio, con particolare riferimento all'ampliamento dei limiti applicati alla spesa per beni e servizi, è motivata, come già esposto, dalla necessità di garantire agli enti il rispetto della propria autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale. Il comma in esame prevede la possibilità di incrementare le spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 4 in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle suddette spese entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma, le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

Il **comma 7** intende assicurare, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati di finanza pubblica, l'incremento del livello dei versamenti effettuati al bilancio dello Stato con la finalità di concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Pertanto la proposta stabilisce che i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del comma 3, ivi comprese le Autorità indipendenti, versino annualmente entro il 30 giugno, ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato la somma dovuta per l'esercizio 2018, incrementata del dieci per cento, in applicazione delle norme di cui all'Allegato A. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente l'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la somma complessivamente dovuta nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento. Inoltre, la disposizione stabilisce che viene fatta salva, per le società, la disciplina recata dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, cosicché la contribuzione da parte dei predetti soggetti è incrementata del 10 per cento ma nel rispetto comunque del limite dei versamenti entro il livello degli utili conseguiti. Infine, per evitare ulteriori aggravii in termini finanziari, per gli enti in situazioni di dissesto o in stato di commissariamento, ferma restando la disciplina che ne regola le relative procedure, e per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, viene prevista la possibilità di accantonare temporaneamente le somme da versare al bilancio dello Stato, determinati secondo quanto disposto nel presente comma, in un apposito fondo. Tali somme dovranno essere poi versate al termine della relativa procedura di risanamento.

Il **comma 8** disciplina l'ipotesi in cui gli enti e organismi assoggettati alla presente disciplina siano interessati da processi di fusione e accorpamento, stabilendo per essi che il limite della spesa per beni e servizi previsto al comma 4, le maggiori entrate o i maggiori ricavi previsti al comma 6 nonché il versamento previsto al comma 7 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi, previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Il **comma 9** stabilisce le modalità di determinazione dei compensi, gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di



controllo, ordinari o straordinari, degli enti ed organismi pubblici, eccettuate le società, gli enti del servizio sanitario nazionale e le amministrazioni elencate nel comma 15.

Il **comma 10**, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni complessivamente dettate dalla norma in rassegna, prevede che gli Organi deliberanti, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, diano evidenza delle modalità attuative delle disposizioni del presente articolo, in un'apposita sezione della propria Relazione.

Il **comma 11** stabilisce che, ferma restando la disciplina già dettata dalla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza delle prescrizioni previste nei commi 4, 6, 7 e 8 costituisce illecito disciplinare per il responsabile del servizio amministrativo-finanziario. Al secondo periodo del medesimo comma viene previsto che in caso di inadempienza per più di un esercizio, l'ente è chiamato a ridurre, con diretta acquisizione al proprio bilancio, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza degli organi di amministrazione, per il restante periodo del mandato, di una misura pari al 30 per cento dell'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2019.

Il **comma 12** prevede che gli organi di controllo procedano alla verifica e all'asseveramento del rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni fissate dai commi da 3 a 11 delle disposizioni in esame.

Il **comma 13** stabilisce che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi pubblici di cui al comma 3.

Il **comma 14** prevede che le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza dei liberi professionisti, per i quali resta ferma la disciplina di esenzione attualmente vigente ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge n. 205/2017.

Il **comma 15** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 3 a 13 del presente articolo non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria.

I **commi da 16 a 21** disciplinano le misure di razionalizzazione e riduzione di spesa dei seguenti Ministeri: Ministero dello sviluppo economico (comma 16); Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 17); Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (comma 18); Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 19); Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 20); Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 21).

Comma 22. Come rappresentato nella Nota di Aggiornamento al Def 2019, anche a seguito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è stato possibile valutare minori oneri, rispetto alle originarie valutazioni contenute nella relazione tecnica al presente comma, per il complesso delle misure di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto legge n. 4/2019, come effetto riscontrabile per i minori accessi al pensionamento stimati per il 2019, pur tenendo conto della previsione delle domande ulteriori per i mesi di settembre/dicembre 2019 ancora in corso. Tale valutazione di minori oneri è inglobata nelle previsioni a legislazione vigente, in considerazione di un accesso comunque graduale nel tempo negli anni 2020 e, parzialmente, 2021. La disposizione è pertanto diretta a disciplinare un procedimento accertativo che consenta di riscontrare con ragionevole affidabilità e senza nocimento per la finanza pubblica gli eventuali minori oneri.

Il **comma 23** è volto a promuovere iniziative di razionalizzazione della spesa nel settore informatico delle amministrazioni e delle società di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti Locali e delle società dagli stessi partecipate in coerenza con principi di economicità, razionalizzazione della spesa nel settore informatico richiamati nelle linee guida adottate dall'AgID nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 - 2021.

La disposizione, quindi, è orientata a perseguire un obiettivo di riqualificazione della spesa, da cui consegue anche una riduzione dell'incidenza della spesa di gestione applicativa (manutenzione software e assistenza applicativa) sul totale della spesa del settore informatico.

Lo stesso Piano Triennale 2019 - 2021, infatti, nel definire le linee strategiche di sviluppo dell'ICT nella Pubblica Amministrazione, ha esposto i risultati della rilevazione sulla spesa ICT nella PA evidenziando le caratteristiche di questo settore e fornendo indirizzi per la razionalizzazione della spesa. In particolare, esso ha messo in evidenza il trend della composizione della spesa di investimento (Capex) e della spesa operativa (Opex). Per tutti i comparti, è stata evidenziata una prevalenza della spesa di parte corrente rispetto alla spesa in conto capitale.



La ratio della proposta normativa è quella di conseguire una migliore qualità dei servizi erogati e nel contempo ridurre i costi operativi. Le indicazioni contenute nel suddetto Piano triennale fanno riferimento, in questa logica, al riuso del software, all'ottimizzazione dei costi e dei tempi di gestione del software utilizzato, all'uso di soluzioni e componenti software open source di proprietà delle PA, agli standard tecnologici ed ai profili di interoperabilità con la condivisione di dati, informazioni, piattaforme e servizi dei sistemi in un'ottica complessiva di Sistema informativo della Pubblica Amministrazione.

La norma obbliga, pertanto, ad attuare interventi concreti di razionalizzazione delle risorse destinate al settore informatico contribuendo alla strategia per la crescita digitale, adottando un approccio innovativo alla progettazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici in rete, uniformando e razionalizzando le infrastrutture ed i servizi utilizzati, superando l'approccio a "silos" che caratterizza il comparto pubblico.

Il comma 24 prevede che la percentuale di risparmio è ridotta al 5% per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center), a decorrere dal loro passaggio "Cloud della PA" (CSP o PSN), in coerenza con quanto disposto dalla circolare AgID n. 1 del 14 giugno 2019.

Il comma 25 sancisce l'esclusione dai risparmi delle spese sostenute dalle amministrazioni per il passaggio dei relativi Data Center al Cloud PA.

Il comma 26 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 23, 24 e 25 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Allegato A (comma 7):

- Art. 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
- Articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 1996, n. 662;
- Articolo 1, commi 9, 10, 48 e 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Art. 61, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133;
- Articolo 6, commi 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 21, articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)
- Articolo 21, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
- Articolo 4, comma 77, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Articolo 5, comma 14, articolo 8, commi 1, lettera c), 2, lettera b), e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Articolo 1, commi 321 e 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- Articoli 19, comma 3, lett. c) e 22, commi 6 e 9, lett. d), ed f), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Articolo 1, commi 305, 307 e 308, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2015, n. 109;
- Articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Art. 73

(Rinegoziazione contratti locazione passiva)

Commi 1-4 La proposta normativa mira a conseguire ulteriori risparmi di spesa per il bilancio dello Stato relativamente ai contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato per usi istituzionali e va ad aggiungersi ad altre disposizioni normative – che rimangono in vigore – in tema di *spending review* che hanno introdotto misure di contenimento della spesa pubblica per canoni di locazione passiva (es. art. 3, commi da 4 a 7 e comma 10 del D.L. n. 95/2012).



In particolare si prevede che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale, laddove lo ritengano conveniente, possono richiedere alla proprietà degli immobili locati - entro il termine di 150 giorni dalla entrata in vigore della presente norma - la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Le predette Amministrazioni, dopo aver verificato con l'Agenzia del demanio, a cui forniscono tutta la necessaria documentazione, la convenienza, anche economica, alla rinegoziazione possono proporre alla proprietà, entro il suddetto termine, la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di anni nove a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

Qualora la proprietà, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunichi la volontà di accettarla, l'Amministrazione interessata ne darà comunicazione all'Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula in base alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 222 e seguenti della Legge n. 191/2009, per quanto compatibili. In caso di mancata accettazione della proprietà il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.

Le suddette previsioni si applicano anche per i contratti di locazione già scaduti alla data di entrata in vigore della presente norma.

La norma in questione, laddove si proceda alla rinegoziazione del contratto di locazione nei termini suddetti, consente alle amministrazioni interessate sia di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia di permanere negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

Comma 5 Efficientamento della razionalizzazione degli spazi della PA

Al fine di evitare che le amministrazioni ostacolino l'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e ss dell'art. 2 della L. 191/2009, ad esempio non trasferendosi nei nuovi spazi seppur rifunzionalizzati, la norma dispone che il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio effettui dei tagli lineari degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5% per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

Art. 74

(Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica)

La disposizione prevede l'accantonamento di risorse per un importo pari ad un miliardo di euro, nonché l'indisponibilità di tali risorse, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica come risultanti dalla presente legge di bilancio per l'anno 2020. Tali accantonamenti possono essere rimodulati, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dei Ministri interessati, da comunicare alle Camere.

Le risorse accantonate possono essere in tutto o in parte rese disponibili, in sede di presentazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato, all'esito della verifica dell'andamento tendenziale dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020, valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti previsti con la manovra di bilancio ai fini della lotta all'evasione fiscale, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

PARTE II

Disposizioni in materia di entrate

Titolo I

Rimodulazione selettiva delle *tax expenditures* e dei sussidi dannosi per l'ambiente

Art. 75

(Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito)



La disposizione introduce, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000,00 euro, una disposizione normativa finalizzata al riconoscimento, a decorrere dal 2020, delle detrazioni spettanti per le spese e gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ad eccezione degli oneri ivi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 1-ter, in misura decrescente al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 240.000,00 euro.

In particolare, la detrazione spetta:

- in misura piena, per redditi non superiori a 120.000,00 euro;
- per redditi superiori a 120.000,00 euro, in una percentuale decrescente al crescere del reddito complessivo, desumibile dal rapporto tra l'importo predefinito di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 120.000,00 euro.

Sulla falsariga di quanto previsto per le detrazioni per carichi di famiglia e per quelle per redditi da lavoro di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del citato TUIR, è stabilito che il reddito complessivo utile per determinare la misura delle detrazioni effettivamente spettanti è assunto al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il reddito complessivo include i redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo assoggettato al regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014.

Viene fatta salva, a prescindere dal reddito complessivo dell'avente diritto, la detraibilità integrale delle spese sostenute per le gravi patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 76

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale)

L'articolo 24-ter del testo unico delle accise stabilisce che sia applicata, al gasolio utilizzato da talune categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri, l'aliquota di accisa ridotta fissata al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico. E' attualmente escluso da tale agevolazione il gasolio impiegato nei veicoli di categoria "euro 2 o inferiore" in relazione alla maggiore capacità inquinante di tali veicoli rispetto a quelli più moderni. Con la disposizione in illustrazione si esclude dal beneficio fiscale in questione, a partire dal 1° marzo 2020, anche i veicoli appartenenti alla categoria "euro 3" e quelli appartenenti a categorie inferiori. E' previsto inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2021, l'esclusione dal beneficio riguardi anche i veicoli appartenenti alla categoria "euro 4" o a categorie inferiori. Ciò anche al fine di incentivare il turn over dei veicoli utilizzati dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri con veicoli meno inquinanti.

Art. 77

(Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica)

Con la proposta normativa in illustrazione si provvede alla sostituzione dell'attuale sistema di tassazione applicato ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, le cui aliquote sono attualmente contenute nel punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise).

In particolare il nuovo sistema di tassazione introdotto contempla aliquote di accisa specifiche relative ai suddetti prodotti energetici, che sono state determinate con riferimento al livello di emissioni, nell'ambiente, di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, che conseguono all'impiego di ciascun prodotto. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente in aderenza a quanto disposto dall'articolo 14 della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che, in deroga al generale obbligo di esenzione dall'accisa dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, conferisce agli Stati membri la facoltà di tassare gli stessi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella medesima direttiva.

In tale contesto si è proceduto, con riguardo ai parametri sopra illustrati, a definire le aliquote di accisa applicate ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica inserendole, con riferimento a ciascun prodotto, nell'Allegato I al medesimo testo unico, contenente le aliquote di accisa di ciascun prodotto energetico, distinte in relazione ai diversi impieghi. Si evidenzia che con l'occasione, con riguardo agli oli combustibili, si è provveduto ad inserire nell'Allegato I in questione i valori vigenti, espressi in euro, afferenti alle aliquote di accisa applicate a tali prodotti, in relazione ai vari impieghi, così come le stesse sono state illo tempore rideterminate dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999.



Si è provveduto altresì a revisionare l'articolo 21, del citato testo unico, modificandone il comma 9 e inserendo in esso due nuovi commi (9-bis e 9-ter); ciò al fine di riprodurre, nell'ambito dell'articolo 21, quanto già disposto attualmente in relazione a fattispecie particolari (autoproduzione di energia elettrica e generazione combinata di energia elettrica e calore utile).

Da ultimo, al fine del coordinamento della sostituzione del sistema di tassazione attualmente applicato ai suddetti prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica, l'articolo in esame dispone l'abrogazione del predetto punto 11 della Tabella A.

Art. 78

(Fringe benefit auto aziendali)

La proposta prevede che, ai fini della determinazione del fringe benefit degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la percentuale del 30 per cento dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI continui ad applicarsi per i veicoli a trazione elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio.

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è quindi elevata al 60 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a grammi 160 per chilometro e al 100 per cento in caso di emissioni.

Titolo II

Misure fiscali a tutela di ambiente e salute

Art. 79

(Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile)

Gli organismi istituzionali europei hanno da tempo intrapreso una linea strategica mirata al conseguimento di soluzioni in grado di arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell'ambiente. Come emerge dalla lettura dei *considerando* della direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea e finalizzata alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, l'uso sempre più diffuso della stessa plastica in impieghi di breve durata, di cui non è previsto il riutilizzo né un riciclaggio efficace, si traduce in modelli di produzione e di consumo sempre più inefficienti e decisamente in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente.

Conseguentemente, in ambito istituzionale europeo, viene fortemente auspicato l'instaurarsi di approcci di tipo circolare che promuovano l'impiego di prodotti e sistemi riutilizzabili e sostenibili in luogo dei prodotti di plastica monouso, con l'obiettivo principale di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

In tale contesto, occorre evidenziare, tra l'altro, che i prodotti di plastica monouso comprendono una gamma molto ampia di prodotti di consumo frequente e immediato che, usati abitualmente una volta sola, vengono gettati e quindi diventano rifiuti. Del resto, già all'atto della loro produzione, i prodotti in questione non sono concepiti, progettati e immessi sul mercato per compiere, durante il loro ciclo di vita, molteplici trasferimenti e per essere nuovamente riempiti o in generale riutilizzati con la stessa finalità per quale sono stati ideati. Parimenti occorre premettere che iniziano ad affacciarsi sul mercato, per quanto in misura ancora assai limitata, prodotti monouso costituiti da sostanze che seppure assimilate a quelle plastiche, sono ottenute da materie vegetali e aventi caratteristiche di compostabilità. Con la proposta normativa in illustrazione, che trova la sua naturale collocazione nel solco tracciato dall'illustrato orientamento di politica europea, si intende attuare, attraverso lo strumento della leva fiscale, un'inversione di tendenza nell'utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico, promuovendo al contempo la progressiva riduzione della produzione e quindi del consumo di manufatti di plastica monouso.

Il comma 1 istituisce l'imposta sul consumo dei manufatti monouso realizzati totalmente o parzialmente in polimeri organici sintetici, denominati nell'articolo in illustrazione MACSI, intendendo per "manufatti" quei prodotti che hanno, anche potenzialmente, la funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Tra i predetti manufatti che hanno funzione di contenimento rientrano, a solo titolo esemplificativo, le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, etc) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici. Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la



consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, etc., invece, rientrano, tra l'altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili. Nel medesimo comma, inoltre, si stabilisce che il manufatto, per ritenersi monouso, non può essere riutilizzato per il medesimo scopo per il quale è stato concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più trasferimenti durante il suo ciclo di vita. Conseguentemente non rientrano in tale categoria, per esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia. Inoltre, come appositamente specificato dal medesimo comma 1, l'imposta in parola non si applica alle siringhe. Con il **comma 2**, si stabilisce che sono considerati MACSI anche i prodotti semilavorati impiegati nella produzione dei medesimi MACSI nonché quei dispositivi che consentono la chiusura (es. tappi), la commercializzazione o la presentazione (etichette) di MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi (es. vetro) da quelli di cui sono composti i MACSI. Anche i citati prodotti semilavorati e dispositivi, per essere considerati MACSI, devono essere realizzati parzialmente o totalmente con l'impiego dei materiali plastici indicati al comma 1. Con il **comma 3** si stabilisce il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria facendolo coincidere, a seconda dei casi, con quello della produzione dei MACSI, della loro importazione definitiva nel territorio nazionale e della loro introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea. Il medesimo comma inoltre prevede che l'imposta divenga esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, così come definita nel comma 6.

Il comma 4 definisce i diversi soggetti obbligati al pagamento dell'imposta ed in particolare il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica, qualora gli stessi provengano da altri Paesi dell'Unione europea ovvero il cedente qualora i MACSI provengano da altri Paesi dell'Unione europea ma siano acquistati da un consumatore privato nazionale e, infine, l'importatore per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

Il comma 5 prevede l'esclusione della qualifica di fabbricante per quei soggetti che producono MACSI utilizzando esclusivamente altri MACSI per i quali il fornitore ha già pagato la relativa imposta.

Il comma 6 stabilisce in dettaglio i diversi casi in cui si verifica l'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale. In particolare per i MACSI realizzati nel citato territorio nazionale è previsto che l'immissione in consumo avvenga all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali mentre per i MACSI provenienti da Paesi terzi la medesima immissione si verifica all'atto della loro importazione definitiva. Il comma in esame, infine, prevede che per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea l'immissione in consumo avvenga all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale o all'atto della cessione rispettivamente nel caso di acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività economica e nell'ipotesi di cessioni effettuate nei confronti di un consumatore privato nazionale.

Il comma 7 determina la misura dell'imposta fissandola in 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica, come individuata nel comma 1, contenuta nei MACSI. **Il comma 8** stabilisce che l'accertamento dell'imposta sia effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate all'Agenzia delle Entrate dai soggetti obbligati di cui al comma 4 ed in particolare dal fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, e dal soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica qualora gli stessi provengano da altri Paesi dell'Unione europea. Per i MACSI che ugualmente provengano da altri Paesi dell'Unione europea ma che siano acquistati da un consumatore privato, invece, le predette dichiarazioni dovranno essere presentate dal rappresentante fiscale nominato dal cedente. Le anzidette dichiarazioni devono essere presentate entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui le stesse si riferiscono ed entro il medesimo termine dovrà essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta. **Il comma 9** dispone che l'imposta in argomento non sia dovuta dal fabbricante qualora lo stesso ceda i MACSI per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero li esporti; qualora invece sui MACSI, ceduti per il consumo in altri paesi unionali ovvero esportati, sia stata già versata l'imposta nelle fasi precedenti alla cessione o all'esportazione, il comma in parola prevede il rimborso del tributo versato in presenza di determinate condizioni. Con il **comma 10** si stabilisce che qualora l'imposta risulti inferiore o pari a 10,00 euro, la stessa non debba essere versata e la relativa dichiarazione non debba essere presentata. Ciò per evidenti motivi di semplificazione amministrativa.

Il comma 11 prevede l'obbligo di riportare nella dichiarazione di cui al comma 8 anche i quantitativi di materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI. Ciò al fine di evitare di computare nella base imponibile i quantitativi di materie plastiche sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati. **Il comma 12** prevede l'obbligo di effettuare il pagamento dell'imposta tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. I soggetti non residenti e non



stabiliti nel territorio dello Stato dovranno nominare un rappresentante fiscale per effettuare i necessari versamenti del tributo in illustrazione.

Il comma 13 stabilisce che, nell'ipotesi in cui i MACSI provengano da Paesi extra UE, l'imposta sia accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le medesime modalità previste per i diritti di confine. Nel comma, inoltre, si stabilisce che l'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009.

Il comma 14 prevede che le attività di accertamento siano effettuate dall'Agenzia delle Entrate (nel caso di produzione nazionale e dell'introduzione di MACSI nel territorio nazionale da altri Paesi dell'Unione europea) e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (per le importazioni definitive di MACSI); le attività di verifica e controllo dell'imposta saranno svolte dai funzionari delle predette Agenzie nonché dagli appartenenti alla Guardia di finanza.

Il comma 15 stabilisce che per l'imposta in argomento si applichino le disposizioni in materia di riscossione coattiva. Nel medesimo comma inoltre è previsto che, qualora il credito dello Stato relativo all'imposta non risulti superiore a 10 euro (comprensivo di sanzioni amministrative e interessi) non si debba procedere all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dello stesso credito. Ciò per evidenti motivi di economicità amministrativa. **Il comma 16** stabilisce che l'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il comma, inoltre, prevede che il rimborso possa essere richiesto a pena di decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento e che il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni. Si stabilisce, infine, che per importi inferiori o pari a 10 euro non si provvede al rimborso per le motivazioni già illustrate. **Il comma 17** stabilisce l'importo delle sanzioni in caso di ritardato o mancato versamento dell'imposta nonché in caso di tardiva o omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 8.

Il comma 18 stabilisce che con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano stabilite le modalità di attuazione dell'articolo in esame (versamento dell'imposta, al contenuto della dichiarazione trimestrale, tenuta della contabilità, etc) tra le quali sono contemplate le modalità relative allo scambio di informazioni tra le predette Agenzie.

Il comma 19 stabilisce la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni del presente articolo fissandola al primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale di cui al comma 18.

Il comma 20 - ai fini del rafforzamento e dell'accelerazione della transizione verso un'economia circolare - attribuisce alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di manufatti con singolo impiego (c.d. MACSI), destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il comma 23 estende il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico.

L'individuazione delle disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili, è demandata, ai sensi del **comma 25**, a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 80 **(Accise tabacchi)**

Con lo schema di norma vengono apportate modifiche alla fiscalità gravante su tutte le categorie di tabacchi lavorati.

Le misure fiscali mirano, tra l'altro, ad evitare un eccessivo potenziale incremento dei prezzi di vendita dei prodotti, che potrebbe comportare ripercussioni negative sui consumi, tenuto conto anche dell'elevato valore del moltiplicatore dei differenziali di fiscalità sui prezzi stessi, in ragione delle componenti a questi proporzionali nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità all'andamento dei prezzi medi.

Si precisa che secondo quanto previsto dalle norme comunitarie di armonizzazione del settore (articolo 15 della Direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE) e dalle norme nazionali di recepimento (articolo 39-quater



del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle accise), i prezzi di vendita sono stabiliti dai produttori e dagli importatori.

I. SIGARETTE

Lo schema di norma (comma 1, lettera a), n. 2, e lettera b)) prevede la modifica dell'aliquota di base sulle sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento e l'aumento di un punto dell'aliquota percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo.

In base alle analisi risultanti dalla Relazione tecnica, derivano da tale misura maggiori entrate a titolo di accisa pari a € 53 milioni (cap 1601 del Bilancio dello Stato).

La modifica prevista ha tenuto conto delle previsioni dell'andamento, nel 2020, sia dei livelli quantitativi di immissioni in consumo delle sigarette sia degli effetti degli automatismi di adeguamento insiti nel sistema di tassazione delle sigarette.

Infatti, come evidenziato nella Relazione tecnica, nel 2020 è prevedibile, verosimilmente, un incremento di tassazione, dovuto alla legislazione vigente, pari a circa € 60 milioni, determinato dall'innalzamento nel 2019, rispetto al 2018, del valore del prezzo medio ponderato delle sigarette, che passerà da € 245 a € 253 il kg. Infatti, a seguito della manovra fiscale sui tabacchi lavorati previste dalla legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, nei primi mesi del 2019 sono intervenuti aumenti di prezzo, da parte dei produttori, che determineranno un aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che costituisce a sua volta parametro per la determinazione, secondo il sistema di calcolo previsto dall'articolo 39-octies del Testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504/1995), delle componenti dell'accisa (elemento fisso per kg ed elemento proporzionale al prezzo).

L'aggravio complessivo della fiscalità sulle sigarette, nel 2020, sarà pertanto di circa € 113 milioni, per compensare il quale i produttori dovrebbero richiedere incrementi di prezzo stimabili pari a circa € 0,10 il pacchetto (€ 5 il kg), dai quali deriverebbero ulteriori entrate a titolo sia di accisa che di iva, in quanto le rispettive aliquote proporzionali delle accise e l'Iva si applicherebbero a prezzi più elevati.

Tali ulteriori maggiori entrate dipendono comunque dalle scelte concrete che saranno operate dai produttori e dalle conseguenze di tali scelte sulla domanda, che evidenzia una elevata elasticità: nel 2019 a fronte di un aumento medio dei prezzi del 3 per cento, intervenuto nei primi mesi dell'anno, si sono registrati cali nei consumi di circa il 4 per cento. Inoltre potrebbero accentuare lo spostamento della domanda verso prodotti sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti.

2. ALTRE TIPOLOGIE DI TABACCHI LAVORATI

Per tutte le altre tipologie di tabacchi lavorati è previsto, al comma 1, lettera b), un aumento di 0,5 punti percentuali della rispettiva aliquota di base nonché di € 5 /kg dell'accisa minima per i trinciati per sigarette, sigari e sigaretti.

2.1 Trinciati per arrotolare le sigarette

Il mercato dei trinciati per sigarette fa registrare da anni una costante crescita ed è stimabile che nel 2020 sarà pari a circa 5 milioni di kg. Tale mercato è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 125 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato.

Infatti sul totale di vendite stimate, soltanto circa 4.000 kg sono assoggettati all'accisa ordinaria del 58,5 per cento.

Il maggior gettito deriverebbe pertanto per la quasi totalità dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima ed è stimabile pari a circa 25 milioni di euro.

In considerazione della peculiarità del settore, gli incrementi dei prezzi di vendita che presumibilmente saranno richiesti dai produttori per compensare la contrazione dei ricavi sono stimabili in misura tale da far ricadere i nuovi prezzi nell'ambito dell'applicazione dell'accisa minima, ad eccezione di quelli relativi a circa 8.000 kg, il cui maggior gettito dovuto all'aumento dell'aliquota di base, sarebbe del tutto trascurabile in sede di analisi previsionale.

2.2 Sigari, Sigaretti, tabacchi da fiuto e da mastico, altri tabacchi da fumo.

Tali tipologie di prodotti hanno una quota di mercato residuale (circa il 4 per cento). Le maggiori entrate stimate derivanti dall'applicazione delle descritte misure sono pari a:

€ 1,858 milioni per i sigari;

€ 8,673 milioni per i sigaretti;

€ 0,192 milioni per gli altri tabacchi da fumo;

€ 0,027 milioni per i tabacchi da fiuto e da mastico.



(Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo)

Lo schema di norma sottopone ad imposta di consumo i prodotti accessori al consumo dei prodotti da fumo e disciplina, anche rinviando ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli adempimenti amministrativi e contabili dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta ed il regime di vendita al pubblico dei prodotti.

Per prodotti accessori ai prodotti da fumo si intendono gli articoli (cartine/tubetti, filtri) che, essendo esclusivamente funzionali al consumo di tabacco trinciato, si esauriscono in un unico utilizzo. Tali prodotti sono attualmente di libera vendita sia nelle rivendite di generi di monopolio, sia in altri esercizi commerciali.

Lo schema di norma:

- riconduce la commercializzazione di tali articoli ad una rete distributiva controllata, quale quella costituita dai rivenditori di generi di monopolio, ai quali è riservata la vendita del "tabacco trinciato a taglio fino utilizzato per arrotolare le sigarette", il cui consumo implica l'utilizzo degli articoli in questione;
- li assoggetta ad imposta di consumo in misura pari a € 0,0036 il pezzo contenuto nella confezione destinata alla vendita al pubblico;
- demanda ad apposita determinazione direttoriale la regolamentazione degli adempimenti contabili ed amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta (produttori/fornitori nazionali o rappresentante fiscale dei produttori /fornitori esteri);
- stabilisce il divieto di vendita a distanza dei prodotti e l'inibizione dei siti internet in caso di violazione del divieto;
- rende applicabili le norme in materia di contrabbando doganale e di sanzione in caso di vendita degli articoli da parte di esercizi non autorizzati.

*Art. 82**(Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)*

Con l'articolo in illustrazione viene istituita un'imposta di consumo sulle bevande confezionate, prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica.

Si tratta di una tipologia di imposta che risulta essere già applicata in altri Stati dell'Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

Il consumo elevato di tali bevande comporta, infatti, un sistematico apporto ulteriore di zuccheri nella dieta giornaliera degli individui, comportando un aumento potenziale di fenomeni quali l'aumento dell'obesità media della popolazione e la diffusione di malattie come il diabete. Come riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) nel suo rapporto del 2015, dal titolo «Le politiche fiscali per la dieta e la prevenzione delle malattie non trasmissibili», la riduzione del consumo di bevande zuccherate determinerebbe un calo nell'assunzione di zuccheri liberi e calorie complessive e potrebbe generare, nel tempo, una riduzione dei tassi di sovrappeso e obesità oltre che di carie e di diabete. Secondo gli studi a cui il predetto rapporto fa riferimento, l'obiettivo della riduzione dei consumi di bevande zuccherate, potrebbe essere efficacemente perseguito attraverso interventi di politica fiscale, finalizzati ad introdurre una tassazione delle medesime bevande che comporti un conseguente aumento del prezzo al consumatore pari ad almeno il 20 per cento.

Pare necessario, inoltre, aggiungere che la mera sostituzione, nelle bevande in parola, di dolcificanti di origine naturale con sostanze edulcoranti di origine sintetica, pur comportando un abbattimento evidente dell'apporto di zuccheri (e quindi di energia) nell'ambito della dieta giornaliera, avrebbe l'effetto di incentivare l'uso smisurato di tali sostanze sintetiche che può avere effetti collaterali sugli individui. Le sostanze dolcificanti sintetiche in questione sono, infatti, da considerarsi sicure purché consumate esclusivamente nell'ambito delle dosi massime giornaliere consigliate.

Oltre a quanto sopra illustrato occorre sottolineare che una tassazione selettiva delle bevande contenenti zuccheri aggiunti che non riguardasse anche le bevande contenenti dolcificanti di sintesi, sposterebbe immediatamente le preferenze di consumo su queste ultime bevande, con ripercussioni sia sulla salute, per l'aumento del consumo di dolcificanti sintetici che, sull'economia, in relazione allo spostamento della domanda del mercato dagli zuccheri ai prodotti dolcificanti sintetici.

In tal senso, con il **comma 1** dell'articolo in illustrazione, si intende istituire una imposta da applicare, indistintamente, alle bevande che contengono dolcificanti aggiunti, qualunque ne sia l'origine, escludendo da tale imposta le sole bevande che contengano zuccheri "propri" e lasciando esenti dal tributo stesso, come



stabilito dal successivo comma 6, quelle in cui l'aggiunta di dolcificanti sia assai modesta in quanto finalizzata esclusivamente a "perfezionare" il gusto delle bevande.

Con il **comma 2** dell'articolo in commento si intende definire l'ambito applicativo sopra accennato utilizzando le voci della nomenclatura combinata in uso nell'Unione europea al fine di una maggiore precisione e chiarezza. L'imposta sarà quindi applicabile esclusivamente su quelle bevande (e su quei prodotti concentrati realizzati per essere consumati successivamente alla opportuna diluizione), destinate al consumo alimentare umano, nelle quali i suddetti prodotti dolcificanti siano stati aggiunti a quelli eventualmente presenti, per natura, nella bevanda stessa.

In particolare rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituendo tributo le bevande "pronte per il consumo" ottenute con l'aggiunta di dolcificanti, classificabili nella voce NC 2009 (voce doganale nella quale sono classificate le bevande come i succhi di frutta o di ortaggi, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti) e nella voce NC 2202 (voce doganale nella quale sono classificate anche le bevande a base di acqua e zucchero o di altri dolcificanti o aromatizzanti). Come detto rientreranno parimenti nell'ambito applicativo del tributo in questione quei prodotti concentrati, classificabili nelle medesime voci di nomenclatura sopra citate, destinati ad essere diluiti per poter essere correttamente consumati. Per i prodotti sopra menzionati l'imposta sarà applicata secondo quanto stabilito al successivo comma 5.

In tale contesto le bevande, come ad esempio i succhi di frutta, che contengano solo zuccheri propri "naturali", non rientrano nell'ambito applicativo della nuova imposta. Parimenti, al fine di non creare sovrapposizioni dell'imposta con il regime armonizzato dell'accisa, restano escluse dall'ambito applicativo dell'imposta sulle bevande edulcorate tutte le bevande che contengono alcole etilico in misura superiore al 1,2% in volume, indipendentemente dal fatto che le stesse contengano o meno sostanze dolcificanti aggiunte. Le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a tale soglia rientrano, infatti, nell'ambito applicativo dell'accisa armonizzata sull'alcole e le bevande alcoliche ai sensi del combinato disposto delle direttive 2008/118/CE e 92/83/CEE.

Sempre al **comma 2** è specificato che l'imposta in illustrazione debba essere applicata esclusivamente ai prodotti condizionati. Ciò per individuare, univocamente, il soggetto che dovrà rispondere dell'imposta ed evitare che, su di uno stesso prodotto, l'imposta possa essere versata più volte da soggetti diversi nell'ambito della filiera produttiva e distributiva.

Per le sole finalità dell'imposta in illustrazione, il **comma 2** fornisce anche una definizione di "edulcorante", termine con il quale si dovrà quindi intendere, ai fini dell'applicazione dell'imposta in parola, qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire un sapore dolce alle bevande in cui viene inserita.

Con il **comma 3** è stabilito il fatto generatore del nuovo tributo, che coincide, nel caso più generale (comma 3, lett. a)), con la cessione, da parte del produttore nazionale ovvero da parte del soggetto che provvede al condizionamento (se diverso dal produttore), ai consumatori finali che siano stabiliti nel medesimo territorio nazionale. Qualora il soggetto produttore (ovvero il soggetto condizionatore se distinto dal produttore) ceda le bevande o gli altri prodotti sottoposti al tributo in parola ad altri soggetti nazionali che, a loro volta, ne effettuano la vendita nel territorio nazionale, il fatto generatore del tributo coincide comunque con la prima cessione affinché, coerentemente con il meccanismo tipico delle imposte sul consumo, il tributo sia versato una sola volta nell'ambito dell'intera filiera produttiva e distributiva.

Sempre il **comma 3**, alla lettera b), prevede che per le bevande provenienti da altri Paesi dell'UE l'imposta sorga all'atto del ricevimento delle stesse da parte del soggetto nazionale acquirente mentre, alla lettera c), stabilisce che, per i prodotti sottoposti provenienti da Paesi terzi, l'imposta sia dovuta al momento dell'operazione di importazione definitiva.

Con il **comma 4** è individuato, per ciascuno dei casi sopra descritti, il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Tale soggetto coinciderà con il fabbricante nazionale (ovvero il soggetto condizionatore se distinto dal fabbricante) per i prodotti realizzati nel territorio dello Stato e ceduti, per il consumo, nel medesimo territorio; coinciderà, invece, con il soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da altri Paesi dell'UE e con l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.

Con il **comma 5** è stabilita l'aliquota della nuova imposta che è differenziata a seconda che si tratti di bevande pronte per il consumo ovvero di prodotti concentrati che dovranno essere previamente diluiti per il loro corretto consumo. Per le bevande pronte per il consumo l'aliquota è fissata nella misura di 10,00 euro per ettolitro di prodotto finito (pari a 10 centesimi di euro per litro di bevanda). Per i prodotti concentrati, preordinati ad essere diluiti con acqua prima del loro consumo, l'aliquota è fissata, invece, in misura maggiore (0,25 euro per chilogrammo di prodotto concentrato) per tenere conto del volume di bevande



mediamente ottenibili successivamente alla diluizione. A tal fine, considerata la notevole varietà dei prodotti concentrati attualmente in commercio e la diversa concentrazione che caratterizza ciascun prodotto (da cui dipende il volume di bevanda finale ottenibile), a partire dal prodotto concentrato, è stato fissato un valore di diluizione medio forfetario al fine di stabilire l'aliquota di imposta per tali prodotti concentrati.

Con il **comma 6**, tenuto conto che l'imposta in questione non risulta armonizzata in ambito dell'Unione europea, è prevista l'esenzione dall'imposta stessa per le bevande edulcorate prodotte nel territorio nazionale e destinate ad essere consumate in altri Paesi dell'Ue. Parimenti son oggetto di esenzione le bevande edulcorate prodotte nel territorio dello Stato e destinate ad essere esportate verso Paesi terzi. Tale disposizione consente di non alterare il funzionamento del mercato dell'Ue e di non danneggiare, in termini di concorrenzialità, le imprese nazionali che vendono i propri prodotti in Paesi terzi.

Con il medesimo **comma 6** è anche stabilita l'esenzione per le bevande, prodotte con l'aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti, che abbiano un contenuto complessivo finale di dolcificanti limitato (fino a 25 grammi per litro di bevanda).

Tale limite corrisponde a quello stabilito dall'Allegato al Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 per individuare le bevande che, secondo il medesimo Regolamento, possono essere considerate aventi un basso tenore di zuccheri e, in tal senso, possono recare l'indicazione "A basso contenuto di zuccheri". Per i prodotti concentrati la soglia di esenzione resta fissata in 125 grammi per chilogrammo di prodotto considerando che il medesimo è destinato ad essere successivamente diluito; anche per la determinazione di tale soglia è stato considerato un rapporto di diluizione medio forfetario.

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione in parola, il contenuto complessivo finale di dolcificanti è determinato valutando il potere dolcificante equivalente di tutte le sostanze edulcoranti presenti nelle bevande o nei prodotti concentrati; gli edulcoranti sintetici hanno, infatti, a parità di massa, un potere dolcificante notevolmente più elevato rispetto agli zuccheri naturali come il saccarosio. A tal fine è prevista, nel **comma 7**, l'emanazione di un apposito decreto interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della salute che, sulla base dei valori medi del potere dolcificante delle sostanze comunemente impiegate per uso alimentare, determini i fattori convenzionali da considerare per le finalità delle disposizioni in illustrazione.

Con il **comma 8** è stabilito che i soggetti obbligati al pagamento del tributo, con eccezione degli importatori delle bevande in questione, debbano preventivamente registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla quale, ai sensi del successivo comma 11 sono demandate le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta. Attraverso tale registrazione, l'Agenzia avrà la mappatura completa e aggiornata dei soggetti che sono tenuti, in qualità di produttori nazionali, di condizionatori ovvero di acquirenti per i prodotti di provenienza da Paesi dell'Ue, al pagamento dell'imposta.

Con il successivo **comma 9** sono invece stabiliti gli adempimenti per i predetti soggetti obbligati. In particolare è previsto che, con cadenza mensile, i soggetti obbligati (con eccezione dei soggetti che importano le bevande edulcorate in questione) debbano presentare una dichiarazione che riepiloghi, tra l'altro, i quantitativi di bevande o prodotti concentrati realizzati nel territorio dello Stato ovvero acquistati da altri Paesi dell'Ue e sui quali deve essere liquidato e versato il tributo. Unitamente alla dichiarazione mensile i soggetti obbligati provvedono al pagamento dell'imposta nel medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il contenuto e le modalità per la presentazione della dichiarazione e per il successivo versamento del tributo saranno stabiliti con il decreto di cui il comma 15 prevede l'adozione. I soggetti che importano nel territorio nazionale bevande edulcorate provvederanno a liquidare e versare il nuovo tributo con le disposizioni vigenti in materia doganale e con le modalità già previste per i diritti di confine (**comma 10**).

Come già detto le attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta in illustrazione sono demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In tal senso con il **comma 11** si attribuisce espressamente, ai funzionari della medesima Agenzia e agli appartenenti alla Guardia di finanza, la facoltà di accedere negli impianti dove avviene la produzione, il confezionamento ovvero anche solo il deposito per fini commerciali delle bevande e dei prodotti concentrati sottoposti al tributo in illustrazione, al fine di potere acquisire tutti gli elementi utili ad accertare che il tributo stesso sia stato correttamente applicato. In tale contesto i suddetti funzionari e militari potranno prelevare campioni di bevande edulcorate anche al fine di determinare il contenuto complessivo di edulcoranti (naturali e sintetici) in esse presenti.

Con il **comma 12** sono stabilite le modalità per la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di imposta conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. In tal senso è previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifichi un avviso di pagamento fissando per



l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione e che l'avviso stesso debba essere notificato nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento.

Il **comma 13** stabilisce che il termine di prescrizione per il recupero del credito è di cinque anni, termine che viene interrotto nel caso venga esercitata l'azione penale.

Con il **comma 14** sono stabilite le sanzioni amministrative previste per il mancato o il ritardato pagamento del tributo nonché per la tardiva presentazione della dichiarazione prevista dal predetto comma 9 mentre, con il **comma 15** è prevista l'adozione di un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze con il quale prevedere la suddetta disciplina di dettaglio del tributo in parola.

In aderenza allo statuto dei diritti del contribuente e al fine di consentire agli operatori di avere un adeguato lasso di tempo per potersi conformare alle nuove disposizioni, con il **comma 16** è fissata, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta pubblicazione del suddetto decreto di cui al comma 15, l'efficacia delle disposizioni in illustrazione.

Titolo III Economia e fisco digitale

Art. 83 (Buoni pasto mensile aziendali)

L'articolo riscrive la lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR al fine di modificare l'importo complessivo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto (buoni pasto) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. In particolare, riduce da 5,29 euro a 4 euro l'importo dei buoni pasto cartacei e, contestualmente, innalza da 7 a 8 euro quello dei buoni pasto resi in forma elettronica.

Resta ferma l'attuale disciplina prevista per la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro direttamente o attraverso mense (per la quale è prevista l'integrale esclusione dal reddito di lavoro dipendente) nonché quella prevista per le indennità sostitutive corrisposte ai lavoratori dei settori specificamente indicati nella norma, i quali non avrebbero la possibilità di utilizzare il buono pasto (per le quali la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è confermata nell'importo massimo giornaliero di 5,29 euro).

Art. 84 (Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

I commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. legge di bilancio per il 2019), hanno introdotto un'imposta sui servizi digitali del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa. La suddetta disciplina italiana si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final presentata lo scorso 21 marzo 2018 nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell'economia digitale predisposto dalla Commissione UE in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (OCSE).

L'intervento legislativo in esame stabilisce che:

- ai fini del computo delle soglie di ricavi il cui superamento consente l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, vanno considerati i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento (si tratta delle modifiche di cui alle lett. a) e b));
- l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare, a decorrere dal 2020 (si tratta delle modifiche di cui alle lett. f), g), m));
- non è necessaria l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per l'applicazione della normativa in esame (si tratta delle modifiche di cui alla lett. l));
- vi sono delle esclusioni dal novero delle fattispecie imponibili individuate nel comma 37 dell'art. 1 della citata n. 145 del 2018 (si tratta della modifica di cui alla lett. c));
- non sono considerati fra i corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui al comma 37, lettera b), quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile (si tratta della prima modifica di cui alla lett. d));
- non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio



2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al sistema generale di accise e che abroga la Direttiva 92/12/CE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite (si tratta della seconda modifica di cui alla lett. d));

- per quanto riguarda l'identificazione del criterio in base al quale il dispositivo dell'utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato, va fatto riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione (si tratta della prima modifica di cui alla lett. e));
- quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato (si tratta della seconda modifica di cui alla lett. e));
- è prevista la nomina di un rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali per i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali (si tratta della modifica di cui alla lett. h));
- i soggetti passivi dell'imposta devono tenere un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili e dei servizi esclusi di cui al comma 37-bis, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui al comma 40-ter (si tratta della modifica di cui alla lett. i));
- l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata (si tratta della modifica di cui alla lett. n)).

Per quanto riguarda - in particolare - le ipotesi di esclusione dalla base imponibile dell'imposta sui servizi digitali, va precisato che, fra tali ipotesi, vi sono, anzitutto, quelli di fornitura diretta di beni e servizi, sia nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale che nell'ipotesi di vendita online al dettaglio (lettere a) e b) del comma 37-bis).

La successiva lettera c) del comma 37-bis esclude dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sui servizi digitali quelli di fornitura di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello di fornire agli utenti contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento.

La successiva lettera d) del comma 37-bis esclude dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta determinati servizi finanziari.

La successiva lettera e) del medesimo comma 37-bis esclude dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta la cessione dei dati dei soggetti che forniscono i servizi di cui alla precedente lettera d) del comma 37-bis.

La territorialità dell'imposta è definita nell'ambito del comma 40 della legge di bilancio per il 2019. Per quanto riguarda l'identificazione del criterio in base al quale il dispositivo dell'utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato, va fatto riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione.

Art. 85

(Tracciabilità delle detrazioni)

L'articolo subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni di legge al pagamento della spesa con strumenti tracciabili quali i versamenti effettuati in banca o in posta, ovvero tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Resta ferma la possibilità di pagare in contanti i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, senza perdere il diritto alla detrazione spettante per tali spese ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

Art. 86

(Analisi di rischio)



La norma, esplicitamente finalizzata al contrasto dell'evasione quale prioritario obiettivo di interesse pubblico - in attuazione, fra l'altro, del principio costituzionale di capacità contributiva - prevede la possibilità di potenziare le attività di analisi del rischio di evasione attraverso un utilizzo più ampio ed efficace dell'intero patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate, compreso il cd. Archivio dei rapporti finanziari.

In particolare, l'Agenzia procederà, nel caso di utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, a pseudonomizzare i dati contenuti nelle banche dati e ad effettuare attività di analisi, anche attraverso l'incrocio delle informazioni, elaborando modelli uniformi che, riducendo l'incidenza di errori, consentiranno un'efficiente ed efficace individuazione dei profili di rischio di evasione rilevanti.

I modelli che verranno adottati rispetteranno le indicazioni già fornite in passato dal Garante e, più in generale, sarà necessario procedere alla consultazione preventiva prevista dall'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ciò, con particolare riguardo all'adozione di apposite misure di sicurezza - volte a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati - alla previsione di controlli sulla qualità dei dati e sulle elaborazioni logiche, alla predisposizione di cautele relative al trattamento automatizzato, in modo da ridurre i rischi per gli interessati, con particolare riguardo ad erronee rappresentazioni della capacità contributiva.

La disposizione risulta altresì coerente con le previsioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento, che consente di introdurre limitazioni rispetto a specifici principi e diritti.

In particolare, il **comma 1** della norma - che autorizza l'Agenzia delle entrate ad avvalersi, previa pseudonimizzazione dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, anche di interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone - individua le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, l'indicazione precisa del titolare del trattamento

Il successivo **comma 2** coordina le disposizioni dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003 alle previsioni contenute nell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento, che inseriscono la "*materia tributaria*" fra gli "*altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale*".

La pseudonimizzazione, nel caso di utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, comporta un trattamento dei dati volto al mascheramento dei dati personali e sensibili al fine di non renderli facilmente e direttamente attribuibili ad un soggetto specifico, senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive.

La condizione necessaria per la pseudonimizzazione è che la conservazione delle informazioni aggiuntive avvenga separatamente e adottando opportune misure tecniche e organizzative che garantiscano il riabbinamento che renda identificata o identificabile la persona fisica.

Si tratta di una misura tecnica e organizzativa prevista e richiamata dal Regolamento (UE) 2016/679 sia nell'articolo 25 quale accorgimento che attua i principi di protezione dei dati personali e consente un trattamento sicuro delle informazioni del soggetto sia nell'articolo 32, in relazione alla sicurezza del trattamento del dato.

La disposizione prevede, pertanto, l'utilizzo della pseudonimizzazione allo scopo di elaborare criteri di rischio utili a far emergere posizioni a maggior rischio evasione utilizzando i dati dell'archivio dei rapporti finanziari.

La cifratura dei dati consente l'incrocio tra le informazioni contenute nelle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate e quelle di natura finanziaria dell'Archivio dei rapporti finanziari e l'applicazione di metodologie di analisi del rischio e di elaborazione statistica per l'elaborazione di indicatori di rischio evasione.

Le finalità perseguite dalla norma sono identificabili in:

- una maggiore utilizzabilità delle banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate nell'elaborazione di modelli di analisi del rischio con i dati dell'archivio dei rapporti finanziari;
- possibilità di apportare correttivi e miglioramenti ai suddetti modelli in modo più efficiente e tempestivo in ragione di una maggiore ampiezza del set informativo a disposizione per la profilazione del rischio evasione;
- possibilità di escludere dalla selezione contribuenti per i quali l'incrocio delle banche dati faccia emergere elementi a supporto della loro capacità contributiva, consentendo di orientare l'attività di contrasto all'evasione in modo più efficace.

Il comma 3 prevede che per le stesse finalità di contrasto sopra rappresentate, anche la Guardia di Finanza utilizza le informazioni contenute nell'"*Archivio dei rapporti finanziari*", con le medesime modalità indicate al comma 1.



Titolo IV
Ulteriori disposizioni fiscali

Art. 87

(Modifiche in materia di imposte indirette)

La disposizione modifica il regime di esenzione previsto per i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale, assoggettando i medesimi al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,40 a foglio.

Art. 88

(Regime forfetario)

Il comma 1 abroga la disposizione che istituiva, a decorrere dal 2020, un'imposta del 20 per cento sostitutiva dell'Irpef, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'Irap per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.

Il secondo comma reca modifiche al regime forfetario. In particolare, l'adozione del regime impositivo agevolato destinato a imprenditori individuali e lavoratori autonomi si pone tre fondamentali obiettivi di politica tributaria: ridurre la pressione tributaria sulle predette realtà produttive, semplificare gli adempimenti tributari e porre i presupposti per consentire una reale contrapposizione di interessi al fine di contrastare possibili condotte evasive in un'ottica di stimolo al corretto adempimento spontaneo (c.d. *tax compliance*). Al fine di perseguire contestualmente i predetti tre obiettivi si è intervenuti apportando talune modifiche al c.d. regime forfetario.

La norma, fermo restando il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro, reintroduce il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi.

Viene, inoltre reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell'anno precedente a quello in cui si intende avvalersi del forfait, di redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro.

Resta immutato, ancora, tutto l'impianto relativo alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito con i coefficienti di redditività, in materia di IVA e contributiva, all'inapplicabilità delle ritenute e, pertanto, i contribuenti in regime agevolato non subiranno le ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non saranno obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del d.P.R. n. 600 del 1973, ad eccezione di quelle da effettuare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni previste dal comma 70 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa.

Si prevede la riduzione di un anno, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, del termine di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43, primo comma, del DPR n. 600/1973.

Infine, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto esercente attività d'impresa, arte o professione che applica il regime forfetario per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all'articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l'I.S.E.E. Si tiene conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.

Art. 89

(Rendimento beni)

La modifica normativa prevede, ai **primi due commi**, la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2020. Gli articoli 5 e 7 della



legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2019, sono nuovamente prorogate con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nelle seguenti misure:

- 11 per cento sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2020, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- 11 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Il **terzo comma** prevede che in caso cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, il contribuente possa optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla plusvalenze realizzata in luogo dell'imposizione progressiva IRPEF.

Tenuto conto che l'agevolazione in oggetto è stata introdotta nel 2005, è stata prevista la modifica che prevede l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva equiparandola all'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie, che nel periodo intercorso è stata oggetto di successive modifiche.

I commi da 4 a 12 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.

Per effetto del rinvio all'articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 12% sui beni ammortizzabili e al 10% sugli altri beni.

È previsto un differimento degli effetti fiscali al 2022.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria.

In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione.

Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata dall'articolo 85, comma 3-bis del Tuir (a prescindere se le stesse siano di controllo o di collegamento).

Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2015 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

Art. 90

(Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES)

Il **comma 1** differisce ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 12 per cento dello stock di svalutazioni e perdite su crediti che, per



effetto dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il differimento avviene nei 4 periodi d'imposta in quote costanti in modo tale che la quota delle deduzioni già stabilita per detti periodi d'imposta dal comma 1056 della legge di bilancio per il 2019, sia incrementata di tre punti percentuali. Ne consegue che per i periodi d'imposta dal 2022 al 2024 la quota di deduzione si incrementa al 15 per cento mentre per il 2025 detta quota è pari all'8 per cento.

Il **comma 2** differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini IRES e IRAP, la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") emerse in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 che, per effetto dei commi 1067 e 1068 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, era originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il **comma 3** differisce la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che, per effetto del comma 1079 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, era originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. Il differimento avviene nei 5 periodi d'imposta in quote costanti in modo tale che la quota delle deduzioni già stabilita per detti periodi d'imposta dal comma 1079 sia incrementata di un punto percentuale. Ne consegue che per i periodi d'imposta dal 2025 al 2027 la quota di deduzione si incrementa al 13 per cento e per quelli 2028 e 2029 al 6 per cento.

Art. 91

(Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali)

La norma - al comma 1, lettera a) - modifica le disposizioni del TUIR, per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi. Tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 o 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi d'imposta operando variazioni in diminuzione (nei limiti del coefficiente di ammortamento previsto dalla norma in commento) fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale. Qualora, alla scadenza, la concessione non fosse rinnovata, il concessionario potrà dedurre l'intera divergenza residua quale perdita ai sensi delle disposizioni dell'articolo 101 del TUIR.

Lo stesso comma 1, lettera b), inoltre, estende le limitazioni introdotte dalla presente norma all'ipotesi di ammissione del concessionario alla deduzione di quote di ammortamento differenziate, ai sensi del comma 4 del citato articolo 104 del TUIR.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Titolo V

Ulteriori disposizioni in materia di entrate

Art. 92

(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento)

La norma prevede l'indizione di una nuova gara per l'affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., la cui gestione è attualmente affidata a 11 soggetti fino alla scadenza della convenzione di concessione che avrà luogo nel marzo del 2022. La norma rivede l'oggetto e il modello del rapporto concessorio per la specifica tipologia del gioco. L'attuale concessione infatti, riguarda la "gestione della rete telematica" cui tutti gli apparecchi da gioco devono essere collegati, mentre nessun rapporto diretto ha l'Agenzia per quanto riguarda la gestione degli apparecchi e i locali in cui essi sono installati; attività questa svolta autonomamente dai concessionari che vi rispondono direttamente nei confronti dell'Agenzia.

L'articolo proposto rivede, nell'ottica di un riordino del settore, l'attuale contesto, prevedendo un nuovo modello distributivo basato su due tipologie di concessioni a durata novennale e, in particolare:



- 1) concessione per la gestione degli apparecchi da gioco (AWPR e VLT);
- 2) concessione per la gestione dei locali e delle sale in cui collocare AWPR e/o VLT.

Il nuovo modello concessorio ha il pregio di:

- a) ridefinire la rete distributiva dell'offerta di questa tipologia di gioco, prevedendo un numero massimo di punti di raccolta del gioco mediante apparecchi, oltre al numero massimo di macchine;
- b) razionalizzare il mercato nel suo complesso, diminuendo il numero complessivo degli operatori (che diventano, peraltro, tutti "concessionari"), che assumerebbero dimensioni medio/grandi, con semplificazione e maggiori efficacia dei controlli e una migliore *compliance*.

Art. 93

(Incremento del prelievo sulle vincite)

La proposta di legge aumenta il prelievo sulle vincite conseguite mediante gli apparecchi video lottery (c.d. "VLT"), di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il diritto sulle vincite conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, introdotti, sulla parte della vincita eccedente euro 500, rispettivamente dagli articoli 5, comma 1, lettera a) e 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, nella misura del 6 per cento. Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, le misure sono state aumentate al 12%, sempre sulla parte della vincita eccedente euro 500.

La proposta in esame, al comma 1, introduce un'aliquota pari all'1,8% per le vincite fino a 500 euro a partire da maggio 2020, che scende all'1,3% per il 2021 e incrementa l'aliquota del prelievo dal 12% al 15% per la parte di vincita eccedente i 500 euro, conseguite tramite apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b).

Il comma 2 incrementa l'aliquota del prelievo applicabile sulle vincite conseguite nei giochi numerici a totalizzatore nazionale e nelle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, dal 12% al 15%.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per le modifiche ai sistemi di gioco, la decorrenza della disposizione è fissata al 1 maggio 2020 per il prelievo di cui al comma 1 e al 1 aprile 2020 per il prelievo di cui al comma 2.

Dalla norma restano esclusi i giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10&Lotto e Millionday) in quanto le aliquote previste per le vincite relative a tali giochi (peraltro, quella del 10&Lotto è stata aumentata dal D.L. n. 4/2019) trovano applicazione su qualsiasi importo, contribuendo al gettito totale di questo prelievo per circa il 70%.

Il comma 3 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si intervenga sulla previsione recata dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, che destina il 10% del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar ad un fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto. La rimodulazione demandata ad un provvedimento direttoriale ha la finalità di adeguare l'ammontare delle somme destinate a montepremi al variare delle aliquote relative al prelievo sulle vincite.

Art. 94

(Royalties)

La disposizione interviene sull'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 in materia di pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi prevedendo la non applicazione, per gli anni dal 2020 al 2022, delle soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 del medesimo articolo 19. Inoltre viene previsto espressamente che il gettito aggiuntivo derivante dalla sospensione triennale delle esenzioni sia interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo del predetto articolo 19.

Dall'analisi dei dati di produzione dell'ultimo triennio (2016-2018) il maggior gettito, per lo Stato, generato dall'azzeramento della franchigia applicato alle produzioni di olio e gas di concessioni in mare e in terra è attestato a 40 milioni di euro. La tendenza osservata in questi anni e che si prevede continui anche nei prossimi anni è di una progressiva riduzione del volume di produzione nazionale di olio e gas, che potrebbe essere compensata dall'entrata di esercizio di alcuni siti specifici.

I dati relativi al 2016 e 2017 sono dati consolidati. Il dato sulle produzioni del 2018 è basato su valori di quotazioni che, per il gas, ancora non contemplano gli esiti delle aste, per cui tutta la produzione è stata



valorizzata a QE 2018 (0,221234 €/Smc). Per l'olio la produzione è stata valorizzata al prezzo medio ponderato registrato nel 2018 (406,86 €/ton).

L'extra gettito ricade quasi totalmente sulle grandi concessionarie, che oggi usufruiscono per oltre l'85% della quota relativa alla franchigia.

Titolo VI Entrate enti locali

Capo I Abolizione TASI

Art. 95 (Unificazione IMU-TASI)

Con la riforma realizzata nella legge di bilancio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata abolita, eccezion fatta per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), il cui regime viene confermato.

Di conseguenza l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata esclusivamente dalle norme contenute nella legge stessa.

L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale; la norma comunque salva, per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti, stabilendo altresì che si continuano ad applicare le disposizioni di cui alla Legge provinciale di Trento 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) e alla Legge provinciale di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI).

Le ragioni che hanno indotto il Legislatore a realizzare tale riforma devono essere ricercate nella volontà di perseguire obiettivi di massima rilevanza, quali la sistemazione organica della disciplina dei tributi locali in questione e la semplificazione non solo per i contribuenti ma anche per i comuni e per tutti gli operatori del settore.

A tale proposito, occorre innanzitutto evidenziare che sin dalla sua introduzione, la TASI è stata caratterizzata da una sostanziale identità con l'IMU, dovuta dalla previsione della medesima base imponibile per le due entrate, con la particolarità che la TASI, al contrario dell'IMU, era applicabile anche alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

A decorrere invece dal 1° gennaio 2016, con la legge di stabilità n. 208 del 2015, è stata eliminata la tassazione gravante su detti immobili anche per il detentore, ad eccezione, come per l'IMU, delle abitazioni di lusso.

Di conseguenza, la TASI è diventata una duplicazione dell'IMU, non più sorretta da una valida giustificazione, poiché i punti di diversificazione che permettevano alla TASI di conservare il suo carattere di tributo diretto al finanziamento dei servizi erano ormai venuti quasi integralmente meno.

Con la riforma realizzata con le norme in commento è stato altresì superato anche il complesso meccanismo di quantificazione dell'aliquota TASI, caratterizzato da un peculiare procedimento di interdipendenza con le aliquote dell'IMU, il quale imponeva che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non potesse superare i limiti prefissati per la sola IMU.

A tale riguardo, occorre mettere in evidenza che la manovra è stata strutturata ad invarianza di gettito e quindi in modo tale da non determinare un aumento della pressione fiscale, come sarà più dettagliatamente illustrato nel prosieguo della relazione.

Si deve aggiungere che lo spirito che ha mosso tale riforma racchiude in sé, come accennato, anche un importante processo di semplificazione, non solo per i contribuenti e per i comuni ma anche per gli intermediari, quali CAF, commercialisti, consulenti del lavoro, software house, che affrontano concretamente le difficoltà applicative derivanti da un sistema tributario caratterizzato dalla coesistenza di due tributi che presentavano innegabili sovrapposizioni non più giustificabili alla luce dell'evoluzione normativa subita dagli stessi nel corso degli anni.

È importante focalizzare l'attenzione sulla circostanza che la disciplina dell'IMU risultante dal testo di legge è impostata in modo tale da garantire la immediata fruibilità delle aliquote applicabili per il calcolo dell'imposta e per il contribuente si concretizza la possibilità di avere a disposizione una procedura assistita



da parte dell'amministrazione centrale per pervenire in via semplificata e più immediata alla determinazione del tributo, come meglio si illustrerà di seguito.

(Presupposto d'imposta e definizioni)

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, secondo le definizioni riportate nella legge A1 riguardo, occorre sottolineare che il possesso dell'abitazione principale, intendendosi per tale l'immobile, iscritto o iscrिवibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione del caso in cui si tratti delle cosiddette abitazioni di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il medesimo trattamento di favore è riservato alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale individuate nella legge.

In proposito, giova evidenziare che nel novero delle abitazioni assimilate all'abitazione principale, per le quali non è dovuta l'imposta, è stato esplicitato il riferimento alla "casa familiare" rispetto alla "casa coniugale" rendendolo più adeguato anche alle evoluzioni non solo normative ma anche giurisprudenziali che avevano già chiarito in via interpretativa tale concetto.

(Soggetti dell'obbligazione tributaria)

I commi 5 e 6, dedicati ai soggetti dell'obbligazione tributaria dell'IMU, prevedono che il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso, mentre i soggetti passivi sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

A tale riguardo, giova mettere in evidenza che la soggettività passiva è stata riconosciuta in via generale e onnicomprensiva nei confronti del genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

La norma individua inoltre altre ipotesi di soggettività passiva come nel caso di concessione di aree demaniali e di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

(Riserva a favore dello Stato)

Il comma 7 riserva allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

(Base imponibile)

Si prevede in via generale che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, precisando poi che:

- per i fabbricati iscritti in catasto, tale valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662 del 1996, determinati moltiplicatori suddivisi in relazione alle diverse categorie catastali stabilite dalla norma;
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del D.L. n. 333 del 1992, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o



ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Il Legislatore ha avvertito l'esigenza di mantenere inalterato il regime agevolativo già assicurato nel previgente sistema, consistente nella riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni prescritte dalla norma. Giova sottolineare che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

(Aliquote)

Per quanto riguarda le aliquote occorre subito evidenziare che la strutturazione delle stesse non determina l'aumento della pressione fiscale.

Ed invero, anche se l'aliquota di base appare differente rispetto a quella fissata dalla normativa IMU, si deve sottolineare che la stessa non incide sulla pressione fiscale dal momento che il limite massimo delle aliquote è rimasto invariato rispetto a quelle dell'IMU.

A questo proposito viene previsto che per le cosiddette abitazioni di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e adibite ad abitazione principale, seppure l'aliquota di base è pari allo 0,5 per cento il comune può aumentarla solo di 0,1 punti percentuali; per cui l'aliquota massima per tali immobili è pari allo 0,6 per cento. La sostanziale innovazione risiede invece nella circostanza che i comuni possono annullare completamente, con apposita delibera del consiglio comunale, l'imposizione di tale fattispecie.

Viene riproposta la detrazione per le suddette unità immobiliari per le relative pertinenze in misura pari a 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. In presenza di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione in discorso si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

La disciplina per la quantificazione del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento, con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o di diminuzione fino all'azzeramento da parte degli enti locali. A decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, gli stessi fabbricati sono esenti dall'IMU. In definitiva la nuova disciplina recepisce le disposizioni agevolative vigenti per questi immobili in materia di TASI.

Per i terreni agricoli, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base dello 0,86 per cento non è suscettibile di aumentare la pressione fiscale in quanto, nel precisare che la quota pari allo 0,76 per cento è comunque riservata allo Stato, stabilisce che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono manovrare detta aliquota aumentandola fino allo 1,06 per cento o diminuendola fino al limite dello 0,76 per cento. In definitiva l'aliquota massima, come per l'IMU di cui all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 rimane invariata.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai **commi da 13 a 16** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento. Anche in questo caso gli enti impositori possono aumentarla sino allo 1,06 per cento e quindi mantenendo, come sempre, invariata la pressione fiscale o diminuirla fino all'azzeramento.

Viene concesso ai comuni di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al **comma 17** sino all'1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Tale disposizione riguarda esclusivamente alcuni comuni è



precisamente quelli che si trovavano fino al 2019 nelle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Detti enti possono negli anni successivi i comuni possono ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento.

(Manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni)

Il **comma 19** introduce un'innovazione, a partire dall'anno 2021, relativamente alla manovrabilità dell'imposta per i comuni, i quali, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avranno la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Il successivo **comma 20** prevede l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote mediante l'accesso all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, anche nel caso in cui il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai **commi da 11 a 18**. Mediante l'accesso alla suddetta applicazione informatica, l'ente locale ha la possibilità, selezionando le fattispecie di suo interesse, tra quelle individuate con il decreto di cui al **comma 19**, di elaborare il prospetto delle aliquote, già prima della deliberazione da parte del consiglio comunale. Il punto nodale della riforma è costituito dalla circostanza che il prospetto informatico costituisce parte integrante della delibera e che se questa viene approvata senza prospetto, la stessa non è idonea a produrre gli effetti di cui ai **commi da 24 a 34** derivanti dalla pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze.

La realizzazione di tale sistema rappresenta, come già anticipato, un importante traguardo in termini di semplificazione e di razionalizzazione del tributo che finalmente comporta una chiarezza nell'applicazione dello stesso e consente un'agevole determinazione degli importi da corrispondere da parte del contribuente.

(Esenzioni e riduzioni)

La disposizione indica le diverse fattispecie di esenzione dal tributo individuando, al **comma 21**, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle isole minori, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina.

Il **comma 22** esenta dall'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime.

In particolare, nella lettera g) è stata confermata l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). A questo proposito la norma stabilisce che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200.

Il **comma 23** introduce la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal comune ai sensi del **comma 17** per le abitazioni locatate a canone concordato.

(Applicazione dell'imposta e versamenti)

Il **comma 24** disciplina l'applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, regolando ipotesi particolari.

Il **comma 25** stabilisce che il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata è pari alla metà di quanto versato nell'ultimo anno di applicazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Per gli enti di cui alla lettera g), del comma 22, il **comma 27** prevede che il versamento dell'imposta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito informatico del Dipartimento delle finanze alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali enti, inoltre, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Il **comma 27** disciplina la fattispecie in cui si verifica una discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, statuendo la prevalenza di quanto stabilito nel prospetto.

Per quanto concerne le modalità di versamento del tributo, il **comma 28** dispone l'utilizzo esclusivo o del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, e le altre modalità previste dallo stesso decreto legislativo. La disposizione stabilisce che con un decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2020, del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente che garantiscano l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il Bilancio dello Stato.

Il **comma 29** dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità del servizio di assistenza per la determinazione e il versamento dell'imposta. E' da sottolineare l'importanza di detta disposizione che prevede la disponibilità per il contribuente in un unico contesto delle informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta e il successivo versamento.

Il **comma 30** stabilisce l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire, il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il **comma 31** individua il soggetto tenuto al versamento del tributo per fattispecie particolari. A tale proposito per le multiproprietà l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene; per le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, n. 2, del codice civile, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, infine, l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

L'obbligo dichiarativo, ai sensi del **comma 32**, è assolto dai soggetti passivi dell'imposta, ad eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, mediante presentazione della dichiarazione o, in alternativa, della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il termine di presentazione della dichiarazione è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l'IMU.

Gli enti di cui alla lettera g) del comma 22, a norma del **comma 33**, presentano la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione per tali soggetti deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione adottato per gli enti non commerciali ai fini dell'IMU e della TASI.

Infine viene stabilizzato anche per l'IMU oggetto della presente riforma il contributo riconosciuto all'IFEL che viene versato dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del D. Lgs. n. 241 del 1997, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.



Il **comma 35** assicura, relativamente agli immobili strumentali, la deducibilità dell'IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, diversamente da quanto accade per l'IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile.

Il **comma 36**, stabilisce che le disposizioni relative alla deducibilità dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

I **commi 37 e 38**, disciplina il sistema sanzionatorio dell'IMU.

Il **comma 39**, invece, rimanda all'applicazione delle disposizioni recate dai commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni.

I **commi da 40 a 41** dispongono norme particolari stabilite in materia di riscossione ferma restando la potestà regolamentare dei comuni sancita dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

I **commi da 42 a 45** disciplinano il regime transitorio e abrogazioni. Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Sono previste inoltre le abrogazioni delle norme che disciplinavano l'imposta comunale unica (IUC) nelle sue componenti relative ai previgenti regimi dell'IMU e della TASI, mantenendo al contempo ferme tutte le disposizioni che regolano la tassa sui rifiuti (TARI).

Capo II Riscossione

Art. 96 (Riforma della riscossione Enti locali)

Premessa.

L'intervento normativo di cui all'articolo in esame è diretto a dare una soluzione alle urgenti problematiche scaturenti dall'attuale assetto del governo delle entrate degli enti locali attraverso un'efficace rivisitazione delle norme già previste in materia di riscossione spontanea e coattiva di dette entrate.

La riforma prevede l'estensione al settore degli enti locali delle novità presenti per alcuni tributi erariali relative alla predisposizione degli atti inerenti al procedimento di riscossione delle entrate, attraverso l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata delle entrate degli enti locali. Tale estensione ha l'obiettivo di razionalizzare la procedura attraverso l'eliminazione dei diversi atti finalizzati allo stesso procedimento, che attualmente rendono problematica l'individuazione degli atti esecutivi, dal momento che si assiste, a secondo del soggetto che emette detti atti, ad una differenziazione dei medesimi: vale a dire il ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 nel caso in cui la riscossione coattiva è stata affidata ad ADER o l'ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639 del 1910 se l'ente locale procede direttamente alla riscossione o l'abbia affidata a un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

La razionalizzazione prospettata nella riforma permette altresì di contenere i costi della riscossione, di concentrare risorse su attività più incisive e più funzionali alla riscossione stessa, assicurando una maggiore efficienza nell'attività di contrasto all'evasione, garantendo conseguentemente il recupero di margini più ampi di gettito, anche nella considerazione della maggiore *compliance* del soggetto passivo dell'entrata tributaria o patrimoniale.

Da non trascurare la circostanza che viene affrontata la tematica della sistematizzazione dell'accesso ai dati anche da parte dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997 che è indispensabile per assicurare efficienza ed economicità all'attività di riscossione promossa dai soggetti affidatari del servizio.

Di seguito quindi vengono illustrate le diverse disposizioni ritenute essenziali per l'attuazione della riforma della riscossione delle entrate degli enti locali.

Commi 1 e 2 - Ambito di applicazione

Il **comma 1** delimita l'ambito di applicazione della disciplina in esame agli enti locali, ovvero alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi; resta comunque ferma la riscossione delle entrate mediante ruolo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999,



n. 46. La disposizione di cui al **comma 2** specifica che in caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate, all'agente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al **comma 9**.

Commi da 3 a 8 - Versamento diretto delle entrate degli enti

La norma, al **comma 3**, introduce alcune modifiche in materia di versamento delle entrate degli enti locali. Con la soppressione della parola "spontaneo" si prevede che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali devono affluire direttamente alla tesoreria dell'ente.

Si aggiunge agli strumenti a disposizione del soggetto passivo per il versamento delle somme dovute anche quello relativo alla piattaforma PAGOPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005 concernente il Codice dell'Amministrazione digitale.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni relative al versamento dell'IMU e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati hanno carattere speciale. Infatti, per l'IMU si stabilisce che il versamento del tributo è effettuato esclusivamente attraverso il modello F24, tramite apposito bollettino di conto corrente postale compatibile con il modello F24, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005.

Per quanto riguarda, invece, il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, si stabilisce che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 82 del 2005.

Il **comma 5** precisa che il versamento delle entrate degli enti locali non può essere effettuato a favore dei soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446 del 1997, mentre il **comma 6** prevede che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti in questione sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni concernenti la nuova disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali.

Il **comma 7** disciplina le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall'ente impositore ai soggetti affidatari. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio la norma rinvia alle disposizioni di cui all'art. 255, comma 10 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 2000.

Il **comma 8** affronta, come già anticipato, la tematica della sistematizzazione dell'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio. In linea con l'attuale operatività e con le disposizioni normative succedutesi nel tempo in materia, viene chiarito che i soggetti affidatari del servizio di riscossione locale sono autorizzati ad accedere alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, per il tramite dell'ente creditore affidante e sotto la responsabilità di quest'ultimo.

A tal fine, la disposizione prevede che l'ente locale sia tenuto a consentire al soggetto affidatario l'utilizzo degli applicativi per l'accesso ai servizi di cooperazione informatica già forniti dall'Agenzia delle Entrate all'ente stesso, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del soggetto affidatario a responsabile esterno del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Comma 9 - Accertamento esecutivo

Una delle novità di rilievo dello schema di riforma in esame attiene alla previsione di un unico atto che al contempo racchiuda in sé tutti gli elementi per divenire titolo idoneo all'esecuzione forzata, a partire dal 2020. Gli atti emessi ovviamente riguarderanno le annualità non ancora prescritte. Occorre inoltre sottolineare che gli atti di cui si tratta riguardano non solo i tributi ma anche le entrate patrimoniali degli enti, con esclusione delle multe poiché le disposizioni in esame non incidono sul codice della strada.

La disposizione di cui al comma 9 ricalca la disciplina dettata dagli artt. 29 e 30 del D. L. n. 78 del 2010 in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento.

In particolare, alle lettere a) e b) viene stabilito che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari individuati ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'art. 1, comma 691 della legge n. 147 del 2013 devono contenere gli elementi per potere assicurare che, decorsi i termini previsti dalla norma stessa, gli atti in questione acquistino efficacia esecutiva con la conseguente possibilità di attivare le procedure esecutive e cautelari.

In ordine alla specifica procedura di esecuzione forzata, la lettera b), prende in considerazione il caso in cui il procedimento di esecuzione è affidato ad un soggetto legittimato alla riscossione forzata; in tale ipotesi la riscossione viene sospesa per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di dall'affidamento in carico degli atti in questione al soggetto legittimato. Le successive lettere c) e d) regolano le ipotesi in cui non si applica la sospensione e la procedura da seguire in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.



La lettera f) dispone che gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al Titolo II del decreto del D.P.R. n. 602 del 1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

La lettera g) prevede che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'atto esecutivo trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate dal decreto ministeriale di cui alla lett. b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza. Inoltre, la lettera h) stabilisce che decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 1973.

La lettera i) prevede che, nel caso in cui la riscossione è affidata ad ADER, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi. Ad ADER spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'art. 17, comma 2, lettere b), c) e d) del D. Lgs. n. 112 del 1999.

La lettera l) dispone, in via residuale che i riferimenti contenuti in norme vigenti all'avviso di accertamento, al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al RD n. 639 del 1910, si intendono riferiti agli atti indicati dalla lettera a) del comma in esame.

Comma 10 - Potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione

La norma di cui al **comma 10** introduce una semplificazione delle procedure per la nomina di funzionari responsabili della riscossione da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari stabilendo che i funzionari responsabili della riscossione - i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del R. D. n. 639 del 1910 - sono nominati tra i soggetti in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi.

Commi da 11 a 21 - Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'esecutività dell'accertamento esecutivo e certezza degli oneri della riscossione coattiva

La disposizione, al **comma 11**, individua il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l'atto di cui al **comma 9** non acquista efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e potrà comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano cumulativamente il predetto importo.

Il comma 12 disciplina le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva. Si introduce l'obbligo di invio di un sollecito di pagamento, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare. Si precisa che tale sollecito ove trasmesso per posta semplice e quindi non formalmente notificato, non è atto idoneo ad essere impugnato in via giurisdizionale. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 1, comma 544 della legge n. 228 del 2012, per il recupero di importi fino a 1.000 euro è ridotto a 60 giorni.

I commi da 13 a 18 disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute. In particolare, il **comma 14** prevede che l'ente, con propria deliberazione, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando che non potrà scendere comunque al di sotto di 36 rate mensili per debiti di importi superiori a € 6.000,01.

Il comma 19 prevede l'applicazione degli interessi di mora sulle somme dovute decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al **comma 9** e fino alla data del pagamento; tali interessi non si applicano alle sanzioni, agli interessi, alle spese di notifica e agli oneri di riscossione e sono pari al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali con apposita deliberazione dell'ente.

Il comma 20 individua i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive che vengono posti a carico del debitore.

Il comma 21, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 le quali sono destinate ad essere sostituite dall'atto esecutivo di cui al **comma 9** che stabilisce la decorrenza di detti atti.



Commi da 22 a 25 - Revisione dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale

Il **comma 22** prevede l'istituzione con decreto di natura regolamentare, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, di una sezione separata nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997. In detto provvedimento sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate.

Il **comma 23** dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite le linee guida relative ai controlli degli enti sull'operato del proprio soggetto affidatario e sulle cause che possono dare luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo; sono poi stabilite le modalità obbligatorie con cui gli enti comunicano e pubblicano gli estremi dei contratti stipulati con i soggetti affidatari, con particolare riferimento alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate patrimoniali e tributarie.

Sono inoltre definiti, con i medesimi decreti ministeriali, i criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di gestione delle entrate degli enti oggetto di concessione, con particolare riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché le linee guida in materia di misure dei compensi spettanti ai soggetti affidatari, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Il **comma 24** modifica le misure minime di capitale interamente versato richieste ai soggetti affidatari per l'iscrizione all'albo e per l'esercizio delle attività propedeutiche all'accertamento e alla riscossione, rimodulandole in considerazione del riversamento diretto delle entrate agli enti introdotto dall'art. 2-bis del D. L. n. 193 del 2016, come modificato dal **comma 3**, e prevedendo il versamento in denaro o mediante polizza assicurativa oppure fidejussione bancaria. In particolare, è stata prevista una misura di capitale minimo *ad hoc* per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate e che sono inseriti nella sezione speciale dell'Albo. Per questi soggetti l'importo previsto è dovuto indipendentemente dal tipo di ente locale in cui vengono effettuate le attività in discorso. Infine, il **comma 25** prevede che i soggetti iscritti all'albo ivi compresi quelli di cui alla sezione speciale dell'albo stesso, devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle predette misure minime entro il 31 dicembre 2020.

Commi da 26 a 30 - Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche

Si prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo di cui al **comma 9**, al fine di garantire lo stesso trattamento riservato ai soggetti che riscuotono mediante ruolo.

Comma 31 - Abrogazioni

La disposizione di cui al **comma 31**, al fine di garantire la coerenza del nuovo sistema, dispone l'abrogazione delle vigenti disposizioni che regolano: la disciplina della nomina del funzionario responsabile della riscossione (lett. a); l'accesso dei soggetti affidatari ai dati e alle informazioni contenute nel sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (lett. b); l'accesso per gli enti locali e per i soggetti di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 52 del n. 446 del 1997, ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate (lett. c); le misure minime di capitale richieste per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (lett. d); la nomina dei funzionari responsabili della riscossione e l'utilizzo da parte dei soggetti affidatari di conti correnti dedicati ad essi intestati dove devono affluire le somme riscosse (lett. e). Occorre precisare che le disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) che non risultano espressamente abrogate, tuttavia hanno efficacia fintanto che non risulteranno applicabili le norme di cui al **comma 9** relative all'accertamento esecutivo. Infatti, a tale data questi ultimi atti contengono in sé tutti gli elementi idonei per divenire titolo idoneo all'esecuzione forzata. Per cui, non saranno più emesse le ingiunzioni di cui al R. D. n. 639 del 1910.

Capo III**Canone Unico****Art. 97****(Canone unico)****Commi da 1 a 21 - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Il canone in commento entra in vigore dall'anno 2021 e racchiude in un'unica entrata di carattere patrimoniale le precedenti entrate riguardanti l'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

L'unificazione in un solo canone della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone previsto dal codice della strada consente da un lato di razionalizzare e di rendere più efficiente la riscossione di detta entrata e all'altro semplifica gli adempimenti per i soggetti passivi.

Si deve sottolineare che gli articoli in commento non determinano un aumento della pressione contributiva dei soggetti obbligati, poiché le tariffe previste nei **commi 1 e 22** del presente articolo costituiscono semplicemente una rivalutazione agli indici ISTAT, di quelle minime previste dal D. Lgs. n. 507 del 1993.

In particolare, nel **comma 1** del presente articolo è stabilito che il canone decorre dal 1° gennaio 2021 ed è istituito e disciplinato dai comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Detti enti, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, possono comunque intervenire sulle tariffe in modo tale da realizzare in concreto lo stesso gettito percepito attraverso le precedenti entrate che il canone sostituisce.

In linea con la natura patrimoniale del canone, la norma in commento si preoccupa solo di disciplinare i tratti fondamentali della prestazione imposta e precisamente la base imponibile di cui al **comma 4** che fa riferimento all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Il **comma 5**, nel presupposto dell'unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

Per quanto riguarda la disciplina dell'entrata patrimoniale si deve sottolineare che la stessa è quasi integralmente demandata al regolamento comunale come si evince dalla lettura del **comma 6**.

Il **comma 8** individua i soggetti passivi, infatti il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di occupazione abusiva, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Gli ulteriori elementi distintivi sono contenuti nel **comma 9** il quale prescrive che nel caso in cui il canone riguarda le occupazioni di suolo pubblico si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Inoltre, il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Criteri particolari sono fissati per la determinazione della superficie delle occupazioni realizzate con passi carrabili e viene previsto che il canone relativo ai passi carrabili possa essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è sempre determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi. Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone.

Passando all'esame dei **commi 11 e 12** si deve sottolineare che la tariffa annua e giornaliera costituisce un semplice elemento di riferimento per l'individuazione della tariffa che, ai sensi del precedente **comma 2**, assicura all'ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone. Per cui, l'ente può variare le tariffe in questione nel rispetto degli equilibri del proprio bilancio. Lo stesso discorso vale per le tariffe applicabili dalle province e dalle città metropolitane.

Particolari riduzioni e criteri di determinazione del canone sono previsti per le occupazioni del sottosuolo dal **comma 14** ed è comunque salvaguardata dal **comma 15** l'applicazione del canone per l'utilizzazione di



spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Le occupazioni con cavi e condutture di cui al **comma 16**, sono oggetto di una particolare disciplina, analogamente a quanto avveniva per la TOSAP o per il COSAP. Per tali occupazioni infatti la tariffa applicabile è quella prevista dal comma in parola, attualizzata semplicemente agli indici ISTAT.

Nel **comma 17** sono individuate alcune fattispecie per le quali i gli enti possono stabilire riduzioni mentre il successivo comma 18 stabilisce per legge le esenzioni. Viene consentito comunque all'ente di prevedere a norma del comma 19 ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

La facoltà di stabilire nel proprio regolamento ulteriori esenzioni deve essere ricercata nella lett. f) del **comma 6**.

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Per quanto riguarda il servizio delle pubbliche affissioni il **comma 21** prevede la soppressione dell'obbligo di istituzione di detto servizio a partire dal 1° dicembre 2021. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediate pubblicazione nei siti internet istituzionali agli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Commi da 22 a 30 - Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

Passando all'esame del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, disciplinato dai **commi 22 e seguenti** si deve far presente che lo stesso riguarda il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Occorre sottolineare che è prevista una tariffa fissa sia nel caso di occupazioni permanenti che temporanee. In quest'ultimo caso, il canone ingloba non solo la TOSAP o il COSAP ma anche il relativo prelievo sui rifiuti.

Il **comma 28** assicura la possibilità per i comuni e le città metropolitane di prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone o aumenti nella misura massima del 25 per cento delle tariffe previste ai **commi 26 e 27**.

Da sottolineare che in tal modo la disciplina dell'entrata risponde anch'essa alla finalità di non aumentare la pressione contributiva a carico dei soggetti passivi, tanto è vero che, come appena accennato, il canone è suscettibile di essere azzerato e l'ente può introdurre esenzioni per particolari fattispecie mentre gli eventuali aumenti sono contenuti in un limite espressamente individuato dal legislatore.

Una novità recata dalla disposizione in esame è anche quella contenuta nel **comma 29**, il quale prevede che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PAGOPA prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Commi da 31 a 32 - Regime transitorio e abrogazioni

La disposizione recata dal **comma 31** stabilisce che gli enti possono, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui agli **commi 1 e 22** del presente articolo e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Il **comma 32** prevede le abrogazioni dei precedenti regimi che regolavano le entrate sostituite. Da evidenziare che comunque la disciplina TOSAP nonostante l'abrogazione continua a rimanere come riferimento per l'applicazione della TOSAP regionale di cui all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e all'art. 8 del D.Lgs. n. 68 del 2011.



Art. 98
(Rettifica Fondo di Solidarietà Comunale)

La disposizione interviene sull'articolo 1, commi 448 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In particolare conferma per l'anno 2019 e ridetermina a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Inoltre, viene confermato, per il 2019, l'importo ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) relativo all'anno 2015, e introduce una nuova ripartizione tra i comuni, a decorrere dal 2020.

PARTE III
Fondi

Art. 99
(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi)

Il comma 1 ridetermina gli stanziamenti del Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi. Il comma 2 incrementa il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La disposizione di cui al comma 3 abroga la norma che incrementa il fondo per la riduzione della pressione fiscale e il fondo contributi pluriennali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Art. 100
(Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale)

La norma in esame prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare a favore dei territori delle Regioni a statuto speciale. L'individuazione degli enti territoriali beneficiari e delle modalità di riparto delle risorse sono demandate ad uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2020.

Art. 101
(Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori)

La disposizione di cui al comma 1 rinomina e rifinanzia il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, ora denominato "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori". Il secondo comma incrementa gli importi dei diritti consolari da riscuotersi da parte degli uffici diplomatici e consolari.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti: Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (A.C. 543 - A.S. 859); Progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (A.C. 1012 - A.S. 1178); Disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (A.C. 2100 - A.S. 1570); Deleghe al governo in materia di



semplificazione e codificazione (A.S. 1812). L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria delle disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (DL 105/19 - A.C.2100 - A.S.1570), nonché le risorse destinate ad Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria del disegno di legge concernente Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (A.C. 1881), nonché le risorse destinate ad Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi riguardanti le seguenti Ratifiche di accordi internazionali:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Teheran il 19 gennaio 2005 (A.C. 1079);

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017 (A.S. 1015 - AC 1990);

Ratifica ed esecuzione del trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Argentina (AS 1014 - AC 1989);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

(A.S. 1017 - A.C. 1992);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;

b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

(A.S. 1016 - A.C. 1991);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, già emendata con i Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e del 16 novembre 1982, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

(A.C. 1476 - A.S. 1491);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 (A.S. 987 - A.C. 1988);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (A.C. 1941);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 (A.C. 1541 - A.S. 1263);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (A.S. 1086);



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016 (A.S. 1084);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Mongolia nel settore della difesa (A.S. 1079);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 (A.C. 1624);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 (A.C. 1623);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016 (A.S. 1223);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica di Cuba, fatto a l'Avana il 16 settembre 2014 (AS 1170);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (A.S. 1169);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 (AS 1625);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, firmata a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (A.S. 1171);

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 (A.S. 964 - A.C. 2118);

Ratifica ed esecuzione della convenzione del consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi (A.C. 1850- A.S. 1510);

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017. (A.S. 961 - A.C. 1814);

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. (A.S. 962 - A.C. 1815);

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011. (A.S. 1143);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 (A.C. 1768);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015. (AC 1770 - AS 1509);

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. (A.S. 1220);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. (A.C. 1676);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011. (A.S. 677 - A.C. 1678)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (A.S. 1271);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (A.C. 1648 - A.S. 1361);



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010. (A.S. 1278);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016 (A.S. 1279);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012. (A.C. 1640- A.S. 1506);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016. (A.S. 1386);

Ratifica e Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016. (A.S. 1281);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (A.S. 1142);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011. (A.S. 1221);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006. (A.S. 1138 - A.C. 1993);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016. (AC 1641- A.S. 1507);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007. (A.S. 1139- A.C. 2123);

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017. (AS 1087);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. (A.S. 1140);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017. (A.S. 1277);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. (A.S. 678 - A.C. 1679);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e la Segreteria della difesa nazionale e la Segreteria della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a città del Messico il 17 agosto 2018. (A.C. 1626);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. (AS 702);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del segretariato permanente situati in Italia. (A.C. 1771);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array (SKAO) , con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. (A.S. 1376);

Ratifica ed esecuzione dei protocolli : a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 (A.S. 1239);



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019. (A.S. 1377);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con protocollo, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019. (A.C. 1962);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica popolare cinese e il Governo della Repubblica italiana per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. (AS 1385);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (A.C. 1999).

L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura di ulteriori ratifiche di accordi internazionali.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento dei disegni di legge concernenti: Insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria (A.C. 523 - A.S. 982); Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica (A.C. 395 - A.S. 1196); Delega al Governo in materia di turismo (A.C. 1698- A.S. 1413); Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso anche di natura psicologica in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia (A.C. 1066 - A.S. 897). L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse destinate al provvedimento riguardante Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (A.S. 1547), nonché per Interventi diversi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato per il finanziamento della delega al Governo in materia di turismo (AC 1698- A.S. 1413) nonché per Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLA ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (A.C. 478 - A.S. 1421) ed alla copertura di oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri relativi alle Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (A.C. 491 - A.S. 1201), alle Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (A.C. 181 - A.S. 1441) e per Interventi diversi.



TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti: Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285), Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione (A.C. 1812), nonché per Interventi diversi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285) ed all'attuazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento per l'esecuzione della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale Square Kilometre Array Observatory (SKAO) (A.S. 376), nonché al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento della legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri (A.S. 497 - A.C. 1285) ed al provvedimento riguardante Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (A.S. 1547).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLA ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento di Interventi diversi.



Sezione II - Approvazione degli stati di previsione

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.



RELAZIONE TECNICA

Titolo II

Misure per la riduzione della pressione fiscale

Articolo 2

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise

La disposizione in esame prevede la completa sterilizzazione per il 2020 e quella parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e dell'obiettivo di gettito da accise sui carburanti per autotrazione previsti a legislazione vigente.

Di seguito una tabella che riporta le aliquote IVA e l'obiettivo di gettito delle accise a legislazione vigente:

	2020	2021	dal 2022
Aliquota ridotta:	8.688,00	8.688,00	8.688,00
<i>aliquota del 10% per il 2019</i>			
<i>incremento di 3 punti percentuali dal 2020</i>			
Aliquota ordinaria:	13.984,00	19.665,00	19.665,00
<i>aliquota del 22% per il 2019</i>			
<i>incremento di 3,2 punti percentuali nel 2020</i>			
<i>Incremento di 4,5 punti percentuali dal 2021</i>			
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	400	400	400
TOTALE	23.072,00	28.753,00	28.753,00

In milioni di euro

Sotto il profilo finanziario, si stima che la nuova clausola di salvaguardia determini i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	dal 2022
<i>Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021</i>	0	5.793	5.793
<i>Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022</i>	0	13.110	19.665
<i>Obiettivo di gettito Accisa carburanti</i>	0	50	300
TOTALE	0	18.953	25.758

In milioni di euro

L'intervento in esame genera i seguenti effetti differenziali tra la nuova e la precedente clausola di salvaguardia:

	2020	2021	dal 2022
<i>Aliquota ridotta</i>	-8.688	-2.895	-2.895
<i>Aliquota ordinaria</i>	-13.984	-6.555	0
<i>Accisa carburanti</i>	-400	-350	-100
TOTALE	-23.072	-9.800	-2.995

In milioni di euro



Articolo 3 Deducibilità IMU

La disposizione in esame prevede una modifica di coordinamento con la variazione della deducibilità dell'IMU prevista nell'ambito dell'unificazione di IMU e TASI confermando la deducibilità dell'IMU relativa gli immobili strumentali nella misura della 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 4

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

La disposizione prevede la proroga della riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato. La misura decorre dall'anno d'imposta 2020.

La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il periodo 2014-2019.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato" pari a 4.244 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa - 212,2 milioni di euro, in termini di competenza annua.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

	2020	2021	2022
Cedolare secca	-201,6	-222,8	-212,2

In milioni di euro

Articolo 5

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

La disposizione istituisce un Fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 6

Riduzione tariffe INAIL e disposizioni in materia di esonero contributivo

Comma 1 La disposizione si rende necessaria al fine di completare la messa a regime della revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL.

Sulla base delle valutazioni effettuate da INAIL dalla disposizione conseguono le sotto riportate minori entrate contributive e maggiori prestazioni. Alla parziale compensazione sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno) concorrono le maggiori entrate conseguenti dalla disposizione in termini di effetto indotto fiscale per una minore corresponsione di contributi/premi da parte delle aziende.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(valori in mln di euro, +effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanziamento tariffe Inail 2022 (netto effetti fiscali)	0	0	-534	26	0	0	0	0	0	0
di cui minori entrate contributive			-(500,0)							
di cui maggiori prestazioni			-(110,0)							
di cui effetti fiscali			(76,0)	(26,0)						

Comma 2 L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, prevede un esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile in favore dei datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1. La legge n. 205/2017, ai commi 100 - 114, allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni. In considerazione del fatto che l'articolo 1-bis del citato decreto n. 87/2018 prevede un analogo esonero per i datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, si era ritenuto che la citata previsione normativa intervenisse in tale contesto, estendendo il limite di età a trentacinque anni anche per le assunzioni avvenute nel corso degli anni 2019 e 2020. Poiché la citata disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si vinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia, si è ritenuto necessario intervenire con la presente disposizione per stabilire un raccordo fra le due norme. In particolare la disposizione con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'art. 1-bis del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero. L'obiettivo viene raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'estensione dell'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (art. 1-bis), atteso che la relativa finalità viene conseguita con tale integrazione minimale alla disposizione di cui alla legge n. 205/2017. Di conseguenza, si rendono applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero previste dalla legge di bilancio 2018, senza necessità di adottare ulteriori atti.

La norma non prevede, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non innova nella disciplina sostanziale, confermando l'estensione dei benefici di esonero contributivo in relazione agli assunti con età superiore a 30 anni e inferiore a 35 anni anche negli anni 2019 e 2020, i cui effetti sono stati già valutati e risultano scontati nei saldi di finanza pubblica.

Titolo III**Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale****Articolo 7****Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali**

Il **comma 1**, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione finanziaria di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro



per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Il **comma 2** specifica la finalizzazione del fondo.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino,

Il **comma 5** prevede il monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo.

Articolo 8

Investimenti enti territoriali

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 9**, che assegnano contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo.

Il **comma 10**, nell'apportare alcune modifiche ai commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le maggiori risorse rese disponibili pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, della revisione dei termini entro i quali il comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in ragione del costo dell'opera.

Le disposizioni di cui ai **commi 11 e 12** prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, 300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse e della necessaria programmazione da parte degli enti e successiva attuazione.

I **commi da 13 a 15** prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per investimenti da ripartire a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, nonché di assegnazione delle risorse stesse.

Da ultimo, i **commi da 16 a 23**, nel prevedere l'assegnazione ai comuni di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto del termine di affidamento della



progettazione e della liquidazione delle parcelle, previa predisposizione della progettazione stessa, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di affidamento.

Le disposizioni di cui ai **commi 24 e 25**, finalizzati a finanziare interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici da destinare ad asili nido comunali, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro annui per il 2021, 2022 e 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse, nonché di realizzazione delle opere.

Il **comma 26**, nell'apportare alcune modifiche ai commi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione alle province e città metropolitane di contributi per investimenti per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. Le maggiori risorse rese disponibili pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, degli effetti dell'utilizzo delle economie e del recupero e successiva riassegnazione delle risorse.

I successivi **commi 27 e 28**, al fine di finanziare gli interventi per opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse nonché di utilizzo delle risorse stesse.

I **commi 29 e 30**, nell'apportare alcune modifiche al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedono l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione di contributi a favore delle regioni a statuto ordinario finalizzati a favorire gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, le maggiori risorse rese disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Da ultimo, il **comma 31**, volto a rimodulare gli stanziamenti di cui al presente articolo, non determina effetti finanziari.

Articolo 9

Edilizia sanitaria

Comma 1 La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 28 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145) a 30 miliardi, con le seguenti annualità:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Comma 2 Dalla presente disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta infatti di intervento volto ad assicurare il completamento di opere di edilizia sanitaria (con oneri a carico dello Stato e già finanziate negli esercizi pregressi) per la realizzazione di spazi destinati allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria all'interno degli enti



sanitari, avviate ma non completate e collaudate entro il termine vigente del 31 dicembre 2014, decorso il quale il relativo accordo di programma è risolto ex lege.

La presente norma pertanto consente il completamento delle opere avviate entro il predetto termine del 31/12/2014, con vincolo di collaudo entro il nuovo termine del 31/12/2021.

Articolo 10 **Sblocca Italia**

Comma 1 L'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" prevede l'istituzione del fondo "sblocca cantieri". L'obiettivo della norma è quello di consentire l'accelerazione della conclusione dei lavori pubblici; tuttavia, il processo realizzativo delle opere pubbliche inserito nella legge in questione ha dovuto tenere conto dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui, la cancellazione dell'appalto integrato. In siffatto contesto, alcuni interventi finanziati con i contributi previsti dalla norma di cui trattasi presentano difficoltà con riguardo al rispetto delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità, previste dall'articolo 3, comma 3-bis, della medesima norma.

La disposizione proroga al 31 dicembre 2021, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 (cd. "Sblocca Italia") e relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate.

La modifica della norma non comporta ulteriori oneri economici, trattandosi di interventi già finanziati ed i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.

Il **comma 2** definisce l'entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 11 **Green new deal**

La disposizione prevede stanziamenti per misure finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale. Complessivamente tali stanziamenti ammontano a 533 milioni di euro per il 2020, 1033 milioni di euro per il 2021, 1533 milioni di euro per il 2022 e per il 2023.

In particolare, il **comma 1** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Tale fondo è destinato ad operazioni finanziarie, ossia alla concessione di garanzie e alla partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata. Si tratta pertanto di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. I decreti attuativi saranno predisposti al fine di escludere che da tali operazioni possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 che resta acquisita all'erario. Tale utilizzo determina un effetto migliorativo di pari importo in termini di indebitamento netto, atteso che detti proventi sono generalmente utilizzati per operazioni che hanno effetto su tale saldo, mentre in questo caso concorrono all'alimentazione di un fondo che effettua unicamente operazioni finanziarie sia pure finalizzando la quota parte derivanti dai predetti proventi ad interventi coerenti



con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003.

Il **comma 5** prevede che – nell’ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione europea – la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse da CDP nell’ambito del c.d. “Piano Juncker” in qualità di Istituto nazionale di promozione, possa anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell’Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell’UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale. La disposizione non comporta effetti in quanto resta invariata la dotazione del Fondo di cui all’art. 1, comma 825 della legge n. 208/2015, che sarebbe altresì alimentato con le commissioni pagate dalla CDP sulle garanzie concesse, senza nuovi o maggiori oneri per l’erario.

Al **comma 6**, la disposizione prevede il potenziamento di strumenti già previsti a legislazione vigente per le finalità di cui al comma 1 e per l’incremento degli investimenti. In particolare:

- alla lettera a) si prevede che le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) possano essere destinate anche agli interventi con le finalità del Fondo, riportate al comma 2. La proposta impiega principalmente risorse già disponibili della gestione separata della CDP e può essere realizzata con risorse già destinate al funzionamento del FRI a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri;

- alla lettera b) si prevede di associare al finanziamento agevolato a valere sul FRI per i progetti green anche una quota di contributo a fondo perduto - nella misura massima del 15 per cento - per spese d’investimento, necessario ad accrescere l’appeal dello strumento (in un periodo caratterizzato da tassi di interesse contenuti), rinviando per la disciplina dell’intervento a uno o più decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione comporta oneri per 10 milioni nel 2020, 40 nel 2021 e 50 nel 2022 e nel 2023;

- alla lettera c) si prevede l’estensione agli interventi green anche dell’operatività del FRI c.d. “regionale”. Si prevede, al tal fine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano, altresì, concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrative del finanziamento concesso dai predetti soggetti sul FRI Regionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto restano fermi i vincoli finanziari per gli enti;

- la lettera d) prevede per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (“nuove imprese a tasso zero”), possano essere integrati, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l’erogazione dei contributi a fondo perduto possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell’intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

Il **comma 7** istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei finanziamenti, anche chirografari, ai condomini per intervento di accrescimento energetico. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro l’anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Coerentemente con la natura di tale garanzia, considerata standardizzata ai fini del SEC2010, la disposizione ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.

Il **comma 8** stabilisce che tutti gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale



possano essere inseriti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green. Il comma 9 prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 10. Con il **comma 10** viene previsto il monitoraggio delle operazioni effettuate nell'ambito del presente articolo e più in generale di quelle orientate al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Il monitoraggio è finalizzato alla verifica degli impatti e alla rendicontazione degli interventi eventualmente individuati nell'ambito delle emissioni di titoli Green. I commi da 8 a 10 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 11** quantifica in 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi il limite della disponibilità del fondo destinabile alle spese per l'avvalimento di società in house o del gruppo BEI, previsto al comma 4, o del professionista indipendente chiamato, ai sensi del comma 10, a certificare la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del presente articolo.

Il **comma 12** autorizza la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 per la partecipazione italiana alla ricostituzione del Green Climate Fund.

Articolo 12

Green mobility

La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, siano tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, ad acquistare o noleggiare, in misura non inferiore al cinquanta per cento, veicoli alimentati ad energia elettrica.

La norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'obbligo per le PA di dotarsi di veicoli ibridi o elettrici diventa cogente solo quando si procede all'acquisto o noleggio in occasione del rinnovo del parco autoveicoli e previa disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Titolo IV

rinnovo dei contratti pubblici

Articolo 13

Integrazione del Fondo contratti del personale dello Stato- Rinnovo contrattuale

La norma, modificando l'articolo 1, comma 436, della legge 145 del 2018, incrementa, per gli importi indicati nella seguente tabella, le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 - 2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico:

Tabella 1

	2019	2020	A decorrere 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
Integrazioni ddl Legge di bilancio 2020		225	1.400
Totale	1.100	1.650	3.175

In milioni di euro



I predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il totale delle risorse stanziato comporta un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato dell'1,3 per cento per il 2019, dell'1,9 per cento per il 2020 e del 3,5 per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato. Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:

- Unità di personale statale complessive: circa 1,88 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2017
- Retribuzione annua media: circa 33.500 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.340 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (i predetti oneri sono comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla legge n. 145/2018).

Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:

- Unità di personale non statale: circa 1,4 milioni di unità di personale.
- Retribuzione annua media: circa 37.040 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 1, comma 439, della citata legge n. 145, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145.

Articolo 14

Lavoro straordinario forze di polizia

Comma 1 La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 48 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il **comma 2**, prevede la possibilità di anticipare i pagamenti dei suddetti compensi nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 15

Lavoro straordinario Vigili del fuoco

La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.



Articolo 16**Norme in materia di personale impegnato in operazione "Strade sicure"**

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 per l'anno 2020 e di euro 2.470.683 per l'anno 2020, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» come di seguito dettagliati.

Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 147.502.805. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 12,63 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%).

Spese di funzionamento:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di



marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:

- euro 579.287 circa per 5.800 militari impiegati per l'anno 2020 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
- b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000 per l'anno 2020;
- c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 60.000, per l'anno 2020.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ANNI 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	7.891.875
Straordinario	1.250	16,76	439.950	5.367.390
TOTALE SPESE PERSONALE			1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	1.098.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	960.750
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	663.375
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	651.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605
TOTALE ONERI			1.363.350	16.632.870
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.363.350	16.632.870



LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ANNI 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	62.495.232
Straordinario	5.800	16,76	2.041.368	24.904.690
TOTALE SPESE PERSONALE			7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	8.573.184
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	5.050.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	11.785.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	11.163.001
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	3.078.061
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	3.030.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				579.287
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				150.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				60.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				789.287
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726
TOTALE ONERI			10.662.348	130.080.648
ONERI UNA TANTUM				789.287
TOTALE GENERALE			10.662.348	130.869.935
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				16.632.870
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				130.869.935
TOTALE				147.502.805

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede. L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2020, concerne il pagamento



dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Articolo 17

Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 25 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione con quello del personale delle Forze di Polizia. Il fondo è finanziato, a decorrere dal 2020, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già iscritte sul capitolo 1902/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono conseguentemente ridotte di 10 milioni di euro annui.

Articolo 18

Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie

Commi 1 e 2. La disposizione implementa la trasparenza del portale del reclutamento già operativo sul sito istituzionale del dipartimento della funzione pubblica consentendo di realizzare una piena conoscibilità dei bandi e degli esiti delle procedure concorsuali nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il portale del reclutamento è già attivo e l'implementazione prevista non comporta la necessità di assegnare nuove risorse umane e strumentali.

Comma 3. La disposizione consente l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2019, per il reclutamento del personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'eventuale scorrimento delle graduatorie avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Titolo V

Misure per la crescita

Articolo 19

Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2020 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2019).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2017 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2019 si rileva un incremento di circa il 3%



rispetto al corrispondente periodo del 2017. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2017 pari a 17.600 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2020, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2020 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+279,2	-119,7	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-279,4	-518,0	-378,4	+283,7	0

In milioni di euro

Proroga detrazioni riqualificazione energetica per il 2020 (comprensivo degli interventi per impianti di micro-cogenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

Per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2019).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2018, risulta una spesa effettuata per l'anno 2017 di circa 3.978 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2019, si stima una spesa annua complessiva sui singoli immobili pari a 1.236 milioni di euro per gli infissi, pari a 128 milioni di euro per le schermature solari e pari a 45,8 milioni di euro per le



caldaie a biomassa. Ai fini della stima, si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2019, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%.

Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui $((705 \times 14\% + 705 \times 50\%): 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui $((1.420 \times 29\% + 1.420 \times 65\%): 10)$ per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2020.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	+134,0	0
IRPEF/IRES	0,0	162,3	-69,5	0	0	0
IRAP	0,0	27,0	-11,6	0	0	0
IVA	38,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+11,8	-96,5	-259,7	-178,6	+134,0	0

In milioni di euro

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2020 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
IRPEF/IRES	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IRAP	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
IVA	0,2	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,0	-1,2	-2,2	-1,6	+1,2	0

In milioni di euro

La norma estende inoltre agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazione energetica sostenuti nel 2020 e che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2019. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa addizionale. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2020 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando a questa spesa un'aliquota pari al 10%, si ottiene una base emersa al netto dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +1,7 milioni di IVA e +4,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,2	-3,0	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-7,2	-13,3	-9,8	+7,3	0

In milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-28,5	-304	-190	-190	142,5	0
IRPEF/IRES	0	170,7	-73,0	0	0	0
IRAP	0	28,4	-12,2	0	0	0
IVA	40,5	0	0	0	0	0
Totale	12,0	-104,9	-275,2	-190,0	142,5	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto complessivo, il profilo risulta il seguente:



	2020	2021	2022	dal 2023 al 2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-45,7	-487,6	-81,6	-177,2	-177,8	133,2	0
IRPEF/IRES	0,0	170,7	-73,0	0,0	0,0	0	0
IRAP	0,0	28,4	-12,2	0,0	0,0	0	0
IVA	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Totale	-5,2	-288,5	-166,8	-177,2	-177,8	133,2	0

In milioni di euro

Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2020

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo)

La legislazione vigente non prevede per il 2020 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di spesa di circa 1.316 milioni di euro per il 2017. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2020, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro (1.700 x 50% / 10). La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +19,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	29,3	-12,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	17,9	-101,8	-99,6	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-98,0	-1.045,1	-653,4	-653,4	490,0	0
IRPEF/IRES	0,0	479,2	-205,2	0,0	0	0
IRAP	0,0	79,8	-34,2	0,0	0	0
IVA	137,7	0,0	0,0	0,0	0	0
Totale	39,7	-486,1	-892,8	-653,4	490,0	0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:



	2020	2021	2022	dal 2023 al 2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-115,2	-1.228,7	-545,0	-640,6	-641,2	480,7	0
IRPEF/IRES	0,0	479,1	-205,3	0,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	79,8	-34,2	0,0	0,0	0,0	0
IVA	137,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	22,6	-669,8	-784,5	-640,6	-641,2	480,7	0

In milioni di euro

Articolo 20

Disposizioni in materia di sport

Commi 1-3 La norma in esame dispone la proroga per l'anno d'imposta 2020 del credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (*Sport Bonus*). Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuata per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici sia destinata ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro; è utilizzabile dai soggetti titolari di reddito d'impresa attraverso compensazioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, con un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,1 milioni di euro. Ai fini della stima della perdita di gettito IRPEF, vengono considerate la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame e viene ipotizzato un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,2 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di -4,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imprese, la misura comporta oneri per 4,4 milioni di euro su base annua.

Considerando la validità per il solo 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Irpef	0,0	-8,4	-4,8	-4,8	+3,6	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-4,4	-12,8	-9,2	-4,8	+3,6	0,0

In milioni di euro

Comma 4. La disposizione include le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra gli organismi destinatari delle risorse di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. Inoltre, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili che restano invariate rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Non si determinano pertanto effetti sulla finanza pubblica.

Comma 5. L'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro



annui a decorrere dall'anno 2018. Le suddette risorse – iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che: «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie [...] sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo». Il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa». L'assetto organizzativo da ultimo prefigurato – incentrato sull'intermediazione operativa di una società in house del Ministero dell'economia e delle finanze sottoposta al potere di direttiva dell'Autorità di Governo competente in materia di sport – appare meno idoneo del modello ministeriale a garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi. La modifica proposta attribuisce all'Ufficio Sport la gestione diretta delle relative risorse. Quanto allo svolgimento delle eventuali gare di appalto, resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui: «Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice».

Articolo 21

Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

La disposizione prevede per il 2020 e per il 2021 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Le percentuali di esenzione di tali redditi sono fissate al 100 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento per l'anno 2021.

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione al 100 per cento per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni, si stima, per l'anno 2020, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -102,9 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -7,7 e -2,9 milioni di euro e, per l'anno 2021, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -57,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -4,1 e -1,6 milioni di euro.

Considerando gli anni di vigenza della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,0	-180,1	-23,2	+43,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,7	-4,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,8	-1,1	+0,5	0,0
Totale	0,0	-191,6	-28,4	+43,5	0,0

In milioni di euro



Articolo 22

Incentivi fiscali all'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare

La disposizione dispone la proroga delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e prorogate dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, Decreto Legge 34/2019 (Decreto crescita), riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR.

Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per l'anno nel 2020, la precedente disciplina normativa viene prorogata. La disposizione prevede che, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo dell'investimento sia maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. L'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

La stima è stata effettuata elaborando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) relative all'anno d'imposta 2017. Sull'ammontare complessivo degli investimenti è stata applicata la maggiorazione del 30%, considerando un periodo medio di ammortamento di 7 anni ed imputando al primo anno del piano di ammortamento una quota pari alla metà della quota annuale a regime. La maggiorazione è stata calcolata sulla parte di investimenti non eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari, in termini di competenza e di cassa, stimati con l'ipotesi di acconto IRES e IRPEF del 75%:

Competenza	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Super ammortamento beni strumentali nuovi	-101,6	-223,5	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-142,2	-20,3	0,0	0,0	0,0

In milioni di euro

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Super ammortamento beni strumentali nuovi	0,0	-177,8	-315,0	-259,1	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-66,0	71,1	15,2	0,0

In milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede la proroga delle agevolazioni già previste dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, commi 60-65 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

Per stimolare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A della legge 232/2016 effettuati nell'anno 2020, la precedente disciplina normativa viene prorogata mantenendo la modulazione delle agevolazioni in misura decrescente. La disposizione prevede, infatti, che la maggiorazione del costo si applichi: nella misura del 170 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.



Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Per gli investimenti effettuati in beni immateriali strumentali rientranti nella categoria di particolari software (allegato B della legge 232/2016), è prevista la proroga della maggiorazione dell'ammortamento nella misura del 40% per il 2020.

Per entrambe le tipologie di investimenti (beni tecnologici inclusi nell'Allegato A e Software di cui all'Allegato B), l'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali strumentali considerato dalla legge 232/2016, prudenzialmente rivalutato del 20% per tener conto di un effetto incentivante degli investimenti realizzati a seguito dell'introduzione del regime agevolativo.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, sulla base delle indicazioni fornite da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il valore stimato degli importi agevolabili è stato fissato a 10 miliardi di euro. Inoltre, non avendo a disposizione elementi per valutare puntualmente l'impatto della ripartizione per scaglioni delle maggiorazioni, sull'intero ammontare degli investimenti è stata prudenzialmente applicata una maggiorazione in misura costante del 150%.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del MISE si stima prudenzialmente che gli importi agevolabili ammontino a 2,4 miliardi di euro, con un ammortamento di durata triennale. Agli investimenti agevolabili è stata applicata una maggiorazione del 40%.

Le seguenti tabelle riportano gli effetti finanziari stimati con l'ipotesi di acconto IRES e IRPEF del 75%:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Iper ammortamento beni materiali tecnologici (Allegato A)	0,0	-329,8	-738,1	-722,4	-628,2	-628,2	-298,4	109,9	94,2	0,0
Super ammortamento Software (Allegato B)	0,0	-58,6	-72,6	-55,8	2,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	0,0	-388,4	-810,7	-778,2	-625,4	-611,4	-298,4	109,9	94,2	0,0

in milioni di euro

La disposizione prevede, **dai commi da 8 a 16**, per il triennio 2020-2022 il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 10 per cento aggiuntivi nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che preveda almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:

- generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
- generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
- generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore



intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

Sulla base dei dati forniti dagli operatori del settore, considerando anche un effetto incentivo, si può ipotizzare una platea di circa 7.000 imprese interessate. Ipotizzando prudenzialmente che tutti gli operatori possano fruire dell'importo massimo (60.000 euro) si stima un onere di 420 milioni di euro annuo.

Considerando che la misura è prevista per un triennio a partire dall'anno 2020 e che la fruizione è in tre quote annuali di pari importo, si hanno i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Credito d'imposta	0	-140	-280	-420	-280	-140	0

in milioni di euro

Il **comma 17** indica gli oneri derivanti dai commi da 8 a 15, che sono valutati in 140 milioni di euro per il 2021, 280 milioni di euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025.

Nel complesso la disposizione comporta i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Proroga super ammortamento	0,0	-177,8	-315,0	-259,1	-243,8	-243,8	-243,8	-243,8	-66,0	71,1	15,2	0,0
Proroga iper ammortamento + software	0,0	-388,4	-810,7	-778,2	-625,4	-611,4	-298,4	109,9	94,2	0,0	0,0	0,0
Credito economia circolare	0,0	-140,0	-280,0	-420,0	-280,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALE	0,0	-706,2	-1405,7	-1457,3	-1149,2	-995,2	-542,2	-133,9	28,2	71,1	15,2	0,0

in milioni di euro

Articolo 23

Credito di imposta per la formazione 4.0

La disposizione proroga per il 2020 la disciplina del credito d'imposta formazione "4.0", di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendone l'applicazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento; alle medie imprese nella misura del 40 per cento e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; alle grandi imprese nella misura del 30 per cento e nel limite massimo annuale di 200.000 euro. L'onere è pari al limite di spesa previsto, ovvero è pari a **150 milioni per l'anno 2021**.

Articolo 24

Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici

La disposizione prevede la proroga al 2020 del "credito d'imposta Sisma" di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 (prorogato dall'art 44 del DL n. 50/2017 al 31/12/2019) che estende la misura per il Mezzogiorno agli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria. In particolare, al fine di individuare il credito di imposta riferibile a investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico", sono stati analizzati i dati del modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore come *proxy* degli investimenti effettuati in beni strumentali. Il dato così rilevato è stato confrontato con quello relativo alle imprese localizzate



al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise); nel complesso il peso degli ammortamenti materiali del “cratere sismico” risulta pari a circa il 5% di quello relativo alle imprese localizzate al Sud. Dall’analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo “6869 - credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n. 208”, risulta una fruizione di tale credito per circa 674 milioni di euro.

Applicando all’importo del credito il peso degli ammortamenti materiali del “cratere sismico”, si stima un credito per gli investimenti delle imprese nel “cratere sismico” come indicato nella seguente Tabella:

	2020	2021	2022
Credito di imposta	-30,9	0,0	0,0

In milioni di euro

Articolo 25

Bonus facciate

Per le spese documentate sostenute nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, la norma dispone, una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Si stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenta la spesa indotta dall’agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un’ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 240 milioni di euro annui $((2.400 \times 40\% + 1.600 \times 90\%) : 10)$.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2020, cui corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell’IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l’incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	2032
IRPEF	-36,0	-384,0	-240,0	-240,0	180,0	0
IRPEF/IRES	0,0	152,7	-65,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	25,5	-10,9	0,0	0,0	0
IVA	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,4	-205,8	-316,4	-240,0	180,0	0

In milioni di euro



Articolo 26**Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI**

Commi 1 – 3 Al primo periodo del **comma 1** l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, viene incrementata di complessivi 540 milioni di euro, da considerarsi come limite complessivo di spesa, così articolati: 105 milioni di euro per l'anno 2020, 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per l'anno 2025.

L'obiettivo è quello di garantire, in primo luogo, continuità alla misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini", istituita dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come strumento di sostegno agli investimenti delle PMI per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La misura "Nuova Sabatini" prevede la concessione, a fronte di finanziamenti erogati da parte di banche e intermediari finanziari, di un contributo in conto impianti rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. In particolare, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (per gli investimenti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0, il contributo è, peraltro, maggiorato del 30%).

A questo proposito, la norma formulata mantiene la riserva di risorse, pari al 30%, già prevista a favore degli investimenti aventi finalità coerenti con il piano Industria 4.0, introdotta in relazione ai recenti incrementi finanziari

La disposizione di cui al comma 1, oltre a confermare la disciplina vigente, aggiunge all'ultimo periodo del medesimo comma una previsione finalizzata a rendere maggiormente attrattivi nel Mezzogiorno gli investimenti in tecnologie "Industria 4.0" da parte delle micro e piccole imprese, contribuendo a riequilibrare il peso delle fruizioni della misura a livello territoriale in tali aree, oggi decisamente distanti rispetto ai tiraggi registrati nel restante territorio nazionale. Infatti, la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute dal 2014 al 2018 ha mostrato una articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito delle aree del Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% PMI Sud/Isole) le quali, oltre ai limiti strutturali legati alla scarsa propensione all'innovazione ed alla contenuta dimensione aziendale, scontano l'applicazione di tassi di interesse sui finanziamenti bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del centro-nord.

In particolare, la disposizione prevede che, con riferimento alla maggiorazione del contributo per gli investimenti coerenti con il Piano industria 4.0, tale maggiorazione venga elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 1.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al primo periodo del comma 1, venga destinata in favore di micro, piccole e medie imprese, ricorrendo al collaudato schema della "Nuova Sabatini", al fine di sostenere la realizzazione di investimenti finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi tramite l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. La scelta di applicare il tasso del 3,575% – già previsto a fronte della realizzazione degli investimenti "Impresa 4.0" – anche per la determinazione del contributo Sabatini "green" mira a sostenere le imprese maggiormente propense ad effettuare investimenti ecosostenibili coerenti con il paradigma dell'economia "verde".

La ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, pari al



limite complessivo di spesa di 540 milioni di euro, è stata operata considerando il meccanismo di funzionamento pluriennale della misura “Nuova sabatini”, che prevede una ripartizione dell’importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di 6 anni, nonché la modifica apportata dal Decreto Crescita che prevede l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

Applicando tale criterio anche alla maggiorazione dedicata agli investimenti nel Mezzogiorno coerenti con il Piano Industria 4.0, si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate a tale finalità.

Milioni di euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
Stanziamiento complessivo (A+B)	105	97	97	97	97	47	540
A. continuità della misura e riserva del 30%	93	86	86	86	86	43	480
B. Investimenti Mezzogiorno Industria 4.0	12	11	11	11	11	4	60

Comma 4 – La disposizione è volta a meglio supportare l’intervento “nuova Sabatini green” con la garanzia del Fondo centrale PMI. Dal momento che tutti gli interventi “nuova Sabatini” sono già oggi garantibili dal Fondo nella misura massima, la nuova previsione consentirebbe, nei limiti ammessi dalla disciplina UE degli aiuti di Stato, esclusivamente per la nuova “Sabatini green”, anche la gratuità, ovvero l’esonero dal pagamento della commissione di accesso, ove richiesta. Ai minori introiti per il Fondo si farebbe fronte riassegnando all’operatività ordinaria del Fondo quota parte delle risorse inutilizzate della sezione “editoria”, pari a 7 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27

Fondo di garanzia prima casa. Rifinanziamento

La proposta è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che ha già consentito il conseguimento di rilevanti risultati:

- 147.029 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 16,5 miliardi di euro;
- il 56 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;
- solo 35 garanzie sinora escusse, per un controvalore di circa 500.00 euro.

Al fine di assicurare l’operatività per il 2020 viene rifinanziato per 10 milioni il Fondo di garanzia, e viene contestualmente ridotta la quota di accantonamento dal 8% al 6,5, così da assicurare nel complesso una disponibilità di circa 100 milioni di euro per nuove operazioni.

Articolo 28

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all’istruzione

Commi 1- 3. La disposizione è finalizzata al potenziamento della ricerca svolta da università, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati e prevede la creazione di un fondo con una dotazione pari a euro 25 milioni nel 2020, euro 200 milioni nel 2021 ed euro 300 milioni a decorrere dal 2022 e di una Agenzia Nazionale della ricerca con compiti di coordinamento ed indirizzo delle attività di ricerca.

Il fondo è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca e per una quota residuale destinato alla fronteggiare le spese di funzionamento e di personale dell’Agenzia. In particolare tale somma si divide come segue:

- 24,7 milioni di euro nel 2020, 196 milioni nel 2021 e 296 milioni a decorrere dal 2022 per il



finanziamento dei progetti di ricerca;

- 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per le spese di personale dell'Agenzia.

L'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese.

I **commi da 4 ad 8** definiscono la Governance dell'istituenda Agenzia, prevedendo, il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti quali organi dell'ANR. I relativi oneri sono ricompresi nelle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Il **comma 9** prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento.

Il DPCM definisce, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

A titolo informativo e fermo restando che il citato dPCM potrà disporre diversamente, si rappresenta che il costo complessivo del personale potrà essere pari a 2,13 milioni in ragione di anno — 176 mila euro nel 2020 considerati i tempi che occorreranno per il perfezionamento e l'efficacia del dPCM — qualora la pianta organica sia costituita come segue:

- 3 dirigenti di seconda fascia, per un costo pro-capite di 164.805 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché della retribuzione di posizione variabile e di risultato;
- 6 unità di ricercatore e tecnologo, per un costo pro-capite (anzianità media 13-16) di 57.089,62 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (41.255,69 euro l.d.);
- 20 unità appartenenti al livello IV, per un costo pro-capite di 53.633,94 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (38.758,45 euro l.d.);
- 5 unità appartenenti al livello VII, per un costo pro-capite di 40.679,10 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (29.396,66 euro l.d.).

Nell'ipotesi che il dPCM rechi la pianta organica sopra esemplificata, il costo complessivo al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP sarà di 2,13 milioni di euro in ragione di anno. Pertanto, rimangono disponibili 1,87 milioni di euro all'anno per le spese di funzionamento, incluse quelle per la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al netto della spesa di personale, stimata in via prudenziale, lo stanziamento di euro 4 mln. definito come limite di spesa, appare, pertanto, sufficiente per la copertura dei compensi previsti per il direttore dell'Agenzia, del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nonché delle altre spese di funzionamento.

Comma 10 prevede che con DPCM siano definite misure di semplificazione in materia amministrativo contabile di cui l'Agenzia dovrà tener conto nella predisposizione del piano di semplificazione delle procedure riguardanti i progetti di ricerca, previsto dal comma 3, lett. d).

Commi 11 e 12 La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2020, 452 milioni di euro per l'anno 2021, 377 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro



per l'anno 2023, 409 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale ed in ambito agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

Commi 13: La disposizione stanZIA, in un'apposita sezione del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

Comma 14: La disposizione incrementa di 11 milioni di euro annui per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 107/2015 da destinare al misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di inclusione scolastica.

Comma 15 la disposizione comporta in incremento di spesa per acquisto di beni e servizi di euro 2 milioni per l'anno 2020 per favorire l'innovazione digitale nella didattica, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Comma 16 la disposizione comporta un incremento delle risorse destinate alle borse di studio nella misura di 16 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 29

Modifiche agli articoli 9 e 12 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218

La disposizione normativa, al fine di superare alcune criticità segnalate dagli enti in sede applicativa in merito alla compatibilità del regime assunzionale, connotato da elevati margini di autonomia, con il vincolo ai fondi per la contrattazione integrativa introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, riformula l'articolo 9 del D.lgs. n. 218/2016 e apporta alcune modifiche all'articolo 12 del medesimo decreto.

L'intervento introduce flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio e ridefinisce le regole assunzionali salvaguardando la sostenibilità finanziaria. È prevista una rideterminazione degli aggregati di entrata e di spesa utili per il calcolo dell'indicatore della spesa di personale, individuando un nuovo valore soglia finanziariamente sostenibile e, conseguentemente, è disposto che gli enti che presentano valori di spesa in linea con il nuovo indicatore di legge possono adeguare le risorse per il trattamento accessorio in coerenza con la propria politica assunzionale.

La disposizione normativa di cui presente articolo **non determina effetti negativi** sui saldi di finanza pubblica, considerato che non sono previste modifiche all'attuale sistema di finanziamento degli enti pubblici di ricerca, che continuano ad operare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto della autonomia di bilancio loro riconosciuta dalla normativa vigente.

Articolo 30

Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese

La disposizione prevede la reintroduzione della normativa ACE dal 2019 con un rendimento nozionale dell'1,3%, allineato all'ultimo dato relativo al rendimento dei Titoli di Stato emessi a giugno 2019 (fonte: Dipartimento del Tesoro) e prevede, inoltre, la contestuale abrogazione della disciplina relativa alla c.d. "Mini-IRES".

Ai fini della stima, sono stati considerati gli effetti finanziari stimati in sede di relazione tecnica originaria alla Legge di Bilancio 2019 relativi all'abrogazione dell'ACE, che sono riportati nelle tabelle seguenti:

Abrogazione ACE - Legge di Bilancio 2019



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0,0	2086,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,4	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Le variazioni conseguenti alla reintroduzione della normativa ACE a partire dall'anno di imposta 2019 sono state valutate applicando un rendimento nozionale inferiore a quello vigente al momento dell'abrogazione (1,5%), ovvero un rendimento dell'1,3%.

Gli effetti di competenza e di cassa sono riportati nelle Tabelle seguenti:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Cassa ACE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-1.808,0	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-50,7	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-2.056,1	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Assieme alla reintroduzione della normativa ACE, la disposizione prevede l'abrogazione della normativa relativa alla cd "Mini-IRES con una variazione di gettito, indicata nella Tabella seguente, di segno contrario a quanto indicato nella relazione tecnica all'articolo 2 del decreto legge 34/2019.

Cassa Mini IRES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	1585,8	1419,7	1866,4	2041,6	2305,1	2107,5
IRPEF	144,8	129,6	170,4	186,4	210,4	192,4
Totale	1.730,6	1.549,3	2.036,8	2.228,0	2.515,5	2.299,9

In milioni di euro

Complessivamente la disposizione in esame comporta i seguenti effetti finanziari:



Effetti finanziari complessivi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-222,2	386,6	833,2	1008,5	1271,9	1074,4
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	94,1	100,6	141,4	157,4	181,5	163,4
Totale	-325,5	289,8	777,2	968,5	1.256,0	1.040,4

In milioni di euro

Articolo 31

Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

Per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 3 miliardi di euro per gli ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Articolo 32

Piano straordinario di promozione del Made in Italy

Comma 1 La disposizione stanziava euro 44.895.000 per l'anno 2020 e euro 40.290.000 a decorrere dal 2021, per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tali risorse si rendono necessarie al fine di:

- garantire continuità all'azione di sostegno all'internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese;
- assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale;
- grazie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per l'internazionalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, di cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore).

Comma 2 La lettera a) prevede l'istituzione di 30 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di consigliere in detta sede, pari a euro 167.000 annui, inclusi 12.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.505.000 per il 2020 e di 5.010.000 di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

La lettera b) considera la necessità di coprire 30 posti aggiuntivi presso uffici all'estero mediante l'invio di personale di ruolo del MAECI. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di primo segretario o quello ad esso equivalente di commissario amministrativo (ultraventennale), pari a euro 140.000 annui, inclusi 10.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.100.000 per il 2020 e di 4.200.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati



nella norma.

La **lettera c)** prevede uno stanziamento di 500.000 euro annui a favore dello stato di previsione del MAECI per iniziative di formazione rivolte al personale di quell'amministrazione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

Titolo VI **Misure per il sud**

Articolo 33

Modifica dell'articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58

La norma non comporta oneri ed è volta principalmente ad assicurare la coerenza delle riprogrammazioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione previste dall'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 con le "missioni" della politica di coesione indicate nella NADEF 2019. Inoltre, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC, sono previste apposite azioni di accompagnamento da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale nei confronti delle Amministrazioni responsabili della spesa, sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione.

Articolo 34

Rafforzamento clausola investimenti 34% al Mezzogiorno e contributo per infrastrutture sociali

Comma 1 La disposizione sostituisce il comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 disponendo che, al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse in conto capitale per programmi di spesa di investimento per i quali non siano già stabiliti specifici criteri o indicatori di attribuzione sia effettuato anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi localizzati nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti proporzionale alla popolazione di riferimento. La disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi 2 e 3 Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, la disposizione assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo per investimenti pari a 75 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 35

Rifinanziamento strategia nazionale aree interne

La presente disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, di cui alle Delibere del CIPE 9/2015, 43/2016, 80/2017 e 52/2018, per un importo complessivo di 200 milioni di euro per il triennio 2021-2023, articolati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. L'onere trova copertura negli stanziamenti del Fondo di rotazione suddetto previsti a legislazione vigente.

Articolo 36

Rafforzamento ZES

L'articolo prevede alcune modifiche al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Comma 1 lettera a) L'articolo prevede alcune modifiche al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

In particolare la **lettera a)** modifica il comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto-legge 91/2017



inserendo, tra i componenti del Comitato di indirizzo anche un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale viene affidata anche la presidenza del Comitato stesso. Si prevede, inoltre, espressamente che al predetto Commissario straordinario può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Pertanto la modifica dell'articolo 4 comporta un onere aggiuntivo di 100.000 euro annui lordo dipendente oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione per ognuna delle zone ZES. Tenuto conto che il numero di zone ZES attivabili è limitato a 8 la disposizione comporta un onere aggiuntivo nel limite di 1.061.600 euro annui compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Comma 1 lettera b) La disposizione prevede di estendere la validità della norma di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per gli investimenti effettuati nelle aree definite "Zone economiche speciali", per gli anni 2021 e 2022.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito conseguenti alla modifica normativa, considerando quanto già stimato in occasione dell'introduzione della normativa relativa alle ZES e la realizzazione dei primi investimenti, si ritiene prudentiale stimare un ricorso a tale credito per un importo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, pari a circa la metà di quanto stanziato nella Relazione Tecnica originaria. Considerando la necessità di avviare gli investimenti si ritiene coerente ipotizzare la ripartizione di tale costo pari ad un quarto dell'ammontare complessivo nel primo anno (25 milioni di euro) e la restante quota (75 milioni di euro) nel secondo anno.

Di seguito gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0	-25	-75	0

In milioni di euro

Articolo 37

Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

La disposizione prevede l'estensione del credito di imposta, attualmente previsto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, anche per l'anno 2020.

Per l'anno di imposta 2017 (dati provvisori - quadro RU), l'ammontare del credito di imposta per gli investimenti al Sud risulta essere pari a circa 436,4 milioni di euro. Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n.208", risulta un utilizzo di tale credito per circa 674 milioni di euro.

L'estensione della misura anche agli investimenti effettuati nel 2020 comporta un ulteriore credito di imposta di circa **674 milioni di euro**, in linea con quanto attualmente compensato dai contribuenti in F24.

Articolo 38

Modifiche al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

La disposizione modifica l'aliquota del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ripristinando la percentuale al 50% per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (incluso Abruzzo e Molise) anche sulla parte residua. Sulla base della relazione tecnica originaria alla Legge di Bilancio 2019 e tenendo conto di quanto era stato stanziato in bilancio, il recupero di gettito, dovuto alla riduzione dell'aliquota di agevolazione dal 50% al 25% a partire dal 2019 e alla contestuale riduzione del beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro, risulta pari a 300 milioni di euro. I contribuenti interessati dalla norma si collocavano già tutti al di sotto del limite massimo di beneficio concedibile pari a 10 milioni di euro.

Ai fini della stima degli effetti, sulla base dei dati Istat (fonte "Report Ricerca e Sviluppo in Italia"), la percentuale degli investimenti in ricerca e sviluppo per il settore delle imprese localizzate nel



Centro-Nord risulta pari a circa il 75% del totale. Il restante 25% risulterebbe, quindi, essere destinato alle aree del Mezzogiorno. Alla luce del fatto che l'effetto della proposta normativa è collegato unicamente al passaggio dal 25% al 50% per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Sud, la perdita di gettito di competenza è stimata in **75 milioni di euro** (300 milioni di euro X 25%).

Gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	2022
Credito di imposta	0	-75	0

Milioni di euro

Articolo 39

Misura "Resto al Sud" e Fondo "Cresci al Sud"

Comma 1 La norma è volta a chiarire che il limite di età massimo per l'accesso ai benefici negli anni 2019 e 2020 della misura "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1, comma 601, lett. a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), compreso tra i 18 e i 45 anni di età, viene soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019). La disposizione, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è necessaria per permettere l'adozione delle necessarie disposizioni attuative. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio pubblico.

Commi 2-7 La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, denominato "Fondo Cresci al Sud", della durata di 12 anni, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, la quale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti. Per le finalità di gestione del Fondo l'Agenzia può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate.

Il Fondo potrà avvalersi dell'apporto di quote sottoscritte da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dall'Agenzia, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2 unitamente e contestualmente ad investitori privati indipendenti individuati attraverso procedure aperte e trasparenti. Il Fondo e gli investitori privati coinvestono alle medesime condizioni.

Le risorse del Fondo sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia stessa.

Al fine di recuperare, nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione le risorse necessarie per finanziare la misura di cui ai commi 2-6, il **comma 7** dispone l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto-legge



30 aprile 2019, n. 34, il quale, al comma 1, ha disposto l'assegnazione, per il triennio 2019-2021, di complessivi 300 milioni di euro (così ripartiti 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021) in favore del "Piano grandi investimenti - ZES" a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Considerato che il predetto art. 34 del d.l. 34 del 2019 non ha trovato attuazione, per effetto di tale abrogazione, l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione viene reso disponibile per il finanziamento delle finalità di cui al comma 1 della disposizione, mentre l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2019 viene liberato e potrà essere riprogrammato dal CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Titolo VII Misure per la disabilità

Articolo 40

Fondo per la disabilità e la non autosufficienza

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La Sezione II della legge di bilancio prevede ulteriori finanziamenti nell'ambito di interventi a legislazione vigente destinati ad interventi a favore della disabilità; in particolare, sono incrementati il Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo trasporto disabili iscritto nello stato di previsione dell'istruzione e della ricerca, il Fondo caregiver e il Fondo a favore degli audiolesi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella tabella a seguire le risorse complessive che la legge di bilancio destina al finanziamento degli interventi per la disabilità e la non autosufficienza:

	2020	2021	2022	a decorrere dal 2023
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	50	200	300	300
Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	45	50	55	55
Fondo trasporto disabili	0	0	100	100
Fondo audiolesi	0	1	2	2
Fondo Caregiver	0	14	21	21
Totale	95	265	478	478

in milioni di euro

Titolo VIII Misure per la famiglia



Articolo 41**Disposizioni a favore della famiglia**

Comma 1 Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Commi 2 e 3 Le disposizioni sono dirette a prorogare per l'anno 2020 l'assegno di natalità come disciplinato per l'anno 2019 dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/2018 estendendone la portata e incrementando parzialmente il beneficio.

L'assegno di natalità per il 2020 è così determinato:

- a) con Isee non superiore a 7.000 euro, importo annuo del beneficio base 1.920 euro (160 euro al mese) per 12 mesi;
- b) con Isee superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 1.440 euro (120 euro al mese) per 12 mesi
- c) con Isee superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 960 euro (80 euro al mese) per 12 mesi,
- d) maggiorazione dell'importo del beneficio del 20 per cento per i figli successivi al primo.

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 440.000 su base annua (di cui circa 140.000 con Isee non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).

Pertanto dalle disposizioni conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

2020: 348 milioni di euro;

2021: 410 milioni di euro

A tali oneri, quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Comma 4 L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi INPS per gli anni 2013-2018 si sono registrati i seguenti oneri:

2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;

2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)

2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)

2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)

2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)



2018 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate).

Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per l'anno 2020 per la disposizione in esame, che è diretta a prorogare l'istituto per l'anno 2020 e a estendere il numero di giornate per il congedo obbligatorio da 5 a 7:

Anno 2020

Maggiore onere per prestazioni (indebitamento netto): 74,2 milioni di euro

Maggiore onere per prestazioni e contribuzione figurativa (saldo netto da finanziare): 98,7 milioni di euro

Commi 5 e 6. Le disposizioni sono finalizzate a rideterminare, incrementandolo, dal 2020 l'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Conseguentemente viene adeguato il relativo limite di spesa.

L'adeguamento del limite di spesa è effettuato tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili per un istituto comunque ancora in fase di iniziale implementazione, oltre che della previsione di un progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio medesimo, che porta ad una stima di un maggior ricorso ai servizi in esame tenuto conto anche di un progressivo potenziamento della relativa offerta.

Elementi di consuntivo e di monitoraggio.

Per effetto della misura innovativa e delle relative procedure amministrative necessarie per l'implementazione, l'utilizzo è in forte espansione, come dimostrano i valori di spesa di consuntivo:

2017: 5,8 mln di euro;

2018: 75 mln di euro;

2019 a tutto settembre 2019: 163 mln di euro

Le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti, per i fisiologici tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documentazione presentata a giustificazione della domanda di accesso. Con riferimento agli elementi amministrativi relativi alle domande pervenute e agli importi richiesti, si evidenzia anche l'incremento in corso d'anno 2019 relativo alle domande 2019 che al 18 ottobre 2019 ammontano a 280.013 per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro (nel corso del 2017 sono pervenute 108.866 domande per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel corso del 2018 sono pervenute 196.154 domande per un importo impegnato pari a 118,5 mln di euro). Per il biennio 2019/2020 la spesa sarà pertanto in significativa crescita e il limite di spesa strutturale a normativa vigente (330 mln di euro annui) è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio pari a 1.500 euro annui previsto a normativa vigente e considerando la parametrizzazione al numero attuale di posti disponibili (350/360.000) e all'importo medio effettivamente richiesto.

Sulla base degli elementi disponibili sono stati pertanto rideterminati i limiti di spesa per il beneficio in esame, per tenere conto degli incrementi previsti dell'importo del beneficio e del relativo effettivo utilizzo e dell'importo medio del buono usufruito inferiore all'importo massimo del buono usufruibile, derivandone i seguenti oneri:



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	(valori in mln di euro)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) nuovo limite spesa	520	530	541	552	563	574	585	597	609	621
b) limite spesa vigente	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
(a-b) maggiore onere	190	200	211	222	233	244	255	267	279	291

In ogni caso il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa programmato.

Agli oneri conseguenti dall'incremento del limite di spesa pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

Articolo 42

Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito

La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento del canone Rai dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti. La norma estende l'esenzione già esistente elevando a 8.000 euro il limite del reddito familiare attualmente vigente (6.713,98 euro).

Mediante elaborazioni effettuate su un *dataset* che integra i dati dell'indagine campionaria EU-SILC dell'Istat e i dati delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche, risulta che i nuclei familiari il cui reddito familiare è compreso tra 6.713,98 e 8.000 euro sono circa 232.571.

Assumendo che il numero dei canoni esentati dalla misura corrisponda a quello delle famiglie individuate e considerando l'ammontare del canone Rai di 90 euro, si stima una perdita di gettito annua di circa **-20,9 milioni di euro**.

Con una decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022
Canone Rai	-20,9	-20,9	-20,9

In milioni di euro

Conseguentemente viene incrementato il capitolo di trasferimento alla RAI relativo alle esenzioni degli anziani, essendo il canone di spettanza della stessa società.

I minori introiti comportano una riduzione dell'ammontare dell'extra gettito del canone, già iscritto sui pertinenti capitoli di bilancio da destinare alla medesima società, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale come stabilito dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015.

Titolo IX

Misure di settore

Capo I

Misure in materia di cultura e informazione



Articolo 43**App 18**

La disposizione è diretta a prorogare il riconoscimento della prestazione nei limiti di 160 milioni di euro per l'anno 2020 anche ai soggetti che compiono 18 anni nell'anno 2020.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 160 mln di euro per l'anno 2020 e il beneficio individuale sarà determinato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un ammontare tale da rispettare tale limite di spesa.

Per quanto attiene l'effetto sui saldi di finanza pubblica in termini di SNF vi è l'effetto di onerosità pieno di 160 mln di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura per i precedenti esercizi, si stimano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa per prestazioni:

2020: 110 milioni di euro;

2021: 50 milioni di euro

Articolo 44**Interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 22,5 milioni di euro annui lordo Stato a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono destinate alle indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo determinate con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La copertura finanziaria è disposta a valere sull'utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tal fine la disposizione prevede la riduzione, in termini di competenza e cassa, dei capitoli nei quali sono iscritte le suddette risorse.

Il **comma 2**, dispone che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.

Il **comma 3** prevede che una quota - pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 - delle risorse già assegnate con la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31 (conseguente alla delibera n.10 del 2018) al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano destinate all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (in particolare saranno stanziati sul capitolo 7765 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d' imposta per il cinema). Tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avviene nell'ambito di risorse già assegnate al Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate. Conseguentemente, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo «Cultura e turismo» con apposita delibera del



CIPE.

Il **comma 4** incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura finanziaria si provvede a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81. E' prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

Articolo 45

Misure in materia di editoria

Commi 1 e 2. Al fine di sostenere le amministrazioni scolastiche nella promozione della lettura dei giornali tra gli studenti di tutti i cicli d'istruzione, prevede la concessione alle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado di un contributo per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Il contributo può ammontare fino all'80 per cento della spesa sostenuta entro l'anno precedente, nel rispetto del limite di spesa stabilito ai sensi di cui al comma 2, ed è assegnato attraverso un bando emanato annualmente con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la copertura finanziaria della misura, al comma 2, si prevede che a decorrere dal 2020, nell'ambito del DPCM di riparto annuale delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, sia destinato annualmente alla misura un importo non superiore a 20 milioni di euro, importo che rappresenta il tetto di spesa per l'erogazione dei contributi. Conseguentemente, viene previsto all'ultimo periodo del comma che la dotazione del predetto Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sia incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Comma 3: La disposizione, in previsione di una revisione organica della normativa di settore, interviene in materia di contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, stabilendo il differimento di dodici mesi di tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018, inerenti la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi stessi, già previsti dal D. L.vo n. 70 /2017. Conseguentemente, vengono differite anche le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, previste dal medesimo decreto legislativo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione.

Articolo 46

Affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari

La disposizione autorizza, per il periodo 2020-2022, la spesa, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui, al fine di garantire le risorse in ragione d'anno, necessarie a permettere la proroga fino ad aprile 2020 dell'attuale regime convenzionale e, successivamente a tale data, al soggetto che risulterà affidatario del servizio a seguito della gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 47

Misure per l'innovazione

Il **comma 1** della norma prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le risorse, così rideterminate, mirano al rafforzamento strutturale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di recente istituzione. In particolare, si dispone uno stanziamento, per le spese di parte corrente, di 6 milioni di



euro per il 2020, 8 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 in aggiunta alle risorse già previste.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti pubblici, quali progetti, azioni ed interventi connessi all'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

Dal **comma 3** della disposizione non derivano effetti finanziari.

Capo II **Misure in materia di giustizia**

Articolo 48

Autorizzazione all'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso

La disposizione consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti bandito con D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si prevede un totale di 250 vincitori.

La quantificazione degli oneri è stata fatta sulla base di n. 200 unità in quanto si prevede che le restanti 50 unità potranno essere assunte mediante utilizzo delle somme derivanti da turn over per 50 unità.

Quantificazione onere per 200 unità a decorrere dall'anno 2020:

Anno	Onere annuo per 200 unità
2020	13.962.056,00
2021	16.695.800,00
2022	18.258.140,00
2023	18.617.344,00
2024	23.615.918,00
2025	23.755.234,00
2026	24.182.536,00
2027	24.681.056,00
2028	25.108.360,00
2029	25.606.880,00

Articolo 49

Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della giustizia

Comma 1. Al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e di accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge 145/2018, si prevede che le predette assunzioni possano avvenire con le modalità previste dal comma 309 della citata Legge. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 2. La disposizione è finalizzata a rafforzare le iniziative dell'amministrazione della Giustizia in ambito penitenziario al fine di garantire la conformità dell'ordinamento interno ai principi unitari e sovranazionali in merito alla sempre latente criticità determinata dal



sovraffollamento carcerario.

Si interviene, quindi, in prevenzione con il differimento delle misure introdotte con il decreto-legge c.d. *Semplificazione* n. 135/2018 in materia di edilizia penitenziaria, prevedendo che le attribuzioni assegnate al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dall'articolo 7 del predetto decreto-legge in tema di progettazione, affidamento e gestione delle procedure per la ristrutturazione, manutenzione e realizzazione (anche mediante riconversione di immobili dismessi nella disponibilità dello Stato) di strutture carcerarie siano mantenute sino al 31 dicembre 2022.

Va preso atto – quanto all'attuazione delle misure urgenti introdotte nel 2018 – che sono *in progress* gli adempimenti concernenti i procedimenti già avviati per la realizzazione di nuovi padiglioni nelle aree intramurarie di istituti penitenziari e di interventi per la riconversione di caserme recentemente acquisite in uso governativo dall'Amministrazione penitenziaria; che deve essere valutata, ai fini della proposta proroga delle misure, la complessità degli adempimenti procedurali necessariamente consequenziali ai procedimenti già avviati e di quelli da avviare in relazione alla attuale previsione di distribuzione temporale delle risorse finanziarie; che, sulla base dell'esperienza acquisita dall'Amministrazione penitenziaria nella progettazione e realizzazione di oltre 20 nuovi padiglioni detentivi dal 2008 al 2018, il tempo necessario al completamento della missione affidata al personale dell'amministrazione non può essere inferiore a 3/4 anni, cosicché si ritiene necessaria l'estensione dell'arco temporale di vigenza della speciale normativa fino al 31/12/2022.

All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente norma, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio già destinate all'edilizia penitenziaria. In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia, programma "Amministrazione penitenziaria", Azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" sui Capitoli 7300 e 7301.

Si evidenzia che gli stanziamenti dei predetti capitoli recepiscono le somme derivanti dalla ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dell'articolo 1, comma 95, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che ha assegnato all'amministrazione penitenziaria ulteriori euro 30.000.000 nel periodo 2019-2023 per il finanziamento di interventi di edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità delle strutture penitenziarie in favore delle persone con disabilità.

Comma 3. La disposizione, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, è tesa a prorogare al 31 dicembre 2020 la possibilità per funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario di svolgere funzioni di direttore degli Uffici dell'esecuzione penale esterna. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 50

Tesoreria spese processi civili

L'accentramento, in capo ad Equitalia Giustizia, dei poteri gestori per il FUG civile, attraverso l'estensione del regime al momento riservato al FUG penale, unitamente all'accensione di un conto di Tesoreria in cui far prevalentemente confluire le somme di denaro afferenti a tali fondi consentirà di acquisire, in discontinuità con la lacunosità delle procedure al momento in vigore, un notevolissimo patrimonio informativo in termini di effettiva consistenza e continua tracciabilità di tali flussi. Parimenti, tenuto conto della assai significativa consistenza delle risorse finanziarie che Equitalia Giustizia sarà chiamata a gestire in virtù dell'ampliamento delle proprie competenze, indotta dall'evoluzione normativa richiamata, il suo coinvolgimento nella Tesoreria dello Stato, attraverso l'accentramento delle giacenze disponibili, si tradurrebbe i) in una forma copertura del



fabbisogno sostitutiva delle emissioni di titoli di Stato ii) in una minore spesa annua per interessi sul debito.

Per quanto concerne, più nel dettaglio, la quantificazione, su base annua, della minore spesa per interessi sul debito pubblico indotta dalla proposta normativa in esame, i dati e le informazioni al momento disponibili ne consentono una valorizzazione supportata dalle assunzioni di base di seguito esposte.

Articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008.

Si tratta, in particolare, dell'afflusso al FUG civile delle somme giacenti su conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, comma 1, del Regio Decreto n. 267/1942 (procedure fallimentari).

Sul punto, dalla Relazione redatta dal Ministero della giustizia al momento dell'elaborazione della proposta normativa poi confluita nei commi 471 – 472 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017 emerge che la consistenza annua di tali giacenze, all'epoca circoscritta ad un limitatissimo numero di Uffici "pilota" (individuati su un totale di 140 Tribunali) ammonta a 15 miliardi di Euro.

Articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008.

Si tratta, in tal caso, delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare.

Sul punto in esame, il dato certo (fonte: Equitalia Giustizia S.p.A.; Ministero della giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) è rappresentato dal valore delle garanzie ipotecarie che assistono gli immobili oggetto delle procedure esecutive in discussione (ricavato dalle procedure di insinuazione al passivo fallimentare), complessivamente pari a 90 miliardi di Euro di consistenza su base annua. Ipotizzando un tasso di realizzazione di tali garanzie pari al 50% del valore per cui queste sono state concesse (percentuale assolutamente prudenziale in quanto mediamente inferiore al dato riscontrabile sul mercato), ne deriva una consistenza media annua delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio riconducibili a tale fattispecie pari a circa 45 miliardi di Euro.

Sulla base di quanto sin qui acclarato, se ne deduce che una consistenza media annua delle giacenze sul Conto di Tesoreria da ricondurre alle somme di cui al FUG civile pari, a regime, a circa 50 miliardi di Euro, oltre ad essere realistica, è da ritenersi assolutamente prudenziale e sottostimata (in ragione del fatto che per quanto riguarda le ulteriori ipotesi prese in considerazione dal legislatore per il FUG civile – quali i sequestri conservativi di cui all'articolo 671 c.p.c. – non si hanno, al momento, dati certi disponibili).

Tutto ciò premesso, la quantificazione degli effetti finanziari, in termini di minori oneri per interessi sul debito pubblico, derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo della legge di bilancio 2020 dipende da diversi fattori:

- la gradualità con cui, coerentemente con quanto disciplinato dalla norma in discussione, i singoli Uffici giudiziari saranno coinvolti nella prospettiva di dare concreta attuazione al nuovo assetto organizzativo di riferimento, traducendosi, tale principio, in una dinamica temporalmente progressiva degli afflussi delle somme considerate al conto di Tesoreria;
- i requisiti inseriti nella proposta normativa che Equitalia Giustizia si adegui agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli art. 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che presumibilmente daranno luogo ad afflussi in Tesoreria limitati alle quote maggiormente programmabili;
- il vincolo, inserito nella proposta normativa, concernente l'impegno, da parte di Equitalia Giustizia, a garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza presso la Tesoreria;
- l'andamento dei tassi di interesse di mercato, con particolare attenzione al segmento del breve termine della curva dei rendimenti. Sul punto, pur prendendo atto delle iniziative



orientate alla conduzione, ad opera delle competenti Autorità, di politiche monetarie significativamente accomodanti, nonché dell'annuncio di una loro persistenza lungo un orizzonte temporale di medio termine, si è, altresì, tenuto conto delle aspettative di mercato sul tasso di rendimento dei BOT, il cui livello è atteso riallocarsi in territorio positivo già nel corso del 2022.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'evoluzione pluriennale del profilo degli effetti finanziari indotti dall'entrata in vigore delle disposizioni della norma in esame, valutati in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, di saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e di indebitamento netto del conto consolidato della pubblica amministrazione (articolo 17, comma 3, Legge n. 196/2009) è declinata nei contenuti della seguente tabella:

<i>in ml di euro</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SNF del bilancio dello Stato	-8	-106	-169	-109	-146	-179	-205	-228	-255	-281
Fabbisogno	0	-104	-151	-94	-137	-172	-198	-222	-249	-270
Indebitamento netto	-14	-178	-244	-171	-215	-236	-273	-294	-329	-348

Articolo 51

Trattamento tributario delle somme corrisposte in esecuzione di province della Corte europea dei diritti dell'uomo

La disposizione in esame prevede la non assoggettabilità ai fini IRES delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della CEDU, al fine di colmare il vuoto normativo nell'ordinamento italiano.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la disposizione non comporta oneri.

Va premesso che il numero di fattispecie interessate dal beneficio fiscale in argomento è molto limitato. Dalle sentenze più recenti della suddetta Corte risulta che, annualmente, le pronunce CEDU relative a cittadini italiani ammontano mediamente a circa una ventina di cui solo l'80% relative a ricorsi considerati "ricevibili" dalla Corte; inoltre di questi ultimi ricorsi accolti, la Corte riconosce un indennizzo solo in circa la metà dei casi.

In ogni caso, tenuto conto che gli indennizzi stabiliti dalle pronunce della Corte sono in tutti i casi al netto di una eventuale imposizione fiscale, al fine di salvaguardare il diritto all'equo indennizzo con l'applicazione della clausola di esenzione da ogni tassazione, e che la prassi seguita dagli Uffici finanziari risulta in linea con le prescrizioni della predetta Corte, si ritiene che la disposizione non comporti effetti finanziari derivanti dalla misura in esame, che di fatto esplicita quanto già contenuto nelle stesse sentenze.

Articolo 52

Modifiche alla legge n. 48 del 2001 per l'introduzione di piante organiche flessibili distrettuali

L'intervento normativo prevede che, in luogo dell'aumento del ruolo organico della magistratura e dell'istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengono individuate con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti della vigente dotazione



organica della magistratura, le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello di ciascun distretto.

Presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una *task force* di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, come previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II della legge vigente menzionata sopra, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc., o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.

L'intervento normativo in esame, realizzato con la tecnica della novella, prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.

La misura fissa inoltre i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' lasciata immutata la precedente previsione normativa che prevedeva di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

Si innova profondamente la funzione degli attuali magistrati distrettuali ricollocandoli nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e destinandoli agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento indicate.

Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali, stabilendo anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.

Si dispone, altresì, che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.

Si specifica che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre casistiche definite, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione del magistrato debba essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato.

Infine si prevede la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste, inerenti le situazioni di rendimento.

L'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese, ai soli fini del primo tramutamento.

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirrettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica



flessibile distrettuale supera i sei anni.

Si segnala che, nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come aumentato a norma dell'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

Sotto l'altro profilo legato ai trasferimenti del personale togato, si evidenzia che l'assegnazione alle piante organiche flessibili è regolata nell'ambito delle vigenti modalità ordinarie di gestione del personale di magistratura nonché nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si evidenzia, che con l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato all'uopo previsto l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato ridisegnato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 allegata alla citata legge.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme infatti non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura.

Si specifica altresì che le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti.

Capo III

Misure per esigenze abitative

Articolo 53

Istituzione del programma innovativo nazionale per la rinascita urbana

La disposizione, al **comma 1**, persegue le finalità di riduzione del fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con particolare attenzione a quella pubblica, del miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un'ottica di innovazione, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e modelli per la gestione dei patrimoni e di welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma denominato *Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*.

Al **comma 2** la norma prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale

Commi 3, 4 e 5, Si prevede l'istituzione di un'Alta Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di valutare le proposte previste al comma 2 del presente articolo. Il comma 4 prevede espressamente che ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre si prevede il possibile avvalimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del decreto legislativo 50/2016. Pertanto, l'istituzione dell'Alta Commissione ed il previsto avvalimento delle strutture



sopra indicate, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** dispone che in relazione agli interventi del Programma ammessi al finanziamento, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La norma, avendo carattere facoltativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per l'attuazione del Programma, al comma 7 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «*Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

Il **comma 8** prevede che alla realizzazione del "Programma" concorre, nel limite di euro 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, le disponibilità giacenti nella tesoreria dello Stato e relative a quote non più necessarie di risorse destinate a programmi di edilizia residenziale. Tali risorse sono rese indisponibili e sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario.

Si tratta, in particolare, delle risorse afferenti le seguenti autorizzazioni:

- **Art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457**: risorse destinate all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale, nonché al finanziamento di ulteriori interventi di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 2, commi 64 e da 66 a 69, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

- **Art. 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457**: risorse finalizzate a sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità;

- **Art. 3, comma 7bis, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12**, risorse finalizzate all'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia convenzionata e agevolata diretta alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente), da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi.

Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

Concorre, altresì, a complemento della copertura del "Piano" la riduzione, disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio delle disponibilità:

- dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n.145 da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, nonché



per la realizzazione di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, iscritta sul capitolo MIT n. 7442 pg 3. Confluiscono al predetto Piano, altresì, le eventuali risorse relative all’annualità 2019 che si renderanno disponibili alla fine dell’esercizio finanziario;

- dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (capitolo 7440/1) per l’anno 2020, pari a 3,48 milioni.

Capo IV **Misure in materia di sanità**

Articolo 54

Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

L’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di 10 euro (c.d. “*superticket*”), prevedendo che la stessa gravi sulle ricette di specialistica ambulatoriale, fatta salva la possibilità per le regioni di introdurre in sostituzione misure alternative, con effetto finanziario equivalente, anche in ambiti diversi dalla specialistica ambulatoriale (articolo 1, comma 796, lettera p-bis della medesima legge 296/2006).

Alcune regioni, in attuazione di tale ultima previsione, non applicando il *superticket*, hanno adottato le seguenti misure alternative:

- a) introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di pronto soccorso a seguito di accesso con codici verdi, nonché (alternativamente o congiuntamente) introduzione di un ticket sulla farmaceutica;
- b) rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici, quali la prevenzione e la libera professione intramoenia;
- c) incremento del ticket previsto dalla normativa nazionale, pari al massimo a 36,15 euro per le ricette di specialistica ambulatoriale;
- d) rimodulazione della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica.

Il gettito corrispondente all’applicazione delle richiamate misure alternative è stato certificato equivalente dai competenti Tavoli tecnici, rispetto a quello atteso qualora fossero stati applicati i 10 euro sull’allora numero di ricette non esenti.

La proposta normativa in argomento, che prevede la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota fissa a livello nazionale e delle misure di partecipazione alternative eventualmente adottate dalle regioni, determina una minore entrata per il Servizio sanitario nazionale pari a 185 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 554 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, stimati sulla base dei dati di Tessera Sanitaria (TS) riferiti all’anno 2018.

La tabella di seguito riportata espone nel dettaglio la stima su base annua, pari ai citati circa 554 milioni di euro, equivalente a circa 185 milioni di euro per il quadrimestre 1° settembre-31° dicembre 2020.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni - Province autonome	Numero di ricette specialistiche ambulatoriale non esenti	Importo della quota fissa nazionale ricetta	Importo P-bis su specialistica ambulatoriale	Importo della Quota Fissa nazionale P-bis su farmaceutica convenzionata	Totale gettito quota fissa rilevabile da flussi TS	Ambiti assistenziali d'intervento misure alternative regionali ex p-bis	Gettito annuo atteso quota fissa stimato
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = b + c + d	(f)	(g) = a*10, con eccezione di Piemonte e Lombardia come da colonna (e)
Piemonte	6.027.911	-	53.333.348	-	53.333.348	100% specialistica ambulatoriale	53.333.348
Valle d'Aosta	183.641	-	1.275.485	-	1.275.485		1.836.410
Lombardia	12.087.288	-	108.185.684	-	108.185.684	100% specialistica ambulatoriale	108.185.684
PA di Bolzano	700.351	-	-	-	-		7.003.510
Pa di Trento	829.886	-	-	-	-		8.298.860
Veneto	5.839.386	-	52.197.280	-	52.197.280		58.393.660
Friuli Venezia Giulia	1.366.757	-	14.636.672	-	14.636.672	100% specialistica ambulatoriale	13.667.570
Liguria	1.931.430	19.314.080	-	-	19.314.080		19.314.300
Emilia Romagna	6.942.859	-	21.770.065	15.593.147	37.363.212		69.428.590
Toscana	4.366.553	-	18.070.868	18.964.154	37.035.022		43.665.530
Umbria	1.236.588	-	3.888.370	2.633.049	6.521.419		12.365.880
Marche	1.337.118	13.371.180	-	-	13.371.180		13.371.180
Lazio	4.623.166	46.228.369	-	-	46.228.369		46.231.660
Abruzzo	1.078.334	10.783.330	-	-	10.783.330		10.783.340
Molise	167.907	1.675.160	-	-	1.675.160		1.679.070
Campania	2.459.195	24.581.680	-	-	24.581.680		24.591.950
Puglia	1.747.994	17.339.090	-	-	17.339.090		17.479.940
Basilicata	594.033	-	-	6.315.993	6.315.993	100% farmaceutica convenzionata	5.940.330
Calabria	631.206	6.316.683	-	-	6.316.683		6.312.060
Sicilia	1.924.202	19.235.510	-	-	19.235.510		19.242.020
Sardegna	1.245.505	-	-	-	-		12.455.050
Totale Italia	57.321.310	158.845.082	273.367.771	43.606.344	475.709.198		553.580.142

Fonte dati: ELABORAZIONE SU DATI TS 2018

L'onere è stato stimato sulla base dei dati rilevati dai flussi TS dell'anno 2018 di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica convenzionata.

La stima è stata così effettuata:

- 1) per le regioni che hanno introdotto anche misure alternative in settori diversi dalla specialistica e dalla farmaceutica – e quindi non rilevabili dal flusso Tessera Sanitaria (TS) – la stima si basa in via prudenziale sul numero delle ricette consumate dai non esenti per le prestazioni di specialistica rilevate dal flusso TS moltiplicato per 10 euro (si considera cioè l'importo massimo introitabile in base alla normativa nazionale vigente pari a 10 euro per il numero delle ricette cui si applica), andando così implicitamente a considerare le altre forme alternative di applicazione del *superticket*;
- 2) per le regioni per le quali: la quota fissa dei 10 euro non è stata sostituita da misure alternative oppure le misure alternative hanno riguardato solo l'ambito della specialistica ambulatoriale (come Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (come Basilicata), la stima è stata fatta prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso TS sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall'applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso TS nel 2018.

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro



annui a decorrere dal 2021. Tale incremento è coperto per 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 55

Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale

L'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazione e integrazioni autorizza un programma di investimento in ammodernamento delle tecnologie sanitarie. Gli obiettivi generali del programma indicati dal legislatore sono finalizzati alla riqualificazione del patrimonio e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico ed alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali.

La stima dell'onere derivante dal fabbisogno di apparecchiature sanitarie da destinare per le prestazioni di competenza dei medici di medicina generale ammonta a circa € 235.834.000,00.

L'importo è stato stimato considerando distribuiti sul territorio nazionale circa 46.243 medici di medicina generale (valore fornito da annuario statistico ENPAM anno 2017) e tenendo in considerazione che sull'intero territorio i medici sono distribuiti in modo disomogeneo. Da questo si ipotizza quanto segue:

1. circa 13.873 medici di medicina generale, corrispondenti al 30% operano in ambiti isolati. Si ipotizza un investimento unitario pari a € 10.000,00, finalizzato all'acquisto di dispositivi diagnostici digitali di primo livello (ECG, holter, spirometro, dermoscan, etc), per un costo totale pari a € 138.730.000,00
2. circa 8.092 medici aggregati di medici di medicina generale, in cui i rimanenti 32.370 medici, corrispondenti al 70% del totale, operano in aggregazioni mediamente composte da 4 unità. Si ipotizza un investimento unitario pari a € 12.000,00, finalizzato all'acquisto di dispositivi diagnostici digitali di primo livello (ECG, holter, spirometro, dermoscan, etc), per un costo totale pari a € 97.104.000,00.

La copertura necessaria, pari a euro 235.834.000 è individuata a valere sull'art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, ricomprese nella deliberazione CIPE n. 51 del 24/07/2019, in corso di formalizzazione.

Capo V

Misure in materia di pensioni

Articolo 56

Disposizioni in materia di Ape sociale 2020, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale

Comma 1 - La disposizione è diretta ad estendere l'accesso alla prestazione c.d. Ape sociale anche per coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020. Conseguentemente viene incrementata la relativa autorizzazione di spesa, che in ogni caso costituisce limite di spesa, anche tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili e parametrando il maggiore onere derivante da tale incremento a circa 15.000 nuovi accessi.

Ne derivano pertanto i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni:



Anno	Oneri (milioni di euro)
2020	108,0
2021	218,7
2022	184,6
2023	124,4
2024	57,1
2025	2,2
2026	0

Comma 2. La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

Comma 3. La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

Articolo 57

Opzione donna

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

La disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019. Di fatto la norma estende la facoltà alle lavoratrici che compiono i requisiti minimi previsti dall'articolo 16 comma 1 del dl. 4/2019 nel corso dell'anno 2019.



Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (208/2015 e L. 232/2016, d. 4/2019).

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del 2016 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- era consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1 gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1 gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- è consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nei tre anni compresi tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Il monitoraggio relativo a tutto settembre sulla norma del dl 4/2019 evidenzia un numero di domande accolte pari a circa 13.500 di cui circa 11.400 lavoratrici del settore privato e circa 2.100 del settore pubblico, che potrebbero raggiungere le 18.000/19.000 unità entro la fine dell'anno (con adesione di ulteriori soggetti in anni successivi).

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2019;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, che la prima decorrenza utile sarà il primo luglio 2020 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nel primo semestre dell'anno 2019.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2019 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 11.400 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 2.700 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 4.100 unità.



Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.300 euro mensili per le lavoratrici dipendenti pubbliche e di 880 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 8% per le lavoratrici dipendenti e al 17% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguenti sono riportate le stime degli effetti finanziari per le diverse tipologie di lavoratrici:

Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019⁽¹⁾

Anno	Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)			Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali
		Effetti pensionistici	TFS/TFR comparto pubblico	Effetti finanziari complessivi	
2020	9,1	66,7	-	66,7	66,7
2021	15,4	187,2	-	187,2	187,2
2022	15,9	240,3	51,0	291,3	282,1
2023	12,5	212,8	47,0	259,8	251,3
2024	7,9	146,8	17,0	163,8	160,7
2025	3,0	65,3	-15,0	50,3	53,0
2026	0,6	-7,0	-35,0	-42,0	-35,7

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31.12.2019

Articolo 58

Modifiche in materia di rivalutazione ai prezzi delle pensioni

La disposizione modifica in senso espansivo il meccanismo di indicizzazione delle pensioni elevando da tre a quattro volte il minimo (pari a rispettivamente a 1.539,03 euro e a 2.052,04 euro nel 2019) il limite per il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%:

- a) sia nello schema vigente per il biennio 2020-2021, e quindi, limitatamente alle pensioni con importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo (portando la percentuale di elasticità dal 97% al 100%);
- b) sia, conseguentemente, nello schema, più favorevole, previsto a regime dal 2022 (indicizzazione per fasce) garantendo quindi l'indicizzazione piena per la fascia di importo fino a quattro volte il minimo (invece che fino a tre volte il trattamento minimo, come previsto a normativa vigente) relativamente all'importo complessivo di pensione in capo a ciascun pensionato (portando per la fascia tra tre e quattro volte il minimo la percentuale di elasticità dal 90% al 100%).

La modifica comporta effetti negativi per la finanza pubblica strutturali e crescenti per effetto della tipologia dell'intervento e della natura del meccanismo sul quale il medesimo



intervento opera.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 – stima anno 2019: circa 271,1 mld di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in Nota di Aggiornamento DEF 2019;
- c) quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,7%
- d) quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo compresa tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica

	(+ effetti positivi per la finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza pubblica)									
	(valori in mln di euro)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(lordo effetto fisco)	-8	-39	-86	-128	-186	-246	-308	-371	-434	-498
(netto effetto fisco)	-6	-29	-63	-93	-134	-176	-219	-262	-304	-346

Capo VI

Misure in materia di agricoltura

Articolo 59

Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica

La disposizione consente alle imprese che hanno subito danni a causa dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) di poter accedere ai benefici del fondo di solidarietà nazionale. Tali imprese interessate potranno quindi beneficiare degli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 ed in particolare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento.

La disposizione comporta oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, derivanti dal corrispondente incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.

Articolo 60

Interventi a favore dell'agricoltura

Comma 1 – Lo sgravio contributivo attualmente previsto per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018.



Con la presente relazione tecnica si valutano gli oneri derivanti dalla proposta normativa in esame che prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2019 è stato determinato, con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in euro 58,62.

È inoltre dovuto un contributo IVS aggiuntivo giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2019 è pari ad € 0,68.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi negli anni 2016-2018 e nei primi mesi del 2019 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2020; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2019 è stato sviluppato fino all'anno 2022 tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019, deliberata il 30 settembre 2019; per gli anni successivi si è tenuto invece conto dei parametri macroeconomici indicati dalla Conferenza di servizi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'Economia e delle finanze del luglio 2019.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia, nell'ipotesi che valga anche per il 2020.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

- 1° rata 16 luglio
- 2° rata 16 settembre
- 3° rata 16 novembre
- 4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.



**Stima dell'onere derivante dall'agevolazione contributiva CD e IAP
Generazione nuovi ingressi nel 2020 con età inferiore a 40 anni
(Importi di cassa in milioni di euro)**

Anno	Onere (lordo fisco)	Onere (netto fisco)
2020	8,3	8,3
2021	27,2	25,9
2022	20,5	14,8
2023	0	1,3
2024	0	0
2025	0	0
2026	0	0
2027	0	0
2028	0	0
2029	0	0

Commi 2 e 3. Le disposizioni sono dirette a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui possono essere concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 4**, per dare attuazione ai commi 2 e 3, prevede, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di un fondo rotativo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

Comma 5. Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare e sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

Capo VII

Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali

Articolo 61

Partecipazione alle istituzionali finanziarie internazionali

La disposizione, ai **commi da 1 a 3**, autorizza la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, per un importo pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciale di prelievo da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

Con i **commi da 4 a 6** è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e



all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC), per un importo pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

Non comporta effetti finanziari il **comma 7**, con il quale è autorizzata l'approvazione di un emendamento allo Statuto della Società Finanziaria Internazionale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal settantacinque all'ottantacinque per cento.

Il **comma 8**, al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo, previa verifica della convenienza finanziaria delle singole operazioni, introduce la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di contribuire alla ricostituzione dei predetti Fondi anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. In particolare, si tratta degli Istituti nazionali di promozione, ossia entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione, tra cui Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Nell'ambito di tali ricostituzioni, la componente relativa al prestito sarebbe erogata ai Fondi multilaterali di sviluppo da tali Istituti nazionali di promozione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, previa adozione di un apposito decreto, che accerti la convenienza finanziaria di tale operazione rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli istituti le risorse che consentiranno ad essi di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il rischio derivante dal mancato rimborso del prestito da parte dei Fondi beneficiari è a carico dell'istituto che eroga il prestito.

Art.62

Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM)- Capital preservation

La possibilità di deposito di parte della liquidità del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) presso la Banca d'Italia è legata alla possibilità di retrocedere al MES gli eventuali interessi negativi corrisposti dal MES alla Banca d'Italia. La norma proposta è finalizzata a consentire la tale retrocessione.

Con il **comma 1** si prevede che, in sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe enucleato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato.

Con il **comma 2** l'importo comunicato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1 sarebbe riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.

Il **comma 3** prevede la possibilità che, nelle more della procedura di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i maggiori introiti derivati alla Banca d'Italia in conseguenza del deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità e confluiti nell'utile versato allo Stato vengono successivamente restituiti nella stessa misura al Meccanismo Europeo di Stabilità.

Titolo IX Regioni ed Enti locali



Articolo 63

Regioni a statuto ordinario

Commi 1-4 Le disposizioni anticipano all'anno 2020 la possibilità, da parte delle regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Al fine di determinare gli oneri derivanti dall'anticipo all'anno 2020 delle disposizioni in esame - per le regioni a statuto ordinario il quadro normativo di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge n. 145 del 2018 si applica, nella sua interezza a decorrere dall'anno 2021 - si è provveduto ad aggiornare le stime sulla base degli ultimi dati disponibili per quanto attiene ai risultati di amministrazione.

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2018. In particolare, per le regioni a statuto ordinario in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo). Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale di 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, dell'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, per la quota parte a copertura dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) da debito.

Le disposizioni comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 155 milioni per l'anno 2020, 312 milioni per l'anno 2021 e 120 milioni per l'anno 2022.

Comma 5. La disposizione è volta a estendere alle regioni le disposizioni previste per i comuni in materia di lavoro flessibile, consentendo alle regioni in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, di non applicare le limitazioni della percentuale del 50 per cento della spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009, fermo restando il limite del 100 per cento della spesa riferita allo stesso anno per le medesime finalità.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che resta fermo il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e considerata altresì la garanzia della sostenibilità finanziaria prevista dal vigente articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019.

Articolo 64

Minoranze linguistiche

La disposizione incrementa le risorse a disposizione del fondo per le minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482/1999 (capitoli 5210 e 5211 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze), per complessivi 500.000 euro per l'anno 2020, 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e 2.000.000 di euro per l'anno 2022.



Articolo 65**Comuni montani**

La disposizione proroga le risorse previste a legislazione vigente con riferimento al Fondo di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 66**Isole minori**

La disposizione istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori.

Articolo 67**Contributo IMU/TASI**

La disposizione prevede un contributo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile degli stessi comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

La disposizione comporta un onere in corrispondente misura.

Articolo 68**Incremento 5/12 limite anticipazione di tesoreria enti locali**

La norma è finalizzata ad incrementare da tre a cinque dodicesimi il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento dei predetti enti. La norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto comporta esclusivamente un'accelerazione nei pagamenti da parte degli enti locali che, in ogni caso, sarebbero stati effettuati nell'anno di riferimento.

Articolo 69**Debiti enti locali**

La disposizione prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale stabilire le modalità e le procedure per intervenire a favore degli enti locali per la riduzione della spesa per interessi sui mutui contratti con gli istituti bancari e finanziari.

La ristrutturazione dei mutui può essere operata anche mediante accollo degli stessi allo Stato: essendo la rischiosità, in termini di merito di credito, dello Stato inferiore a quella degli enti locali, le banche e gli istituti finanziari potrebbero ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, con conseguenti effetti positivi per gli enti in termini di riduzione degli oneri finanziari.

E' previsto che l'operazione non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 70**Campione d'Italia**

La norma istituisce l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) per la tassazione del consumo finale non imprenditoriale.

L'imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio di Campione d'Italia.

Soggetto attivo dell'imposta di consumo è il Comune di Campione d'Italia. Il soggetto passivo invece è rappresentato dai soggetti, anche non residenti nel comune di Campione d'Italia, che nell'esercizio di impresa arti o professioni effettuano forniture di beni e prestazioni di servizi nel territorio del Comune, nei confronti di consumatori finali, nonché dagli stessi consumatori finali per



le importazioni effettuate.

Le aliquote dell'imposta sono pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, l'aliquota ordinaria dell'imposta è pari al 7,7 per cento, l'aliquota speciale per il settore alberghiero (alloggio con prima colazione) è pari al 3,7% e l'aliquota ridotta è pari al 2,5%.

Ai fini della quantificazione, in assenza di dati puntuali sulla ripartizione di beni e servizi, si stima che la base imponibile sia pari a circa 104 mln di euro, assumendo come *proxy* la base dei ricavi IRAP dei soggetti residenti a Campione d'Italia relativa all'anno di imposta 2016. A questa base è stata applicata un'aliquota media del 4,7%, calcolata sulla base delle aliquote stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

Sulla base di queste assunzioni, l'introduzione dell'imposta di consumo nel comune di campione d'Italia determina un maggior gettito di circa 5 milioni di euro su base annua dal 2020.

Dal punto di vista finanziario si ha:

2020	2021	dal 2022
5,0	5,0	5,0

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, è volta a recepire la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione Europea. Pertanto in tali aree, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, si applicherà, a partire da tale data, il regime delle accise, così come armonizzato a livello unionale e disciplinato a livello nazionale. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE al fine di prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, pur essendo inclusi nel territorio doganale dell'Unione europea, continuino ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito, relativo alle accise, in assenza di dati puntuali per quanto concerne il territorio di Campione d'Italia, si analizzano i versamenti di accisa derivanti dall'immissione in consumo dei prodotti soggetti a tale imposta (prodotti energetici, alcolici, energia elettrica, etc) su base nazionale (fonte dati: MAGISTER - monitoraggio entrate erariali per l'anno 2018) e, da tali versamenti, si risale al dato pro capite italiano. Moltiplicando quest'ultimo per il numero di abitanti di Campione d'Italia, si ottiene una stima dell'incremento di gettito dovuto all'introduzione della disciplina unionale e nazionale delle accise nel comune in esame.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che dall'attuazione della disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024
Accisa	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,17	-0,10	-0,99	-0,99
IRAP	0,00	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Totale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02

in milioni euro

Inoltre, il Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio (articolo 1, par. 1) ha ridefinito il territorio doganale dell'Unione europea, attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell'Unione, includendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il comune italiano di Campione



d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

In linea con quanto previsto dal predetto Regolamento, la disposizione in esame sancisce che il territorio extra-doganale nazionale è costituito, a partire dal 1° gennaio 2020, dal solo comune di Livigno.

In merito, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che all'attuazione della disposizione in esame non si ascrivono effetti sul gettito, limitandosi quest'ultima a modificare una disposizione nazionale già implicitamente abrogata dalla nuova disciplina unionale.

La norma, infine, prevede un abbattimento, nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso Comune.

Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2017, con redditi opportunamente estrapolati al 2020, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa -7,6 milioni di euro. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dal 2020 e la validità per 5 periodi d'imposta, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-6,1	-7,9	-7,6	-7,6	-7,6	-1,5	0,3	0

In milioni di euro

Dall'analisi dei dati dichiarativi IRES relativi alle società di capitali risulta un'imposta a debito per l'anno 2017 di circa 0,04 milioni di euro, considerando quanto previsto nel secondo comma, ovvero un abbattimento di tale imposta del 50%, si stima una perdita di gettito di circa 0,02 milioni di euro l'anno.

Analogamente, per quanto riguarda i redditi di impresa realizzati da imprese individuali e da Società di Persone, si stima una perdita di gettito annua ai fini IRPEF di circa 0,3 milioni di euro.

In relazione agli effetti IRES è stata valutata una ulteriore perdita per gli enti non commerciali. Considerando quanto previsto ai commi 2 ed 8, si è proceduto stimando la perdita di gettito dovuta alla riduzione del reddito imponibile come conseguenza dell'agevolazione sul tasso di cambio e successivamente la minore imposta per l'abbattimento del 50%, ottenendo una perdita totale per circa 0,09 milioni di euro. Complessivamente si stima una riduzione dell'IRES di circa 0,11 milioni di euro.

L'abbattimento del 50% viene valutato, come previsto dal comma tre, anche ai fini dell'imposta IRAP che per l'anno 2017 risulta essere di circa 0,11 milioni di euro, producendo una perdita di gettito pari a circa 0,05 milioni di euro.

La stima della perdita di gettito di cui ai commi precedenti è stata valutata tenendo conto di quanto previsto al comma quattro, ovvero nei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di minore importanza ("de minimis").

Di seguito si riporta l'andamento finanziario ai fini IRES, IRPEF e IRAP relativamente ai redditi di impresa:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	0	-0,50	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,20	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	0	-0,79	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,33	0

In milioni di euro

La normativa nel suo complesso produrrebbe il seguente effetto di cassa:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	-6,10	-8,40	-7,90	-7,90	-7,90	-1,80	0,50	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi dell'articolato:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta di consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Territorio doganale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02	-1,80	0,50	0,00
Misure sostegno Campione	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0,00
Totale	0,04	-2,75	-2,05	-2,05	-2,05	1,23	6,13	5,00

In milioni di euro

TITOLO X

Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica

Articolo 71

Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione

Comma 1 - La disposizione mira a rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti per l'acquisto di determinate categorie merceologiche altamente standardizzabili (telefonia, gas, carburanti, energia elettrica, buoni pasto). Attualmente, l'articolo 1, comma 7 del d.l. 95/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione redatto annualmente dall'ISTAT di ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti nell'ambito delle merceologie energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (a cui si aggiunge anche il servizio sostitutivo mensa, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015). Con il presente intervento normativo si propone l'inserimento, fra le merceologie cui si applica il regime di obblighi previsto dal citato comma 7, della ulteriore merceologia "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati", in considerazione del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda, caratteristiche del mercato e rilevanza del valore complessivo stimato. In particolare:

- grado di standardizzazione: si evidenzia che la categoria veicoli (gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e i motoveicoli) risulta standardizzabile con riferimento a ciascuna delle seguenti tipologie di veicoli:
 - a. veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (autovetture, veicoli commerciali, autocarri, minibus, 4x4 e pick-up, motoveicoli);
 - b. autobus ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone;
 - c. autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia (caratterizzati da equipaggiamenti adatti ad attività specifiche connesse a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);



d. autoveicoli blindati.

Si ritiene invece che altre tipologie di veicoli non siano standardizzabili in quanto soggette a specifiche personalizzazioni o necessarie alla PA in pochi esemplari.

- valore stimato: il valore stimato di spesa annua della PA dei veicoli standardizzabili ammonta a circa 420 mln/€, così suddivisi:
 - a. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (acquisto): 110 mln/€;
 - b. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (noleggio): 120 mln/€;
 - c. Veicoli per le forze di sicurezza (acquisto): 168 mln/€;
 - d. Veicoli per le forze di sicurezza (noleggio): 28 mln/€;
 - e. Veicoli Blindati (acquisto): 41 mln/€;
 - f. Autobus (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone): 20 mln/€.

- livello di aggregazione della domanda: il confronto dell'erogato delle categorie di veicoli sopra riportate attraverso convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip con la spesa complessiva stimata evidenzia un valore di aggregazione complessivo di circa il 40%;

caratteristiche del mercato: con riferimento al mercato dell'acquisto dei veicoli, il mercato delle autovetture in Italia ammonta a circa 41 mld di Euro (anno 2017) ed è piuttosto ristretto con 4 principali operatori. Il mercato è caratterizzato da una forte competizione tra i Costruttori, anche appartenenti allo stesso gruppo, per la conquista o il mantenimento di quote di mercato. I Costruttori stanno adottando politiche strategiche diversificate, in termini di lancio di nuovi veicoli ed investimenti in alimentazioni alternative. Con riferimento al mercato del noleggio di veicoli, il mercato della fornitura si caratterizza per una concentrazione molto elevata: i primi quattro operatori gestiscono circa l'73% della flotta circolante (pari a circa 800.000 vetture) e generano circa il 75% del fatturato del settore. Il fatturato del settore, nel 2017, è stato pari a 4,9 miliardi di Euro (+9% rispetto al 2016). Il 2018 si è chiuso a circa 1,9 milioni di immatricolazioni. Il mercato dei motoveicoli di grande cilindrata in Italia ammonta a circa 3 mld di Euro (anno 2018), ed è piuttosto frazionato; i primi 4 operatori detengono oltre il 75% della quota di mercato. Il mercato degli autobus ammonta a circa 900 mln di Euro (anno 2017) e si presenta molto frazionato con 4 operatori principali ed una forte competizione tra le aziende per la conquista e il mantenimento di quote di mercato; oltre ai costruttori, sono presenti anche allestitori specializzati.

L'introduzione dei veicoli tra le merceologie alle quali si applica il sistema di obblighi delineato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 95/2012, potrà contribuire alla realizzazione di risparmi quantificabili solo a consuntivo. Si stima un risparmio potenziale nell'ordine di circa 12 Mln/€ nel triennio 2020-2022 che deriverebbe dall'aumento del valore degli acquisti annui effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip (c.d. erogato).

Comma 2 - La norma introduce la facoltà per Consip di attivazione di strumenti di acquisto e negoziazione anche nel settore dei lavori pubblici al fine di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione nel settore degli appalti pubblici gestiti attraverso la centrale di committenza dello Stato, estendendo l'ambito oggettivo di utilizzo dei c.d. strumenti Consip, già previsto dal decreto legge 95/2012 così come modificato dalla Legge 208/2015.

Pertanto con la presente norma si intendono ampliare le attività svolte da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - con le risorse già disponibili nell'ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle pubbliche amministrazioni - anche con riferimento ai lavori pubblici. Infatti attualmente gli strumenti messi a disposizione da Consip hanno ad oggetto, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione. L'estensione alle ulteriori tipologie di lavori consentirebbe:

- di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, rendendo disponibili strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip con evidenti



benefici in termini di razionalizzazione della spesa e riduzione dei prezzi offerti;

- di garantire alle amministrazioni il ricorso agli strumenti Consip, con riferimento al complesso dei loro fabbisogni, utilizzando modalità di acquisto semplificate ed efficientando i relativi processi (riduzione delle tempistiche, dei costi di pubblicazione, ecc.);
- di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- di migliorare la conoscenza della spesa della PA;
- di consentire una maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Con riferimento specifico agli strumenti di negoziazione, si evidenzia un'ulteriore riduzione di spesa per le Amministrazioni derivante dall'utilizzo a titolo gratuito della piattaforma di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze per tutte le procedure di gara, compresi i lavori, senza dover ricorrere all'acquisizione sul mercato degli stessi servizi.

Per quanto attiene al settore merceologico in argomento - a seguito dell'analisi effettuata sui dati ANAC - si osserva che le PP.AA. hanno bandito lavori per un controvalore ad pari ad euro 17,2 Mld/euro/anno. A partire da tale evidenza, si stima che la capacità di penetrazione del Programma di razionalizzazione nel mercato di riferimento, intesa quale quota di mercato da gestire (anche basandosi sul dato esperienziale nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione a partire dall'anno 2013) sia pari a circa 3,2 Mld/euro/anno. Si ipotizza un progressivo intervento di Consip in ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, che si stima possano produrre nel corso del tempo circa 60 Mln/€/anno. Gli effetti della norma saranno sempre più evidenti nel medio e lungo periodo in considerazione dei tempi di messa a disposizione dei vari strumenti alle amministrazioni (nel breve periodo, già dal 2020, nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, e successivamente, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni e accordi quadro).

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. A seguito dell'approvazione della presente proposta normativa, Consip potrà svolgere le attività volte a rendere disponibili nuove categorie merceologiche afferenti al settore dei lavori nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, nonché, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni-quadro e accordi quadro.

Comma 3-4 La norma intende razionalizzare il sistema di obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione per le amministrazioni statali, gli enti previdenziali e le agenzie fiscali, aumentando al contempo il ricorso delle medesime amministrazioni ai detti strumenti.

A oggi, infatti, le amministrazioni dello Stato e gli enti di previdenza e assistenza sociale nonché le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere per il soddisfacimento dei propri fabbisogni a tutte le convenzioni-quadro stipulate da Consip nonché, per tutti gli acquisti sotto soglia, al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Con riferimento soltanto a specifiche merceologie (ad esempio, ICT), poi, le amministrazioni statali hanno l'obbligo di utilizzo, in mancanza di convenzioni-quadro e in assenza del bene o servizio nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, anche degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, quali strumenti messi a disposizione da Consip.

In un'ottica di semplificazione e di complessivo efficientamento del sistema degli acquisti della pubblica amministrazione statale, si ritiene che il ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip e al sistema dinamico di acquisizione dalla stessa gestito debba essere reso obbligatorio per tutti i fabbisogni che in tal modo possano essere soddisfatti, a prescindere dalla merceologia, estendendo,



nella sostanza, ad accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione il medesimo regime di obbligatorietà già previsto per le convenzioni e per il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Si ipotizza possa derivare, con l'obbligo di ricorso agli accordi quadro (AQ), un risparmio potenziale di circa 50 Mln/€ nel triennio 2020-2022 derivante dalla diminuzione dei prezzi unitari, stimato tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip. I risparmi potranno essere quantificati effettivamente solo a consuntivo.

Dall'estensione dell'obbligo di utilizzo degli AQ deriverebbe inoltre una serie di ulteriori vantaggi in termini di: semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi in tutti i casi di acquisizione di beni e servizi di carattere seriale e standardizzato, accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, flessibilità delle procedure di scelta del contraente e gestione delle commesse nel lungo periodo.

La stima dei risparmi in termini di riduzione dei prezzi unitari che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo di ricorso allo SDA non risulta quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari. ogni caso dall'estensione dell'obbligo di utilizzo di tale strumento possono derivare una serie di vantaggi in termini di: efficienza nello svolgimento della procedura (es. automazione delle procedure di valutazione e aggiudicazione, riduzione stimata tra il 25% e il 40% delle tempistiche per lo svolgimento della procedura);

- trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- ottimizzazione dell'impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura e di spinta al cambiamento organizzativo;
- migliore conoscenza della spesa della PA;
- maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Comma 5 - L'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 pone la disciplina delle convenzioni-quadro quale strumento di acquisto che il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip può mettere a disposizione della generalità delle stazioni appaltanti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni. In alcuni casi specifici, in relazione alla strutturazione del mercato o alle caratteristiche della domanda, potrebbe risultare efficiente realizzare convenzioni specifiche per determinati cluster di amministrazioni o per specifici territori.

Tale esigenza è emersa con particolare rilievo in relazione alle attività svolte dai soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 66/2014; al fine di mettere a disposizione di tutte le amministrazioni del territorio strumenti di acquisto centralizzati per le merceologie per cui le amministrazioni sono obbligate a ricorrere ai soggetti aggregatori, risulta opportuna la modifica normativa proposta che consentirebbe a Consip di stipulare convenzioni a favore delle amministrazioni dei territori nei quali non è pianificato l'intervento del soggetto aggregatore di riferimento per determinate merceologie.

In tale ambito, al fine di garantire la massima copertura merceologica, e quindi della relativa spesa, è fondamentale che Consip, unico soggetto operante a livello nazionale, possa lavorare in maniera sinergica e coordinata con gli altri soggetti aggregatori, così da mettere a disposizione iniziative di gara per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.

Tale flessibilità di intervento per Consip può essere utilizzata anche per altre categorie merceologiche così da poter rispondere in maniera più puntuale ad esigenze di specifiche tipologie di amministrazioni: si pensi ad es alle differenti necessità di servizi quali pulizia immobili e/o manutenzioni tra le grandi amministrazioni centrali dello Stato e il frammentato mondo degli enti locali, o alla possibilità di intervenire in maniera coordinata e sinergica con gli altri soggetti



aggregatori, su merceologie non previste dai suddetti DPCM e che, con particolare riferimento al mondo dei servizi, necessita di rispondere in dettaglio alle esigenze dei singoli territori, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni (domanda) che per quanto riguarda il mondo delle imprese (offerta).

L'aumento del presidio merceologico e di spesa attraverso le iniziative di Consip può consentire in prospettiva una significativa riduzione di spesa. Si ipotizza un risparmio potenziale nell'ordine di circa 270 Mln/€ nel triennio 2020-2022, derivanti dalla diminuzione dei prezzi unitari degli strumenti di acquisto Consip, calcolata tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione dal Programma di Razionalizzazione della Spesa PA. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

Comma 6 - La disposizione intende rendere possibile la stipula di convenzioni ed accordi quadro, da parte di Consip e dei soggetti aggregatori, attraverso il sistema dinamico di acquisizione, garantendo tempestività e continuità dell'offerta di strumenti per le stazioni appaltanti.

A tal fine occorre superare la criticità data da una duplice circostanza: da un lato, la normativa comunitaria, come anche quella italiana, non prevede espressamente la possibilità che un accordo quadro (o una convenzione-quadro che a livello comunitario deve essere ricondotta al *genus* comunitario dell'accordo-quadro) possa essere aggiudicato mediante procedura svolta nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione; dall'altro la necessità di rispettare un termine sospensivo tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto al fine di garantire all'operatore economico la possibilità di fare ricorso avverso l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE relativa ai rimedi giurisdizionali (c.d. *stand still period*).

Lo *stand still period* non si applica in determinati casi fra cui il caso di appalti basati su un accordo quadro e il caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; ciò in quanto, trattandosi di procedure bifasiche, è sufficiente che lo *stand still period* sia rispettato nella prima fase di selezione degli operatori economici e non anche nella successiva fase finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto specifico. Da ciò discenderebbe che, nel caso di convenzione/accordo quadro stipulato come appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione, non si garantirebbe il rispetto dello *stand still period* e la conseguente tutela sottesa agli operatori economici partecipanti alla procedura per la stipula dell'accordo quadro/convenzione quadro.

Pertanto, per consentire l'aggiudicazione di un accordo quadro/convenzione-quadro in sede di appalto specifico basato su un sistema dinamico, va introdotta una modalità di raccordo con la previsione sullo *stand still period* recepita nell'ordinamento interno nell'articolo 32 del codice. A tal fine si propone il presente intervento normativo, volto a prevedere espressamente l'obbligo di applicazione dello *stand still period* di cui all'articolo 32 del codice, con le relative conseguenze nel caso di sua violazione, nel caso di accordi quadro/convenzioni quadro stipulati in sede di aggiudicazione di un appalto specifico sul sistema dinamico di acquisizione. L'intervento normativo consentirebbe a Consip e agli altri soggetti aggregatori di avvalersi dell'efficienza e della tempestività garantite dalla descritta procedura, garantendo al contempo adeguata tutela giurisdizionale agli operatori economici partecipanti.

I sistemi dinamici di acquisizione garantiscono notevoli vantaggi per le amministrazioni derivanti da un processo interamente informatizzato e da una larga partecipazione e di conseguenza maggiore trasparenza e concorrenzialità, grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità del bando. Inoltre tali strumenti consentono una riduzione dei tempi dell'appalto specifico, maggiore flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti grazie alla maggiore aderenza delle offerte alle specifiche richieste (gli appalti specifici consentono di "personalizzare" le caratteristiche del bene e/o servizio definiti nel bando).



La possibilità di stipulare convenzioni e accordi quadro attraverso SDA può, quindi, consentire di sommare i vantaggi di queste procedure (aggregazione della domanda, maggiore volumi negoziati, maggiore competitività e, quindi, riduzione dei prezzi unitari) con la possibilità di personalizzare, attraverso gli appalti specifici, le caratteristiche dei beni e/o dei servizi così da rispondere in maniera più precisa ai fabbisogni delle amministrazioni.

Tali vantaggi, qualora il bando sia istituito dalla Consip a livello nazionale e gli appalti specifici siano realizzati dai soggetti aggregatori a livello territoriale, possono garantire, attraverso una standardizzazione dei parametri a livello nazionale, una maggiore competitività del mercato della fornitura che avrebbe un quadro omogeneo di riferimento per le procedure svolte dai singoli soggetti aggregatori.

Inoltre la possibilità di effettuare con maggiore flessibilità e tempestività gli appalti specifici, rispetto alle procedure tradizionali, può consentire di avere una maggiore apertura al mercato (contratti meno lunghi e quindi maggiori opportunità di partecipazione) oltre ad una maggiore possibilità di aderire con tempestività alle evoluzioni tecnologiche e/o organizzative dei beni/servizi.

Tutto questo (informatizzazione completa della procedura, maggiore trasparenza, maggiore partecipazione e competizione da parte del mercato della fornitura) si riflette inevitabilmente su una riduzione dei prezzi unitari di acquisto per le pubbliche amministrazioni, per altro su merceologie rilevanti per quanto riguarda la spesa pubblica (ad es Farmaci circa 11 mld di spesa annua).

Una stima dei risparmi, derivanti dalla misura sopra indicata non è quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari.

Comma 7 – La disposizione intende estendere l’ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente, consentendo in tal modo un ampliamento del supporto offerto alle amministrazioni nell’ambito del Programma di razionalizzazione nell’attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all’aggiudicazione di un contratto di concessione. Consip potrebbe quindi svolgere procedure di gara anche in ambiti merceologici sui quali, sebbene interessati da una rilevante spesa pubblica o particolarmente strategici, al momento non è stato possibile realizzare interventi a causa della qualificazione contrattuale quale concessione e quindi al di fuori dell’attuale ambito del Programma di razionalizzazione.

La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un’ottica di evoluzione basata sull’utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l’ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l’affidamento delle concessioni. In particolare la previsione della possibilità per le amministrazioni non sempre dotate di professionalità specifiche e di esperienze pregresse in tema di gestione di procedure di gara complesse, di avvalersi di un soggetto, quale Consip, che ha maturato significative competenze nella gestione di affidamenti complessi, è volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli affidamenti.

L’intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie strategiche per contenuti e importo di spesa associata, finora escluse dall’ambito di operatività di Consip. Eventuali oneri per l’ampliamento degli strumenti saranno coperti nell’ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti. Si ipotizza sulla base della stima di un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, a partire da elaborazioni di informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici di Anac, un risparmio potenziale di circa 10 Mln/€ nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.



Articolo 72**Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica**

Comma 1: Dall'attuazione della norma sono attesi risparmi di spesa per l'esercizio 2020 pari a 3 milioni di euro derivanti dal minor costo che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sosterrà per la ricollocazione delle proprie infrastrutture informatiche presso il Data Center di SOGEI rispetto al previsto costo che la RGS dovrebbe sostenere per adeguare le proprie infrastrutture informatiche per l'efficace supporto ai processi di finanza pubblica. A decorrere dall'esercizio 2021, il risparmio atteso è di 1 milione di euro all'anno in termini di minori costi di conduzione infrastrutturale e connettività.

Prospetto effetti finanziari:

CAPITOLO -PG	Stanziamiento competenza 2020 Legislazione vigente	Stanziamiento cassa 2020 Legislazione vigente	Stanziamiento competenz a 2020 Ridotto per effetto della norma	Stanziamiento cass a 2020 Con riduzione Ridotto per effetto della norma
7460-1	€ 50.952.151,00	€ 55.757.376,00	€ 47.952.151,00	52.757.376,00
CAPITOLO -PG	Stanziamiento competenza e cassa 2021-2022	Stanziamiento competenza e cassa a decorrere dal 2023	Stanziamiento 2021 e 2022 ridotto	Stanziamiento a decorrere dal 2023 ridotto
2696-1	€ 33.000.000,00	€ 32.877.726,00	€ 32.000.000,00	€ 31.877.726,00

Comma 2 - La disposizione prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2020 pari a 2,8 milioni di euro annui.

Commi 3 - 15 - Le disposizioni concernono il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi degli soggetti del perimetro definito nel comma 3, enti e organismi pubblici non territoriali, con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati. Si precisa che gli effetti delle disposizioni da disapplicare in materia di contenimento della spesa dei destinatari della norma non si estendono alla riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, il cui livello attuale rimane confermato come previsto dal comma 13 della norma in esame.

L'intervento normativo prevede che i soggetti tenuti ai versamenti che si vanno a eliminare debbano effettuare un versamento pari a quello dovuto per il 2018 incrementato del 10%, rilasciando contemporaneamente tutti i vincoli elencati nell'allegato A alla norma. Al contempo, prendendo atto che diversi soggetti del perimetro di interesse hanno avuto nel corso di questo decennio discipline specifiche sia attraverso canali legislativi che giudiziali -in modo particolare questo è avvenuto per le società che sono entrate a far parte del perimetro Istat- viene regolamentata anche la loro modalità di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica.

Considerando, quindi, le peculiarità dei diversi soggetti interessati dalle disposizioni, è stato stimato l'impatto delle stesse attraverso i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018. Ne deriva un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 6,84 milioni di euro annui a partire dal 2020; ulteriori eventuali maggiori entrate sono legate ai versamenti dei soggetti tenuti alla contribuzione nel limite degli utili conseguiti.



dal 2020 a decorrere	Indebitament o	SNF	Fabbisogno
Effetti sui saldi di finanza pubblica	6.839.635,48	6.839.635,48	6.839.635,48

Dati espressi in euro

Ai fini della stima degli effetti finanziari è stata considerata l'esclusione dalla contribuzione per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei professionisti) disposta dall'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il mantenimento per altri soggetti di modalità diverse di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, l'incremento del 10% del versato 2018 per la restante parte dei soggetti del perimetro delle disposizioni in esame.

La tavola successiva dettaglia il calcolo in maniera analitica, anche attraverso il riferimento ai commi in esame.

			Versamenti
Riepilogo 2018 - totale entrate LEGISLAZIONE VIGENTE		a)=b)+(c)+d)	11.400.794,00
<i>di cui</i>			
comma 7	Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)	b)	834.389.054,98
comma 14	Versamenti Casse professionisti: escono dai versamenti nel 2020 (perché escluse dalla LB 2018: c. 183 - L. 205/2017)	c)	11.400.794,00
comma 7	Versamenti degli altri soggetti del perimetro (per cui non valgono i casi b) e c))	d)	182.404.294,81
Situazione dal 2020 a decorrere			
comma 7	Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)	b)	834.389.054,98
comma 7	Altri soggetti del perimetro incluso incremento del 10%	e)	200.644.724,29
Riepilogo 2020 (a decorrere) - totale entrate a LB 2020		f)=b)+e)	1.035.033.779,27
Maggiori entrate X NORMA DI SEMPLIFICAZIONE		g)=f)-a)	6.839.635,48

Dati espressi in euro

La lettera *a)* riporta i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018 in ottemperanza delle disposizioni di contenimento e di versamento vigenti per gli enti del perimetro definito dalla norma. La lettera *b)* si riferisce a INPS e INAIL per i quali è previsto che il versamento a decorrere sia pari a quello effettuato nel 2018; la lettera *c)* si riferisce ai versamenti effettuati dalle Casse di previdenza dei professionisti che, in virtù dell'esclusione prevista dalla L. 205/2017, c. 183, non sono più tenute al versamento al bilancio dello Stato delle somme relative al contributo ai vincoli di finanza pubblica; la lettera *d)* si riferisce ai versamenti 2018 dei soggetti che non sono esclusi da discipline specifiche e per i quali fino al 2019 si applica la normativa vigente; nella lettera *e)* viene calcolato il dovuto, approssimato attraverso il versato al bilancio dello Stato nel 2018, da parte dei soggetti tenuti al versamento aggiuntivo a partire dal 2020 e a decorrere; la lettera *f)* quantifica le entrate del bilancio dello Stato per i versamenti dei soggetti del perimetro del comma 3) a decorrere dal 2020 e avendo applicato tutta la disciplina prevista, esclusioni comprese; infine la lettera *g)* corrisponde alla maggiore entrata derivante dall'applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 2020 in termini di SNF. Tale maggiore entrata corrisponde alla differenza tra l'incremento del versamento aggiuntivo del 10% dei soggetti a esso tenuto dalla norma e il venir meno dei versamenti delle Casse di previdenza dei professionisti.

Comma 16 - Gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 8 milioni di euro (già



previsti all'articolo 1 - comma 778, della legge, L. 30/12/2018, n. 14) a 15 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.

Comma 17 - La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di *36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020*.

Comma 18 - La disposizione prevede risparmi di spesa, pari a **14,25** milioni di euro annui a decorrere dal 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di **413** *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 25,8 milioni annui a soli **11,57** milioni, pari a **413** x 10 x 2.803,46.

Comma 19 - Le quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia a norma dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle suddette amministrazioni.

La norma determina un limite della riassegnazione in spesa, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2020 delle risorse finanziarie da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro.

Attualmente, la suddetta riassegnazione viene definita annualmente con un decreto interministeriale del MEF, MATTM e MIT con cui vengono suddivise le citate entrate in favore di questi ultimi due ministeri, rispettivamente, per il 70% e il 30% delle stesse.

I dati degli incassi degli ultimi anni sono:

- per il 2016, pari ad euro 14.440.838 (di cui 4.332.251, pari al 30%, riassegnati in favore del MIT);
- per il 2017, pari ad euro 3.973.319,99 (di cui 1.191.996 in favore del MIT);
- per il 2018, pari ad euro 4.211.403,58 (di cui 1.263.421 in favore del MIT);
- per il 2019, al 30 settembre risultano già affluiti 13.220.343,33 (di cui 3.966.102 in favore del MIT)

e dimostrano che il volume delle entrate risulta sufficiente a coprire quanto si prevede di non riassegnare.

Comma 20 - L'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la



pesca nelle acque interne e lagunari. Successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016. L'articolo 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento e, da ultimo, l'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ulteriormente ridotto i predetti benefici, a decorrere dall'anno 2018, nel limite del 45,07 per cento.

L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 44,32 per cento con una riduzione di 412.030 euro a decorrere dal 2020 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

Denominazione	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022 e ss.	2020	2021	2022 e ss.
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

In milioni di euro

Comma 21 - Il comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il risparmio derivante dalla differenza tra i due trattamenti pensionistici, quello effettivo e quello ipotetico più elevato, è destinato ad alimentare l'apposito Fondo istituito presso l'Inps ai sensi del comma 709, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino ad ora tale DPCM non è stato adottato.

La disposizione in esame è diretta sopprimere in via strutturale gli utilizzi delle economie derivanti dal citato comma 707 generando corrispondenti miglioramenti per i saldi di finanza pubblica.

Tale effetto positivo è valutato a partire dalle risultanze emerse dalle singole Conferenze dei servizi certificanti gli effetti a consuntivo e tenendo conto di un parziale sviluppo in relazione alle nuove pensioni decorrenti.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Minore spesa pensionistica (netto fisco)	21,0	23,0	24,5	25,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Minore spesa pensionistica (lordo fisco)	(34)	(38)	(40)	(41)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)

Comma 22 - In sede di Nota di Aggiornamento Def 2019, come ivi rappresentato, anche a seguito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019,



n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è stato possibile valutare minori oneri, rispetto alle originarie valutazioni contenute nella relazione tecnica al provvedimento in esame, per il complesso delle misure di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto legge n. 4/2019 per 1.700 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021, come effetto riscontrabile per i minori accessi al pensionamento stimati per il 2019, pur tenendo conto della previsione delle domande ulteriori per i mesi di settembre/dicembre 2019 ancora in corso. Tale valutazione di minori oneri è inglobata nelle previsioni a legislazione vigente, in considerazione di un accesso comunque graduale nel tempo negli anni 2020 e, parzialmente, 2021.

Qualora, in particolare con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021, si registrassero accessi al pensionamento maggiormente dilazionati nel tempo rispetto alle ipotesi assunte, ne conseguirebbero ulteriori minori oneri, allo stato non valutabili né riscontrabili, in assenza di elementi al riguardo, afferenti a comportamenti ancora del tutto da riscontrare per i soggetti in esame (come non sono attualmente riscontrabili, rispetto a quanto già stimato, ulteriori e minori ratei / ovvero maggiori ratei di pensione per i soggetti che hanno maturato requisiti entro il 31 dicembre 2019 e non hanno esercitato l'accesso in tale anno per eventuali ulteriori posticipi/anticipi del pensionamento).

La disposizione prevede una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, la disposizione in esame disciplina un procedimento che consente di riscontrare con ragionevole affidabilità e senza nocumento per la finanza pubblica gli eventuali minori oneri. Nelle more del procedimento accertativo, a garanzia degli effetti positivi scontati in misura corrispondente sui saldi programmatici di finanza pubblica, si procede all'accantonamento per gli anni 2021 e 2022 di dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, per importi corrispondenti, evidenziando che per l'anno 2020 resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 74.

Commi 23-26 - Le disposizioni sono volte a promuovere iniziative di razionalizzazione delle spese di gestione operativa dei sistemi informativi, delle reti e dei servizi tecnologici delle Pubbliche amministrazioni e delle società di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, degli Enti Locali e delle società dagli stessi partecipate, nonché delle spese sostenute dalla SOGEI S.p.A. con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti. L'attuazione delle disposizioni avvengono tramite l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti per le attività IT del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Secondo i dati del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 dell'AGID, la spesa media annua sostenuta per il settore ICT (al netto del comparto Enti Locali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) è pari 4,8 miliardi di euro, di cui circa 3,2 miliardi di euro di parte corrente nel biennio 2016/2017. Il risparmio derivante dalla completa attuazione della norma dipende dalle modalità adottate dalle varie amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa annuale media per ICT, posto che l'obiettivo è ridotto nel caso di Data Center che passano al Cloud della PA certificati da Agid (comma 3) e non è applicabile alle spese di cui al comma 4. Potenzialmente, il risparmio complessivo potrebbe superare 606 milioni di euro nel triennio 2020-2022 (cfr. tabella)

Si tratta tuttavia di risparmi verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, prudenzialmente, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica.



Tabella									
Stima risparmi di spesa ICT - 2020/2022									
(in milioni di euro)									
SETTORI	Spesa ICT 2016	Spesa ICT 2017	Totale spesa ICT 2016-2017	Media annua	Spesa annua SOGEI	Media annua al netto SOGEI	Media spese	Opex Infrastrutture (***)	Risparmio annuo spesa ICT (****)
	(*)	(*)					OPEX		
							(**)		
Education (scuola, università, ricerca)	365	375	740	370					
Sanità	1.200	1.220	2.420	1.210					
PAC (PA Centrale ed altri Enti)	2.590	2.585	5.175	2.588					
Totale	4.155	4.180	8.335	4.168	500	3.668	2.384	713,46	202,75

(*) Dati da Piano triennale AGID 2019 - 2021 al netto della spesa sostenuta da Regioni, province autonome di TN e BZ ed Enti Locali

(**) Valore stimato Spesa OPEX pari al 65% della spesa totale ICT

(***) Valore stimato spesa OPEX per infrastrutture pari al 25% della spesa ICT OPEX

(****) Al netto della spesa Enti Locali e della spesa SOGEI

Articolo 73

Rinegoziazione contratti locazione passiva

Commi 1 - 4 La disposizione prevede che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale possono richiedere alla proprietà degli immobili locati - entro il termine di 150 giorni dalla entrata in vigore della presente norma - la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Le predette Amministrazioni, previa verifica con l'Agenzia del demanio della convenienza, anche economica, alla rinegoziazione, possono proporre alla proprietà, entro il suddetto termine, la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

Qualora la proprietà, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunichi la volontà di accettarla, l'Amministrazione interessata ne darà comunicazione all'Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione della proprietà il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.

Le suddette previsioni si applicano anche per i contratti di locazione già scaduti alla data di entrata in vigore della presente norma.

La norma in questione, laddove si proceda alla rinegoziazione del contratto di locazione nei termini suddetti, consente alle amministrazioni interessate sia di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia di permanere negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adequamento, nonché quelle di trasloco.

I predetti risparmi sono quantificabili solo a consuntivo.



Il **comma 5** prevede che qualora le Amministrazioni non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali siano reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettui una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5 % per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

Articolo 74

Monitoraggio dei saldi di finanza pubblica

La disposizione prevede un rafforzamento del quadro normativo già previsto a legislazione vigente dalla legge di rango rafforzato n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 in materia di monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici.

A tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici è, infatti, disposto l'accantonamento di alcune voci di spesa del bilancio dello Stato (indicate nell'apposito elenco 2) per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro nell'anno 2020.

A seguito della verifica della coerenza degli andamenti tendenziali dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020 valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini della lotta all'evasione fiscale, qualora non dovessero emergere scostamenti rilevanti, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti possono essere resi disponibili, in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

Parte II

Disposizioni in materia di entrate

Titolo I

Rimodulazione selettiva delle tax expenditures e dei sussidi dannosi per l'ambiente

Articolo 75

Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito

La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, una quota di detraibilità decrescente, rispetto al reddito, delle detrazioni per oneri al 19 per cento secondo il seguente schema:

Reddito (euro)	Quota di detraibilità spettante
Fino a 120.000	100%
Oltre 120.000 fino a 240.000	$(240.000 - \text{reddito})/120.000$
Oltre 240.000	0

Sono esclusi gli oneri per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie sostenute per patologie gravi. Secondo la legislazione vigente la detrazione, pari al 19 per cento dell'onere, spetta per intero. Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, proiettati all'anno di riferimento. Le spese sanitarie per patologie gravi sono state stimate sulla base dei dati riportati nelle suddette dichiarazioni. In base a tali elaborazioni, si stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa 62,6 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta) rispettivamente di circa 0,1 e 0,03 milioni di euro.



Considerando la decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	dal 2022
IRPEF	0	109,5	62,6
Addizionale regionale	0	0,1	0,1
Addizionale comunale	0	0,04	0,03
Totale	0	109,64	62,73

In milioni di euro

Articolo 76

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

La disposizione in esame stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2020, i veicoli di classe euro 3 sono esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri. La disposizione prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono esclusi dal predetto beneficio anche i veicoli di classe euro 4.

I veicoli di categoria 0 o inferiore e di categoria 1 e 2 sono già stati esclusi dal beneficio fiscale rispettivamente dall'art. 1, comma 233 della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 1, comma 645 della Legge di Stabilità 2016.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati estratti dalla banca dati Vi.Sta i dati relativi al numero di veicoli, distinti per classe ambientale, che hanno i requisiti per poter usufruire del beneficio nell'anno 2018. La distribuzione per classe ambientale dei predetti veicoli, a partire da quelli di categoria euro 3, è riportata nella tabella seguente:

Classe veicolo	Numero veicoli
euro 3	23.777
euro 4	4.978
euro 5	22.010
euro 6	9.023
Totale	59.788

La Tabella mostra che la percentuale dei veicoli di classe euro 3 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 3 e superiori è pari al 39,77% e che la percentuale dei veicoli di classe euro 4 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 4 (e superiori) è pari al 13,82%.

Ai fini della stima è stato considerato che l'ammontare complessivo del credito di imposta determinato dall'agevolazione, per il 2018, risulta pari a € 1.319,9 milioni. Moltiplicando le percentuali sopra determinate (39,77% e 13,82%) per l'ammontare del credito di imposta, si stima che l'esclusione dall'agevolazione sul gasolio per l'autotrasporto dei veicoli di classe euro 3 determini un risparmio annuo di accisa pari a 524,9 milioni di euro (437,43 milioni per il 2020) milioni e che l'esclusione dal beneficio di quelli appartenenti alla categoria 4 determini un ulteriore risparmio pari a 109,9 milioni di euro.

Tuttavia, al fine di improntare la stima a criteri di maggiore prudenza e tenere in considerazione l'effetto di sostituzione dei veicoli più inquinanti che verranno esclusi dall'agevolazione con veicoli a basse emissioni inquinanti, sono stati quantificati i minori risparmi derivanti dal fisiologico rinnovo del parco circolante utilizzando le informazioni presenti nella banca dati Vi.Sta nonché quello indotto dalla perdita del beneficio per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4.

Tenuto anche conto degli effetti di risparmio che si sono realizzati a seguito dell'applicazione delle



disposizioni previste dalle Leggi di Stabilità per il 2015 e per il 2016 e considerando la decorrenza della norma in esame dal 2020, prudenzialmente i minori risparmi derivanti dalla disposizione sono valutati, in termini di cassa, in 80 milioni di euro per l'anno 2020 e in 117 milioni di euro annui a partire dall'anno 2021.

Articolo 77

Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica

La norma prevede la rimodulazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 11 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (testo unico accise), da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. Ciò al fine di stabilire aliquote di accisa specifiche, finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili. In particolare, la norma prevede l'abrogazione del punto 11 della tabella A del testo unico accise e l'applicazione ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica di nuove aliquote di accisa riportate nell'allegato I del medesimo testo unico.

Nella Tabella che segue sono riportate le aliquote di accisa a legislazione vigente e quelle rideterminate, nonché la differenza tra le due aliquote.

PRODOTTO	Unità di misura	Aliquota vecchia (€/unità di misura)	Aliquota nuova (€/unità di misura)	Differenza tra le aliquote (€/unità di misura)
Gas naturale (15° C e 1 atmosfera)	1000 Smc	0,4493	0,450	0,001
Gpl (fase liquida a 15° C)	1000 kg	0,6817	0,700	0,018
Gasolio (a 15° C)	1000 lt	12,72601	12,800	0,074
Olio combustibile e oli minerali greggi, naturali (a 15° C)	1000 kg	15,33154	15,400	0,068
Carbone, lignite e coke	1000 kg	2,600	11,800	9,200

La stessa norma ridetermina anche le aliquote del carbone, della lignite e del coke utilizzati per uso riscaldamento da parte di imprese e da parte di soggetti diversi dalle imprese. In particolare, l'aliquota di carbone, la lignite e il coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,6 a 12,0 euro per 1000 kg, quella dei medesimi prodotti utilizzati da soggetti diversi dalle imprese aumenta da 9,2 a 15 euro per 1000 kg. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati di consumo dei prodotti energetici per la produzione di energia elettrica contenuti nel "Bollettino energetico nazionale 2017" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Considerando la decorrenza dal 2020, si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa, derivanti dalla normativa in esame, ipotizzando, in via prudenziale, che siano trascurabili i consumi di carbone in usi tassati diversi da quelli per la produzione di energia elettrica:



	2020	2021	2022
Accisa	106,4	106,4	106,4
IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-32,6	-18,6
IRAP	0,00	-7,9	-4,3
Totale	106,4	65,9	83,5

In milioni di euro

Articolo 78

Fringe benefit auto aziendali

La disposizione interviene sulla percentuale dell'ammontare risultante dalle tabelle ACI che concorre alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale. La percentuale del 30% si applica per i veicoli a trazione elettrica, per i veicoli ibridi e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio. Per le auto a basse emissioni di CO₂, la percentuale è pari al 60%. Per le auto inquinanti, la percentuale è pari al 100%.

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello dei veicoli che prevede la stima in capo ai soggetti titolari di partite IVA degli effetti della deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso ai dipendenti (70% del costo). Il modello seleziona i veicoli limitatamente ai soggetti titolari di partite IVA per i quali si possono verificare effetti sulle imposte, escludendo quindi i veicoli della pubblica amministrazione e tutti quei settori che determinano le imposte in maniera forfettaria (es. agricoltura).

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da *fringe benefit* in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. Sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018 le auto di soggetti con partita IVA. Sono state escluse le auto intestate a enti pubblici non economici. Per individuare la quota di auto elettriche e ibride nonché quelle a bassa emissione di anidride carbonica, sono stati utilizzati i flussi delle nuove immatricolazioni, ottenendo i risultati esposti nella Tabella seguente:

Classi CO ₂ g/km	Veicoli immatricolati nel 2018	di cui elettrici	di cui ibridi
fino a 160	793.926	4.256	35.151
oltre 160	46.191	0	934
TOTALE	840.117	4.256	36.085

La percentuale dei veicoli con emissione di anidride carbonica fino a 160 grammi per chilometro risulta pari al 95%, il restante 5% si riferisce a veicoli con emissioni superiori. Considerando l'evoluzione della domanda verso l'acquisto di auto più ecologiche, è stato ipotizzato che la percentuale dei veicoli a bassa emissione (fino a 160 grammi di anidride carbonica per chilometro) entro 5 anni rappresenti la totalità delle nuove immatricolazioni.

Inoltre, non avendo a disposizione il dettaglio relativo agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio, si assume, ai fini della stima, che tale categoria rappresenti il 25% del totale delle auto individuate. Il reddito medio unitario ottenuto dalle apposite tabelle ACI è di 3.000 euro circa.

Sulla base delle informazioni desunte dalla banca dati Vi.Sta 2018, integrate con quelle desunte dalle nuove immatricolazioni, si stimano i seguenti effetti finanziari, considerando la decorrenza della norma dal 2020:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IRPEF	332,6	359,9	353,6	344,9	338,9	336,2	336
Addiz. Regionale	0	18,4	18,3	17,9	17,5	17,2	17,1
Addiz. Comunale	0	9,1	6,9	6,8	6,6	6,5	6,5
Totale	332,6	387,4	378,8	369,6	362,9	359,8	359,5

Millioni di euro

Titolo II Misure fiscali a tutela di ambiente e salute

Articolo 79

Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici manufatti in plastica biodegradabile e compostabile

La disposizione prevede l'istituzione di un'imposta di consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I suddetti manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, non compostabili secondo la norma UNI EN 13432, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono concepiti, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti. Rientrano tra i manufatti con singolo impiego anche i dispositivi, realizzati con l'impiego anche parziale delle suddette materie plastiche, che consentono la chiusura di manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie. La disposizione prevede altresì l'esclusione delle siringhe rientranti nella classificazione dei dispositivi medici elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dall'applicazione dell'imposta. Le disposizioni in esame potranno avere effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dogane e monopoli, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta normativa. L'imposta si applica ai manufatti prodotti nel territorio nazionale, provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea ed importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea, fatta eccezione per quelli utilizzati per la spedizione di merci rientranti nell'ambito di applicazione della franchigia doganali di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, mentre non si applica ai manufatti ceduti dal produttore ad acquirenti ubicati in un altro Stato membro ovvero su quelli esportati dallo stesso produttore. Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato, sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta, entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione si riferisce. L'imposta è fissata nella misura di 1 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nell'involucro. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati contenuti nel "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - Relazione generale consuntiva 2018" pubblicato dal CONAI. In particolare, è stato considerato il quantitativo di imballaggi in plastica che si prevede saranno immessi al consumo in Italia negli anni 2020 e 2021 (per gli anni successivi al 2021 è stato considerato il quantitativo relativo a tale anno).

Si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che la tassa sia introdotta a decorrere dal 1° aprile 2020 e la prima rata sia riscossa a partire dal mese di luglio 2020:



	2020	2021	2022	2023
Imposta di consumo	1.079,5	2.191,9	2.191,9	2.191,9
IIDD	0	-330,5	-529,6	-383,5
IRAP	0	-79,9	-125,5	-87,7
Totale	1.079,5	1.781,5	1.536,8	1.720,7

In milioni di euro

La disposizione, infine, concede alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, un credito d'imposta per le spese, sostenute nel 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La misura genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 30 milioni di euro nel 2021. Viene infine concesso alle imprese attive nel settore delle materie plastiche un credito di imposta per le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e consolidamento delle conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per il credito di imposta formazione 4.0. Pertanto, per quest'ultimo credito di imposta non si ascrivono oneri aggiuntivi.


Articolo 80 Accise tabacchi

Con riferimento alla norma recante modificazioni alla tassazione dei tabacchi lavorati e prodotti succedanei, si evidenzia quanto segue.

1. Evoluzione del mercato dei tabacchi lavorati

Il mercato dei tabacchi lavorati, dal 2005 al 2018, ha registrato una continua contrazione che ha interessato in misura più accentuata il settore delle sigarette le cui immissioni in consumo sono passate da oltre 92,8 milioni di chilogrammi, con una quota di mercato del 98,03%, a circa 67,4 milioni di kg, con una quota di mercato di circa l'88%.


Grafico I



Nel corso degli anni si è determinato, quindi, in un quadro di costante contrazione del mercato dovuto a varie concause (diffusa consapevolezza dei rischi sanitari connessi al fumo, contrabbando, contraffazione, introduzione sul mercato di prodotti succedanei del tabacco), uno spostamento dei consumi dal settore delle sigarette, gravato da una elevata fiscalità (attualmente l'accisa media è pari a € 150 / kg), verso i trinciati per sigarette (attualmente l'accisa media è pari a € 125 / kg) e verso i prodotti da inalazione, la cui tassazione è pari, per i tabacchi da inalazione, ad un quarto di quella gravante sull'equivalente consumo di sigarette, e per i liquidi da inalazione contenenti nicotina, ad un decimo.

Le entrate erariali (accisa ed imposta sul valore aggiunto), fino al 2012, hanno registrato, grazie ad un sistema di tassazione prevalentemente proporzionale ai prezzi di vendita, un costante incremento nonostante la contrazione dei consumi.

Nel 2012 le entrate erariali sono state pari a 14, 2 miliardi di euro, mentre nel 2013 e 2014 hanno subito una contrazione (13,5 e 13,6 miliardi di euro), anche per effetto di politiche di prezzo al ribasso adottate dai produttori, per contrastare le quali, con il decreto legislativo 188/2014, è stato modificato il sistema di tassazione prevedendo, in particolare, per le sigarette l'applicazione di un "onere fiscale minimo" e per gli altri prodotti di una "accisa minima". Negli anni successivi il gettito complessivo si è attestato intorno ai 14 miliardi di euro.



1. Composizione attuale del mercato

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i dati relativi alle immissioni in consumo delle varie tipologie di tabacchi lavorati registrate dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 e le variazioni percentuali rispetto ai dati dell'analogo periodo del 2018.



Tabella 1

	da 1 gennaio a 30 settembre 2019					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	48.817.883	1.547.437.656	1.233.650.747	7.330.799.080	2.224.619.990	12.336.507.473
tab. ryo	3.707.026	81.244.396	75.679.399	463.391.091	136.473.997	756.788.883
tab. fumo	207.441	4.589.511	2.874.377	16.096.510	5.183.369	28.743.767
sigaretti	1.345.396	56.234.479	13.895.118	43.763.697	25.056.527	138.949.821
sigari	695.499	79.331.641	16.237.247	37.522.045	29.281.527	162.372.460
fiuti	24.003	1.881.597	398.729	987.974	718.959	3.987.259
inalazioni	2.249.447	293.442.836	52.065.368	81.263.871	93.881.606	520.653.681
TOTALE	57.046.695	2.064.162.116	1.394.800.985	7.973.824.268	2.515.215.975	13.948.003.344

Tabella 2

	differenza percentuale					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	-4,36%	-3,14%	-1,33%	-0,94%	-1,33%	-1,33%
tab. ryo	5,35%	-3,99%	7,12%	9,35%	7,13%	7,13%
tab. fumo	-1,22%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%
sigaretti	5,63%	3,55%	7,28%	12,48%	7,28%	7,28%
sigari	1,88%	2,54%	2,77%	3,25%	2,77%	2,77%
fiuti	12,59%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%
inalazioni	134,77%	178,35%	117,35%	21,34%	117,35%	117,35%
TOTALE	-1,14%	7,20%	1,30%	-0,12%	1,30%	1,30%

Emerge che continua la crescita (+5,35 %) dei trinciati per sigarette, i cui volumi corrispondono al 6,50% del mercato, a fronte di una contrazione (- 4,36%) delle sigarette, la cui quota di mercato è pari all'85,58 % (98,03% del 2005).

E' in forte espansione (+139,01%) la tipologia dei tabacchi da inalazione, la cui disciplina fiscale è



stata recata dal citato decreto legislativo n. 188/2014, raggiungendo una quota di mercato pari al 3,94%.

Le altre tipologie di prodotti (sigari, sigaretti, tabacchi da fiuto e altri tabacchi da fumo) hanno la restante quota del 3,98%.

1. Struttura della fiscalità

1.1 Imposta sul valore aggiunto

I tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto secondo un particolare regime (c.d. regime monofase) in base al quale l'iva è assolta una sola volta all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti (cioè all'atto dello svincolo dal regime sospensivo dell'accisa che si verifica nel momento in cui i prodotti sono ceduti dal deposito fiscale al rivenditore).

Tale regime prevede che l'imposta sia applicata, secondo l'aliquota ordinaria, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi (tariffa di vendita stabilita con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità alle richieste dei produttori) al netto dell'imposta stessa.

L'attuale aliquota ordinaria del 22 per cento (da applicare al prezzo di vendita al netto dell'iva) corrisponde al 18,03 per cento del prezzo di vendita (c.d. "aliquota di scorporo").

1.2 Accisa e imposta di consumo

I sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 23 per cento, del 23,5 per cento e del 58,5 per cento.

E' anche prevista per dette tipologie di prodotti un'accisa minima, pari rispettivamente a euro 30, a euro 32 e a euro 125 il kg, che è comunque dovuta qualora per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori l'applicazione delle aliquote di base comporti un importo di accisa inferiore. L'accisa minima è applicata sui prezzi fino a euro 130/kg per i sigari, fino a euro 136/kg per i sigaretti e fino a euro 213,34/kg per i trinciati per sigarette. Un kg equivale convenzionalmente a 200 pezzi per i sigari e a 400 pezzi per i sigaretti.

Gli altri tabacchi da fumo e i tabacchi da fiuto sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 56 per cento, e del 24,78 per cento.

L'importo dell'accisa globale sulle sigarette è data da due componenti: da un importo fisso per unità di prodotto (elemento specifico) pari attualmente a euro 20,9 il kg, e da un importo proporzionale (elemento *ad valorem*) pari al 50,97 per cento del prezzo di vendita. Tali componenti sono determinate secondo il sistema di calcolo previsto all'articolo 39-octies del Testo unico delle accise con riferimento all'accisa gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette data dall'applicazione della vigente aliquota di base (59,5 per cento) al prezzo stesso, in modo che le due componenti applicate allo stesso prezzo medio ponderato comportino il medesimo importo di accisa.

Per le sigarette è prevista l'applicazione di un onere fiscale minimo pari attualmente a euro 180,88 il kg, che è comunque dovuto a titolo di accisa e di iva qualora, per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori, l'applicazione delle aliquote di iva e dell'accisa globale comporti un onere fiscale inferiore. L'importo dell'onere fiscale minimo è dato dal 95,22 per cento dell'accisa e dell'iva gravanti sul prezzo medio ponderato, e trova applicazione attualmente per i prezzi delle sigarette fino a euro 231/kg.

2. Modifica della fiscalità sui tabacchi lavorati prevista dallo schema di norma

Lo schema di norma prevede un generalizzato incremento della tassazione per tutte le tipologie di tabacchi lavorati e dei c.d. prodotti di nuova generazione (tabacchi e liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina).



2.1 Sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 59,5 al 59,8 per cento.

Aumento della percentuale per il calcolo dell'Onere fiscale minimo dal 95,22 al 96,22 per cento.

Occorre evidenziare preliminarmente che nel 2020 la fiscalità a titolo di accisa sulle sigarette subirà, a legislazione vigente, verosimilmente un incremento dovuto al livello del prezzo medio ponderato delle sigarette che si registrerà nel 2019, in base al quale devono essere calcolate, come sopra indicato, sia le componenti (fissa e proporzionale) dell'accisa sia l'importo dell'onere fiscale minimo.

I dati registrati nel 2019, in particolare quelli relativi al periodo successivo alle variazioni tariffarie intervenute nei primi mesi dell'anno, fanno verosimilmente prevedere che il prezzo medio delle sigarette sarà pari a euro 253 il kg (equivalente convenzionalmente a 50 pacchetti da 20 pezzi). Nel 2018 è stato pari a euro 245 il kg.

Per effetto di tale incremento, l'elemento specifico dell'accisa passerà da euro 20,90 a euro 21,58 il kg (+ 0,68 euro), mentre l'onere fiscale minimo da euro 180,88 a euro 186,78 (+ 5,90 euro). (Occorre al riguardo precisare, che l'effetto traslativo sui prezzi di vendita dell'aggravio fiscale è diverso per le sigarette soggette all'onere fiscale minimo e per quelle soggette all'accisa ordinaria, in quanto il rispettivo moltiplicatore è pari a 1,1 e a 4,76, in ragione delle diverse componenti proporzionali al prezzo). L'elemento proporzionale dell'accisa resta invariata al 50,97 per cento.

In base al trend decrescente registrato nei primi nove mesi del 2019 (- 4,36 per cento), è stimato per il 2020 un volume di immissioni in consumo di sigarette pari a kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019).

Attualmente le sigarette alle quali si applica l'onere fiscale minimo e quelle alle quali si applica l'accisa ordinaria sono pari, rispettivamente, al 6 per cento e al 94 per cento, per cui è stimabile che, nel 2020, circa kg 3,630 milioni (kg 60,5 x 0,06) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 5,80 il kg, e circa kg 56,870 milioni (kg 60,5 x 0,94) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 0,68 il kg. Pertanto, le maggiori entrate dovute all'aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che verosimilmente si determinerà nel 2019, sono stimabili pari a circa euro 60 milioni, come risulta dalla tabella 4.

quantità kg	incremento fiscalità /kg	Maggiore accisa 2020 (a legislazione vigente) €
3.630.000	5,8	21.054.000,00
56.870.000	0,68	38.671.600,00
60.500.000		59.725.600,00

Lo schema di norma prevede un aumento dell'aliquota di base dell'accisa sulle sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento, e l'aumento della percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo dal 95,22 per cento al 96,22 per cento.

Come si evince dalla Tabella 5, l'aggravio di fiscalità sarà mediamente pari a € 2,61/kg per le sigarette assoggettate all'onere fiscale minimo, e a € 0,76/kg, per le sigarette assoggettate all'accisa ordinaria, le quali presentano un differente valore traslativo di tale aggravio sui prezzi di vendita. In base alle rispettive previsioni di vendita, ne deriverebbe un maggior gettito stimato in € 52,7 milioni.



Tabella 5

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	60.500.000	prezzo medio ponderato	accisa media con aliquota di base = 59,5 %; OFM = 95,22%	accisa media con aliquota di base = 59,8 %; OFM = 96,22%	differenza unitaria	maggiori entrate (al netto maggiori entrate derivanti da variazione a legislazione vigente del prezzo medio ponderato delle sigarette)
quantità stimate soggette a OFM	3.630.000	224	140,48	143,09	2,61	9.474.300,00
quantità stimate soggette a AO	56.870.000	255	150,87	151,63	0,76	43.221.200,00
						52.695.500,00

Quindi, nel 2020, l'aggravio di fiscalità sulle sigarette sarà pari a circa 113 milioni di euro, che ridurrà di un corrispondente importo il ricavo dei produttori, i quali potrebbero essere indotti a richiedere aumenti di prezzo che potrebbero incidere sulla domanda di sigarette che già fa registrare una forte contrazione dovuta anche allo spostamento verso prodotti sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti. Il maggior gettito che potenzialmente deriverebbe dagli aumenti di prezzo (in quanto le aliquote proporzionali delle varie componenti del prezzo si applicherebbero a valori più alti) potrebbe essere attutito dalle descritte conseguenze sulla domanda, la quale, in base ai dati registrati negli ultimi periodi, evidenzia un elevato grado di elasticità rispetto ai prezzi. In sostanza, le potenziali maggiori entrate derivanti dagli aumenti di prezzo sarebbero verosimilmente assorbite dalla ulteriore diminuzione dei consumi rispetto a quelli ipotizzati nel 2020, pari, come sopra evidenziato, kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019). Sembra pertanto opportuno, in via prudenziale, non ascrivere maggiori entrate ai possibili aumenti di prezzo che potrebbero intervenire nel 2020.

4.2 Trinciati per sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 58,5 al 59,0 per cento;

Aumento dell'accisa minima da € 125 a € 130 il kg.

L'accisa minima vigente pari a € 125 si applica ai prezzi fino a € 213,34/kg, mentre quella pari a € 130 si applicherà ai prezzi fino a € 220/kg.

Il mercato dei trinciati per sigarette fa registrare da anni una costante crescita ed è stimabile che nel 2020 sarà pari a circa 5 milioni di kg (4,7 milioni nel 2018). La composizione di tale mercato è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 125 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato.

Infatti sul totale di vendite stimate di circa 5 milioni di kg, soltanto circa 4 mila kg sono assoggettati all'accisa ordinaria del 58,5 per cento.

Il maggior gettito deriverebbe pertanto per la quasi totalità dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima ed è stimabile pari a circa 25 milioni di euro, come risulta dalla Tabella 6.



Tabella 6

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	5.000.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 58,5%; accisa minima = 125 euro/kg 2019	aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2020	differenz a unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	4.995.800	204	125	130	5	24.979.000,00
quantità stimate soggette a AO	4.200	220	128,7	130	1,3	5.460,00
						24.984.460,00

In considerazione della peculiarità del settore, gli incrementi dei prezzi di vendita che presumibilmente saranno richiesti dai produttori per compensare la contrazione dei ricavi sono stimabili pari a circa 7 euro il kg, considerato l'incremento della fiscalità di 5 euro e il moltiplicatore sul prezzo di 1,4, in ragione delle componenti proporzionali (aggio al rivenditore e iva) ai prezzi assoggettati all'accisa minima.

L'aumento di € 7 il kg fa ricadere i nuovi prezzi comunque nell'ambito dell'applicazione dell'accisa minima ad eccezione di quelli relativi a circa 8.000 kg, il cui maggior gettito dovuto all'aumento dell'aliquota di base, sarebbe del tutto trascurabile in sede di analisi previsionale.

4.3 Altre tipologie di tabacchi lavorati (sigari, sigaretti, altri tabacchi da fumo, tabacchi da fiuto e da mastico).

Aumento delle rispettive aliquote di base di 0,5 punti percentuali;

Aumento dell'accisa minima di € 5/kg, sui prodotti per i quali è prevista (sigari e sigaretti).

Si riportano nelle seguenti tabelle le stime di maggior gettito derivante dalle sopraindicate misure per ciascuna tipologia di tabacchi lavorati:



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 7
SIGARI

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	928.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23%; accisa minima = 30 euro/kg 2019	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 35 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	69.000	116	30	35	5	345.000,00
quantità stimate soggette a AO	859.000	243	55,89	57,105	1,215	1.043.685,00
						1.388.685,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	124.000,00				3,785	469.340,00
						1.858.025,00

Tabella 8

SIGARETTE

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	1.800.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 32 euro/kg 2019	aliquota di base = 24%; accisa minima = 37 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	1.548.000	95	32	37	5	7.740.000,00
quantità stimate soggette a AO	252.000	152	35,72	36,48	0,76	191.520,00
						7.931.520,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	175.000,00				4,24	742.000,00
						8.673.520,00



Tabella 9

ALTRI TABACCHI DA FUMO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	277.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 56,0% - 2019	aliquota di base = 56,5% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	277.000	138,56	77,5936	78,2864	0,6928	191.906

Tabella 10

TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	32.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 24,78% - 2019	aliquota di base = 25,28% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	32.000	166,12	41,16454	41,995136	0,8306	26.579

Nella Tabella 11 è riportato il riepilogo delle maggiori entrate erariali stimate in base a quanto sopra rappresentato.

Tabella 11

maggiori entrate da schema di norma (€/milione)	
da variazione aliquota di base sigarette	43,221
da variazione onere fiscale minimo sigarette	9,474
da variazione aliquota di base trinciati per sigarette	0,005
da variazione accisa minima trinciati per sigarette	24,979
variazione accise su sigari	1,858
variazione accise su sigaretti	8,673
variazione accisa su altri tabacchi da fumo	0,192
variazione accisa su tabacchi da fiuto e da mastico	0,027
TOTALE	88,429



Articolo 81**Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo**

Costituiscono la base imponibile dell'imposta i prodotti accessori ai prodotti da fumo che si esauriscono in un unico utilizzo. Rientrano in tale ambito le cartine, i tubetti di cartine e i filtri che vengono utilizzati per il consumo dei tabacchi trinciati a taglio fino, utilizzati per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), i quali sono assoggettati ad accisa secondo quanto stabilito dall'articolo 39-octies dello stesso decreto legislativo. La stima del maggior gettito derivante dallo schema di norma è basata sulla previsione su base annua dei volumi di vendita dei trinciati per sigarette, che è la tipologia di tabacchi lavorati il cui consumo comporta l'utilizzo degli articoli oggetto di tassazione. Si stima un volume annuo di vendite pari a 5 milioni di kg. di trinciati per sigarette. Presupponendo che il quantitativo medio di tabacco necessario per arrotolare una sigaretta sia pari a un grammo è stimabile un consumo annuo di circa 5 miliardi di cartine/tubetti. Per la stima del consumo dei filtri è stato ipotizzato, non essendo disponibili dati al riguardo, che gli stessi vengano utilizzati nel 70 per cento delle sigarette arrotolate, per cui il consumo degli stessi dovrebbe essere pari a circa 3,5 miliardi. Pertanto la base imponibile dell'imposta prevista dallo schema di norma dovrebbe essere pari a 8,5 miliardi di pezzi (5 miliardi di cartine/tubetti e 3,5 miliardi di filtri). Il maggior gettito derivante dallo schema di norma sarebbe pari a 30,6 milioni di euro (8,5 miliardi di pezzi x 0,0036 di €).

Articolo 82**Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti**

La disposizione prevede l'istituzione di un'imposta di consumo sulle bevande analcoliche preconfezionate e sui prodotti predisposti per essere utilizzati, previa diluizione, come bevande analcoliche, ottenuti entrambi con l'aggiunta di sostanze edulcoranti, di origine naturale o sintetica, il cui contenuto complessivo sia superiore, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per le prime, e a 125 grammi per chilogrammo, per i secondi.

Tale imposta è fissata nella misura di:

- 10,0 euro per ettolitro per i prodotti finiti,
- 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, contenente la disciplina di dettaglio del tributo, da emanare entro il mese di febbraio 2020. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati gli ultimi dati di consumo pubblicati dalle associazioni di categoria relativi all'anno 2017. In particolare, il consumo di bevande gassate, *energy drink* e altre bevande lisce preconfezionate, nel 2017, in Italia, risulta di circa 3.055 milioni di litri. Tali bevande vengono prodotte con l'aggiunta di zuccheri e hanno un contenuto complessivo finale di edulcoranti superiore al limite previsto di 25 grammi per litro. Inoltre, i consumi relativi ai succhi e alle bevande a base di frutta, nel 2017, sono stati pari a 765 milioni di litri. Prudenzialmente, i consumi di tali prodotti sono stati ridotti del 50 per cento, pervenendo a una stima di 382,5 milioni di litri. L'abbattimento consente di improntare la stima a criteri di prudenzialità e di tener conto dei limiti legati all'assenza di informazioni dettagliate sul volume delle bibite che contengono edulcoranti aggiunti. Infine, per quanto riguarda i prodotti concentrati, destinati a essere trasformati in bevande edulcorate a seguito di diluizione, si è assunto, sulla base di dati desunti da informazioni degli operatori di settore, che si ottengano mediamente 5 lt di bevanda, a partire da 1 kg di prodotto



concentrato. Il consumo di bevande edulcorate a seguito di diluizione è stato pari, nell'anno 2017, a 140 milioni di litri. Si è ipotizzato che tutto il quantitativo di prodotto destinato a essere trasformato nelle suddette bevande abbia un contenuto zuccherino superiore a 125 grammi per chilogrammo.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari stimati nell'ipotesi che l'imposta sia introdotta a partire dal 1° aprile 2020 e sia versata a partire dal 1° maggio 2020:

	Effetti finanziari in milioni di euro			
	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta di consumo	233,8	350,8	350,8	350,8
IRES	0,0	-35,8	-38,35	-30,7
IRPEF	0,0	-35,8	-38,35	-30,7
IRAP	0,0	-17,4	-18,1	-14,1
Totale	233,8	261,8	256,0	275,3

in milioni di euro

Titolo III Economia e fisco digitale

Articolo 83 Buoni pasto mense aziendali

La legislazione vigente prevede un limite di esenzione di 5,29 euro per i buoni pasto in forma cartacea e pari a 7 euro per quelli in forma elettronica. La disposizione in esame modifica le esenzioni vigenti, riducendole a 4 euro per i buoni cartacei e incrementandole a 8 euro per i buoni di tipo elettronico. In assenza di informazioni relative all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti negli archivi delle dichiarazioni dei redditi, sono stati utilizzati i dati pubblicati dai maggiori operatori del mercato, stimando un valore di mercato annuo di circa 2,7 miliardi di euro. Si ipotizza, inoltre, che la quota di buoni in formato elettronico sia pari al 50% e che il 70% dei buoni abbia un valore nominale non superiore a 5,29 euro.

Sulla base di tali assunzioni, si stima che la disposizione in esame determini un recupero di gettito annuo di IRPEF e addizionali locali derivante dalla riduzione della soglia di esenzione dei buoni cartacei di circa 74 milioni di euro e una perdita di gettito annua conseguente all'incremento ad 8 euro della soglia di esenzione dei buoni elettronici di circa -18 milioni di euro. La disposizione determina, pertanto, un recupero di gettito complessivo di circa 56 milioni di euro su base annua.

Considerando l'entrata in vigore della misura dal 2020, si riportano nella tabella gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022
IRPEF	51,3	53,3	53,3
Addizionale regionale	0	2,1	2,1
Addizionale comunale	0	0,7	0,6
Totale	51,3	56,1	56,0

In milioni di euro



Articolo 84

Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

L'articolo 1, commi 35-50, della L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) istituiva l'imposta sui servizi digitali che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. La legge prevede che con successivo decreto sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta che entrerà in vigore nei 60 giorni successivi all'emanazione del decreto. Al fine di rendere direttamente applicabili le disposizioni contenute nella suddetta legge, l'articolato in allegato apporta alcune modifiche volte a chiarire le condizioni di attuazione delle misure in esame.

In particolare:

- è stato indicato che le soglie vanno calcolate rispetto ai ricavi conseguiti l'anno precedente a quello di riferimento;
- è stata prevista che l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare a decorrere dal 2020;
- è stata eliminata la necessità dell'emanazione del D.M. di attuazione, prevedendo pertanto l'applicazione automatica della norma;
- è stato definito ciò che non si considera "servizi digitali";
- è stata introdotta un'eventuale "sunset clause", ovvero è stato previsto che l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata;
- è stabilito che ai fini dell'applicazione dell'imposta non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa.

Al riguardo, si evidenzia che tali modifiche rendono direttamente applicabili le disposizioni inerenti l'imposta sui servizi digitali e quindi non subordinano l'attuazione all'emanazione di un successivo provvedimento. Dal punto di vista finanziario, alla luce delle specifiche e dei chiarimenti contenuti nella disposizione in esame, è stata effettuata una nuova valutazione adottando la medesima metodologia applicata in sede di quantificazione della norma contenuta nella legge n. 145/2018. In particolare, in base ai dati della Relazione annuale 2019 AGCOM si stima un maggior gettito di 708 milioni su base annua.

Nella tabella che segue si riportano gli effetti finanziari:

	SNF			IN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nuova stima (A)	0	708	708	708	708	708
Stima originaria (B)	600	600	600	600	600	600
DIFFERENZA (A) - (B)	-600	108	108	108	108	108

in milioni di euro



Articolo 85**Tracciabilità delle detrazioni**

La disposizione prevede, a decorrere dal 2020, l'introduzione dell'obbligo di pagamento cashless per poter fruire della detrazione per spese detraibili al 19%, fatta eccezione per le spese per medicinali e dispositivi medici e per le spese sanitarie effettuate presso strutture pubbliche e private accreditate presso il SSN (ticket visite, ricoveri ecc.).

Per ciascuna tipologia di detrazioni è stato possibile individuare l'importo globale risultante dalle statistiche dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2017. Per ogni tipologia, inoltre, si è ipotizzata una quota di spesa che continuerebbe ad essere pagata in contante nonostante il riconoscimento dell'agevolazione fiscale solamente a fronte di pagamenti elettronici o comunque tracciabili.

Si stima un recupero di gettito pari a **496 milioni di euro** sul totale delle detrazioni per oneri interessate dalla modifica di circa 3,2 miliardi di euro.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	+868	+496

In milioni di euro

Articolo 86**Analisi di rischio**

Il potenziamento delle attività di analisi del rischio e controllo connesso alla previsione normativa dà luogo a un incremento di efficacia nell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione.

Detto incremento avrà effetto positivo sul gettito, con particolare riferimento ai versamenti diretti da attività di controllo e alle somme riscosse a seguito di ravvedimento indotto anche a seguito di interventi legati a comunicazioni di *compliance*.

In base ai risultati più recenti, le riscossioni derivanti dall'attività di controllo e dal ravvedimento indotto come sopra descritto comportano un gettito da entrate erariali (considerando un'incidenza dell'8% delle entrate non erariali sulle entrate complessive) pari a 3.605 milioni di euro (relativi ad entrate che confluiscono nella sezione di accertamento e controllo del Bilancio dello Stato) e a 573 milioni di euro (relativi ad incassi che confluiscono nella sezione delle entrate erariali complessive del Bilancio). Si stima che il potenziamento dell'analisi del rischio derivante dall'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari possa comportare un incremento, a regime, del 11% delle somme riscosse, che corrisponde a 460 milioni di euro.

Si precisa che la percentuale del 11% è stata determinata prudenzialmente, a seguito di un'analisi dell'impatto derivante dall'introduzione di nuove tecnologie - associate a nuove fonti informative - sui processi ascrivibili al controllo e agli strumenti di promozione della *compliance*. In particolare, gli effetti positivi sopra citati sono riconducibili a una serie di fattori, ivi inclusi: la riduzione dei cosiddetti falsi positivi nell'espletamento delle specifiche analisi del rischio; una migliore valutazione di eventuali situazioni a rischio insolvenza (tale da calibrare in maniera più precisa la pretesa rispetto alla reale capacità contributiva del soggetto); maggiore efficacia d'intervento su situazioni ad alto rischio frode, grazie al miglioramento della qualità delle analisi e così via.

Si prevede che la fase a regime si assesterà nel 2022, rispetto al 2019, con un incremento di gettito atteso di 529 milioni di euro l'anno.

Quanto alla distribuzione temporale del predetto incremento, si ritiene che lo stesso sia più



contenuto nel primo anno, con una crescita più che proporzionale nei periodi 2021 e 2022. Ciò è dovuto al fatto che, nel primo anno di vigenza della norma, si dovrà dare attuazione alla stessa, attraverso anche la predisposizione delle basi dati e la modifica delle procedure esistenti. Anche il secondo anno vedrà scontare affinamenti attraverso ulteriori test sul campo delle metodiche applicate e, dopo aver capitalizzato i risultati previsti, nel terzo anno, si avrà l'effetto complessivo della norma. In particolare, l'incremento di gettito del 11%, stimato per il 2022, si realizzerà per il 3% nel 2020 e per il 6% nel 2021.

Pertanto, l'incremento del gettito a regime si ripartisce annualmente secondo lo schema illustrato nella tabella seguente.

Effetti indotti dalla norma - (variazioni rispetto al 2019)

		2020	2021	2022	2023
a	Versamenti diretti attività di controllo (prevenzione e contrasto all'evasione)	108	216	397	397
b	Compliance (altri incassi derivanti da comunicazioni, attività istruttoria interna ed esterna, indotto)	17	35	63	63
	Totale	125	251	460	460

Inoltre, da studi effettuati dall'Agenzia delle Entrate e da altri ricercatori, si è stimato che per ogni euro in più incassato da attività di prevenzione e contrasto si generino 0,15 euro di versamenti spontanei derivanti dal cosiddetto effetto deterrenza. Pertanto alle somme precedenti, a regime, si potrebbero aggiungere altri 69 milioni di euro derivanti da versamenti spontanei effettuati dai contribuenti. Tuttavia, per seguire un criterio prudenziale, non si considerano negli effetti della norma tali possibili maggiori introiti, che pertanto saranno rilevati a consuntivo.

Alle attività ed agli adempimenti previsti dal presente articolo l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo IV Ulteriori disposizioni fiscali

Articolo 87 Modifica in materia di imposte indirette

Modifica esenzione dall'imposta di bollo dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale. La disposizione in esame introduce a decorrere dal 2020 l'applicazione dell'imposta di bollo a 2,4 euro per foglio dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale. La legislazione vigente prevede l'esenzione.

Ai fini della stima, sono stati elaborati i dati pubblicati dal Ministero Giustizia, dai quali si evince che i certificati prodotti dal casellario giudiziale nell'anno 2018 sono 10.679.505. Considerando un foglio per certificato e applicando l'imposta di bollo di € 2,4 per foglio, si stima un recupero di gettito di circa 25 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2020.

Articolo 88 Regime forfetario

La norma abroga dal 2020 l'articolo 1, commi 17-22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

Sulla base di quanto stimato nella relazione tecnica di introduzione della disposizione in esame (legge di bilancio 2019), si riportano di seguito, pertanto, gli effetti finanziari di segno opposto:

	2020	2021	2022
IRPEF	+154,6	+2.535,9	+1.515,3
Addizionale regionale	0,0	+92,4	+92,4
Addizionale comunale	0,0	+45,6	+35,1
IRAP	0,0	+141,2	+76,3
Sostitutiva	0,0	-1.918,2	-1.096,1
IVA	+234,5	+234,5	+234,5
Rettifica della detrazione IVA	-279,9	0,0	0,0
Totale	+109,2	+1.131,4	+857,5

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

- a) l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
- b) l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- c) la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture.

In particolare, relativamente all'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario di cui alla lett. a), ai fini della stima è stata adottata la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, è stata simulata l'introduzione delle nuove condizioni di accesso al regime forfetario. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	11,7	6,7
Addizionale regionale	0,0	0,6	0,6
Addizionale comunale	0,0	0,3	0,2
IRAP	0,0	2,3	1,3
Sostitutiva	0,0	-55,1	-31,5
IVA	47,0	47,0	47,0
Effetti contributivi	5,5	5,6	5,7
Totale	52,5	12,4	30,0

In milioni di euro

Per quanto riguarda l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro di cui alla lett. b) la verifica di tale soglia è irrilevante se il



rapporto di lavoro è cessato.

Ai fini della stima, è stata adottata la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, è stata simulata l'introduzione della nuova condizione di esclusione. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	860,9	492,0
Addizionale regionale	0,0	24,4	24,4
Addizionale comunale	0,0	12,0	9,3
IRAP	0,0	11,0	5,9
Sostitutiva	0,0	-310,2	-177,3
IVA	-4,3	-4,3	-4,3
Totale	-4,3	593,8	350,0

In milioni di euro

La misura, inoltre, stabilisce che l'ammontare del reddito calcolato secondo quanto stabilito per il regime forfetario abbia rilevanza nella determinazione del reddito di riferimento utilizzato per il calcolo delle detrazioni ai fini Irpef. Ai fini della stima è stato calcolato il reddito determinato secondo il regime forfetario per i soggetti stimati in tale regime nel 2020 e, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, è stato simulato il nuovo calcolo delle detrazioni laddove l'ammontare delle stesse sia in funzione del reddito, sommando il reddito calcolato per il regime forfetario a tale reddito di riferimento. In base a tali elaborazioni si stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa 78,1 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 2,9 e 1,1 milioni di euro.

Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2020	2021	2022
IRPEF	0	136,6	78,1
Addizionale regionale	0	2,9	2,9
Addizionale comunale	0	1,4	1,1
Totale	0	140,9	82,1

Milioni di euro

La norma, infine, prevede il regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio (di seguito definiti "nuovi minimi") e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture (lett. c)).

Partendo da una platea complessiva di circa 1,4 milioni di soggetti, individuata sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2018, si ipotizza che, in conseguenza dell'introduzione dei predetti requisiti di accesso, permangano nel regime forfetario circa 1.089.744 contribuenti, denominati gruppo 1, mentre i restanti 341.494, indicati con gruppo 2, sono assoggettati al sistema di tassazione ordinaria. Tra i contribuenti del primo gruppo, si stima che circa 358 mila soggetti saranno indotti dal regime premiale ad emettere fattura elettronica. Tale stima è stata ottenuta applicando al 1.089.744 di contribuenti che permangono nel regime forfetario, una propensione di accesso a benefici premiali del 32,9%. Tale percentuale è stata ottenuta incrementando del 20% la propensione media dei soggetti che hanno avuto accesso al regime premiale degli studi di settore osservata negli anni 2016 e 2017. Si è ritenuto necessario considerare detto incremento poiché si ritiene che i benefici premiali della norma abbiano maggiore attrattività dei benefici associati all'accesso al regime premiale degli studi di settore. Per quantificare l'impatto



della norma, sono state prese in considerazione le stime dei ricavi e dei costi intermedi effettuate ai fini della definizione della relazione tecnica della norma di cui all'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sulla platea complessiva di cui al punto precedente. Inoltre, l'ammontare dei ricavi è stato scomposto in base alla tipologia dell'acquirente, distinguendo le transazioni di tipo "B2B" e "B2C". La disaggregazione è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel quadro VT delle dichiarazioni IVA delle persone fisiche con volume d'affari inferiore a 65.000 euro. Il totale dei ricavi è stato ridotto, in modo proporzionale, per escludere il 77,1% dei contribuenti del gruppo 1 che si prevede non optino per la fatturazione elettronica. I costi intermedi sono stati ripartiti adottando l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi nelle due tipologie di transazione (B2B, B2C). I risultati delle elaborazioni sono riportati nella Tabella 1. I valori economici della tabella 1 si riferiscono ai 358.000 contribuenti del gruppo 1 e ai 341.494 contribuenti del gruppo 2.

Tabella 1 Costi e ricavi per tipologia di transazioni (ammontari in mln. di euro)

	Costi	Ricavi
Transazioni B2C	2.049 (a)	6.829 (b)
Transazioni B2B	1.968 (c)	6.561 (d)
Totale	4.017	13.390

Si ipotizza che la trasmissione elettronica delle fatture produca due effetti positivi:

- incremento dei ricavi dichiarati dai contribuenti in regime forfetario per effetto dello stimolo alla *compliance* indotto dalla percezione che la fatturazione elettronica faciliti il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti del gruppo 2 che, transitando a tassazione ordinaria saranno assoggettati a fatturazione elettronica;
- emersione dei costi in capo ai entrambi i gruppi di contribuenti coerentemente all'incremento dei ricavi, che si traduce in un maggiore fatturato per i fornitori.

Con riferimento al punto a) l'effetto di aumento di *compliance* è quantificato nella misura di 341 milioni di euro di maggiori ricavi dichiarati. Al risultato si è pervenuti moltiplicando l'ammontare dei ricavi delle transazioni B2B, valore (d) della Tabella 1, per 5,2%. Tale coefficiente rappresenta il tasso di crescita del gettito IVA fatto registrare, nel primo semestre 2019, da contribuenti con volume d'affari inferiore a 25 milioni di euro, attribuibile all'introduzione della trasmissione elettronica delle fatture. L'incremento dei ricavi si ripartisce per 174 milioni al gruppo 1 e per 167 al gruppo 2. Dall'incremento dei ricavi del gruppo 2, applicando un'aliquota media del 14%, scaturisce un extra gettito IVA pari a 23 milioni. Tale aumento di ricavi comporta un ulteriore aumento di costi (come esplicitato alla lettera b) di cui sopra), che, sotto l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi (vedasi rapporto tra valori (c) e (d) della Tabella 1), risulta pari a 102 milioni di euro. Si stima infatti che i contribuenti in regime dei "nuovi minimi" siano indotti a modificare il loro comportamento nei confronti dei fornitori esigendo da questi ultimi una maggiore fatturazione per giustificare i maggiori ricavi dichiarati. L'incremento dei costi si ripartisce per 52 milioni al gruppo 1 e per 50 al gruppo 2. L'incremento di fatturato dei contribuenti in regime forfetario si trasforma in maggiore reddito dichiarato pari a 239 milioni di euro, ripartito tra gruppo 1 per 122 milioni e il gruppo 2 per 117 milioni. Dal primo deriva un extra gettito da imposta sostitutiva pari a 18 milioni di euro e dal secondo, ipotizzando un'aliquota media del 25%, un incremento dell'IRPEF di 29 milioni di euro. All'incremento di fatturato dei fornitori, 102 milioni di euro, si applica un'aliquota media IVA del 14%, con un conseguente extra gettito di 14 milioni di euro. Analisi precedenti hanno stimato che in media ad ogni euro di extra IVA dichiarata corrispondono 0,289 euro di maggiori imposte dirette. Ne consegue che il passaggio al nuovo regime comporta un ulteriore incremento di gettito da imposte dirette pari a 4 milioni di euro circa. L'impatto



complessivo sul gettito si cifra quindi in +88 milioni di euro. Nella quantificazione appena esposta non si è preso in considerazione l'effetto indotto dalla reintroduzione del contrasto di interessi derivante dall'obbligo di tenuta della contabilità per i 341.494 soggetti del gruppo 2 che, a seguito dell'introduzione dei requisiti di accesso al regime forfetario, escono da tale regime e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Questo effetto è distinto da quello derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle fatture e si somma a quest'ultimo. Si ipotizza, infatti, che i costi dichiarati dai contribuenti del gruppo 2 nei periodi precedenti all'adesione al regime dei forfetari pari a 1.956 milioni, a seguito del venire meno del contrasto di interessi si siano contratti del 5,2%, ovvero di un ammontare almeno uguale all'effetto deterrente esercitato dalla fatturazione elettronica. L'emersione di base imponibile derivante dalla reintroduzione della contabilità costi ricavi può dunque essere stimata applicando il tasso del 5,2% ai costi dichiarati da questi soggetti prima dell'adesione al regime forfetario.

In sintesi il ripristino della contabilità dei costi comporterebbe un incremento del fatturato dichiarato dai fornitori pari a 102 milioni di euro, da cui derivano 14 milioni di IVA e 4 di imposte dirette. L'incremento di gettito complessivo si cifra in 106 milioni di euro

Nella tabella che segue è indicata la sintesi degli incrementi di gettito di competenza derivanti dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e della tenuta delle scritture contabili:

Tipologie di imposte	Effetto fatturazione	Effetto contabilità	Totale
Imposta sostitutiva	18	0	18
IVA	37	14	51
IIDD	33	4	37
Totale	88	28	106

In milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica e dalla tenuta della contabilità dei costi:

	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	0,0	31,5	18,0
IVA	51,0	51,0	51,0
IIDD	0,0	64,8	37,0
Totale	51,0	147,3	106,0

In milioni di euro



Si riportano di seguito gli effetti complessivi sul regime forfetario:

	2020	2021	2022
Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, quale condizione di accesso al regime forfetario	52,5	12,4	30
Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro	-4,3	593,8	350
Inclusione reddito ai fini della fruizione delle detrazioni/deduzioni IRPEF	0	140,9	82,1
Regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture	51	147,3	106
TOTALE	99,2	894,4	568,1

Articolo 89

Rendimento beni

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La disposizione in esame ripropone la norma, così come modificata dalla legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, relativa alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, allineando l'aliquota di rivalutazione delle partecipazioni qualificate, di quelle non qualificate e dei terreni (11% rispetto al 10%).

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- i versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva rideterminazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – articolo 11-quater comma 4 dl 203/05) e 8056 (imposta sostitutiva rideterminazione terreni edificabili e destinazioni agricole – articolo 11-quater, comma 4, dl 203/05) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2019 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017, 1.356 nel 2018 e 1.432 nel 2019;
- la quota relativa alle partecipazioni rappresenta la quasi totalità dei versamenti;
- gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti i cui ammontari devono essere sottratti;
- attraverso la ricostruzione delle rate precedenti, per il 2019, dei 1.432 milioni di euro versati, circa 801 milioni di euro costituiscono la prima e unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2019 ex articolo 1 comma 1053-1054 della legge n.145/2018 (legge di Bilancio 2019);
- la normativa è stata riproposta già negli ultimi quattro esercizi e i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote. Si assume quindi che l'ulteriore estensione di un anno del possesso possa generare un gettito pari a quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2019.



Ai fini della stima, utilizzando la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), si assume che il 75% delle partecipazioni si riferisca a quelle qualificate. Su tale quota e sui terreni è stato ricalcolato l'effetto dell'applicazione dell'aliquota all'11%. La disposizione, pertanto, comporta un recupero di gettito complessivo di circa 823,4 milioni di euro nel 2020 e di 453,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 e fino al 2028 si registrerà una perdita di circa 147 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	Dal 2023 al 2028	Dal 2029
Effetti finanziari	+823,4	+453,2	+453,2	-147	0

In milioni di euro

Modifica della misura dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

La disposizione in esame incrementa al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. La legislazione vigente (articolo 1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) dispone un'aliquota pari al 20%.

Sulla base dei dati dei versamenti effettuati nel 2018 dell'imposta sostitutiva in oggetto risulta un ammontare annuo di imposta sostitutiva versata pari a 63,3 milioni di euro, cui corrisponde, considerando l'aliquota del 20%, una base imponibile pari a 316,5 milioni di euro. Considerando il differenziale rispetto all'aliquota del 26% prevista dalla disposizione in esame, si stima una variazione di imposta sostitutiva di competenza annua pari a +19 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2020, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	dal 2022
Imposta Sostitutiva	+19,0	+19,0	+19,0

In milioni di euro

Rivalutazione beni d'impresa

La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui articolo 1 commi da 889 a 897 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*rivalutazione dei beni di impresa*), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con alcune differenze:

- il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili a differenza, rispettivamente, del 16% e del 12%;
- rateizzazione in 3 rate annuali a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione della norma, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):



Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	233,3	16%	189	37,3
	Beni NON ammortizzabili	51	33,0	12%	51	4,0
	Partecipazioni	3	5,6	12%	3	0,7
	Totale	243	271,9		243	42,0
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	16,6	16%	16	2,7
	Beni NON ammortizzabili	8	26,8	12%	8	3,2
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	24	43,4		24	5,9
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	7,0	10%	16	0,70
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						48,54

Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	19,5	16%	52	3,1
	Beni NON ammortizzabili	21	8,5	12%	21	1,0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	73	28,0		73	4,1
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	1,6	16%	4	0,3
	Beni NON ammortizzabili	0	0	12%	0	0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	4	1,6		4	0,3
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	3,3	10%	16	0,33
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						4,73

L'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro, coerente con gli ultimi dati F24 (circa 49,5 milioni di euro). Prevedendo la riduzione delle aliquote ridotte rispetto a quelle vigenti, la modifica normativa è suscettibile di produrre un maggiore ricorso all'istituto stimabile in circa il 30% con conseguente incremento dei valori affrancati. Applicando quindi le nuove aliquote dell'imposta sostitutiva ai valori rilevati nella dichiarazione per l'anno di imposta 2016, incrementati per tenere conto della maggiore adesione, si avrebbero i seguenti effetti (in milioni di euro):



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Società di capitali		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	303,3	12,0%	189	36,4
	Beni NON ammortizzabili	51	42,9	10,0%	51	4,3
	Partecipazioni	3	7,3	10,0%	3	0,7
	Totale	243	353,5		243	41,4
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	21,6	12,0%	16	2,6
	Beni NON ammortizzabili	8	34,8	10,0%	8	3,5
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	24	56,4		24	6,1
Totale complessivo						47,5
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	9,1	10%	16	0,9
Totale imposta sostitutiva						48,40

Società di persone		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	25,4	12,0%	52	3,0
	Beni NON ammortizzabili	21	11,1	10,0%	21	1,1
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	73	36,5		73	4,2
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	2,1	12,0%	4	0,2
	Beni NON ammortizzabili	0	0	10,0%	0	0,0
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	4	2,1		4	0,2
Totale complessivo						4,4
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	4,3	10%	16	0,43
Totale imposta sostitutiva						4,83



Si riportano di seguito gli effetti di competenza derivanti dalla disposizione:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	53,2	0	0	0	0	0
IRES	0	-1,5	-4,9	-5,1	-5,2	-5,2
IRPEF	0	-0,1	-0,7	-0,8	-1,0	-1,0
IRAP	0	-0,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Totale	53,2	-2,0	-7,0	-7,3	-7,6	-7,6

In milioni di euro

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% e il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata, gli effetti finanziari sono riportati nella tabella che segue:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0	-2,5	-7,6	-5,2	-5,4	-5,2
IRPEF	0	-0,2	-1,0	-0,9	-1,1	-1,0
IRAP	0	-0,7	-2,3	-1,4	-1,4	-1,4
Totale	17,7	14,3	6,8	-7,5	-7,9	-7,6

In milioni di euro

Articolo 90

Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES

della base imponibile IRES, prevedendo il "blocco" di alcune deduzioni per il periodo d'imposta 2019. In particolare, è previsto:

- il differimento con una rimodulazione della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti;
- il differimento della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9;
- il differimento con una rimodulazione della deducibilità DTA su avviamento.

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti

La norma prevede, per il solo anno d'imposta 2019, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata dall'anno 2022 all'anno 2025 secondo le seguenti percentuali:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Variazioni percentuali	-12%	0%	0%	+3%	+3%	+3%	+3%	0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket all'8% nell'anno di imposta 2017, per



un valore di circa 4,8 miliardi di euro. Utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, si è azzerata, per il 2019, la percentuale di deducibilità del basket. Eliminando una deduzione di circa 6,5 miliardi di euro (4,8 / 8% X 12%), si registra un recupero di gettito di competenza 2019 di circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito pari a 246,5 milioni di euro circa per gli anni dal 2022 e 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES	809,0	0	0	-353,9	-202,2	-202,2	-202,2	151,7	0
IRAP	177,0	0	0	-81,9	-44,3	-44,3	-44,3	37,6	0
Totale	986,0	0	0	-435,8	-246,5	-246,5	-246,5	189,3	0

In milioni di euro

Sospensione per l'anno di imposta 2019 della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9

La normativa vigente di cui all'articolo 1 commi 1067-1069 della legge di Bilancio n. 145/2018, dispone il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

In termini finanziari, il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti, derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese, riportato nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2019, determinava i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0
Totale	1.170,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	0

In milioni di euro

La disposizione prevede la sospensione della deducibilità per il solo anno d'imposta 2019 e il ripristino della stessa nel 2028, con effetti finanziari 2020 e 2029, comporterebbe il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	111,7	0	0	0	0	0	0	0	0	-111,7
IRAP	18,3	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,3
Totale	130,0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130,0

In milioni di euro



Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento

La disposizione della legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018. In particolare, è stata disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

La disposizione normativa prevede la sospensione della deducibilità prevista per il 2019 (5%) e il contestuale recupero attraverso l'aumento di un punto percentuale dal 2025 al 2029; si riportano di seguito le percentuali di deducibilità previste:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	3%	10%	12%	12%	12%	13%	13%	13%	6,0%	6,0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la medesima metodologia utilizzata in sede di RT alla legge di Bilancio 2019:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa il ¼ dell'intero ammontare;
- successivamente, in base al profilo di deducibilità simulato nella legge di Bilancio 2019 previsto dalla disposizione in esame, si è provveduto ad azzerare la percentuale di deducibilità del 2019 ed a calcolare gli effetti finanziari, considerando il recupero di un punto percentuale dal 2025 al 2029.

Si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	426,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,3	-85,3	-85,3	-85,3	-85,3	64,0	0,0
IRAP	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,6	-20,3	-20,3	-20,3	-20,3	17,3	0,0
Totale	528,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9	-105,6	-105,6	-105,6	-105,6	81,3	0,0

In milioni di euro



Articolo 91**Modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali**

La norma modifica le disposizioni dell'articolo 104 del TUIR relative all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, introducendo una limitazione (1 per cento del costo dei beni) alla deducibilità delle quote di ammortamento (anche finanziario) dei beni stessi. Tale limitazione disallinea i valori fiscali rispetto al valore di bilancio dei beni, con la conseguenza che, alla conclusione dell'ammortamento tecnico-economico (di cui all'articolo 102 e 103 del TUIR) o dell'ammortamento finanziario (di cui all'articolo 104 dello stesso TUIR), il concessionario potrà recuperare l'ammortamento non dedotto nei precedenti periodi di imposta operando variazioni in diminuzione fino al totale assorbimento della residua divergenza tra valore di bilancio e valore fiscale. La modifica, inoltre, considera superate le disposizioni dell'articolo 104, comma 4, del TUIR, che consentono la deduzione di quote di ammortamento differenziate, in quanto non più compatibili con la limitazione introdotta dalla presente norma. In sede di stima, l'analisi si è concentrata sulle società concessionarie di autostrade e trafori; sono stati analizzati i bilanci delle società concessionarie (associate effettive all'AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori ed altri contribuenti interessati), individuando in circa 43 miliardi di euro il valore storico dei beni gratuitamente devolvibili. Dall'analisi dei dati sono state rilevate, ove disponibili, le quote di ammortamento a legislazione vigente. In assenza di tale dato è stata ipotizzata una durata media delle concessioni/ammortamenti pari a 30 anni, stimando un ammortamento annuo complessivo pari a circa 1,4 miliardi di euro. Applicando la nuova percentuale di ammortamento prevista dal presente articolo (1%) si ottiene un ammortamento di circa 454,6 milioni di euro annuo. Il differenziale valutato per ogni singolo contribuente, tenendo conto del reddito/perdita, ha prodotto un maggiore imponibile per circa 840 milioni di euro, con un effetto positivo sul gettito, ad una aliquota media IRES del 20% nel caso di soggetti appartenenti ad un consolidato fiscale e del 24% per i restanti, pari a 170,3 milioni di euro annui.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno di imposta 2019, si riportano di seguito gli effetti finanziari, con una percentuale di acconto del 100%, della disposizione in esame:

	2020	2021	2022	2023
IRES	340,6	170,3	170,3	170,3

In milioni di euro

Titolo V**Ulteriori disposizioni in materia di entrate****Articolo 92****Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento**

Al fine di giungere alla scadenza dell'attuale concessione con il nuovo modello già definito, la norma prevede l'avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell'importo previsto a titolo di *una tantum* in due rate.

Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, la disposizione prevede:

- a) 250.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) con una base d'asta di 1.400 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 350 milioni di euro;
- b) 58.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 15.500 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 899 milioni di euro;



- c) 35.000 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), con base d'asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni di euro;
- d) 2.800 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 30.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 84 milioni di euro.

Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco on line, la norma prevede altresì la messa a gara di 50 concessioni per l'offerta del gioco a distanza, con base d'asta di 2.000.000 di euro per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di una tantum di almeno 100 milioni di euro.

La disposizione prevede inoltre che la *una tantum* venga versata in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Tali pagamenti avranno verosimilmente luogo rispettivamente nel corso del 2021 e del 2022.

In termini di cassa l'entrata erariale è così quantificabile:

2021	2022
909 milioni di euro	909 milioni di euro

In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni *on line*.

Articolo 93 Incremento del prelievo sulle vincite

Le vincite totali sulle VLT registrate nel 2018 sono pari a 21,5 Mld€, di queste 1 Md€ costituisce la parte eccedente delle vincite superiore a 500 €. Pertanto, il prelievo sulle vincite fino a 500 euro, con l'aliquota dell'1,9 % darebbe un maggior gettito annuo stimato pari a 389,5 Mld€ (20,5 Md x 1,9%).

Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di maggio 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 259,6 Mld€.

A partire dal 2021, il prelievo sulle vincite fino a 500 euro, con l'aliquota dell'1,3% è stimato pari a 266,5 Mld€/anno.

Il totale del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro, registrato per il 2018 per le VLT, è pari a 120 Mld€. L'aumento dell'aliquota dal 12% al 15% per queste vincite, con un incremento di 3 punti percentuali (pari al 25% dell'aliquota attuale), si stima porterà a un incremento delle entrate pari a 30 Mld€/anno. Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di maggio 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 20 Mld€.

Il totale del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro, registrato per il 2018 per i giochi numerici a totalizzatore e per le lotterie istantanee, è stato pari a 80 Mld€. L'aumento dell'aliquota dal 12% al 15% per queste vincite, con un incremento di 3 punti percentuali (pari al 25% dell'aliquota attuale), si stima porterà a un incremento delle entrate pari a 20 Mld€/anno. Considerato che l'aumento del prelievo avviene a partire dal mese di marzo 2020, le maggiori entrate stimate per l'anno 2020 ammontano a 16,5 Mld€.

Complessivamente, quindi, le maggiori entrate stimate sono le seguenti:

2020	2021	2022
296,1	316,5	316,5



Il precedente aumento disposto dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, che ha portato il prelievo dal 6% al 12% non ha avuto apprezzabili effetti sui volumi dei giochi interessati, in quanto il prelievo incide sulle vincite di importo relativamente elevato. Analoghe considerazioni valgono per l'introduzione del prelievo sulle vincite conseguite con le VLT per importi fino a 500 euro, considerando la misura del prelievo. Al riguardo, si osserva che per il gioco del 10&lotto, per il quale il prelievo si applica anche sulle vincite fino a 500 euro, l'aumento dal 6% all'8% (superiore a quello previsto dalla disposizione in commento), disposto dal citato art. 6 del D.L. n. 50/2017, non ha comportato alcuna flessione sulla raccolta.

Articolo 94 **Royalties**

La disposizione interviene sull'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 in materia di pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi prevedendo con un comma aggiuntivo 7-bis la disapplicazione temporanea, per gli anni dal 2020 al 2022, delle soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 del medesimo articolo 19. Inoltre viene previsto espressamente che il gettito aggiuntivo derivante dalla disapplicazione triennale delle esenzioni sia interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo del predetto articolo 19.

Dall'analisi dei dati di produzione dell'ultimo triennio (2016-2018) il maggior gettito, per lo Stato, generato dall'azzeramento della franchigia applicato alle produzioni di olio e gas di concessioni in mare e in terra è attestato a 40 milioni di euro. La tendenza osservata in questi anni e che si prevede continui anche nei prossimi anni è di una progressiva riduzione del volume di produzione nazionale di olio e gas, che potrebbe essere compensata dall'entrata di esercizio di alcuni siti specifici.

I dati relativi al 2016 e 2017 sono dati consolidati. Il dato sulle produzioni del 2018 è basato su valori di quotazioni che, per il gas, ancora non contemplano gli esiti delle aste, per cui tutta la produzione è stata valorizzata a QE 2018 (0,221234 €/Smc). Per l'olio la produzione è stata valorizzata al prezzo medio ponderato registrato nel 2018 (406,86 €/ton).

L'extra gettito ricade quasi totalmente sulle grandi concessionarie, che oggi usufruiscono per oltre l'85% della quota relativa alla franchigia.

Pertanto, alla disposizione si ascrivono effetti positivi per il bilancio dello Stato, in termini di maggior gettito extratributario, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il comma 2 prevede l'entrata in vigore della disposizione il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge in esame.

Titolo VI **Entrate enti locali**

Capo I **Abolizione TASI**

Articolo 95 **Unificazione IMU-TASI**

A decorrere dall'anno 2020, viene introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale e viene prevista la contestuale abolizione della IUC (imposta unica comunale), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ad eccezione della tassa sui rifiuti. Si ricorda che ai sensi del citato comma 639 la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). A seguito delle disposizioni normative che disciplinano l'imposta immobiliare, la TASI è abolita e l'IMU



viene nuovamente disciplinata. Restano ferme le prerogative statutarie in materia di autonomia impositiva della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano: continuano pertanto ad applicarsi nei territori delle Province autonome l'imposta immobiliare semplice (IMIS) e l'imposta municipale immobiliare (IMI). La disposizione intende quindi procedere a una razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei tributi immobiliari locali unificando l'IMU e la TASI anche alla luce della circostanza che a seguito dell'esenzione delle abitazioni principali (non di lusso) dalla stessa TASI, le medesime basi imponibili sono assoggettate a due diversi tributi. Il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In linea con quanto previsto a legislazione vigente ai fini IMU e TASI, il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso). A legislazione vigente, il presupposto per l'IMU è il possesso dell'immobile: il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale); il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. In particolare, la TASI è dovuta sia dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) in una quota variabile dal 70% al 90% sia dal detentore in una quota variabile dal 30% al 10%. Nell'ipotesi plausibile che i comuni "tramuteranno" l'attuale gettito TASI in gettito IMU, secondo quanto più avanti indicato, si avrà un parziale spostamento dell'obbligo tributario dal detentore al possessore nei limiti dell'attuale quota di gettito TASI gravante sul detentore. Si rileva inoltre che l'applicazione del presupposto impositivo in esame fa venir meno gli effetti della misura prevista dall'articolo 1, comma 14, lett. d) in materia di TASI dovuta dagli inquilini che detengono l'immobile a titolo di abitazione principale con un conseguente maggior gettito per i comuni stimato in circa 14,45 milioni di euro su base annua. Risultano inoltre sostanzialmente recepite le normative che disciplinano IMU e TASI senza ulteriori effetti di natura finanziaria. In particolare, resta confermata la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale previsione assicura l'invarianza di effetti finanziari per il Bilancio dello Stato rispetto a quanto attualmente riscosso (circa 3,6 miliardi di euro su base annua). Anche per ciò che riguarda la determinazione della base imponibile sono recepite le attuali disposizioni ai fini IMU e TASI, richiamando in particolare quelle relative ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta secondo le particolari condizioni previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. In particolare, viene recepita la disciplina sull'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni delle isole minori, a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, ricadenti in aree montane o di collina individuate in base alla circolare n. 9/1993. Anche le ulteriori disposizioni in materia di riduzione di imposta non modificano rispetto alla legislazione vigente e pertanto non si ascrivono effetti finanziari: resta in particolare confermata la disposizione di esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). In linea con la legislazione vigente l'esenzione in esame è disciplinata con l'applicazione dell'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e del regolamento di cui al D.M. n. 200/2012. Sotto l'aspetto finanziario, particolare rilevanza assume la disposizione in materia di aliquote.

A legislazione vigente, considerando sia l'IMU sia la TASI, le aliquote di base e le aliquote massime previste sono le seguenti:



Categoria Immobile	IMU	TASI	IMU + TASI	
	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40%	0,10%	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	0,10%	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	esente	0,10%	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	esente	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%

* esenti anche da TASI dal 2022 (DL crescita)

** il gettito ad aliquota di base IMU è attribuito allo Stato

Le nuove aliquote dell'IMU e la manovrabilità da parte dei comuni sono previste secondo il seguente schema:

Categoria Immobile	Aliquota base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86%	1,06%

* esenti dal 2022

** il gettito ad aliquota di base è attribuito nella misura dello 0,76% allo Stato

Come si desume dalle precedenti tabelle, l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%). Il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso si prevede una completa manovrabilità al ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente. Infatti, l'articolo 1, comma 640, della legge n. 147/2013 prevede che la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il limite massimo IMU previsto per ciascuna categoria di immobile. L'aliquota massima della nuova imposta riflette i limiti già previsti a legislazione vigente. L'unificazione di IMU e TASI non modifica pertanto il potenziale fiscale dei comuni che, disciplinando opportunamente le aliquote, potranno ottenere dall'IMU lo stesso gettito derivante dalla somma dell'attuale gettito riscosso a titolo di IMU e TASI senza effetti di natura finanziaria rispetto alla legislazione vigente. Per i fabbricati rurali e i fabbricati costruiti e destinati



alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. fabbricati merce), oggi esenti da IMU ma soggetti a TASI, è stata di fatto recepita l'attuale disciplina impositiva ai fini TASI, ivi inclusa l'esenzione dal 2022 per i fabbricati merce prevista dal DL crescita. Per i terreni agricoli, attualmente esenti da TASI, è stata invece confermata la vigente disciplina impositiva.

A mero titolo informativo si riporta nella tabella seguente l'attuale andamento del gettito di IMU e TASI, accorpando il gettito versato per anno di imputazione (riportando quindi all'anno di riferimento i ritardati versamenti):

Tributo	Ente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
IMU	Comune	16.193	16.426	16.204	16.097	15.477	15.334	15.121
	Stato	8.027	3.848	3.835	3.868	3.619	3.643	3.646
	Totale	24.220	20.274	20.039	19.965	19.096	18.977	18.767
TASI	Comune			4.727	4.788	1.142	1.121	1.106
Totale Comune		16.193	16.426	20.931	20.885	16.619	16.455	16.227

milioni di euro

Scostamenti significativi si riferiscono a variazioni normative di particolare rilevanza come ad esempio la modifica della riserva erariale IMU tra il 2012 e il 2013 e l'esenzione dalla TASI delle abitazioni principali tra il 2015 e il 2016. Per quanto sopra indicato si ritiene che i comuni potranno sostituire l'attuale gettito TASI con un incremento del gettito IMU senza ricadute sul piano dei propri equilibri di bilancio. Se resta invariata la manovrabilità in aumento delle aliquote, risulta invece ampliata quella al ribasso considerato che i comuni hanno la facoltà di ridurre le aliquote indicate fino all'azzeramento. Solo per i fabbricati produttivi di categoria D, i comuni non potranno diminuire l'aliquota al di sotto del limite dello 0,76% ovvero della quota spettante allo Stato come riserva erariale. Inoltre viene previsto che i comuni possono ulteriormente incrementare l'aliquota massima dell'1,06% di un ulteriore 0,08%. Tale facoltà è però limitata agli enti che hanno esercitato la medesima facoltà di incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019 alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 228/2015. Tenuto conto dei comuni che negli anni passati hanno deliberato la maggiorazione TASI, si stima che il gettito annuo della predetta maggiorazione sia di circa 270 milioni di euro: alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari considerato che qualora i comuni interessati continuassero ad esercitare la predetta facoltà, il gettito risulterebbe comunque in linea con quello attuale. Sempre ai fini della manovrabilità delle aliquote, in un'ottica di semplificazione, viene stabilito che a decorrere dall'anno 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto riguarda le modalità di versamento sono confermate le scadenze già previste per IMU e TASI ovvero il pagamento in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre. In linea con la normativa vigente, il versamento della prima rata (acconto) è effettuato applicando le aliquote deliberate nell'anno precedente per cui le eventuali differenze dovute a variazioni di aliquote saranno riscontrate nel versamento a saldo di dicembre. Al fine di neutralizzare possibili effetti di cassa nell'anno 2020, è altresì previsto che per il primo anno di applicazione il versamento in acconto sia effettuato considerando la metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. Rispetto alla normativa vigente è invece previsto che il versamento possa essere effettuato, oltre che con le consuete modalità del modello F24 e del bollettino postale, anche con la piattaforma PagoPA previa emanazione di un decreto attuativo a condizione che venga assicurata la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dai precedenti strumenti di versamento. Vengono inoltre disciplinate le disposizioni che regolano l'efficacia delle delibere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze e la dichiarazione che deve essere



presentata dai soggetti passivi. Il contributo a favore dell'IFEL, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille, in luogo del precedente 0,6 per mille. Tale modifica tiene conto della circostanza che il gettito della nuova imposta ingloberà anche quello TASI assicurando l'invarianza complessiva del contributo. Nel complesso alle disposizioni sopra commentate non si ascrivono effetti finanziari. Parimenti non si rilevano effetti finanziari per ciò che concerne le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni, riscossione dell'imposta e regime transitorio. La disciplina della deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi viene modificata prevedendo che il tributo sia interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la predetta deducibilità è elevata dal 70% al 100%. Resta invece confermata la deducibilità parziale del 60% per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020. Parimenti, resta confermata la totale indeducibilità dell'IMU ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. Per valutare l'impatto finanziario della modifica in esame occorre però considerare che a legislazione vigente la TASI pagata sui fabbricati produttivi risulta interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'IRAP. Assumendo che l'attuale quota di gettito TASI sui fabbricati strumentali sarà assorbita dall'IMU, si applicheranno, in luogo della totale deducibilità attualmente prevista, la disciplina di deducibilità parziale dell'IMU prevista per il calcolo delle imposte sui redditi (fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) e quella di indeducibilità integrale ai fini IRAP. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione del Dipartimento delle Finanze, sono stati quindi contestualmente stimati gli effetti di minor gettito generati dall'incremento dal 70% al 100% della deducibilità IMU nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e quelli di recupero di gettito derivanti dalla variazione della deducibilità dell'attuale TASI.

Gli effetti in termini di competenza sono riportati nella Tabella seguente:

Competenza	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	15,46	15,46	-200,62	0	0
IRPEF	3,66	3,66	-47,52	0	0
Addizionale regionale	0,20	0,20	-2,59	0	0
Addizionale comunale	0,08	0,08	-0,98	0	0
IRAP	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	30,38	30,38	-240,73	10,98	10,98

Milioni di euro

Considerando l'andamento dei versamenti di acconto e saldo, la stima degli effetti in termini di cassa è riportata nella Tabella seguente:

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	27,06	15,46	-362,68	150,46	0
IRPEF	0	6,41	3,66	-85,90	35,64	0
Add.reg	0	0,20	0,20	-2,59	0	0
Add.com.	0	0,10	0,08	-1,30	0,30	0
IRAP	0	20,32	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98

Milioni di euro



Il complesso delle norme in esame riguardanti l'unificazione di IMU e TASI determina i seguenti effetti:

Unificazione IMU/TASI	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e ss
Nuova disciplina IMU – gettito comune	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45
Nuova disciplina IMU – gettito Stato	0	0	0	0	0	0
Effetti deducibilità	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98
Totale	14,45	68,53	44,83	-427,04	212,25	25,43

Milioni di euro

Capo II **Riscossione**

Articolo 96 **Riforma della riscossione Enti locali**

Le disposizioni di cui agli articoli in esame modificano l'attuale sistema di riscossione delle entrate locali al fine di garantirne una maggiore efficacia nel caso sia della riscossione spontanea che coattiva. Le norme in questione trovano applicazione per il solo comparto degli enti locali, ovvero province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi. In particolare, le disposizioni delineano un nuovo sistema di riscossione locale con un potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione. Viene prevista l'estensione dell'obbligo di riversamento diretto, di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, da parte dei concessionari anche alle modalità di riscossione derivanti da avvisi di accertamento e di ingiunzione fiscale. Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare come strumento di pagamento la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005. Altre modifiche importanti riguardano le disposizioni in materia di rendicontazione dei versamenti da parte dei soggetti affidatari e l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe tributaria da parte degli enti e dei soggetti affidatari al fine di facilitare le attività di riscossione coattiva. In materia di accertamento esecutivo è previsto che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione coattiva contengano gli elementi per assicurare che acquistino efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, con la possibilità di attivare le relative procedure esecutive e cautelari. Pertanto, l'avviso di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche l'intimazione ad adempiere. Sono semplificate le procedure di nomina dei funzionari responsabili della riscossione e individuate le attività che gli enti impositori e i soggetti affidatari devono effettuare prima di iniziare l'eventuale procedura esecutiva. Inoltre è prevista la dilazione di pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, fermo restando il potere di disciplina regolamentare da parte degli enti locali. A successivi decreti ministeriali sono demandate le linee guida riguardanti i controlli degli enti sui soggetti affidatari. Vengono inoltre stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari. Nel complesso le disposizioni sopra indicate, con particolare riferimento a quelle relative all'accertamento esecutivo, sono finalizzate, ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività di riscossione locale con potenziali effetti positivi in termini di incremento del gettito riscosso che si ritiene prudenzialmente non valutabile ex ante. Infine sono previste alcune agevolazioni di carattere fiscale con riferimento a iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo richieste dai soggetti legittimati all'esecuzione forzata, in modo da assicurare lo stesso trattamento oggi riservato ai soggetti che riscuotono tramite ruolo. Vengono inoltre previste agevolazioni per i trasferimenti coattivi di beni mobili registrati e non registrati. Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base di informazioni acquisite da parte degli operatori del settore risulta che le attività esentate sono un numero residuale



con una perdita di gettito su base annua valutabile in misura non superiore a -1 milione di euro.

Capo III Canone unico

Articolo 97 Canone unico

Le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da parte di comuni, province e città metropolitane. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/92. Il presupposto impositivo del nuovo canone è l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ricalcando sostanzialmente il presupposto dei tributi/canoni soppressi. Ferma restando la facoltà di disciplina regolamentare dell'ente, la normativa in esame indica le tariffe standard del canone per le varie tipologie di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, oltre che i casi di agevolazioni ed esenzioni. Viene inoltre previsto che le tariffe possono essere comunque modificate dall'ente impositore. Sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l'assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati. Una disciplina specifica è prevista per il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati che sostituisce per tali tipologie di occupazioni la TOSAP, il COSAP e, nei casi di occupazioni temporanee, anche il prelievo sui rifiuti. Vengono previste specifiche tariffe di base che gli enti locali hanno la facoltà di ridurre fino all'azzeramento o aumentare nella misura massima del 25%. Non si rilevano effetti finanziari negativi collegati alla disposizione in esame, in considerazione della circostanza che l'eventuale minor gettito TOSAP/COSAP per le occupazioni nei mercati può trovare comunque compensazione nel potere di regolamentare le tariffe del canone unico.

Articolo 98 Rettifica fondo solidarietà comunale

La norma in esame, prevedendo la riduzione della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 14,171 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, determina una minore spesa per il bilancio dello Stato in corrispondente misura. Tale modifica, risulta invece finanziariamente neutrale per i comuni, in quanto la perdita della quota di ristoro di 14,171 milioni di euro è compensata dal maggior gettito derivante ai comuni interessati dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

Parte III Fondi

Articolo 99

Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi e altri fondi

Comma 1. La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, siano determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Comma 2. La disposizione dispone che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23



dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Comma 3. La disposizione sopprime i commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Per effetto della soppressione del comma 1 viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Parimenti per effetto della soppressione del comma 2, viene meno l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali risorse concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici della presente legge.

Articolo 100

Fondo contenziosi e rapporti con le regioni a statuto speciale

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare a favore dei territori delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna. La norma in esame comporta un onere di 250 milioni di euro per l'anno 2020, di 359 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 289 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 324 milioni di euro per l'anno 2025 e di 243 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 101

Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori

La disposizione di cui al comma 1 prevede che l'ambito geografico di applicazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia esteso anche ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.

Di conseguenza, la denominazione del capitolo n. 3109, dello stato di previsione del predetto dicastero, è modificata in "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" allo scopo di estendere l'azione di cooperazione, grazie anche agli eccellenti risultati derivanti dall'utilizzazione del fondo per iniziative in Africa, anche in Paesi di altri continenti che sono colpiti in maniera rilevante dai fenomeni migratori, al fine di rispondere in maniera rapida, agile e flessibile alle più pressanti crisi migratorie.

Al fine di assicurare gli interventi nelle aree e nei settori descritti, nonché per le ulteriori esigenze che si dovessero presentare, la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Dalla disposizione di cui ai commi 2 e 3 derivano maggiori entrate che possono essere stimate, sulla base dell'andamento delle entrate storicamente registrato nell'anno 2018, come segue:

- a) in relazione all'incremento previsto dalla lettera a) si può stimare una maggiore entrata pari a circa 14,5 milioni di euro annui, corrispondente al gettito dell'articolo 7-bis della tariffa dei diritti consolari effettivamente riscosso nell'anno 2018;
- b) in relazione all'incremento previsto dalla lettera b) si può stimare una maggiore entrata pari a circa un milione di euro annui, considerato che nell'anno 2018 sono stati rilasciati circa 20.000 documenti provvisori di viaggio;



- c) dall'aumento di euro 14 della tariffa prevista per i visti nazionali (pari al 12%) è stimabile un incremento dell'entrata pari a 1,2 milioni di euro annui, considerato che nel 2018 le entrate complessive per il rilascio di visti nazionali sono state pari a circa 10 milioni di euro;
- d) dall'aumento delle altre voci della tariffa (esclusa la sezione III, relativa a passaporti, carte di identità e visti) sono previste maggiori entrate pari a euro 8,3 milioni di euro annui (considerato che dalle voci della tariffa consolare indicate nella norma sono stati ricavati nell'anno 2018 circa 41,5 milioni di euro).

Considerato che per l'esercizio finanziario 2020, per esigenze di adeguamento dei sistemi informatici, da effettuarsi nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la nuova tariffa entrerà in vigore dal secondo mese dell'anno, l'entrata complessiva è stimabile in euro 23 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 3 assicura che le entrate siano acquisite all'entrata, escludendo l'operatività, per le maggiori entrate, delle disposizioni vigenti che prevedono la riassegnazione degli introiti dalle percezioni consolari.



PARTE II

Sezione II



I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2020 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
 - elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
 - considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
- con riferimento agli anni successivi:
- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
 - tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato del 24 maggio 2019, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e Budget per il triennio 2020-2022 nonché le proposte per la manovra 2020.



• considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2020-2022 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2019.

Con riferimento a quest'ultimo punto, rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, sono state riformulate le proiezioni del gettito a fine 2019 per l'autoliquidazione (IRPEF e IRES) e le imposte sostitutive ad essa collegate sulla base del gettito acquisito alla scadenza di versamento del 30 settembre 2019. Le proiezioni incorporano anche una stima del gettito atteso alla scadenza del 30 ottobre (versamento con maggiorazione dello 0,4%) valutato pari al 15% del gettito acquisito il 30 settembre. Nel complesso, le nuove proiezioni evidenziano uno scostamento positivo netto di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento. Si ritiene che il maggior gettito proiettato per il 2019 derivi dai versamenti dei contribuenti aderenti agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e, in quanto tale, attribuibile a un aumento di *compliance*. Ne consegue che tali entrate, derivanti dall'emersione di base imponibile, abbiano carattere strutturale con effetti finanziari positivi negli anni successivi.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2019. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2019 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa.

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n. 90/2016.



La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2019 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2019 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.



Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Tale facoltà, peraltro, è già entrata in vigore il 12 maggio 2016, ai sensi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁵. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196 del 2009.

Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità).

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁵ Articolo 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reinscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica:

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni di pace	MEF	c	-	850.000.000	850.000.000	-	2021	2022
Forestali Calabria	MEF	k	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	2020	2022
Fondo occupazione	MILPS	c	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo attuazione Direttive UE	MEF	c	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo PMI	MISE	k	-	700.000.000	700.000.000	1.400.000.000	2021	2022
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (solo CP)	MEF	k	-	800.000.000	800.000.000	3.400.000.000	2021	2025
Fusioni coramini	MINT	c	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2020	A DECORRERE
Incremento del contributo dovuto dall'Italia per l'adesione all'Agenzia Mondiale Anti-Doping - WADA	MEF	c	50.000	50.000	50.000	50.000	2020	A DECORRERE
Somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici partecipati dal ministero	MIBAC	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	MIBAC	c	350.000	350.000	350.000	350.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	MIBAC	c	350.000	350.000	350.000	350.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Biblioteca nazionale centrale di Roma	MIBAC	c	800.000	800.000	800.000	800.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	MIBAC	c	500.000	500.000	500.000	500.000	2020	A DECORRERE
Centro per il libro e la lettura	MIBAC	c	200.000	200.000	200.000	200.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	MILPS	c	45.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Fondo trasporto disabili	MIUR	c	-	-	100.000.000	100.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Caregiver	MEF	c	-	14.000.000	21.000.000	21.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Audiotest	MEF	c	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2020	A DECORRERE
Organizzazione e svolgimento della presidenza italiana di turno del G20 - DT	MEF	c	549.500	531.000	800.000	200.000	2020	2023
Organizzazione e svolgimento della presidenza italiana di turno del G20 - DF	MEF	c	142.100	710.270	447.630	-	2020	2023



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	ck	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi in centro Italia dal 24 agosto 2016	MEF	k	345.000.000	-	-	-	2020	2021
Caso Italia	MEF	k	-	-	-	100.000.000	2023	2024
Trasporto Rapido di massa	MIT	k	-	-	-	70.000.000	2023	2024
Ciclovie	MIT	k	-	-	-	10.000.000	2024	2024
Fondo per la portualità	MIT	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
MISE DIFESA - FREMM	MISE	k	-	-	-	20.000.000	2023	2023
Edilizia Universitaria (LB 2019 - art.1 c.95)	MIUR	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
Adeguamento Poligoni di tiro	DIFESA	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
DIFESA (programma NGIFF)	DIFESA	k	-	-	-	20.000.000	2024	2024
Investimenti Ag.Demanio (LB 2018, art.1 c.1072)	MEF	k	-	-	-	20.000.000	2024	2024
Mission Innovation MISE	MISE	k	-	-	-	90.000.000	2023	2024
Adeguamento strutture per rischio sismico	MIUR	k	-	-	-	20.000.000	2023	2024
Guardia di Finanza - Interventi vari	MEF	k	-	-	-	20.000.000	2023	2023
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - FISPE	MEF	c	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2021	A DECORRERE
Contributo al Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri	MIBAC	c	500.000	1.000.000	-	-	2020	
Consiglio di Stato - funzionamento	MEF	c	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	2020	2023
FFO - Fondo per il finanziamento ordinario delle università	MIUR	c	16.000.000	-	-	-	2020	
Partecipazione italiana alla ricostituzione dei fondi multilaterali di sviluppo	MEF	k	45.000.000	45.000.000	-	2.030.000.000	2020	2021
Associazioni combattentistiche	DIFESA	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Edilizia Universitaria (Nuovi interventi)	MIUR	k	60.000.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000	2020	2024
Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali	MEF	c	500.000	500.000	500.000	-	2020	2022
TOTALE PARTE CORRENTE		c	387.241.600	1.347.291.270	1.459.297.630	3.193.830.500		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	540.000.000	1.710.000.000	1.665.000.000	3.915.000.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			927.241.600	3.057.291.270	3.124.297.630	7.108.830.500		



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	e/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Trasferimenti FS	MEF	k	- 400.000.000	200.000.000	200.000.000	-	2020	2022
Trasferimenti Anas	MIT	k	- 200.000.000	100.000.000	100.000.000	-	2020	2022
MISE/DIFESA (Eurofighter)	MISE	k	- 60.000.000		20.000.000	40.000.000	2020	2023
MISE/DIFESA (L. 808/1985)	MISE	k	- 40.000.000		20.000.000	20.000.000	2020	2023
DIFESA - Forniture militari	DIFESA	k	- 100.000.000	-	-	100.000.000	2020	2023
Edificio Sanitaria	MEF	k	- 400.000.000	- 1.420.000.000	-	1.820.000.000	2020	2025
Investimenti Ag.Demanio (LB 2018 art. 1, co. 1072)	MEF	k	- 20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	2020	2022
Casa Italia	MEF	k	- 50.000.000	-	-	50.000.000	2020	2024
Trasporto Rapido di massa (LB 2018 art. 1, co. 1072 e LB 2019, art. 1, comma 95)	MIT	k	- 50.000.000		25.000.000	25.000.000	2020	2023
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (solo CP)	MEF	k	1.000.000.000	- 200.000.000	410.000.000	- 390.000.000	2020	2023
MISE - riprogrammazione forniture (LB 2019, art. 1, comma 95)	MISE	k	-	119.000.000	529.100.000	- 648.100.000	2020	2023
DIFESA - riprogrammazione forniture (commi 140, 1072 e 95)	DIFESA	k	34.820.000	214.400.000	200.000.000	- 449.220.000	2020	2023
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 285.180.000	- 976.600.000	694.100.000			
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			- 285.180.000	- 976.600.000	694.100.000			



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo riaccertamento residui perenti di parte capitale (copertura sostegno imprese colpite da crisi asiatica)	MIPAAFT	k	- 20.000.000			-	2020	2020
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente (copertura ricambio generazionale in agricoltura)	MIPAAFT	c	- 8.300.000	- 27.200.000	- 8.100.000	-	2020	2022
Fondo riaccertamento residui perenti di parte capitale (copertura Fondo competitività filiere agricole)	MIPAAFT	k	- 15.000.000	- 14.500.000		-	2020	2021
Fondo rotativo sviluppo socio-economico (copertura imprenditoria femminile)	MIPAAFT	k	- 15.000.000			-	2020	2020
Fondo pressione fiscale	MEF	c	- 370.000.000	- 370.000.000	- 370.000.000	- 370.000.000	2020	A DECORRERE
Casa Italia	MEF	k	-	- 50.000.000	- 50.000.000	-	2021	2022
Trasporto Rapido di massa	MIT	k	-	- 20.000.000	- 50.000.000	-	2021	2022
Ciclovie	MIT	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Fondo per la portualità	MIT	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
MISE DIFESA - FREMM	MISE	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Edilizia Universitaria (LB 2019, art. 1, comma 95)	MIUR	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Adeguaam Poligoni di tiro	DIFESA	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Difesa (programma NGIFF)	DIFESA	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Investimenti Ag.Demanio (LB 2018 art. 1, co. 1072)	MEF	k	-		- 20.000.000	-	2022	2022
Mission Innovation	MISE	k	-	- 30.000.000	- 60.000.000	-	2021	2022
Adeguamento strutture per rischio sismico	MIUR	k	-	-	- 20.000.000	-	2022	2022
Guardia di Finanza - Interventi vari	MEF	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (CP e CS)	MEF	k	- 761.000.000	- 111.000.000	- 86.000.000	- 26.000.000	2020	2025
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari. L. 145/2016, art. 1, comma 95 -	MIT	k	- 8.702.434	- 7.249.388	- 44.067.068	- 540.309.048	2020	2033
Fondo Piano casa (DL 112/2008, art. 11, comma 12)	MIT	k	- 3.479.769			-	2020	2020
Fondo politiche per la famiglia	MEF	c	- 30.000.000			-	2020	2020
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente	MEF	c	- 5.000.000	- 10.000.000	- 10.000.000	- 15.000.000	2020	2023
Fondo Q100	MILPS	c				- 1.000.000.000	2024	2034
Fondo esigenze indifferibili (art. 1, comma 199 - L.190/2014)	MEF	c	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente	MEF	c	- 500.000	- 500.000	- 500.000	-	2020	2022
Utilizzo risorse provenienti da biglietti di ingresso Istituti e luoghi di cultura	MIBAC	c	- 22.500.000	- 22.500.000	- 22.500.000	- 22.500.000	2020	A DECORRERE
Credito d'imposta 4.0	MEF	c	- 100.000.000			-	2020	2020
Misure razionalizzazione della spesa		c	- 505.455.817	- 498.070.711	- 484.411.132	- 484.411.132	2020	A REGIME
Misure razionalizzazione della spesa		k	- 472.023.852	- 469.270.504	- 468.883.800	- 468.883.800	2020	A REGIME
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 1.042.755.817	- 929.270.711	- 896.511.132			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 1.295.206.055	- 802.019.892	- 798.950.868			
TOTALE DEFINANZIAMENTI			- 2.337.961.872	- 1.731.290.603	- 1.695.461.999			



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali risparmi, unitamente a quelli assicurati da apposite disposizioni contenute nell'articolato della sezione I, derivano da misure di razionalizzazione della spesa e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, i suddetti riflessi finanziari per il triennio 2020-2022, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totale complessivo di cui:	-1.048.785.220	-1.036.646.766	-1.022.600.483	-1.001.165.085	-1.003.969.631	-1.005.626.848
Sezione I	-71.305.551	-69.305.551	-69.305.551	-64.392.416	-62.392.416	-62.392.416
Sezione II	-977.479.669	-967.341.215	-953.294.932	-936.772.669	-941.577.215	-943.234.432

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

DES_TIT	CAT	DES_CAT	Riduzione spesa ministeriali (pending review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITO LAVORO DEPENDENTE	-0,9	-0,9	-0,9										-0,9	-0,9	-0,9
	2	CONSUMI INTERMEDI	-189,3	-205,7	-204,2	-22,5	-22,5	-22,5	3,0	3,0	3,3				-208,8	-225,2	-223,4
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-88,1	-103,0	-102,3	-30,0	0,0	0,0	381,1	390,1	503,1				262,9	287,0	400,8
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-15,8	-5,8	-5,8				2,5	3,0	2,0				-13,3	-2,8	-3,8
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-40,4	-1,7	-2,4	-100,0	0,0	0,0							-140,4	-1,7	-2,4
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO							0,6	1,2	0,9				0,6	1,2	0,9
	9	INTERESSI ASSIEME REDDITO CAPITALE	-1,0	-1,0	-1,0										-1,0	-1,0	-1,0
	12	ALTRE USCITE CORRENTI	-170,0	-180,0	-167,9	-384,8	-408,7	-389,6	0,0	950,0	950,0				-554,8	-361,3	-392,5
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-505,5	-498,1	-484,4	-537,3	-431,2	-412,1	387,2	1.347,3	1.459,3				-655,5	418,0	562,8
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI BENI	-138,9	-112,7	-114,4	-8,7	-57,2	-44,1	0,0	0,0	0,0	-65,2	214,4	200,0	-212,7	44,5	41,5
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-88,0	-90,4	-88,3	-764,5	-191,0	-236,0	150,0	965,0	965,0	330,0	-1.510,0	-275,0	-372,4	-826,4	365,7
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-118,6	-78,5	-82,6	0,0	-50,0	0,0	0,0	700,0	700,0	-500,0	319,0	769,1	-618,6	920,5	1.386,5
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					-15,0	0,0	0,0						-15,0	0,0	0,0
	25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,0	-80,0	-80,0										0,0	-80,0	-80,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-126,6	-107,7	-103,5	-35,0	-64,5	-50,0	345,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	133,4	-172,2	-153,5
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIA							45,0	45,0	0,0				45,0	45,0	0,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-472,0	-469,3	-469,9	-823,2	-312,7	-330,1	540,0	1.710,0	1.665,0	-285,2	-976,6	694,1	-1.046,4	-68,6	1.560,1
Totale complessivo			-977,5	-967,3	-953,3	-1.360,5	-743,9	-742,1	927,2	3.057,3	3.124,3	-285,2	-976,6	694,1	-1.695,9	349,4	2.122,9



Effetti finanziari del Decreto Legge 124 del 2019

Il decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per le esigenze indifferibili" determina nel triennio di programmazione un lieve miglioramento del saldo del bilancio dello Stato e dell'indebitamento netto.

Riepilogo effetti del DL 124/2019 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
INTERVENTI	5.428	4.493	4.290	5.456	4.527	4.319
MINORI ENTRATE	0	8	4	0	8	4
MAGGIORI SPESE	5.428	4.486	4.286	5.456	4.519	4.315
- correnti	5.415	4.486	4.286	5.415	4.494	4.294
- capitali	13	0	0	41	25	21
COPERTURE	5.431	4.497	4.293	5.472	4.530	4.323
MAGGIORI ENTRATE	3.171	2.685	2.500	5.404	4.449	4.242
MINORI SPESE	2.260	1.812	1.793	68	81	81
- correnti	2.247	1.812	1.793	46	81	81
- capitali	13	0	0	23	0	0
SALDO FINALE (da prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)	3	3	3	16	3	3
Effetti del provvedimento che concorrono alla manovra di finanza pubblica	5.341	4.385	4.185	5.380	4.410	4.206

Il provvedimento reperisce maggiori risorse attraverso misure che incidono quasi interamente sul versante dell'entrata. Nello specifico sono previste disposizioni di contrasto all'evasione fiscale attraverso l'introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24, l'estensione del regime del *reverse charge* nel settore degli appalti e dei subappalti per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e misure per limitare il fenomeno delle indebite compensazioni mediante l'accollo del debito tributario altrui o l'utilizzo di crediti da parte di soggetti che hanno cessato la partita IVA. Maggior entrate sono attese da un pacchetto di norme finalizzate alla prevenzione delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti e della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria ad opera di società che non adempiono agli obblighi di versamento IVA, oltre che da disposizioni nel settore dei giochi. Per l'anno 2020 rilevano altresì gli effetti della rimodulazione dei versamenti della prima e seconda rata di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità. Complessivamente, il maggior gettito atteso, al netto degli importi già utilizzati nello stesso decreto legge, è appostato su appositi fondi (Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali) che vengono azzerati tramite apposita disposizione della Sezione I del disegno di legge di bilancio. Tali risorse, unitamente al miglioramento sui saldi determinato dallo

stesso provvedimento, concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica 2020-2022.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 102 a 118

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2020-2022** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 deliberata dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2019. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2020-2022 nella presente tavola⁶ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2020 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 79 miliardi dovuto a entrate finali pari a 583 miliardi e spese finali pari a 662 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 35 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2021 il saldo netto da finanziare è pari a 55 miliardi (le entrate finali si attestano a 608 miliardi e le spese finali a 664 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 28 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa). Nel 2022 il saldo netto da finanziare è pari a 36 miliardi: le entrate finali si attestano a 625 miliardi e le spese finali a 661 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 28 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale. Va ricordato che la metodologia per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche è stata aggiornata recentemente in corrispondenza all'ultima diffusione⁷

⁶ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

⁷ Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al Comunicato stampa dell'Istat del 23 settembre 2019 dove sono presentate le stime relative alla revisione generale dei Conti Economici Nazionali, concordata in sede europea a cinque anni dal passaggio al SEC 2010 che introduce innovazioni e miglioramenti di metodi e di fonti.



dei dati di contabilità nazionale; si osserva come, in generale, non ci siano impatti rilevanti per le operazioni del settore delle PA, salvo la rideterminazione del contenuto di alcune operazioni e l'entrata nel perimetro pubblico di alcuni soggetti prima classificati nel settore delle imprese. Le spese più rilevanti investite da questo diverso trattamento sono quelle destinate alla ricerca e allo sviluppo -che ritornano all'attribuzione diretta ai soggetti che producono tale tipo di servizio pubblico (Enti di ricerca e Università) e che sono finanziate prevalentemente attraverso trasferimenti di fonte statale- e i contributi agli investimenti, la cui ripartizione tra amministrazioni pubbliche e imprese è cambiata per la ridefinizione del perimetro; per quanto riguarda le entrate, sono state interessate dalla revisione metodologica le regolazioni e devoluzioni di imposte che sono ora considerate come entrate proprie dello Stato per poi essere trasferite ai bilanci delle regioni. Tali operazioni, salvo le modifiche dovute all'aggiornamento della base informativa e al di là della differenza che determinano in termini di struttura delle entrate e delle spese dello Stato, non determinano modifiche di rilievo nei livelli dei saldi del conto dello Stato, calcolato come non consolidato ossia comprensivo dei trasferimenti in entrata e in uscita verso le altre Amministrazioni pubbliche.

Tornando al contenuto della riga 2, si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2020 pari a 520 miliardi, inferiori di 64 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2020 pari a 598, inferiori di 64 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2021 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 548 miliardi, inferiori di 61 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 603, inferiori di 61 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2022 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 560 miliardi, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 596, inferiori di 65 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate



- Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (77 miliardi di euro nel 2020, 55 miliardi di euro nel 2021 e 35 miliardi di euro nel 2022).

Nella **riga 4** “**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2020 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 33 miliardi e di 66 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 33 miliardi. Nel 2021 la riduzione delle entrate finali si attesta a 37 miliardi e quella delle spese a 56 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 19 miliardi. Infine, nel 2022, le entrate sono più basse di 37 miliardi, le spese di 43 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di poco più di 5 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 44 miliardi nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 486 miliardi e spese finali di 530 miliardi, a 36 nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 509 miliardi e spese finali di 545 miliardi e a 30 nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 521 e di spese finali di 551 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono- viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2020, le entrate finali per la PA sono pari a 846 miliardi, le spese finali ammontano a 885 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 39 miliardi; nel 2021 le entrate finali sono pari a 875 miliardi, le spese finali ammontano a 908 e l'indebitamento si attesta su 33 miliardi; nel 2022 le entrate finali sono pari a 894 miliardi, le spese finali ammontano a 921 e l'indebitamento si attesta su 27 miliardi.



Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2020-2022

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020	583	662	-79	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020	520	598	-79	
3		al netto delle poste finanziarie	519	595		-77
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-66		33
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	486	530		-44
6		Conto economico programmatico - PA	846	885		-39

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	608	664	-55	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021	548	603	-55	
3		al netto delle poste finanziarie	546	601		-55
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-37	-56		19
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	509	545		-36
6		Conto economico programmatico - PA	875	908		-33

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	625	661	-36	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022	560	596	-36	
3		al netto delle poste finanziarie	559	594		-35
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-37	-43		5
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	521	551		-30
6		Conto economico programmatico - PA	894	921		-27

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

OK

X POSITIVO

NON NEGATIVO

Il Ragioniere Contabile

[Firma]

2 NOV 2019



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022 EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
		PARTE I													
		TITOLO I - Risultati differenziali del bilancio dello Stato													
2	1	Sterilizzazione clausole accise	e	t	-400,0	-350,0	-100,0	-400,0	-350,0	-100,0	-400,0	-350,0	-100,0		
2	2	Sterilizzazione clausole IVA	e	t	-22.672,0	-9.450,0	-2.895,0	-22.672,0	-9.450,0	-2.895,0	-22.672,0	-9.450,0	-2.895,0		
4		Riduzione del 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato	e	t	-201,6	-222,8	-212,2	-201,6	-222,8	-212,2	-201,6	-222,8	-212,2		
5	1	Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	s	c	3.000,0	5.000,0	5.000,0	3.000,0	5.000,0	5.000,0	3.000,0	5.000,0	5.000,0		
5	1	Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	e	t											
6	1	Revisione tariffe INAIL minori entrate contributive	e	co											
6	1	Revisione tariffe INAIL maggiori prestazioni	s	c											
6	1	Revisione tariffe INAIL effetti fiscali	e	t	76,0			76,0							
		TITOLO III - Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale													
7	1	Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato	s	k	685,0	940,0	1.175,0	112,0	400,0	767,0	112,0	400,0	767,0		
7	3	Realizzazione linea 2 della metropolitana di Torino	s	k	50,0	80,0	150,0	15,0	50,0	100,0	15,0	50,0	100,0		
8	1	Contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	s	k	500,0	500,0	500,0	235,0	400,0	500,0	235,0	400,0	500,0		
8	10	Contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	s	k		100,0	200,0			200,0			200,0		
8	11	Contributi ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e miglioramento del decoro urbano, sociale e ambientale	s	k		150,0	300,0			300,0			300,0		
8	13	Fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica (dal 2025)	s	k											
8	16	Contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché sicurezza strade	s	k	85,0	128,0	170,0			170,0			170,0		
8	24	Fondo per il finanziamento di interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asilo nido	s	k		100,0	100,0			100,0			100,0		
8	26	Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane	s	k	50,0	100,0	250,0			250,0			250,0		
8	27	Finanziamento interventi per la messa in sicurezza delle strade e efficientamento energetico delle scuole	s	k		100,0	250,0			250,0			250,0		
8	29	Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori (dal 2025)	s	k											
9		Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico	s	k			100,0			100,0			100,0		
11	1	Fondo investimenti per la Green new deal	s	k	470,0	950,0	1.420,0	470,0	950,0	1.420,0	470,0	950,0	1.420,0		
11	1	Acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2-minori riassegnazioni	e	ext	150,0	150,0	150,0								
11	1	Acquisizione all'erario dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2	s	k											
11	6 lett b)	Contributo a fondo perduto per spese di investimento in ricerca	s	k	10,0	40,0	50,0	10,0	40,0	50,0	10,0	40,0	50,0		
11	6 lett c)	Contributi a fondo perduto per nuove imprenditorie	s	k	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
11	7	Garanzie su finanziamenti ai condomini per interventi di ristrutturazione per accrescimento e efficienza energetica	s	k	10,0	20,0	20,0								



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
11	11	Oneri per l'avvicinamento di una società in house o del gruppo BSI e di un professionista indipendente	s	c								1,0	5,0	5,0
11	12	Partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del "Green climate fund"	s	k	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0		33,0	33,0	33,0
TITOLO IV - Rinnovo dei contratti pubblici														
13	1	Rinnovo contrattuale pubblico impiego	s	c	225,0	1.400,0	1.400,0	225,0	1.400,0	1.400,0		225,0	1.400,0	1.400,0
13	1	Rinnovo contrattuale pubblico impiego - effetti riflessi	e	t/c				109,1	679,0	679,0		109,1	679,0	679,0
14	1	Strordinario Forze di Polizia	s	c	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0		48,0	48,0	48,0
14	1	Strordinario Forze di Polizia - effetti riflessi	e	t/c				23,3	23,3	23,3		23,3	23,3	23,3
15		Strordinario per imprevedibili e ineluttabili esigenze di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	s	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
15		Strordinario per imprevedibili e ineluttabili esigenze di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - effetti riflessi	e	t/c				1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di personale	s	c	101,2			101,2				101,2		
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di personale -effetti riflessi	e	t/c				49,1				49,1		
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di funzionamento	s	c	46,3			46,3				46,3		
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze di Polizia-spese di personale	s	c	2,5			2,5				2,5		
16	1	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze di Polizia-spese di personale-effetti riflessi	e	t/c				1,2				1,2		
17		Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "sicurezza" e "Vigili del Fuoco e soccorso pubblico"	s	c	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0
17		Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "sicurezza" e "Vigili del Fuoco e soccorso pubblico"- effetti riflessi	e	t/c				12,1	12,1	12,1		12,1	12,1	12,1
17		Riduzione Fondo finanziato con la riassegnazione alla spesa delle entrate relative all'incremento di cinquanta centesimi dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco	s	c	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
TITOLO V - Misure per la crescita														
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF	e	t	-56,7	-605,1	-378,4	-56,7	-605,1	-378,4		-56,7	-605,1	-378,4
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF/IRPEF	e	t		279,2	-119,7		279,2	-119,7			279,2	-119,7
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	e	t					46,5	-19,9			46,5	-19,9
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	s	c		-46,5	19,9							
19		Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IVA	e	t	66,5			66,5				66,5		
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili) IACP-IRPEF/IRPEF	e	t	-28,5	-304,0	-190,0	-28,5	-304,0	-190,0		-28,5	-304,0	-190,0
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili) IACP-IRPEF/IRPEF	e	t		170,7	-73,0		170,7	-73,0			170,7	-73,0
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili) IACP-IRAP	e	t					28,4	-12,2			28,4	-12,2
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili) IACP-IRAP	s	c		-28,4	12,2							



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
19		Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP)-IVA	e	t	40,5			40,5				40,5		
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF	e	t	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0	-12,8	-136,0	-85,0	
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF/RES	e	t		29,3	-12,5		29,3	-12,5		29,3	-12,5	
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRAP	e	t					4,9	-2,1		4,9	-2,1	
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRAP	s	c		-4,9	2,1							
19		Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IVA	e	t	30,7			30,7						
20		Proroga al 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione, al restauro ed alla manutenzione di impianti sportivi pubblici - sport bonus (IRPEF)	e	t		-8,4	-4,8		-8,4	-4,8		-8,4	-4,8	
20		Proroga al 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione, al restauro ed alla manutenzione di impianti sportivi pubblici - sport bonus (credito impresa)	s	c	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - IRPEF	e	t		-180,1	-23,2		-180,1	-23,2		-180,1	-23,2	
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale regionale	e	t					-7,7	-4,1		-7,7	-4,1	
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale regionale	s	c	7,7	4,1								
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale comunale	e	t					-3,8	-1,1		-3,8	-1,1	
21		Esenzione redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali - Addizionale comunale	s	c	3,8	1,1								
22	2	Proroga del Super ammortamento - agevolazione della maggiorazione del 30% del costo di beni materiali strumentali nuovi	e	t		-177,8	-315,0		-177,8	-315,0		-177,8	-315,0	
22	3-7	Proroga dell'agevolazione dell'iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali tecnologici	e	t		-388,4	-810,7		-388,4	-810,7		-388,4	-810,7	
22	8-15	Credito d'imposta per processi di trasformazione tecnologica per favorire l'economia circolare	s	k	140,0	140,0	280,0		140,0	280,0		140,0	280,0	
23		Proroga del Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie del Piano nazionale Industria 4.0	s	c		150,0			150,0			150,0		
24		Proroga al 31 dicembre 2020 del credito di imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016	s	k	30,9			30,9				30,9		
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IRPEF	e	t	-36,0	-384,0	-240,0	-36,0	-384,0	-240,0	-36,0	-384,0	-240,0	
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici-IRPEF/RES	e	t	152,7	152,7	-65,5		152,7	-65,5		152,7	-65,5	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici -IRAP	e	t					25,5	-10,9		25,5	-10,9
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici-IRAP	s	c		-25,5	10,9						
25		Detrazione al 90% per interventi edilizi ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici-IRAP	e	t	36,4			36,4				36,4	
26	1	Rifinanziamento "nuova Sabatini" - Sostegno agli investimenti delle PMI	s	k	105,0	97,0	97,0	105,0	97,0	97,0	105,0	97,0	97,0
27	1	Fondo garanzie prima casa	s	k	10,0			10,0			10,0		
28	1	Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati	s	k	25,0	200,0	300,0	15,0	100,0	310,0	15,0	100,0	310,0
28	1	Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati- Spesa di personale - effetti riflessi	e	t/c				0,1	1,0	1,0	0,1	1,0	1,0
28	11	Sostegno alla ricerca - Agenzia per la ricerca Aerospazio	s	k	390,0	452,0	377,0	10,0	200,0	210,0	10,0	200,0	210,0
28	13	Incremento del fondo per il rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la redistribuzione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici	s	c	30,0	90,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
28	13	Incremento del fondo per il rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la redistribuzione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici- effetti riflessi	e	t/c				14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
28	14	Chibigatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo	s	c	11,0			11,0			11,0		
28	15	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	s	c	2,0			2,0			2,0		
28	16	Fondo Integrativo statale per la concessione di borse di studio.	s	c	16,0			16,0			16,0		
30		ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-IRES -IRES	e	t	-222,2	386,6	833,2	-222,2	386,6	833,2	-222,2	386,6	833,2
30		ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-IRES -IRPEF	e	t	94,1	100,6	141,4	94,1	100,6	141,4	94,1	100,6	141,4
30		ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-IRES -IRAP	e	t	-197,4	197,4	197,4	-197,4	197,4	197,4	-197,4	197,4	197,4
30		ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-IRES -IRAP	e	t	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4	197,4
31		Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici- Superbonus	s	c		3.000,0	3.000,0		3.000,0	3.000,0		3.000,0	3.000,0
32	1	Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	s	k	44,9	40,3	40,3	44,9	40,3	40,3	44,9	40,3	40,3
32	2 lettera a)	Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 166 del DPR 18/1967	s	c	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0
32	2 lettera a)	Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 18/1967- effetti riflessi	e	t/c				0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5
32	2 lettera b)	Indennità di servizio all'estero	s	c	2,1	4,2	4,2	2,1	4,2	4,2	2,1	4,2	4,2
32	2 lettera b)	Indennità di servizio all'estero- effetti riflessi	e	t/c				0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
32	3	Iniziativa di formazione per il personale del Ministero degli affari esteri	s	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
36		TITOLO VI - MISURE PER IL SUD											
36		Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle Zone economiche Speciali - Zes	s	k	25,0	75,0	75,0		25,0	75,0		25,0	75,0
36		Compensi Commissari straordinari di Governo per le Zes	s	c	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
36		Compensi Commissari straordinari di Governo per le Zes-effetti riflessi	e	t/c				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
37		Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per l'acquisizione di beni strumentali destinate a strutture produttive	s	k	674,0			674,0				674,0	
38		Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	s	k		75,0			75,0			75,0	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbiegno				Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
40		TITOLO VII - Misure per la disabilità. Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	s	c	50,0	200,0	300,0	50,0	200,0	300,0	50,0	200,0	300,0		
41		TITOLO VIII - Misure per la famiglia. Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	s	c	1.044,0	1.044,0	1.244,0	1.044,0	1.044,0	1.244,0	1.044,0	1.044,0	1.244,0		
41	1	Proteggere di un anno per l'assegno di natalità erogato in base all'ISEE	s	c	348,0	410,0		348,0	410,0		348,0	410,0			
41	3	Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	s	c		-410,0			-410,0			-410,0			
41	4	Proroga per il congedo di paternità da 5 a 7 giorni - prestazioni	s	c	74,2			74,2			74,2				
41	4	Proroga per il congedo di paternità da 5 a 7 giorni - prestazioni e contribuzione figurativa	s	c	24,5										
41	5	Incremento dell'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati e supporto presso la propria abitazione a favore di bambini con gravi patologie croniche	s	c	190,0	200,0	211,0	190,0	200,0	211,0	190,0	200,0	211,0		
41	6	Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	s	c		-200,0	-211,0		-200,0	-211,0		-200,0	-211,0		
42		Esenzione canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni a basso reddito	e	t	-30,9	-20,9	-20,9	-30,9	-20,9	-20,9	-30,9	-20,9	-20,9		
42		Riduzione Fondi finanziati da extragetto canone RAI (RAI e Fondo pluralismo) anni a basso reddito	s	c	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9		
42		Ristoro alla RAI per esonerazione canone per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni a basso reddito	s	c	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9		
		TITOLO IX - Misure di settore													
		CAPO I - Misure in materia di cultura e informazione													
43		Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale	s	c	160,0			110,0	50,0			110,0	50,0		
44	1	MIBACT - Indennità aventi carattere di certezza e stabilità destinato al personale non dirigenziale	s	c	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5		
44	1	MIBACT - Indennità aventi carattere di certezza e stabilità destinato al personale non dirigenziale - effetti riflessi	e	t/c				10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9		
44	3	Incremento fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo	s	k	75,0			75,0			75,0				
45	1	Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	s	c	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
46		Spesa per l'ispianamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari	s	c	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
47	1	PCM - Agenda Digitale - Funzionamento	s	c	6,0	8,0	10,0	6,0	8,0	10,0	6,0	8,0	10,0		
47	2	Attuazione Agenda digitale italiana - Investimenti	s	k	5,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0		
		CAPO II - Misure in materia di giustizia													
48	2	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	s	c	14,0	16,7	18,3	14,0	16,7	18,3	14,0	16,7	18,3		
48	2	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	e	t/c				6,8	8,1	8,9	6,8	8,1	8,9		
50		Conferenza nella Tesoreria dello Stato delle somme relative al FUG - minore spesa per interessi	s	c	-8,0	-106,0	-169,0	0,0	-104,0	-151,0	-14,0	-178,0	-244,0		
		CAPO III - Misure per esigenze abitative													
53	7	Istituzione fondo "programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"	s	k	12,2	27,3	74,1	12,2	27,3	74,1	12,2	27,3	74,1		
53	8	Utilizzo delle risorse relative ai finanziamenti per edilizia residenziale che sono resti indisponibili e versati all'entrata dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisiti all'Eriaf	e	ext		20,0	30,0								
		CAPO IV - Misure in materia di sanità													
54	2	Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie - SuperTicket	e	ext				-185,0	-554,0	-554,0	-185,0	-554,0	-554,0		
54	2	Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie - SuperTicket	s	c	185,0	554,0	554,0								
54	3	Riduzione del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796 lettera p) legge 295/2006 - SUPER TICKET	s	c	-20,0	-60,0	-60,0	-20,0	-60,0	-60,0	-20,0	-60,0	-60,0		



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
		CAPOL - Misure in materia di pensioni:												
56	1	Proroga Age sociale- Misure sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c	108,0	218,7	184,6	108,0	218,7	184,6	108,0	218,7	184,6	
57		Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne	s	c	66,7	187,2	291,3	66,7	187,2	291,3	66,7	187,2	291,3	
57		Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne - effetti fiscali	e	t			9,2			9,2			9,2	
58		Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indizzazione delle pensioni al 100%	s	c	8,0	39,0	86,0	8,0	39,0	86,0	8,0	39,0	86,0	
58		Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indizzazione delle pensioni al 100% - effetti fiscali	e	t	2,0	10,0	23,0	2,0	10,0	23,0	2,0	10,0	23,0	
		Capo VI Misure in materia di agricoltura												
59	2	Fondo di solidarietà nazionale Interventi indennizzatori (cimice asiatica)	s	k	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	40,0	20,0	20,0	
60	1	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40	e	cp				-8,3	-27,2	-20,5	-8,3	-27,2	-20,5	
60	1	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40	s	c	8,3	27,2	20,5	8,3	27,2	20,5	8,3	27,2	20,5	
60	1	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 41 - effetti fiscali	e	t		1,3	5,7		1,3	5,7		1,3	5,7	
60	4	Fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero in favore di aziende agricole condotte da imprenditrici (imprenditorialità femminile)	s	k	15,0			15,0			15,0			
60	5	Fondo per la competitività delle filiere agricole	s	k	15,0	14,5		15,0	14,5		15,0	14,5		
		Capo VII - Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali												
61	2	Partecipazione italiana all'aumento di capitale della banca africana di sviluppo	s	k	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
61	5	Partecipazione italiana all'aumento di capitale della banca internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo e della società finanziaria internazionale (Gruppo Banca Mondiale)	s	k	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
		TITOLO X - Regioni ed enti locali												
65	1-4	Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti in disavanzo-Regioni a Statuto ordinario	s	k				155,0	312,0	120,0	155,0	312,0	120,0	
64	1	Incremento del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche	s	c	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	1,0	
64	2	Contributo per spese sostenute dagli enti locali per minoranze linguistiche	s	c	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	1,0	
65		Incremento Fondo nazionale integrativo per i comuni montani	s	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
66		Fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori	s	k	14,5	14,0	13,0	14,5	14,0	13,0	14,5	14,0	13,0	
67		Ristoro del gettito non più acquisibile ai Comuni a seguito della introduzione della TASI	s	c	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	
70	11-13	Imposta locale di consumo di Campione di Italia	e	t				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
70	11-13	Imposta locale di consumo di Campione di Italia	s	c				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
70	11-13	Inclusione del Comune di Caspoggio di Valca e delle acque Valvare del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-Accisa	e	t	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
70	11-13	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-Imposte dirette	e	t		-0,2	-0,1		-0,2	-0,1		-0,2	-0,1	
70	11-13	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-RAP	e	t					-0,04	-0,02			-0,02	
70	11-13	Inclusione del Comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea-IRAP	s	c		0,04	0,02							



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRPEF persone fisiche	e	t	-6,1	-7,9	-7,6	-6,1	-7,9	-7,6	-6,1	-7,9	-7,6
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-RES	e	t		-0,2	-0,1		-0,2	-0,1		-0,2	-0,1
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRPEF Imprese	e	t		-0,5	-0,3		-0,5	-0,3		-0,5	-0,3
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRAP	e	t					-0,1	-0,1		-0,1	-0,1
70	15-17	Abbattimento del 50% per cinque periodi di imposta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con sedi nello stesso Comune-IRAP	s	c		0,1	0,1						
		TITOLO XI - Misure per la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica											
72		Razionalizzazione delle infrastrutture informatiche presso il Data center di SOGEL	s	k	-3,0			-3,0				-3,0	
72		Razionalizzazione della manutenzione per le spese informatiche presso il Data center di SOGEL	s	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
72	2	Riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consp spa nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
72	7	Versamento all'entrata delle somme dovute dagli enti e organismi pubblici non territoriali per l'esercizio 2018 incrementate del dieci per cento	e	ext	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
72	7	Contenimento delle spese per consumi intermedi degli enti e organismi pubblici non territoriali per versamento all'entrata delle somme dovute per l'esercizio 2018 incrementate del dieci per cento	s	c				-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
72	16	Mancata riassegnazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per i settori industriali ad alta tecnologia, che restano acquisite all'Eratario	e	ext	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
72	16	Minore spesa per la mancata riassegnazione delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per i settori industriali ad alta tecnologia, che restano acquisite all'Eratario	s	k				-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
72	17	Riduzione contributo alle spese dell'ONU, di cui alla legge n. 848/1957	s	c	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
72	18	Riduzione spese per supplenze a tempo determinato per personale docente	s	c	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
72	18	Riduzione spese per supplenze a tempo determinato per personale docente-effetti riflessi	e	t/c				-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
72	19	Rinuncia alla riassegnazione di somme destinate alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per adattamento settore aeronautico e trasporto aereo.	e	ext	1,0	1,0	1,0								
72	19	Minore spesa per rinuncia alla riassegnazione di somme destinate alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, per adattamento settore aeronautico e trasporto aereo.	s	k				-1,0	-1,0	-1,0				-1,0	
72	20	Sgravi contribuiti alle imprese che esercitano la pesca	e	co							0,4			0,4	
72	20	Sgravi contribuiti alle imprese che esercitano la pesca	s	c	-0,4	-0,4	-0,4								
72	21	Minore spesa pensionistica commessa alla soppressione del Fondo Istituito presso l'INPS, di cui all'articolo 1, comma 709 legge n.150/2014	s	c				-34,0	-38,0	-40,0			-34,0	-38,0	-40,0
72	21	Minore spesa pensionistica commessa alla soppressione del Fondo Istituito presso l'INPS, di cui all'articolo 1, comma 709 legge n.150/2014 - effetti fiscali	e	t	-13,0	-15,0	-15,5	-13,0	-15,0	-15,5			-13,0	-15,0	-15,5
72	22	Ulteriori riduzioni risparmi quota 100	s	c	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0			-300,0	-300,0	-300,0
TITOLO I - PARTE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE															
dammosi per l'ambiente															
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 15% in base al reddito - escluse spese sanitarie per patologie gravi- IRPEF	e	t	109,5	109,5	62,6		109,5	62,6			109,5	62,6	
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 15% in base al reddito - escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale Regionale	e	t					0,1	0,1			0,1	0,1	
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 15% in base al reddito - escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale Regionale	s	c	-0,1	-0,1	-0,1								
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 15% in base al reddito - escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale comunale	e	t					0,04	0,03			0,04	0,03	
75		Rimodulazione degli oneri detraibili al 15% in base al reddito - escluse spese sanitarie per patologie gravi- addizionale comunale	s	c	-0,04	-0,04	-0,03								
76		A agevolazione Accisa gasolio - Eliminazioni del beneficio sul gasolio utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei veicoli di categoria Euro3 da marzo 2020 e Euro4 da gennaio 2021	s	c	-80,0	-117,0	-117,0	-80,0	-117,0	-117,0			-80,0	-117,0	
77		Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica-Accisa	e	t	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4	106,4			106,4	106,4	
77		Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica - IJDD	e	t		-32,6	-38,6		-32,6	-32,6				-32,6	
77		Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica- IRAP	e	t					-7,9	-4,3				-7,9	
77		Rimodulazione aliquote ridotte di accisa da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica - IRAP	s	c	7,9	7,9	4,3								
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - IRPEF	e	t	332,6	359,9	353,6	332,6	359,9	353,6			332,6	359,9	
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale regionale	e	t					18,4	18,3			18,4	18,3	
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale regionale	s	c	-18,4	-18,4	-18,3								
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale comunale	e	t					9,1	6,9			9,1	6,9	
78		Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali ai fini IRPEF - Addizionale comunale	s	c	-9,1	-9,1	-6,9								
TITOLO II - Misure fiscali a tutela di ambiente e salute															
79		Imposta sul consumo dei manufatti in plastica di singolo impiego - imposta di consumo	e	t	1.079,5	2.191,9	2.191,9	1.079,5	2.191,9	2.191,9			1.079,5	2.191,9	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
79		Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - IIDD	e	t		-330,5	-529,6		-330,5	-529,6		-330,5	-529,6
79		Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - IRAP	e	t					-79,9	-125,5		-79,9	-125,5
79		Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego - IRAP	s	c		79,9	125,5						
79		Credito di imposte per le spese, sostenute nel 2020, per adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e scomposti secondo lo standard EN 13432:2002	s	k		30,0			30,0			30,0	
80		Modifica accise tabacchi	e	t	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
81		Imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo	e	t	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - imposta consumo	e	t	233,8	350,8	350,8	233,8	350,8	350,8	233,8	350,8	350,8
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - IRES	e	t		-35,8	-38,4		-35,8	-38,4		-35,8	-38,4
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - IRPEF	e	t		-35,8	-38,4		-35,8	-38,4		-35,8	-38,4
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - Irapp	e	t									
82		Imposta sulle bevande zuccherate (sugar tax) - Decorrenza dal 1° aprile 2020 - Irapp	s	c	17,4		18,1						
		TITOLO III - Economia e Fisco digitale											
83		Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei-IRPEF	e	t	51,3	53,3	53,3	51,3	53,3	53,3	51,3	53,3	53,3
83		Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei- addizionale regionale	e	t					2,1	2,1		2,1	2,1
83		Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei- addizionale regionale	s	c		-2,1	-2,1						
83		Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei- addizionale comunale	e	t					0,7	0,6		0,7	0,6
83		Modifica limiti esenzione ticket mensa aziendali elettronici e cartacei- addizionale comunale	s	c		-0,7	-0,6						
84		Imposta sui servizi digitali- Web tax	e	t	-600,0	108,0	108,0	-600,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
85		Cashless- Riconoscimento della spertanza delle detrazioni IRPEF per oneri al 12% solo in caso di pagamento con strumenti tracciabili, dell'anno di imposta 2020 - IRPEF	e	t		868,0	496,0		868,0	496,0		868,0	496,0
86		Potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione e pseudonimizzazione dei dati personali	e	t	125,0	251,0	460,0	125,0	251,0	460,0	125,0	251,0	460,0
		TITOLO IV - Ulteriori disposizioni fiscali											
87	1	Modifica esenzione dall'imposta di bollo dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale - introduzione dell'imposta di bollo a 2,4 euro per foglio	e	t	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRPEF	e	t	154,6	2.535,9	1.515,3	154,6	2.535,9	1.515,3	154,6	2.535,9	1.515,3
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Regionale	e	t					92,4	92,4		92,4	92,4



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Regionale	s	c		-92,4	-92,4							
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Comunale	e	t				45,6	45,6	35,1		45,6	35,1	
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Addizionale Comunale	s	c		-45,6	-35,1							
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRAP	e	t				141,2	141,2	76,3		141,2	76,3	
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRAP	s	c		-141,2	-76,3							
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IMPOSTA SOSTITUTIVA	e	t		-1.918,2	-1.096,1		-1.918,2	-1.096,1		-1.918,2	-1.096,1	
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IVA	e	t	234,5	234,5	234,5		234,5	234,5	234,5	234,5	234,5	234,5
88	1	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Rettifica di detrazioni dell'IVA	e	t	-279,9				-279,9			-279,9		
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Irpef	e	t		11,7	6,7		11,7	5,7		11,7	6,7	
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Regionale	e	t										0,6
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Regionale	s	c		-0,6	-0,6							
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Comunale	e	t					0,3	0,2		0,3	0,2	
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Comunale	s	c		-0,3	-0,2							
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IRAP	e	t					2,3	1,3		2,3	1,3	
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IRAP	s	c		-2,3	-1,3							
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Imposta Sostitutiva	e	t		-55,1	-31,5		-55,1	-31,5		-55,1	-31,5	
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IVA	e	t	47,0	47,0	47,0		47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario - Contributi previdenziali	e	co				5,5	5,6	5,7	5,5	5,6	5,7
88	2	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfettario - Contributi previdenziali	s	c	-5,5	-5,6	-5,7						
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	e	t		860,9	492,0		860,9	492,0		860,9	492,0
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	e	t			24,4		24,4	24,4		24,4	24,4
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	s	c		-24,4	-24,4						
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	e	t					12,0	9,3		12,0	9,3
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	s	c		-12,0	-9,3						
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	e	t					11,0	5,9		11,0	5,9
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	s	c		-11,0	-5,9						
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	e	t		-310,2	-177,3		-310,2	-177,3		-310,2	-177,3
88	2	Esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro-IRPEF	e	t		-4,3	-4,3		-4,3	-4,3		-4,3	-4,3
88	2	Inclusione reddito regime forfettario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-IRPEF	e	t		136,6	78,1		136,6	78,1		136,6	78,1
88	2	Inclusione reddito regime forfettario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-IRPEF	e	t					2,9	2,9		2,9	2,9
88	2	Inclusione reddito regime forfettario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-IRPEF	s	c		-2,9	-2,9						
88	2	Inclusione reddito regime forfettario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-IRPEF	e	t					1,4	1,1		1,4	1,1
88	2	Inclusione reddito regime forfettario ai fini delle detrazioni/deduzioni IRPEF-IRPEF	s	c		-1,4	-1,1						
88	2	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfettari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture-imposta sostitutiva	e	t		31,5	18,0		31,5	18,0		31,5	18,0
88	2	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfettari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture-IVA	e	t	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Incubimento netto				
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
88	2	Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti che operano nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfettari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture - IDD	e	t		64,8	37,0		64,8		37,0		64,8		37,0
89	1-2	Rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, unificando inoltre l'aliquota di rivalutazione delle partecipazioni qualificate, di quelle non qualificate e dei terreni (11% rispetto al 10%)	e	t	823,4	453,2	453,2	823,4	453,2	453,2	823,4	453,2	823,4	453,2	453,2
89	3	Incremento dell'imposta sostitutiva dal 20% al 25% sulle plusvalenze immobiliari	e	t	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa: versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- imposta sostitutiva	e	t	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRES	e	t		-2,5	-7,6		-2,5	-7,6	-7,6		-2,5	-7,6	-7,6
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRPEF	e	t		-0,2	-1,0		-0,2	-1,0	-1,0		-0,2	-1,0	-1,0
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRAP	e	t					-0,7	-2,3	-2,3		-0,7	-2,3	-2,3
89	4-12	Rivalutazione beni d'impresa- versamento imposta sostitutiva al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili- IRAP	s	c		0,7	2,3								
90		Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivate dall'applicazione dell'IRRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRES	e	t	1.347,2			1.347,2				1.347,2			
90		Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivate dall'applicazione dell'IRRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRAP	e	t				296,9				296,9			
90		Ipotesi di "blocco" per il periodo d'imposta 2019 delle seguenti deduzioni: Deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti; Differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivate dall'applicazione dell'IRRS 9; Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento - IRAP	s	c	-296,9										
91		Modifica all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali	e	t	340,6	170,3	170,3	340,6	170,3	170,3	340,6	170,3	340,6	170,3	170,3
92		TITOLO V - Ulteriori disposizioni in materia di entrate	e	ext		909,0	909,0		909,0	909,0					143,2
93		Rimozione delle concessioni dei giochi	e	t	296,1	316,5	316,5	296,1	316,5	316,5	296,1	316,5	296,1	316,5	316,5
94		Incremento del prelievo sulle vincite	e	t		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0		40,0	40,0
94		Royalties - eliminazione delle esenzioni dal pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi	e	ext	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
95		TITOLO VI - Entrate enti locali	e	t											
95		CAPO I - Abolizione TASI	e	t											
95		Unificazione IMU-TASI-getto Comuni	e	t		14,5	14,5		14,5	14,5		14,5		14,5	14,5
95		Unificazione IMU-TASI-maggiore spesa derivante dal maggior gettito Comuni	s	c				14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRES	e	t		27,1	15,5		27,1	15,5		27,1		27,1	15,5



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRPEE	e	t		6,4	3,7		6,4	3,7		6,4	3,7
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale regionale	e	t			0,2		0,2			0,2	0,2
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale regionale	s	c		-0,2							
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale comunale	e	t					0,1	0,1		0,1	0,1
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale comunale	s	c		-0,1							
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRAP	e	t					20,3	11,0		20,3	11,0
95		Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRAP	s	c		-20,3	-11,0						
96	26	Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche	e	t		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
98		Riduzione del Fondo di solidarietà comunale	s	c		-14,2	-14,2		-14,2	-14,2		-14,2	-14,2
PARTE III - FONDI													
99	1	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente	s	c		128,5	206,0	285,0	128,5	206,0	285,0	128,5	206,0
99	1	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di conto capitale	s	k		10,0	135,0	280,0	10,0	135,0	280,0	10,0	135,0
99	2	Incremento del Fondo esigenze indifferibili	s	c		214,0	305,0	305,0	214,0	305,0	305,0	214,0	305,0
99	3	Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale	s	c		-5,337,9	-4,361,8	-4,181,8	-5,337,9	-4,361,8	-4,181,8	-5,337,9	-4,361,8
99	3	Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s	k		-26,0	-25,0	-21,0	-26,0	-25,0	-21,0	-26,0	-25,0
100		Fondo per i rapporti con le Regioni a statuto speciale	s	c		250,0	359,0	359,0	250,0	359,0	359,0	250,0	359,0
101	1	Fondo cooperazione movimenti migratori	s	c		30,0	30,0	40,0	30,0	30,0	40,0	30,0	30,0
101	2	Incremento tariffe diritti consolari	e	ext		23,0	25,0	25,0	23,0	25,0	25,0	23,0	25,0
TOTALE ENTRATE					e	-18.652,1	3.160,2	2.547,3	-20.955,2	-7.980,7	-3.060,4	-20.972,4	-9.073,3
TOTALE SPESE					s	3.178,6	11.803,0	14.756,8	-1.397,2	5.186,9	8.588,8	-2.115,2	3.967,9
TOTALE GENERALE ARTICOLATO (SEZIONE I)						-21.830,7	-14.963,2	-12.209,5	-19.558,0	-13.167,7	-11.649,2	-18.857,2	-10.576,7
MANOVRA SEZIONE II						-1.695,9	349,4	2.122,9	-2.398,7	-291,9	-104,8	-2.583,7	-104,8
TOTALE RIFINANZIAMENTI						327,2	3.057,3	3.124,3	613,6	1.733,6	1.755,6	613,6	1.733,6
Spesa corrente						387,2	1.347,3	2.22,2	222,2	1.177,3	1.284,3	222,2	1.177,3
Spesa conto capitale						340,0	1.710,0	1.665,0	495,0	950,0	865,0	495,0	950,0
Entrate tributarie/contributive						0,0	0,0	0,0	43,7	393,7	393,7	43,7	393,7
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI						-285,2	-976,6	694,1	-750,0	-350,0	-200,0	-950,0	-200,0
Spesa corrente													
Spesa conto capitale						-285,2	-976,6	694,1	-750,0	-350,0	-200,0	-950,0	-200,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebbitamento netto								
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022						
		TOTALE DEFINIZIAMENTI																	
		Spesa corrente			-2.334,0	-1.731,3	-1.695,5	-2.262,3	-1.675,6	-1.660,5	-2.247,3	-1.675,6	-1.660,5	-2.247,3	-1.675,6	-1.660,5			
					-1.042,8	-929,3	-896,5	-1.042,8	-929,3	-896,5	-1.042,8	-929,3	-896,5	-1.042,8	-929,3	-896,5			
		Spese in conto capitale			-1.291,2	-802,0	-799,0	-1.264,6	-796,3	-819,0	-1.249,6	-796,3	-819,0	-1.249,6	-796,3	-819,0			
		Entrate tributarie/contributive			0,0	0,0	0,0	-45,0	-50,0	-55,0	-45,0	-50,0	-55,0	-45,0	-50,0	-55,0			
					3,5	3,4	3,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2			
		DI FISCALE																	
		Entrate tributarie			3.086,6	2.677,4	2.495,8	5.111,9	4.232,4	4.032,0	5.111,9	4.232,4	4.032,0	5.111,9	4.232,4	4.032,0			
		Effetti riflessi - Entrate tributarie/ contributive			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Entrate extra tributarie			82,7	0,0	0,0	88,0	5,1	4,3	88,0	5,1	4,3	88,0	5,1	4,3			
		Entrate contributive			0,0	0,0	0,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0			
		Entrate in conto capitale			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Spese correnti			3.167,8	2.674,0	2.492,6	5.369,4	4.413,1	4.213,1	5.369,4	4.413,1	4.213,1	5.369,4	4.413,1	4.213,1			
		Spese in conto capitale			0,0	0,0	0,0	18,3	25,0	21,0	18,3	25,0	21,0	18,3	25,0	21,0			
		TOTALE MANOVRA DLB			-20.131,3	-15.309,1	-14.329,1	-17.143,1	-12.872,3	-11.541,1	-16.257,3	-12.745,9	-11.541,1	-16.257,3	-12.745,9	-11.541,1			



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/1

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
Programma						
Stato di Previsione						
Autorizzazione						
(Capitolo)						
1	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
	1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri					
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
	LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 183 "INVESTITALIA"					
	- (Cap-pg: 2107/1)					
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
	LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 969 "AREE SVANTAGGIATE"					
	- (Cap-pg: 2149/1)					
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
	LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 970 "FONDO MONTAGNA"					
	- (Cap-pg: 7469/1)					
	2020				24.440.617	
	2021				24.370.997	
	2022				24.037.423	
	2020				5.641.995	
	2021				19.496.797	
	2022				<<	
	2020				9.776.247	
	2021				9.748.399	
	2022				<<	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/2

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
2 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governi e dello Stato sul territorio					
2.2 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo MINISTERO DELL'INTERNO L. n. 689 del 1981 art. 11 "MODIFICHE AL SISTEMA PENALE" - (Cap-pg: 2955/2)	2020 50.000.000 2021 50.000.000 2022 50.000.000	<< << <<	<< << <<	-10.324.477 << <<	39.675.523 50.000.000 50.000.000
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali					
3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DLG n. 56 del 2000 art. 1 "ARTICOLO 1 DEL D.L.F. DEL 1999" - (Cap-pg: 2862/1)	2020 59.959.918.107 2021 62.015.589.600 2022 63.220.499.600	<< << <<	<< << <<	-403.530.000 -111.570.000 -96.000.000	59.556.388.107 61.904.019.600 63.124.499.600
3.7 Rapporti finanziari con Enti territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 148 del 1993 art. 3 "INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE" - (Cap-pg: 7499/1)	2020 << 2021 << 2022 <<	<< << <<	90.000.000 90.000.000 90.000.000	<< << <<	90.000.000 90.000.000 90.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
3.10 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali MINISTERO DELL'INTERNO L. n. 59 del 1997 "DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA." -(Cap-pg: 1319/1)	2020	17.303.522	<<	<<	-17.303.522	<<
	2021	44.332.785	<<	<<	-32.300.000	12.032.785
	2022	44.332.785	<<	<<	-32.300.000	12.032.785
MINISTERO DELL'INTERNO DLG n. 267 del 2000 art. 15 c. 3 "FUSIONI DI COMUNI" -(Cap-pg: 1316/1)	2020	15.000.000	<<	15.000.000	<<	30.000.000
	2021	15.000.000	<<	15.000.000	<<	30.000.000
	2022	15.000.000	<<	15.000.000	<<	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 9 p. A "ESTENSIONE REGIME DEI MINIMI AI SOGGETTI CON RICAVI FINO A 65.000 EURO CON L'ALIQUOTA DEL 15% - ADDIZIONALE COMUNALE" -(Cap-pg: 1322/1)	2020	59.000.000	<<	<<	-70.000	58.930.000
	2021	33.000.000	<<	<<	-30.000	32.970.000
	2022	35.800.000	<<	<<	<<	35.800.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
4 L'Italia in Europa e nel mondo 4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 183 del 1987 "FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE" - (Cap-pg: 7493/1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 234 del 2012 art. 41/bis "FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA" (*) - (Cap-pg: 2815/1) 4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 22 del 2019 art. 19 c. 3 "MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA E L'INTEGRITÀ DEI MERCATI" - (Cap-pg: 1647/1)	2020	2.110.000.000	<<	<<	-25.000.000	2.085.000.000
	2021	4.110.000.000	<<	<<	-25.000.000	4.085.000.000
	2022	5.360.000.000	<<	<<	-25.000.000	5.335.000.000
	2020	128.600.800	<<	<<	<<	128.600.800
	2021	121.900.800	<<	50.000.000	<<	171.900.800
	2022	121.900.800	<<	50.000.000	<<	171.900.800
	2020	1.650.500	<<	549.500	<<	2.200.000
	2021	1.669.000	<<	531.000	<<	2.200.000
	2022	<<	<<	800.000	<<	800.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/5

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 582 "PARTECIPAZIONE ITALIANA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI E ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLE BANCHE E DAI FONDI DI SVILUPPO" -(Cap-pg: 1607/1)	<<	<<	500.000	<<	500.000	2020
	<<	<<	500.000	<<	500.000	2021
	<<	<<	500.000	<<	500.000	2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 "BANCHE E FONDI" -(Cap-pg: 7175/1)	355.000.000	<<	45.000.000	<<	400.000.000	2020
	355.000.000	<<	45.000.000	<<	400.000.000	2021
	355.000.000	<<	<<	<<	355.000.000	2022
5 Difesa e sicurezza del territorio 5.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 564 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" -(Cap-pg: 4825/10)	34.215.690	<<	<<	-4.000.000	30.215.690	2020
	34.215.690	<<	<<	-4.000.000	30.215.690	2021
	34.215.690	<<	<<	-4.000.000	30.215.690	2022
MINISTERO DELLA DIFESA LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 900 "ISTITUZIONE DEL FONDO DA RIPARTIRE PER L'AMMODERNAMENTO PARCO AUTOVEICOLI, SISTEMI OPERATIVI E INFRASTRUTTURE DELL'ARMIA DEI CARABINIERI" -(Cap-pg: 7163/1)	57.204.195	<<	<<	-4.000.000	53.204.195	2020
	57.204.195	<<	<<	-4.000.000	53.204.195	2021
	57.204.195	<<	<<	-4.000.000	53.204.195	2022



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/6

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" - (Cap-pg: 7120/2)	2020	-100.000.000	<<	-44.000.000	1.161.814.885	
	2021	<<	<<	-53.000.000	1.267.830.771	
	2022	<<	<<	-68.000.000	1.363.303.961	
MINISTERO DELLA DIFESA LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Giuodices "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/38)	2020	5.170.000	<<	<<	39.170.000	
	2021	21.470.000	<<	-20.000.000	58.170.000	
	2022	66.560.000	<<	<<	204.860.000	
MINISTERO DELLA DIFESA LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. IIduodices "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7120/40)	2020	<<	<<	<<	40.000.000	
	2021	72.070.000	<<	<<	122.370.000	
	2022	111.590.000	<<	<<	285.190.000	
MINISTERO DELLA DIFESA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. EIduodices "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7120/60)	2020	<<	<<	<<	15.700.000	
	2021	<<	<<	-10.000.000	4.700.000	
	2022	<<	<<	<<	9.400.000	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/6597

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA DIFESA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fiduociées "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg. 7120/31)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	6.660.000	14.440.000	<<	<<	21.100.000
	2022	12.000.000	10.000.000	<<	<<	22.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fiduociées "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg. 7120/33)	2020	11.100.000	<<	<<	<<	11.100.000
	2021	8.000.000	10.480.000	<<	<<	18.480.000
	2022	8.000.000	5.000.000	<<	<<	13.000.000
MINISTERO DELLA DIFESA LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. Fiter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" (*) - (Cap-pg. 7120/27)	2020	134.000.300	29.650.000	<<	<<	163.650.300
	2021	214.857.645	95.940.000	<<	<<	310.797.645
	2022	149.039.456	6.850.000	<<	<<	155.889.456
5.8 Missioni internazionali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI" - (Cap-pg. 3006/1)	2020	1.308.747.320	<<	<<	<<	1.308.747.320
	2021	<<	<<	850.000.000	<<	850.000.000
	2022	<<	<<	850.000.000	<<	850.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/8

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
Programma						
Stato di Previsione						
Autorizzazione						
(Capitolo)						
6 Giustizia						
6.1 Amministrazione penitenziaria						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2020 130.000.000	<<	<<	-10.000.000	120.000.000	
L. n. 354 del 1975 art. 9 "ALIMENTAZIONE"	2021 130.000.000	<<	<<	-4.109.147	125.890.853	
- (Cap-pg: 1766/1)	2022 130.000.000	<<	<<	-27.647	129.972.353	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2020 29.095.023	<<	<<	-1.043.390	28.051.633	
L. n. 395 del 1990 art. 35 "EDILIZIA PENITENZIARIA PERSONALE E	2021 31.095.023	<<	<<	-1.043.390	30.051.633	
RELATIVE ATTRIBUZIONI"	2022 20.867.799	<<	<<	-1.043.390	19.824.409	
- (Cap-pg: 7300/1 - 7300/5 - 7300/8)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2020 1.072.338	<<	<<	-500.000	572.338	
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "NORME IN MATERIA DI SISTEMI	2021 1.072.338	<<	<<	-500.000	572.338	
INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"	2022 1.072.338	<<	<<	-500.000	572.338	
- (Cap-pg: 1751/1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2020 12.815.983	<<	<<	-3.250.000	9.565.983	
RD n. 787 del 1931 "REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E	2021 12.865.983	<<	<<	-3.250.000	9.315.983	
DI PENA"	2022 12.565.983	<<	<<	-3.250.000	9.315.983	
- (Cap-pg: 7321/1 - 7321/2)						



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/6559/9

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO" - (Cap-pg. 167/1/3)	2020	<<	<<	-200.000	342.717	
	2021	<<	<<	-200.000	342.717	
	2022	<<	<<	-200.000	342.717	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 475 "FONDO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE" (*) - (Cap-pg. 1773/1)	2020	<<	<<	<<	30.000	
	2021	<<	<<	<<	30.000	
	2022	<<	<<	-7.227.224	30.000	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fiquinques "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg. 7300/12 - 7300/14 - 7300/15)	2020	<<	<<	-329.875	6.267.625	
	2021	<<	<<	-379.875	7.217.625	
	2022	<<	<<	-379.875	7.217.625	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Iquinques "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg. 7301/3)	2020	<<	<<	-78.125	1.484.375	
	2021	<<	<<	-78.125	1.484.375	
	2022	<<	<<	-78.125	1.484.375	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/10

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitale)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Miquinques "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7301/4)	2020	1.500.000	<<	<<	-75.000	1.425.000
	2021	1.500.000	<<	<<	-75.000	1.425.000
	2022	1.500.000	<<	<<	-75.000	1.425.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Niquinques "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - (Cap-pg: 7301/5)	2020	1.000.000	<<	<<	-50.000	950.000
	2021	1.000.000	<<	<<	-50.000	950.000
	2022	1.000.000	<<	<<	-50.000	950.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVF" - (Cap-pg: 7300/10)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	6.000.000	<<	<<	-300.000	5.700.000
	2022	7.630.000	<<	<<	-381.500	7.248.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" - (Cap-pg: 1687/1 - 7301/1)	2020	58.655.269	<<	<<	-1.516.241	57.139.028
	2021	57.155.269	<<	<<	-1.516.241	55.639.028
	2022	57.155.269	<<	<<	-3.516.241	53.639.028



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/11

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'eretto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
6.2 Giustizia civile e penale	2020	<<	<<	<<	205.523	
	2021	<<	<<	<<	170.523	-100.000
	2022	<<	<<	<<	170.523	-100.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					205.523	
L. n. 98 del 1974 "TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA LIBERTA' E SEGRETIZZA DELLE COMUNICAZIONI" - (Cap-pg: 1451/25)					70.523	
					70.523	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2020	<<	<<	<<	481.136	-200.000
	2021	<<	<<	<<	611.136	-600.000
	2022	<<	<<	<<	611.136	-600.000
L. n. 155 del 1999 art. 2 c. 2 "FUNZIONAMENTO UFFICI NUOVI TRIBUNALI" - (Cap-pg: 1451/22)					281.136	
					11.136	
					11.136	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2020	<<	<<	<<	2.608.354	-500.000
	2021	<<	<<	<<	2.608.354	-500.000
	2022	<<	<<	<<	2.608.354	-1.000.000
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 1451/4)					2.108.354	
					2.108.354	
					1.608.354	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2020	<<	<<	<<	3.622.921	-50.000
	2021	<<	<<	<<	3.622.921	-300.000
	2022	<<	<<	<<	3.622.921	-300.000
L. n. 990 del 1969 "ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI" - (Cap-pg: 1451/20)					3.572.921	
					3.322.921	
					3.322.921	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/12

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DL n. 143 del 2008 art. 3 c. 1 "INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIUDIZIARIO" - (Cap-pg: 1451/6)	2020	<<	<<	-600.000	208.369	
	2021	<<	<<	-600.000	208.369	
	2022	<<	<<	-600.000	208.369	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1451/5)	2020	<<	<<	-12.326	12.326	<<
	2021	<<	<<	-12.326	12.326	<<
	2022	<<	<<	-12.326	12.326	<<
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DPR n. 1095 del 1972 "NORME PER LA RISCOSSIONE, IL VERSAMENTO, LA CONTABILIZZAZIONE ED IL CONTROLLO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE" - (Cap-pg: 1451/21)	2020	<<	<<	-50.000	2.891.500	2.891.500
	2021	<<	<<	-300.000	2.941.500	2.641.500
	2022	<<	<<	-300.000	2.941.500	2.641.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 2 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO." - (Cap-pg: 1451/30)	2020	<<	<<	-50.000	1.200.000	1.150.000
	2021	<<	<<	-300.000	1.200.000	900.000
	2022	<<	<<	-300.000	1.200.000	900.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/13

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle immodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 827 del 1924 "REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" - (Cap-pg: 1451/19)	2020	<<	<<	-300.000	9.200.000
	2021	<<	<<	-300.000	9.200.000
	2022	<<	<<	-300.000	9.200.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO" - (Cap-pg: 1451/13 - 1451/14 - 1451/16 - 1451/18 - 1462/28)	2020	<<	<<	-5.020.000	94.249.670
	2021	<<	<<	-5.240.000	95.622.942
	2022	<<	<<	-4.520.000	93.842.942
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G)primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" (*) - (Cap-pg: 7203/8)	2020	<<	<<	-6.500.000	238.169.185
	2021	<<	<<	-9.000.000	107.515.207
	2022	<<	<<	-5.000.000	70.846.603
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 "SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI" - (Cap-pg: 1550/1)	2020	<<	<<	-4.390.000	151.973.955
	2021	<<	<<	-6.000.000	149.313.955
	2022	<<	<<	-6.000.000	147.813.955



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/14

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
6.3 Giustizia minorile e di comunità MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L. n. 203 del 1989 "NUOVE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI MENSA DELLE FORZE DI POLIZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N. 121" - (Cap-pg: 2025/1)	2020	<<	<<	-350.000	337.404	
	2021	<<	<<	-350.000	337.404	
	2022	<<	<<	-350.000	337.404	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" - (Cap-pg: 2121/1)	2020	<<	<<	-400.000	892.491	
	2021	<<	<<	-400.000	842.491	
	2022	<<	<<	-400.000	842.491	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 606 del 1907 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I RIFORMATORI GOVERNATIVI" - (Cap-pg: 2131/1)	2020	<<	<<	-759.147	1.273.956	
	2021	<<	<<	-800.000	1.333.103	
	2022	<<	<<	-800.000	1.333.103	
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO" - (Cap-pg: 2061/1)	2020	<<	<<	-150.000	4.785.191	
	2021	<<	<<	-150.000	4.785.191	
	2022	<<	<<	-150.000	4.785.191	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/15

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
6.6 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DPR n. 115 del 2002 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA." - (Cap-pg: 1363/1)	2020	218.718.734	<<	<<	-2.000.000	216.718.734
	2021	218.718.734	<<	<<	-5.000.000	213.718.734
	2022	218.718.734	<<	<<	-5.000.000	213.718.734
6.7 Giustizia amministrativa MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 205 del 2000 art. 20 "CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI" - (Cap-pg: 2.170/2)	2020	6.428.866	<<	5.000.000	<<	11.428.866
	2021	6.428.866	<<	10.000.000	<<	16.428.866
	2022	6.428.866	<<	10.000.000	<<	16.428.866
7 Ordine pubblico e sicurezza 7.5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Mibis "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7837/4)	2020	24.416.000	<<	<<	<<	24.416.000
	2021	33.896.697	<<	<<	-10.000.000	23.896.697
	2022	32.911.470	<<	<<	<<	32.911.470



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/16

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
7.7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DLG n. 300 del 1999 art. 41 "ISTITUZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI" - (Cap-pg: 2176/2)	2020	9.529.890	<<	<<	-1.000.000	8.529.890
	2021	4.529.890	<<	<<	-1.000.000	3.529.890
	2022	4.529.890	<<	<<	<<	4.529.890
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Fidejuss "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7835/6)	2020	462.240	<<	<<	-60.000	402.240
	2021	233.823	<<	<<	-43.823	190.000
	2022	825.688	<<	<<	-125.688	700.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Midecies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7835/5)	2020	58.070	<<	<<	<<	58.070
	2021	115.847	<<	<<	-15.847	100.000
	2022	409.086	<<	<<	-9.086	400.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Midecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7842/3)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	1.170.614	<<	<<	-170.614	1.000.000
	2022	4.133.731	<<	<<	-133.731	4.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/17

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fidejuss. "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7861/2)	2020	2.000.000	<<	<<	-1.000.000	1.000.000
	2021	4.300.000	<<	<<	<<	4.300.000
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/bis "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" (*) - (Cap-pg: 7855/2 - 7853/4)	2020	7.500.000	<<	<<	-3.000.000	4.500.000
	2021	12.500.000	<<	<<	-3.000.000	9.500.000
	2022	20.500.000	<<	<<	-2.000.000	18.500.000
7.8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica MINISTERO DELL'INTERNO L. n. 121 del 1981 "NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA" - (Cap-pg: 2613/1 - 2613/3 - 2730/1 - 2738/6 - 2816/1 - 2817/2)	2020	113.539.394	<<	<<	-3.600.000	109.939.394
	2021	113.539.394	<<	<<	-3.600.000	109.939.394
	2022	113.539.394	<<	<<	-3.600.000	109.939.394
MINISTERO DELL'INTERNO DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" - (Cap-pg: 2731/18 - 2731/19 - 2737/5 - 2737/6 - 2738/7 - 2738/8)	2020	23.408.166	<<	<<	-2.100.000	21.308.166
	2021	23.408.166	<<	<<	-2.100.000	21.308.166
	2022	23.408.166	<<	<<	-2.100.000	21.308.166



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/18

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO RD n. 1629 del 1930 "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CORPO DEGLI AGENTIDI P.S." - (Cap-pg: 7396/1)	2020	<<	<<	-500.000	172.561
	2021	<<	<<	-500.000	172.561
	2022	<<	<<	-500.000	172.561
MINISTERO DELL'INTERNO L.F. n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" - (Cap-pg: 7411/1 - 7411/2)	2020	<<	<<	-700.000	4.800.663
	2021	<<	<<	-700.000	3.210.663
	2022	<<	<<	-700.000	3.210.663
MINISTERO DELL'INTERNO L.F. n. 311 del 2004 art. 1 c. 280 "LEGGE FINANZIARIA" - (Cap-pg: 2731/12)	2020	<<	<<	-300.000	6.626.208
	2021	<<	<<	-300.000	6.626.208
	2022	<<	<<	-300.000	6.626.208
7.10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia MINISTERO DELL'INTERNO RD n. 1629 del 1930 "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CORPO DEGLI AGENTIDI P.S." - (Cap-pg: 7395/1)	2020	<<	<<	-500.000	672.561
	2021	<<	<<	-500.000	672.561
	2022	<<	<<	-500.000	672.561



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/19

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
8 Soccorso civile					
8.3 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico					
MINISTERO DELL'INTERNO	2020 28.000.000	<<	<<	-2.000.000	26.000.000
	2021 27.000.000	<<	<<	-2.000.000	25.000.000
	2022 27.000.000	<<	<<	-2.000.000	25.000.000
L. n. 469 del 1961 "ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" - (Cap-pg: 1901/9)					
8.4 Interventi per pubbliche calamità'					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2020 100.000.000	-50.000.000	<<	<<	50.000.000
	2021 100.000.000	<<	<<	-50.000.000	50.000.000
	2022 100.000.000	<<	<<	-50.000.000	50.000.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. II/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" (*) - (Cap-pg: 7458/1)					
8.5 Protezione civile					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2020 340.000.000	<<	345.000.000	<<	685.000.000
	2021 340.000.000	<<	<<	<<	340.000.000
	2022 340.000.000	<<	<<	<<	340.000.000
DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1 "FONDO EMERGENZE NAZIONALI" (*) - (Cap-pg: 7441/1)					



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/20

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 441 del 1998 art. 3 c. 5 "NORME PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA" - (Cap-pg: 140/125)	2020	<<	<<	-31.089	20.000	
	2021	<<	<<	-31.089	20.000	
	2022	<<	<<	-31.089	20.000	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 441 del 1998 art. 12 c. 3 "NORME PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA" - (Cap-pg: 140/126)	2020	<<	<<	-81.591	<<	
	2021	<<	<<	-81.591	<<	
	2022	<<	<<	-81.591	<<	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI." (*) - (Cap-pg: 2200/1)	2020	<<	<<	-79.631	300.000	
	2021	<<	<<	-79.631	300.000	
	2022	<<	<<	-79.631	300.000	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DL n. 32 del 1995 art. 19 c. 5 "ONERI PER I COMPENSI DEL COMMISSARIO AD ACTA" - (Cap-pg: 1968/1)	2020	<<	<<	-62.705	20.000	
	2021	<<	<<	-62.705	20.000	
	2022	<<	<<	-62.705	20.000	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/21

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DL n. 185 del 2008 art. 30/bis c. 4/Ingenti nonaginta novem "CONTRIBUTI UNIRE" - (Cap-pg: 1401/8)	2020	20.716	<<	<<	-10.688	10.028
	2021	20.716	<<	<<	-10.688	10.028
	2022	20.716	<<	<<	-10.688	10.028
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" - (Cap-pg: 1402/I - 1402/B - 1423/1)	2020	1.658.516	<<	<<	-161.722	1.496.794
	2021	1.658.516	<<	<<	-161.722	1.496.794
	2022	1.658.516	<<	<<	-161.722	1.496.794
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 194 del 1995 art. 4 c. 8 "IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI FITOSANITARI" - (Cap-pg: 1410/1)	2020	149.020	<<	<<	-29.020	120.000
	2021	149.020	<<	<<	-29.020	120.000
	2022	149.020	<<	<<	-29.020	120.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DPR n. 41 del 2012 art. 2 c. 3 p. B "IMPRENDITORIALITÀ AGRICOLA GIOVANILE" - (Cap-pg: 1401/29 - 1401/30)	2020	104.480	<<	<<	-104.480	<<
	2021	104.480	<<	<<	-104.480	<<
	2022	104.480	<<	<<	-104.480	<<



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/22

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimborsazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 655 "NUOVA LB" - (Cap-pg: 772/1)	2020	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "PIANO IRRIGUO NAZIONALE" (*) - (Cap-pg: 7438/5)	2020	44.575.441	<<	<<	-2.649.567	41.925.874
	2021	47.848.775	<<	<<	-3.033.877	44.814.898
	2022	44.575.441	<<	<<	-2.649.567	41.925.874
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 399 "FINANZIAMENTO FONDO PER DERRATE ALIMENTARI" (*) - (Cap-pg: 1526/1)	2020	6.000.000	<<	<<	-100.000	5.900.000
	2021	6.000.000	<<	<<	-100.000	5.900.000
	2022	5.000.000	<<	<<	-100.000	4.900.000
9.5 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 462 del 1986 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI ALIMENTARI" - (Cap-pg: 2461/16)	2020	1.085.437	<<	<<	-60.000	1.025.437
	2021	1.085.437	<<	<<	-60.000	1.025.437
	2022	1.085.437	<<	<<	-60.000	1.025.437



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/23

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 2460/2)	2020	<<	<<	-15.000	203.776
	2021	<<	<<	-15.000	203.776
	2022	<<	<<	-15.000	213.776
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DL n. 282 del 1986 art. 10 "PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI AGRO-ALIMENTARI" - (Cap-pg: 2461/17 - 2461/19 - 2461/113)	2020	<<	<<	-75.180	640.145
	2021	<<	<<	-75.180	640.145
	2022	<<	<<	-75.180	620.145
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 81 del 2008 "TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" - (Cap-pg: 2460/16)	2020	<<	<<	-10.000	59.590
	2021	<<	<<	-10.000	59.590
	2022	<<	<<	-10.000	19.590
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" - (Cap-pg: 2460/17)	2020	<<	<<	-35.000	107.664
	2021	<<	<<	-35.000	107.664
	2022	<<	<<	-35.000	27.664



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/24

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
9.6 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 94 del 1997 art. 2 "RE77" - (Cap-pg: 1980/3)	2020	1.166.429	<<	<<	-166.429	1.000.000
	2021	1.166.429	<<	<<	-166.429	1.000.000
	2022	1.166.429	<<	<<	-166.429	1.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 "ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE" (*) - (Cap-pg: 1418/1)	2020	605	<<	<<	-605	<<
	2021	605	<<	<<	-605	<<
	2022	605	<<	<<	-605	<<
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5bis "PIANO PESCA" - (Cap-pg: 1414/1 - 1415/1)	2020	177.579	<<	<<	-143.901	33.678
	2021	177.579	<<	<<	-177.579	<<
	2022	177.579	<<	<<	-177.579	<<
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DL n. 95 del 2012 art. 23/4ater c. 9 "TRASFERIMENTO COMPETENZE DALL'ASSI AL MIPAF" - (Cap-pg: 2298/2 - 2298/5)	2020	15.000.000	<<	<<	-1.500.000	13.500.000
	2021	15.000.000	<<	<<	-1.500.000	13.500.000
	2022	15.000.000	<<	<<	-1.500.000	13.500.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/25

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DL n. 185 del 2008 art. 30/bis c. 4/nongenti nonaginta novem "CONTRIBUTI L/INIRE" - (Cap-pg: 1932/38 - 1933/38 - 1934/1 - 7740/1)	2020	545.007	<<	<<	-129.007	416.000
	2021	545.007	<<	<<	-129.007	416.000
	2022	549.308	<<	<<	-129.007	420.301
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 98 del 2004 art. 16 c. 3 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOGGETTI ED ATTIVITA' INTEGRITA' AZIENDALE IN AGRICOLTURA" - (Cap-pg: 1931/30)	2020	19.718	<<	<<	-9.718	10.000
	2021	19.718	<<	<<	-9.718	10.000
	2022	19.718	<<	<<	-9.718	10.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" - (Cap-pg: 1931/1 - 1931/12 - 1932/1 - 1932/12 - 1933/1 - 1933/12 - 1934/12)	2020	167.785	<<	<<	-46.785	121.000
	2021	167.785	<<	<<	-46.785	121.000
	2022	167.785	<<	<<	-46.785	121.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 165 del 1999 "SOPPRESSIONE DELL'AIMA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59." - (Cap-pg: 1525/2)	2020	113.014.365	<<	<<	-964.000	112.060.365
	2021	113.014.365	<<	<<	-918.000	112.096.365
	2022	113.014.365	<<	<<	-918.000	112.096.365



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/26

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DPR n. 3 del 1957 art. 33 "FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" - (Cap-pg: 1931/14)	2020	150.972	<<	<<	-972	150.000
	2021	150.972	<<	<<	-972	150.000
	2022	150.972	<<	<<	-972	150.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 131 "FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE" - (Cap-pg: 7051/1)	2020	4.000.000	<<	<<	-100.000	3.900.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 135 "PESCA: ARRESTO TEMPORANEO NON OBBLIGATORIO" (*) - (Cap-pg: 1481/7)	2020	4.500.000	<<	<<	-250.346	4.249.654
	2021	4.500.000	<<	<<	-250.346	4.249.654
	2022	4.500.000	<<	<<	-250.346	4.249.654
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 "DISTRETTI CIBO" (*) - (Cap-pg: 7049/1)	2020	10.000.000	<<	<<	-200.000	9.800.000
	2021	10.000.000	<<	<<	-300.000	9.700.000
	2022	10.000.000	<<	<<	-300.000	9.700.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/27

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'eretto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE" (*) - (Cap-pg: 2087/2)	2020	729.311	<<	<<	-23.600	705.711
	2021	729.311	<<	<<	-29.311	700.000
	2022	729.311	<<	<<	-29.311	700.000
10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 99 del 2009 art. 37 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA" - (Cap-pg: 7630/3)	2020	15.350.054	<<	<<	<<	15.350.054
	2021	15.350.054	<<	<<	-500.000	14.850.054
	2022	15.350.054	<<	<<	-500.000	14.850.054
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 273 del 2002 art. 32 c. 99 "ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESPLODENTI RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE" - (Cap-pg: 3533/31)	2020	11.100	<<	<<	<<	11.100
	2021	11.100	<<	<<	-5.000	6.100
	2022	11.100	<<	<<	-5.000	6.100



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/28

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	(in Euro)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DLG n. 624 del 1996 art. 102 c. 1 p. 5 "TARIFE A CARICO DEI RICHIEDENTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITÀ DI PROSPERAZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI, NONCHÉ DALLE ISTRUTTORIE PREORDINATE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, DALLE VERIFICHE, DAI COLLAUDI E DAL RICONOSCIMENTO DI EQUIVALENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE PER TRIVELLAZIONE E NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE A CIELO APERTO O SOTTERRANEE, DA RIASSEGNARE CON LE MODALITÀ DI CUI AL MEDESIMO COMMA." - (Cap-pg: 3533/5)	2020	350.000	<<	<<	<<	350.000
	2021	350.000	<<	<<	-50.000	300.000
	2022	350.000	<<	<<	-50.000	300.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. 5ter "RICERCA" - (Cap-pg: 7630/7)	2020	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2021	49.900.000	<<	<<	-30.000.000	13.900.000
	2022	132.900.000	<<	<<	-60.000.000	72.900.000
11 Competitività e sviluppo delle imprese 11.5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE" (*) - (Cap-pg: 7421/20)	2020	895.000.000	-60.000.000	<<	<<	835.000.000
	2021	914.200.000	<<	<<	<<	914.200.000
	2022	85.000.000	20.000.000	<<	<<	105.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/29

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A "INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO" (*) - (Cap-pg: 7423/2)	2020	50.000.000	-40.000.000	<<	<<	10.000.000
	2021	140.000.000	<<	<<	<<	140.000.000
	2022	80.000.000	20.000.000	<<	<<	100.000.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. G/ter "ATTIVITA' INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7419/6 - 7421/26 - 7421/27 - 7485/11)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	130.000.000	119.000.000	<<	<<	229.000.000
	2022	230.000.000	529.100.000	<<	<<	759.100.000
11.7 Incentivazione del sistema produttivo MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 140 del 1999 art. 10 "ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGE" (*) - (Cap-pg: 2228/1)	2020	42.573	<<	<<	<<	42.573
	2021	42.573	<<	<<	<<	40.000
	2022	42.573	<<	<<	<<	40.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 662 del 1996 art. 2 c. 100 p. A "FONDO DI GARANZIA COSTITUITO PRESSO IL MEDIO CREDITO CENTRALE SPA ALLO SCOPO DI ASSICURARE UNA PARZIALE CURAZIONE AI CREDITI CONCESSI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE" (*) - (Cap-pg: 7345/1)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	700.000.000	<<	700.000.000
	2022	<<	<<	700.000.000	<<	700.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/30

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L. n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Other "INCENTIVI IMPRESE PRIVATE" - (Cap-pg: 734/2/8)	2020	38.000.000	<<	<<	-30.000.000	8.000.000
	2021	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
11.8 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L.F. n. 311 del 2004 art. 1 c. 361 "CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE" - (Cap-pg: 1900/1)	2020	85.000.000	<<	<<	-35.000.000	50.000.000
	2021	85.000.000	<<	<<	<<	85.000.000
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE D.L. n. 91 del 2014 art. 19 c. 1 p. b "CREDITO D'IMPOSTA IRAP SU AGEVOLAZIONE ACE CAP. 7819" - (Cap-pg: 7819/1)	2020	76.200.000	<<	<<	-76.200.000	<<
	2021	75.800.000	<<	<<	-75.800.000	<<
	2022	82.000.000	<<	<<	-82.000.000	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE D.L. n. 124 del 2019 art. 22 "CREDITO DI IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI" - (Cap-pg: 3826/1)	2020	<<	<<	26.950.000	<<	26.950.000
	2021	<<	<<	53.900.000	<<	53.900.000
	2022	<<	<<	53.900.000	<<	53.900.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/31

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 81 "C/ 4.0" - (Cap-pg: 384/1)	2020	250.000.000	<<	<<	-100.000.000	150.000.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 488 del 1999 art. 6 c. 14 "FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" - (Cap-pg: 3820/1)	2020	600.000.000	<<	<<	-40.500.000	559.500.000
	2021	600.000.000	<<	<<	-81.100.000	518.900.000
	2022	600.000.000	<<	<<	-81.100.000	518.900.000
13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto 13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L n. 870 del 1986 art. 16 "SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE" - (Cap-pg: 1235/3)	2020	15.260.717	<<	<<	-3.000.000	12.260.717
	2021	16.103.503	<<	<<	-3.000.000	13.103.503
	2022	16.118.040	<<	<<	-3.000.000	13.118.040
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DLG n. 285 del 1992 art. 228 c. 2 "SPESE DI FUNZIONAMENTO" - (Cap-pg: 1296/3)	2020	4.370.690	<<	<<	-2.000.000	2.370.690
	2021	4.370.690	<<	<<	<<	4.370.690
	2022	4.370.690	<<	<<	<<	4.370.690



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/659/32

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
13.2 Autotrasporto ed intermodalità' MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "RINNOVO PARCO VEICOLARE" - (Cap-pg: 7309/4) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. 0/decies "INCENTIVI IMPRESE PRIVATE" - (Cap-pg: 7309/3) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 150 "INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO" - (Cap-pg: 7309/2) 13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 "CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C." - (Cap-pg: 1923/1)	2020	<<	<<	12.900.000	<<	12.900.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	36.053.576	<<	<<	<<	30.000.000
	2021	38.604.599	<<	<<	-6.053.576	37.000.000
	2022	<<	<<	<<	-1.604.599	<<
	2020	25.000.000	<<	<<	-12.900.000	12.100.000
	2021	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	17.900.000	<<	<<	<<	12.900.000
	2021	17.900.000	<<	<<	-5.000.000	12.900.000
	2022	17.900.000	<<	<<	-5.000.000	12.900.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/33

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.L.G. n. 162 del 2007 art. 26 c. 1 p. A. "ISTITUZIONE "FONDO" PER IL FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE" -(Cap-pg: 1227/1)	2020	7.686.476	<<	<<	-1.000.000	6.686.476
	2021	7.686.476	<<	<<	<<	7.686.476
	2022	7.686.476	<<	<<	<<	7.686.476
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L5 n. 208 del 2015 art. 1 c. 654 p. 2 " SPESE PER COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA EFFETTUATI ATTRAVERSO IL VALICO TRA ITALIA E FRANCIA, IN PARTICOLARE IL PREJUS" () -(Cap-pg: 7290/3)	2020	5.000.000	<<	<<	-3.000.000	2.000.000
	2021	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2022	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L5 n. 208 del 2015 art. 1 c. 654 p. 2 " SPESE PER COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA EFFETTUATI ATTRAVERSO IL VALICO TRA ITALIA E FRANCIA, IN PARTICOLARE IL PREJUS" () -(Cap-pg: 7290/3)	2020	82.489.882	-25.000.000	<<	-2.489.882	55.000.000
	2021	54.960.880	<<	<<	-13.100.270	41.860.610
	2022	194.080.602	25.000.000	<<	-53.080.602	166.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L5 n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Bidecies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" -(Cap-pg: 7400/3)	2020	34.740.000	-25.000.000	<<	<<	9.740.000
	2021	55.000.000	<<	<<	-10.000.000	45.000.000
	2022	104.200.000	<<	<<	<<	104.200.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/34

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definizione	Totale	
13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A." - (Cap-pg: 7122/2)	2020	-400.000.000	<<	<<	2.690.330.000	
	2021	200.000.000	<<	<<	3.052.260.000	
	2022	200.000.000	<<	<<	2.480.400.000	
13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L. n. 84 del 1994 art. 18/bis c. 1 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI" - (Cap-pg: 7264/1)	2020	<<	<<	-10.000.000	46.000.000	
	2021	<<	<<	-10.000.000	46.000.000	
	2022	<<	<<	-10.000.000	46.000.000	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/decies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7258/4)	2020	<<	<<	<<	1.000.000	
	2021	6.867.184	<<	<<	5.829.000	
	2022	24.249.754	<<	<<	-1.049.754	23.200.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "TRASPORTI E VIABILITA" - (Cap-pg: 7700/6)	2020	<<	<<	<<	<<	
	2021	35.000.000	<<	<<	34.000.000	
	2022	50.000.000	<<	<<	-1.000.000	49.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/35

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B) Primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" (*) - (Cap-pg: 7258/2)	2020	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2021	30.000.000	<<	<<	-10.000.000	20.000.000
	2022	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2020	25.456.429	<<	<<	-5.000.000	20.456.429
	2021	10.000.000	<<	<<	-5.000.000	5.000.000
	2022	10.000.000	<<	<<	-5.000.000	5.000.000
14 Infrastrutture pubbliche e logistica 14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	2020	7.285.581	<<	<<	-285.581	7.000.000
	2021	1.445.962	<<	<<	-445.962	1.000.000
	2022	8.789.611	<<	<<	-789.611	8.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C) decies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7281/4)	2020	7.285.581	<<	<<	-285.581	7.000.000
2021	1.445.962	<<	<<	-445.962	1.000.000	
2022	8.789.611	<<	<<	-789.611	8.000.000	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/36

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
14.8 Opere pubbliche e infrastrutture MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C "EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA" (*) - (Cap-pg: 7464/1)	2020	905.000.000	-400.000.000	<<	<<	505.000.000
	2021	2.390.000.000	-1.420.000.000	<<	<<	970.000.000
	2022	1.210.000.000	<<	<<	<<	1.210.000.000
14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L. n. 7 del 2009 art. 5 c. 1 p. C "TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIICA LIBICA" (*) - (Cap-pg: 7800/1)	2020	117.388	<<	<<	<<	117.388
	2021	146.718.000	<<	<<	-80.000.000	66.718.000
	2022	146.718.000	<<	<<	-80.000.000	66.718.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L. n. 574 del 1965 "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N.589 DEL 1949, IN MATERIA DI EDILIZIA OSPEDALIERA" - (Cap-pg: 7606/2 - 7606/3 - 7606/4 - 7606/5)	2020	22.575.992	<<	<<	-18.758.903	3.817.089
	2021	19.993.707	<<	<<	-16.176.619	3.817.088
	2022	14.829.138	<<	<<	-11.012.051	3.817.087
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Citecies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGMATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7202/3)	2020	2.006.739	<<	<<	-6.739	2.000.000
	2021	580.919	<<	<<	-919	580.000
	2022	3.702.703	<<	<<	-702.703	3.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/37

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. E)decies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg. 7219/5)	2020	2.163.694	<<	<<	-163.694	2.000.000
	2021	1.658.239	<<	<<	-658.239	1.000.000
	2022	13.611.233	<<	<<	-611.233	13.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F)decies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg. 7554/3)	2020	3.747.226	<<	<<	-747.226	3.000.000
	2021	885.480	<<	<<	-5.480	880.000
	2022	1.851.352	<<	<<	-251.352	1.600.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M)decies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg. 7471/4)	2020	784.777	<<	<<	-84.777	700.000
	2021	1.045.208	<<	<<	-15.208	1.000.000
	2022	6.171.172	<<	<<	-171.172	6.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. N)decies "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - (Cap-pg. 7344/2 - 7351/3)	2020	9.978.792	<<	<<	-978.792	9.000.000
	2021	6.031.742	<<	<<	-131.742	5.900.000
	2022	36.493.876	<<	<<	-1.493.876	35.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/38

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	2020	17.869.860	<<	<<	-869.860	17.000.000
	2021	21.657.278	<<	<<	-657.278	21.000.000
	2022	30.267.732	<<	<<	-267.732	30.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. A/decies "TRASPORTI E VIABILITA" - (Cap-pg: 7574/2)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2020	3.480.974	<<	<<	-480.974	3.000.000
	2021	863.640	<<	<<	-63.640	800.000
	2022	5.249.828	<<	<<	-249.828	5.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. B/decies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg: 7582/4)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2020	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2021	35.000.000	<<	<<	-10.000.000	25.000.000
	2022	15.000.000	<<	<<	<<	15.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg: 7582/3)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2020	2.990.000.000	-200.000.000	<<	<<	2.790.000.000
	2021	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
	2022	<<	100.000.000	<<	<<	100.000.000
LB n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 "ANAS" - (Cap-pg: 7002/1)						



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/39

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
15 Comunicazioni						
15.3 Servizi postali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2020	54.337.539	<<	<<	-1.215.819	53.121.720
DL n. 353 del 2003 art. 1 "TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER I PRODOTTI EDITORIALI"	2021	54.612.593	<<	<<	-1.374.061	53.238.532
-(Cap-pg: 1496/1)	2022	54.612.593	<<	<<	-2.102.754	52.509.839
15.4 Sostegno al pluralismo dell'informazione						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2020	7.083.636	<<	<<	-158.498	6.925.138
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 321 "AGENZIE STAMPA ESTERO"	2021	7.082.289	<<	<<	-178.191	6.904.098
-(Cap-pg: 2183/4)	2022	7.082.289	<<	<<	-272.690	6.809.599
15.8 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2020	13.867.110	<<	<<	<<	13.867.110
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1039 p. D "RISORSE CORRENTI PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE VERSO LA TECNOLOGIA 5G"	2021	18.000.000	<<	<<	-2.000.000	16.000.000
-(Cap-pg: 3150/1)	2022	19.000.000	<<	<<	-2.000.000	17.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/40

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
15.9 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DL n. 487 del 1993 art. 11 "ORGANIZZAZIONE, RIORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI" - (Cap-pg: 3348/7 - 3352/1)	2020	890.115	<<	<<	<<	890.115
	2021	890.115	<<	<<	-120.000	770.115
	2022	890.115	<<	<<	-120.000	770.115
17 Ricerca e innovazione 17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DPR n. 805 del 1975 art. 22 "ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI" (*) - (Cap-pg: 2040/1 - 2041/1 - 2043/1)	2020	871.735	<<	500.000	<<	1.371.735
	2021	871.735	<<	500.000	<<	1.371.735
	2022	871.735	<<	500.000	<<	1.371.735
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 "FUNZIONAMENTO ISTITUTI" (*) - (Cap-pg: 2048/1 - 2048/2 - 2048/3)	2020	1.357.569	<<	500.000	<<	1.857.569
	2021	1.357.569	<<	500.000	<<	1.857.569
	2022	1.357.569	<<	500.000	<<	1.857.569



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/41

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
17.15 Ricerca di base e applicata MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/bis "RICERCA" - (Cap-pg: 7386/1)	2020	25.000.000	<<	<<	-559.383	24.440.617
	2021	25.000.000	<<	<<	-629.003	24.370.997
	2022	20.000.000	<<	<<	-770.062	19.229.938
17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DLG n. 204 del 1998 art. 7 "FONDO ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA" (*) - (Cap-pg: 7236/1)	2020	1.630.877.985	<<	<<	-9.000.000	1.621.877.985
	2021	1.630.877.985	<<	<<	-11.000.000	1.619.877.985
	2022	1.630.877.985	<<	<<	-11.000.000	1.619.877.985
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/septies "RICERCA" - (Cap-pg: 7341/1)	2020	10.000.000	<<	<<	-5.000.000	5.000.000
	2021	9.000.000	<<	<<	-4.000.000	5.000.000
	2022	8.000.000	<<	<<	-3.000.000	5.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870 "ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA" (*) - (Cap-pg: 7245/1)	2020	45.582.585	<<	<<	-12.700.000	32.882.585
	2021	45.582.585	<<	<<	-13.700.000	31.882.585
	2022	45.582.585	<<	<<	-14.700.000	30.882.585



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/42

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
18.5 Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020 2021 2022	239.284 239.284 239.284	<< << <<	<< << <<	<< -20.000 -20.000	239.284 219.284 219.284
L. n. 30 del 2002 art. 3 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI FATTA A HELSINKI IL 17 MARZO 1992" (*) - (Cap-pg: 2212/2)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020 2021 2022	100.551 84.551 84.551	<< << <<	<< << <<	<< -10.000 -4.000	100.551 74.551 80.551
L. n. 93 del 2001 art. 3 c. 3 "CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 2212/1)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020 2021 2022	14.576.981 12.747.603 12.747.603	<< << <<	<< << <<	-1.067.874 -2.254.810 -3.700.000	13.519.107 10.492.793 9.047.603
L. n. 120 del 2002 art. 3 "CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI" (*) - (Cap-pg: 2211/3)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020 2021 2022	190.829 220.829 220.829	<< << <<	<< << <<	<< -30.000 -30.000	190.829 190.829 190.829
L. n. 137 del 1997 art. 1 c. 3 "COMPENSI AL PERSONALE PER LE EFFETTUAZIONI DI SPEZIONI" - (Cap-pg: 2705/2)						



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/43

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definizione	Totale	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 179 del 2002 art. 5 c. 1 "OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 204/1/2)	2020	<<	<<	-2.559	36.000	
	2021	<<	<<	-2.559	36.000	
	2022	<<	<<	-2.559	36.000	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 344 del 1997 art. 1 c. 5 "PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI" (*) - (Cap-pg: 271/4)	2020	<<	<<	-10.000	24.509	
	2021	<<	<<	-20.000	34.509	
	2022	<<	<<	-20.000	34.509	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 344 del 1997 art. 5 c. 2 "FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL PER L'ECOAUDIT" (*) - (Cap-pg: 204/1/1)	2020	<<	<<	-758	8.000	
	2021	<<	<<	-758	8.000	
	2022	<<	<<	-758	8.000	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 221/1 - 264/1)	2020	<<	<<	<<	233.796	
	2021	<<	<<	-23.359	210.437	
	2022	<<	<<	-11.000	222.796	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/44

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 152 del 2006 art. 6 c. 17 p. 5 "TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA MARINO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, DI PROSPERAZIONE E DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN MARE" - (Cap-pg: 1409/1)	2020	<<	<<	-150.000	250.000	
	2021	<<	<<	-20.000	380.000	
	2022	<<	<<	<<	400.000	
18.11 Coordinamento generale, informazione e comunicazione MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 887/1/1)	2020	<<	<<	<<	50.000	
	2021	<<	<<	<<	40.000	
	2022	<<	<<	<<	50.000	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 112 del 1998 art. 10 c. 1 "TRASFERIMENTO FUNZIONI STATALI ALLE REGIONI" - (Cap-pg: 7085/1 - 8532/1)	2020	<<	<<	<<	6.443.468	
	2021	<<	<<	-443.468	6.000.000	
	2022	<<	<<	-2.743.468	3.700.000	
18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 8582/1)	2020	<<	<<	<<	457.705	
	2021	<<	<<	-157.705	300.000	
	2022	<<	<<	<<	457.705	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/45

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimborsazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	241.484	<<	<<	-41.484	200.000
	2021	241.484	<<	<<	-11.484	230.000
	2022	241.484	<<	<<	<<	241.484
L. n. 27 del 2005 art. 3 c. 1 "ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI NEL MAR NERO, MEDITERRANEO E AREA ATLANTICA CONTIGUA" (*) - (Cap-pg: 1619/5)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	51.388	<<	<<	-7.000	44.388
	2021	67.388	<<	<<	-19.000	48.388
	2022	67.388	<<	<<	-4.000	63.388
L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 1381/18 - 1411/18 - 1411/19 - 1451/19 - 1522/1)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	168.481	<<	<<	-8.481	160.000
	2021	168.481	<<	<<	-10.481	158.000
	2022	168.481	<<	<<	-8.481	160.000
L. n. 349 del 1986 art. 1 c. 4 "L. 349 DEL 1986" (*) - (Cap-pg: 1620/4)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2020	5.867	<<	<<	-1.000	4.867
	2021	5.867	<<	<<	-1.000	4.867
	2022	5.867	<<	<<	<<	5.867
L. n. 391 del 2001 art. 4 c. 1 "FUNZIONAMENTO COMITATO DI PILOTAGGIO" (*) - (Cap-pg: 1406/4)						



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/46

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 1411/2 - 1411/11)	2020	14.893	<<	<<	<<	14.893
	2021	24.893	<<	<<	-8.000	16.893
	2022	24.893	<<	<<	-3.000	21.893
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 979 del 1982 art. 7 c. 2 "VIGILANZA DIFESA DEL MARE" (*) - (Cap-pg: 1644/1)	2020	27.083.000	<<	<<	-350.000	26.733.000
	2021	27.083.000	<<	<<	<<	27.083.000
	2022	27.083.000	<<	<<	<<	27.083.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DL. n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1 "SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA" - (Cap-pg: 1388/4)	2020	456.173	<<	<<	-60.000	396.173
	2021	456.173	<<	<<	-20.000	436.173
	2022	456.173	<<	<<	<<	456.173
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DL. n. 2 del 1993 art. 12 "SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA" (*) - (Cap-pg: 1389/2)	2020	8.102	<<	<<	-3.000	5.102
	2021	6.895	<<	<<	-2.000	4.895
	2022	3.277	<<	<<	<<	3.277



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/47

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DL n. 91 del 2014 art. 11 c. 2 "RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CITES" - (Cap-pg: 1389/4)	2020	16.000	<<	<<	-2.000	14.000
	2021	16.000	<<	<<	-2.000	14.000
	2022	16.000	<<	<<	<<	16.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 73 del 2005 art. 9 c. 4 p. S "RILASCIO LICENZA GIARDINI ZOOLOGICI" - (Cap-pg: 1390/1)	2020	25.000	<<	<<	-3.000	22.000
	2021	25.000	<<	<<	-2.000	23.000
	2022	25.000	<<	<<	<<	25.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 190 del 2010 art. 19 c. 2 "PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE" (*) - (Cap-pg: 1644/4)	2020	10.135.855	<<	<<	<<	10.135.855
	2021	10.000.862	<<	<<	-480.000	9.520.862
	2022	10.000.862	<<	<<	<<	10.000.862
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1381/3 - 1381/26 - 1411/3 - 1411/12 - 1451/3 - 1451/12)	2020	53.596	<<	<<	-4.000	49.596
	2021	69.596	<<	<<	-14.000	55.596
	2022	69.596	<<	<<	-4.000	65.596



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/48

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 279 "ATTUAZIONE CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA'" (*) -(Cap-pg: 1620/2)	2020	1.175.915	<<	<<	<<	1.175.915
	2021	1.175.915	<<	<<	<<	1.175.915
	2022	1.175.915	<<	<<	-25.915	1.150.000
18.14 Sostegno allo sviluppo sostenibile MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. E/bis "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" -(Cap-pg: 7322/1)	2020	120.000.000	<<	<<	-2.685.038	117.314.962
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
18.15 Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L n. 27 del 2004 art. 3 c. 1 "PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE RISCHI BIOTECNOLOGICI" (*) -(Cap-pg: 1408/1)	2020	194.218	<<	<<	-20.000	174.218
	2021	194.218	<<	<<	<<	194.218
	2022	194.218	<<	<<	<<	194.218
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L n. 84 del 2001 art. 8 "FONDO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE" (*) -(Cap-pg: 1872/1)	2020	702.023	<<	<<	<<	702.023
	2021	702.023	<<	<<	-100.000	602.023
	2022	702.023	<<	<<	-100.000	602.023



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/49

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. L. n. 176 del 2002 art. 3 c. 1 "CONVENZIONE ROTTERDAM" (*) -(Cap-pg: 1410/1)	2020	<<	<<	<<	601.561	
	2021	<<	<<	<<	491.561	-70.000
	2022	<<	<<	<<	491.561	-80.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 179 del 2002 art. 5 c. 1 p. D "VALUTAZIONE DI BIOCIDI, DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE" -(Cap-pg: 2723/2)	2020	<<	<<	<<	60.000	-15.000
	2021	<<	<<	<<	60.000	<<
	2022	<<	<<	<<	60.000	<<
18.16 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 "EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012" (*) -(Cap-pg: 2046/1)	2020	<<	<<	<<	372.371	-70.000
	2021	<<	<<	<<	372.371	-70.000
	2022	<<	<<	<<	372.371	<<
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 p. 1 "SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012" -(Cap-pg: 2051/10 - 2051/12)	2020	<<	<<	<<	26.520	-10.500
	2021	<<	<<	<<	29.520	-5.500
	2022	<<	<<	<<	29.520	-2.500



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/50

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Misiste Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimborsazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 120 del 2002 art. 3 "CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI" (*) - (Cap-pg: 2220/4)	2020	1.450.000	<<	<<	<<	1.450.000
	2021	1.500.000	<<	<<	-60.000	1.450.000
	2022	1.500.000	<<	<<	-50.000	1.450.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 204 del 2016 art. 1 c. 1 p. 1 "MISSIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI COLLEGATO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ADOTTATO A PARIGI IL 12 DICEMBRE 2015" - (Cap-pg: 2051/11)	2020	393.045	<<	<<	-60.000	333.045
	2021	393.045	<<	<<	-20.000	373.045
	2022	393.045	<<	<<	-10.000	383.045
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 2219/1)	2020	65.437	<<	<<	<<	65.437
	2021	65.437	<<	<<	-5.437	60.000
	2022	65.437	<<	<<	<<	65.437
19 Casa e assetto urbanistico 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L.S. n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 "RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE" - (Cap-pg: 2099/1)	2020	145.520.873	<<	<<	-3.256.076	142.264.797
	2021	232.789.136	<<	<<	-5.857.010	226.932.126
	2022	<<	<<	<<	<<	<<



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/51

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali	2020	3.873.427	<<	<<	-3.873.427	<<
	2021	3.873.427	<<	<<	<<	3.873.427
	2022	3.873.427	<<	<<	<<	3.873.427
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L. n. 457 del 1978 art. 36 "FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA" - (Cap-pg: 1701/40)	2020	3.479.769	<<	<<	-3.479.769	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DL n. 112 del 2008 art. 11 c. 12 "RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA PER REALIZZARE UN PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA" - (Cap-pg: 7440/1)	2020	8.702.434	<<	<<	-8.702.434	<<
	2021	7.249.388	<<	<<	-7.249.388	<<
	2022	44.067.068	<<	<<	-44.067.068	<<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Fidejuss "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7442/3)	2020	30.946.500	<<	<<	-30.946.500	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fidejuss "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7444/2)	2020	30.946.500	<<	<<	-30.946.500	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/52

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 33 p. 2 "EDILIZIA RESIDENZIALE" -(Cap-pg: 7437/1)	2020	7.695.131	<<	<<	-1.826.568	5.868.563
	2021	7.695.131	<<	<<	<<	7.695.131
	2022	7.695.131	<<	<<	<<	7.695.131
20 Tutela della salute 20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante MINISTERO DELLA SALUTE I.S. n. 208 del 2015 art. 1 c. 946 "INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE" (*) -(Cap-pg: 4386/1)	2020	50.000.000	<<	<<	-800.000	49.200.000
	2021	50.000.000	<<	<<	-6.000.000	44.000.000
	2022	50.000.000	<<	<<	-6.000.000	44.000.000
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 21.6 Tutela dei beni archeologici MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO DLG n. 42 del 2004 art. 110 c. 2 p. S "INCASSO E RIPARTO DI PROVENTI" -(Cap-pg: 4080/1)	2020	840.228	<<	<<	-840.228	<<
	2021	840.228	<<	<<	-840.228	<<
	2022	840.228	<<	<<	-840.228	<<



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/53

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2020	50.000	<<	500.000	<<	550.000
	2021	1.000.000	<<	1.000.000	<<	2.000.000
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO						
L. n. 153 del 2017 art. 2 c. 1 p. 3 "CONTRIBUTO AL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI" - (Cap-pg: 363/1/14)						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	2020	602.577	<<	800.000	<<	1.402.577
	2021	602.577	<<	800.000	<<	1.402.577
	2022	602.577	<<	800.000	<<	1.402.577
L. n. 190 del 1975 art. 3 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA" (*) - (Cap-pg: 361/0/1)						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	2020	687.164	<<	500.000	<<	1.187.164
	2021	687.164	<<	500.000	<<	1.187.164
	2022	687.164	<<	500.000	<<	1.187.164
DPR n. 805 del 1975 art. 22 "ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI" (*) - (Cap-pg: 361/1/1)						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO	2020	1.065.773	<<	200.000	<<	1.265.773
	2021	1.065.773	<<	200.000	<<	1.265.773
	2022	1.065.773	<<	200.000	<<	1.265.773
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 409 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA" (*) - (Cap-pg: 361/4/1)						



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/54

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
21.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO DLG n. 42 del 2004 art. 110 c. 2 p. S "INCASSO E RIPARTO DI PROVENTI" - (Cap-pg: 5661/1)	2020	<<	<<	-21.659.772	308.600	
	2021	<<	<<	-21.659.772	308.600	
	2022	<<	<<	-21.659.772	308.600	
21.15 Tutela del patrimonio culturale MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO DL n. 59 del 2019 art. 2 c. 2 p. 1 "GESTIONE FONDI DERIVANTI DAGLI UTILI ERARIALI DEL GIOCO DEL LOTTO" - (Cap-pg: 7672/2)	2020	<<	<<	-2.000.000	<<	
	2021	<<	<<	<<	<<	
	2022	<<	<<	<<	<<	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. P'quater decies "TUTELA PATRIMONIO CULTURALE" - (Cap-pg: 8099/3)	2020	<<	<<	-30.000.000	<<	
	2021	<<	<<	-30.000.000	10.000.000	
	2022	<<	<<	-21.000.000	38.000.000	
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 317 "SOMME PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SOGGETTI GIURIDICI CREATI O PARTECIPATI DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER RAFFORZARE LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE" (*) - (Cap-pg: 1952/1)	2020	<<	1.000.000	<<	1.500.000	
	2021	<<	1.000.000	<<	1.500.000	
	2022	<<	1.000.000	<<	1.500.000	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/55

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
22 Istruzione scolastica						
22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. IIsepties "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 7106/3)	2020 2021 2022	<< << 85.000.000	<< << <<	<< << <<	<< << -20.000.000	<< << 65.000.000
22.17 Istruzione del primo ciclo						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem "ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA" - (Cap-pg: 1195/1)	2020 2021 2022	19.363.380 19.363.380 19.363.380	<< << <<	<< << <<	<< << -10.215.505	19.363.380 19.363.380 9.147.875
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1)	2020 2021 2022	140.022.453 83.180.453 35.815.453	<< << <<	<< << <<	-79.021.767 -60.167.495 -33.815.453	61.000.686 23.012.958 2.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/56

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 296 del 2006 art. 1/nonogenti nonaginta novem c. 634 "INTERVENTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE" - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1)	2020	28.877.777	<<	<<	<<	28.877.777
	2021	28.877.777	<<	<<	-9.832.505	19.045.272
	2022	28.877.777	<<	<<	-25.969.042	2.908.735
22.18 Istruzione del secondo ciclo MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 70 "CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER FRONTEGGIARE LE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI" (*) - (Cap-pg: 2836/1)	2020	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2021	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2022	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" - (Cap-pg: 1194/1)	2020	110.056.462	<<	<<	-20.000.000	90.056.462
	2021	72.398.462	<<	<<	-27.000.000	45.398.462
	2022	39.953.462	<<	<<	-27.000.000	12.953.462



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/57

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA L. n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA" - (Cap-pg: 1694/1)	2020	6.340.329.575	<<	16.000.000	<<	6.356.329.575
	2021	6.406.063.575	<<	<<	<<	6.406.063.575
	2022	6.434.944.575	<<	<<	<<	6.434.944.575
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 "SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIÀ ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO" - (Cap-pg: 7266/1)	2020	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
	2021	<<	<<	75.000.000	<<	75.000.000
	2022	<<	<<	75.000.000	<<	75.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Fseptides "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7266/2)	2020	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2021	20.000.000	<<	<<	-10.000.000	10.000.000
	2022	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/58

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
	24.2 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni					
	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI L. n. 106 del 2016 art. 9 c. 1 p. G. "ISTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE" (*) - (Cap-pg: 5247/1)	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	<< << <<	-5.000.000 << <<
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DLG n. 117 del 2017 art. 73 c. 1 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE" (*) - (Cap-pg: 3523/1)						
	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DLG n. 117 del 2017 art. 73 c. 1 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE" (*) - (Cap-pg: 3523/1)	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	<< << <<	-5.000.000 << <<
24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio						
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 4 "CAREGIVER FAMILIARE" (*) - (Cap-pg: 2090/1)	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	<< 14.000.000 21.000.000	-546.020 -251.601 -192.515



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/59

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 95 del 2013 art. 5/bis c. 1 "POLITICHE PARI OPPORTUNITA" (*) - (Cap-pg: 2108/2)	2020	8.189.724	<<	<<	-630.754	7.558.970
	2021	8.184.366	<<	<<	-709.122	7.475.244
	2022	8.184.366	<<	<<	-1.085.185	7.099.181
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 "FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA" (*) - (Cap-pg: 2102/7)	2020	100.000.000	<<	<<	-32.519.725	67.480.275
	2021	100.000.000	<<	<<	-2.516.015	97.483.985
	2022	100.000.000	<<	<<	-3.850.310	96.149.690
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 "FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA" (*) - (Cap-pg: 2108/1)	2020	14.530.541	<<	<<	-325.125	14.205.416
	2021	14.527.645	<<	<<	-365.517	14.162.128
	2022	14.527.645	<<	<<	-559.359	13.968.286
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 457 "IPOACUSIA" (*) - (Cap-pg: 2121/1)	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2021	3.000.000	<<	1.000.000	<<	4.000.000
	2022	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/60

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 205 "FONDO INNOVAZIONE SOCIALE" -(Cap-pg: 2112/1)	2020	9.701.392	<<	<<	-217.071	9.484.321
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 349 "FONDO SOSTEGNO NATALITÀ" (*) -(Cap-pg: 2137/1)	2020	12.611.809	<<	<<	<<	12.611.809
	2021	5.819.728	<<	<<	-146.425	5.673.303
	2022	5.819.728	<<	<<	-224.077	5.595.651
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 411 "FONDO ADOZIONI" (*) -(Cap-pg: 2134/1)	2020	24.253.479	<<	<<	-542.679	23.710.800
	2021	24.248.868	<<	<<	-610.105	23.638.763
	2022	24.248.868	<<	<<	-933.656	23.315.212
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 417 "PIANO ANTI TRATTA" (*) -(Cap-pg: 2108/3)	2020	14.552.087	<<	<<	-325.607	14.226.480
	2021	14.549.321	<<	<<	-366.063	14.183.258
	2022	14.549.321	<<	<<	-560.194	13.989.127



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/61

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
24.6 Garanzia dei diritti dei cittadini	2020	1.051	<<	<<	-1.051	<<
	2021	1.051	<<	<<	-1.051	<<
	2022	1.051	<<	<<	-1.051	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2020	741.831	<<	<<	-250.000	491.831
L. n. 295 del 1990 art. 2 c. 6 "COMPENSI AL PERSONALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE"	2021	741.831	<<	<<	-250.000	491.831
-(Cap-pg: 1257/22)	2022	741.831	<<	<<	-250.000	491.831
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2020	21.915.742	<<	45.000.000	<<	66.915.742
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 "CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DEI MINISTERI"	2021	21.915.742	<<	50.000.000	<<	71.915.742
-(Cap-pg: 1232/1)	2022	21.915.742	<<	55.000.000	<<	76.915.742
24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali; finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	2020	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2021	264.200.000	<<	<<	-17.000.000	247.200.000
L. n. 68 del 1999 art. 13 c. 4 "FONDO DIRITTO LAVORO DISABIL" (*)	2022	541.800.000	<<	<<	-17.000.000	524.800.000
-(Cap-pg: 3892/1)						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2020	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 255 "REDDITO DI CITTADINANZA"	2021	264.200.000	<<	<<	-17.000.000	247.200.000
-(Cap-pg: 2780/1)	2022	541.800.000	<<	<<	-17.000.000	524.800.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/62

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
25 Politiche previdenziali					
25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
L. n. 88 del 1989 art. 37 "GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI"	2020 3.917.730.878	<<	<<	-14.000.000	3.903.730.878
- (Cap-pg: 4339/1)	2021 6.138.658.878	<<	<<	-14.000.000	6.124.658.878
	2022 13.538.937.878	<<	<<	-11.000.000	13.527.937.878
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 256 "REVISIONE SISTEMA PENSIONISTICO"	2020 <<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 4100/1)	2021 <<	<<	<<	<<	<<
	2022 9.200.000	<<	<<	<<	9.200.000
26 Politiche per il lavoro					
26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
L. n. 144 del 1999 art. 68 "MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI" (*)	2020 222.779.715	<<	80.000.000	<<	302.779.715
- (Cap-pg: 2230/2)	2021 212.249.067	<<	80.000.000	<<	292.249.067
	2022 257.249.067	<<	80.000.000	<<	337.249.067



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/63

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI L. n. 448 del 1998 art. 3 c. 8 "INCENTIVI PER LE IMPRESE" (*) -(Cap-pg: 2230/4)	2020 2021 2022	<< << <<	64.000.000 64.000.000 64.000.000	<< << <<	85.803.278 85.803.278 85.803.278
	2020 2021 2022	<< << <<	96.000.000 96.000.000 96.000.000	<< << <<	96.330.000 96.000.000 96.000.000
	2020 2021 2022	<< << <<	60.000.000 60.000.000 60.000.000	<< << <<	83.000.000 83.000.000 83.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 "FONDO SPECIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE" (*) -(Cap-pg: 2230/1)	2020 2021 2022	<< << <<	330.000 << <<	<< << <<	96.330.000 96.000.000 96.000.000
	2020 2021 2022	<< << <<	60.000.000 60.000.000 60.000.000	<< << <<	83.000.000 83.000.000 83.000.000
	2020 2021 2022	<< << <<	52.000.000 32.000.000 20.000.000	<< << <<	45.000.000 32.000.000 20.000.000
26.10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 6 "RIFINANZIAMENTO FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE" (*) -(Cap-pg: 1230/3)	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	<< << <<	45.000.000 32.000.000 20.000.000
	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	<< << <<	45.000.000 32.000.000 20.000.000
	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	<< << <<	45.000.000 32.000.000 20.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/64

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (Incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 27.2 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose MINISTERO DELL'INTERNO L§ n. 190 del 2014 art. 1 c. 181 "FONDO MINORI NON ACCOMPAGNATI" -(Cap-pg: 2353/1)	2020	189.592.179	<<	<<	-5.000.000	184.592.179
	2021	189.592.179	<<	<<	-5.000.000	184.592.179
	2022	189.592.179	<<	<<	-5.000.000	184.592.179
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale 28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L§ n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 "FONDO SVILUPPO E COESIONE -" PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020" -(Cap-pg: 8000/8)	2020	6.669.800.000	1.000.000.000	<<	-751.000.000	6.908.800.000
	2021	6.850.000.000	-200.000.000	800.000.000	-111.000.000	7.339.000.000
	2022	7.600.200.000	-410.000.000	800.000.000	-86.000.000	7.904.200.000
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica 29.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 22 del 2019 art. 19 c. 3 p. 1 "PARTECIPAZIONE ITALIANA AL G20" -(Cap-pg: 3851/3)	2020	<<	<<	142.100	<<	142.100
	2021	<<	<<	710.270	<<	710.270
	2022	<<	<<	447.630	<<	447.630



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/65

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	635.000	<<	<<	-300.000	335.000	
DCP n. 406 del 1947 "RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO"	438.500	<<	<<	-100.000	338.500	
- (Cap-pg: 3518/36)	438.500	<<	<<	-100.000	338.500	
29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5.435.642	<<	<<	-5.000.000	435.642	
L n. 189 del 1959 "ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA"	5.435.642	<<	<<	-5.000.000	435.642	
- (Cap-pg: 4230/25)	5.435.642	<<	<<	-5.000.000	435.642	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	6.819.564	<<	<<	-1.700.000	5.119.564	
L n. 189 del 1959 art. 1 c. 1 "ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA"	6.819.564	<<	<<	-1.700.000	5.119.564	
- (Cap-pg: 4258/1)	6.819.564	<<	<<	-1.700.000	5.119.564	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	15.707.500	<<	<<	<<	15.707.500	
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fbis "EDILIZIA PUBBLICA"	16.832.000	<<	<<	-10.000.000	6.832.000	
- (Cap-pg: 7852/2)	17.332.000	<<	<<	<<	17.332.000	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/66

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'eretto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 244 del 2007 art. 1 c. 350 "FONDO GUARDIA DI FINANZA" -(Cap-pg: 4299/1)	2020	17.000.000	<<	<<	-3.300.000	13.700.000
	2021	17.000.000	<<	<<	-3.300.000	13.700.000
	2022	17.000.000	<<	<<	-3.300.000	13.700.000
29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" -(Cap-pg: 1398/33)	2020	653.197	<<	<<	-88.000	565.197
	2021	653.197	<<	<<	-88.000	565.197
	2022	653.197	<<	<<	-88.000	565.197
29.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 413 del 1991 art. 78 "ISTITUZIONE DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE" -(Cap-pg: 3813/1 - 3814/1)	2020	45.598.500.000	<<	<<	-1.789.000.000	43.809.500.000
	2021	45.568.500.000	<<	<<	-1.605.000.000	43.963.500.000
	2022	45.568.500.000	<<	<<	-1.605.000.000	43.963.500.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 124 del 2019 art. 19 c. 1 p. B "FONDO PER ESTRAZIONE SPECIALE PREMI PER PAGAMENTI CASHLESS" -(Cap-pg: 3919/1 - 3919/2)	2020	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2021	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
	2022	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/67

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
29.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-Pg: 1412/17)	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	-108.000 -108.000 -108.000	334.915 334.915 334.915	
	29.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-Pg: 265/11)	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	-78.000 -78.000 -78.000	418.311 418.311 418.311
		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DCP n. 406 del 1947 "RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO" - (Cap-Pg: 265/112)	2020 2021 2022	<< << <<	<< << <<	-243.000 -243.000 -243.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/68

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
29.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RD n. 1058 del 1929 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO" - (Cap-pg: 2658/8 - 2660/8)	2020	2.930.351	<<	<<	-360.000	2.570.351
	2021	2.930.351	<<	<<	-560.000	2.370.351
	2022	2.930.351	<<	<<	-560.000	2.370.351
29.10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter "ACCORDAMENTO AGENZIE FISCALI E AAMS" - (Cap-pg: 3920/4)	2020	80.081.605	<<	<<	-3.250.000	76.831.605
	2021	80.081.219	<<	<<	-3.250.000	76.831.219
	2022	80.092.303	<<	<<	-3.250.000	76.842.303
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 "FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE ENTRATE)" - (Cap-pg: 3890/2)	2020	686.300.111	<<	<<	-35.000.000	651.300.111
	2021	690.300.111	<<	<<	-35.000.000	655.300.111
	2022	690.300.111	<<	<<	-35.000.000	655.300.111
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A "FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)" - (Cap-pg: 3901/2 - 3920/2)	2020	81.593.625	<<	<<	-3.850.000	77.743.625
	2021	81.593.625	<<	<<	-3.850.000	77.743.625
	2022	81.593.625	<<	<<	-3.850.000	77.743.625



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/69

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fibus "EDILIZIA PUBBLICA" - (Cap-pg: 7759/5)	2020	38.000.000	-20.000.000	<<	<<	18.000.000
	2021	15.000.000	10.000.000	<<	<<	25.000.000
	2022	30.000.000	10.000.000	<<	-20.000.000	20.000.000
30 Giovani e sport 30.1 Attività ricreative e sport MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 87 del 2018 art. 13 c. 5 "SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE" - (Cap-pg: 2092/1)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	593.538	<<	<<	<<	593.538
	2022	5.093.538	<<	<<	-196.117	4.897.421
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 181 del 2006 art. 1 c. 19 p. A "ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" (*) - (Cap-pg: 211/2)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	18.000.000	<<	<<	-452.882	17.547.118
	2022	15.000.000	<<	<<	-577.548	14.422.454
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "SPORT E PERIFERIE" (*) - (Cap-pg: 7457/3)	2020	9.701.392	<<	<<	-217.071	9.484.321
	2021	9.699.547	<<	<<	-244.042	9.455.505
	2022	9.699.547	<<	<<	-373.462	9.326.085



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/70

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle immodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 369 "FONDO POTENZIAMENTO SPORT" (*) - (Cap-pg: 2154/1)	2020	8.200.000	<<	<<	-183.477	8.016.523
	2021	10.500.000	<<	<<	-264.181	10.235.819
	2022	10.500.000	<<	<<	-404.282	10.095.718
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 371 "WADA" (*) - (Cap-pg: 2155/1)	2020	850.000	<<	50.000	<<	900.000
	2021	850.000	<<	50.000	<<	900.000
	2022	850.000	<<	50.000	<<	900.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. I/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7457/2)	2020	14.552.087	<<	<<	-325.607	14.226.480
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA" (*) - (Cap-pg: 2185/1)	2020	100.611.292	<<	<<	-3.182.023	97.429.269
	2021	101.849.069	<<	<<	-2.562.538	99.286.531
	2022	101.849.069	<<	<<	-4.268.033	97.581.036



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/71

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI" (*) - (Cap-pg: 2106/1)	2020	37.301.143	<<	<<	-834.625	36.466.518
	2021	37.299.755	<<	<<	-938.457	36.361.288
	2022	37.299.755	<<	<<	-1.436.156	35.863.599
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 32.2 Indirizzo politico MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-pg: 1031/21 - 1031/22)	2020	814.545	<<	<<	-100.000	714.545
	2021	814.545	<<	<<	-100.000	714.545
	2022	814.545	<<	<<	-100.000	714.545
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 7041/1)	2020	19.947.319	<<	<<	-19.500.000	447.319
	2021	95.947.319	<<	<<	-31.822.427	64.124.892
	2022	115.947.319	<<	<<	-39.322.427	76.624.892
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1112/1)	2020	15.970.000	<<	<<	-15.970.000	<<
	2021	9.970.000	<<	<<	-9.970.000	<<
	2022	8.654.299	<<	<<	-8.654.299	<<



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/72

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale	
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 107/11 - 7131/1)	2020	<<	<<	-5.112.344	<<	<<
	2021	<<	<<	-2.881.568	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	5.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 141/11 - 7191/1)	2020	<<	<<	-86.320.000	<<	<<
	2021	<<	<<	-58.925.075	<<	87.024.925
	2022	<<	<<	-52.051.581	<<	106.248.419
MINISTERO DELLA DIFESA L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1380/1 - 7380/1)	2020	<<	<<	-52.000.000	<<	<<
	2021	<<	<<	-18.000.000	<<	<<
	2022	<<	<<	-3.000.000	<<	<<
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1425/1 - 7005/1)	2020	<<	<<	-43.300.000	<<	2.697.118
	2021	<<	<<	-41.700.000	<<	34.000
	2022	<<	<<	-8.100.000	<<	22.600.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659773

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" -(Cap-pg: 1091/1 - 1091/11 - 1091/15)	2020	107.766	<<	<<	-43.852	63.914
	2021	107.766	<<	<<	-43.852	63.914
	2022	107.766	<<	<<	-43.852	63.914
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 150 del 2009 art. 14 c. 11 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" " -(Cap-pg: 1092/1)	2020	24.763	<<	<<	-4.763	20.000
	2021	24.763	<<	<<	-4.763	20.000
	2022	24.763	<<	<<	-4.763	20.000
MINISTERO DELLA SALUTE L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENITI" -(Cap-pg: 1084/1 - 7051/1)	2020	44.837.284	<<	<<	-14.200.000	30.637.284
	2021	41.637.284	<<	<<	-9.000.000	32.637.284
	2022	41.000.000	<<	<<	-9.000.000	32.000.000
32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" -(Cap-pg: 1228/1 - 7016/1)	2020	12.823.932	<<	<<	-3.100.000	9.723.932
	2021	12.823.122	<<	<<	-50.000	12.773.122
	2022	12.964.935	<<	<<	-50.000	12.914.935



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/174

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle immodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 295 del 1990 art. 2 c. 6 "COMPENSI AL PERSONALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE" - (Cap-pg: 1248/22)	2020	58.104	<<	<<	-58.104	<<
	2021	58.104	<<	<<	-58.104	<<
	2022	58.104	<<	<<	-58.104	<<
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L. n. 374 del 1991 art. 1 "ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE" - (Cap-pg: 1461/8)	2020	471.257	<<	<<	-260.000	211.257
	2021	421.257	<<	<<	-350.000	71.257
	2022	421.257	<<	<<	-350.000	71.257
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO" - (Cap-pg: 1416/8 - 1461/14 - 1461/18)	2020	2.689.434	<<	<<	-448.222	2.221.212
	2021	2.719.434	<<	<<	-598.222	2.121.212
	2022	2.719.434	<<	<<	-598.222	2.121.212
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA L.F. n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 "FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI" - (Cap-pg: 1515/1)	2020	1.780.000	<<	<<	-280.000	1.500.000
	2021	1.780.000	<<	<<	-1.780.000	<<
	2022	1.780.000	<<	<<	-1.780.000	<<



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659775

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 108 del 2001 art. 3 c. 1 "CONVENZIONE SULL'AMBIENTE 'AARHUS" (*) - (Cap-pg: 3474/1)	2020	56.946	<<	<<	<<	56.946
	2021	56.946	<<	<<	-16.956	39.990
	2022	56.946	<<	<<	<<	56.946
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" - (Cap-pg: 3462/18 - 3481/3)	2020	180.000	<<	<<	-11.000	169.000
	2021	180.000	<<	<<	-11.000	169.000
	2022	180.000	<<	<<	<<	180.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 "FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI" - (Cap-pg: 3861/1)	2020	1.193.809	<<	<<	<<	1.193.809
	2021	2.019.679	<<	<<	-206.915	1.812.764
	2022	2.019.679	<<	<<	-180.319	1.839.360
MINISTERO DELLA DIFESA DLG n. 66 del 2010 art. 617 "FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI" - (Cap-pg: 1186/1)	2020	18.514.471	<<	<<	-18.000.000	514.471
	2021	18.514.471	<<	<<	-18.000.000	514.471
	2022	18.514.471	<<	<<	-18.000.000	514.471



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/76

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rettificazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLA DIFESA LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 "FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI" - (Cap-pg: 1183/1)	2020	28.569.182	<<	<<	-3.000.000	25.569.182
	2021	28.569.182	<<	<<	-28.000.000	569.182
	2022	28.569.182	<<	<<	-28.000.000	569.182
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DL n. 185 del 2008 art. 30/bis c. 4/nongenti nonaginta novem "CONTRIBUTI UNIVRE" - (Cap-pg: 7256/1)	2020	17.464	<<	<<	-11.258	6.206
	2021	17.464	<<	<<	-7.871	9.593
	2022	17.464	<<	<<	-7.871	9.593
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" - (Cap-pg: 1897/1 - 1897/7 - 1897/12)	2020	153.500	<<	<<	-37.275	116.225
	2021	153.500	<<	<<	-37.275	116.225
	2022	93.531	<<	<<	-37.275	56.256
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DPR n. 3 del 1957 "DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO" - (Cap-pg: 1897/13)	2020	28.550	<<	<<	-8.550	20.000
	2021	28.550	<<	<<	-8.550	20.000
	2022	28.550	<<	<<	-8.550	20.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/77

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DPR n. 3 del 1957 art. 33 "FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" - (Cap-pg: 1403/3)	2020	54.800	<<	<<	-4.800	50.000
	2021	54.800	<<	<<	-4.800	50.000
	2022	104.800	<<	<<	-4.800	100.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" - (Cap-pg: 7258/1)	2020	936.939	<<	<<	-36.939	900.000
	2021	936.939	<<	<<	-36.939	900.000
	2022	936.939	<<	<<	-36.939	900.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LF n. 244 del 2007 art. 34 "TRASFERIMENTO ALLE IMPRESE" - (Cap-pg: 2316/1)	2020	1.719.699	<<	<<	-1.019.699	700.000
	2021	1.719.699	<<	<<	-1.019.699	700.000
	2022	1.719.699	<<	<<	-1.019.699	700.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 11 "SPESE RELATIVE A CONSULENZE" - (Cap-pg: 1403/5)	2020	125.485	<<	<<	-5.485	120.000
	2021	125.485	<<	<<	-5.485	120.000
	2022	75.485	<<	<<	-5.485	70.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/78

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter "ATTUAZIONE OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA" - (Cap-pg: 2010/1)	2020	6.000.000	<<	<<	-134.251	5.865.749
	2021	6.000.000	<<	<<	-150.960	5.849.040
	2022	6.000.000	<<	<<	-231.018	5.768.982
32.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 1034 del 1971 "STITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI" - (Cap-pg: 4461/21)	2020	2.396.582	<<	<<	-100.000	2.296.582
	2021	2.396.582	<<	<<	-100.000	2.296.582
	2022	2.396.582	<<	<<	-100.000	2.296.582
32.6 Interventi non direttamente commessi con l'operatività dello Strumento Militare MINISTERO DELLA DIFESA L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI." (*) - (Cap-pg: 1352/1)	2020	702.918	<<	1.000.000	<<	1.702.918
	2021	702.918	<<	1.000.000	<<	1.702.918
	2022	702.918	<<	1.000.000	<<	1.702.918



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659779

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
32.7 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" - (Cap-pg: 7022/1)	2020	3.853.900	<<	<<	-950.000	2.903.900
	2021	3.853.900	<<	<<	<<	3.853.900
	2022	3.853.900	<<	<<	<<	3.853.900
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 295 del 1990 art. 2 c. 6 "COMPENSI AL PERSONALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE" - (Cap-pg: 1255/22)	2020	71.276	<<	<<	-71.276	<<
	2021	71.276	<<	<<	-71.276	<<
	2022	71.276	<<	<<	-71.276	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 559 del 1986 "NUOVO ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO" - (Cap-pg: 1340/1)	2020	12.917.064	<<	<<	-500.000	12.417.064
	2021	12.917.064	<<	<<	-500.000	12.417.064
	2022	12.917.064	<<	<<	-500.000	12.417.064
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 720 del 1984 art. 1 "ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA" - (Cap-pg: 1322/1)	2020	8.000.000	<<	<<	-1.000.000	8.000.000
	2021	9.000.000	<<	<<	-1.000.000	8.000.000
	2022	9.000.000	<<	<<	-1.000.000	8.000.000



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/80

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 1255/2)	2020	109.612	<<	<<	-40.000	69.612
	2021	109.612	<<	<<	-40.000	69.612
	2022	109.612	<<	<<	-40.000	69.612
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 "FONDO AGGREGAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI" (*) - (Cap-pg: 3028/1)	2020	9.879.995	<<	<<	<<	9.879.995
	2021	9.879.994	<<	<<	-800.000	9.079.994
	2022	10.000.000	<<	<<	-800.000	9.200.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 "CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DEI MINISTER" - (Cap-pg: 1222/1)	2020	831.700	<<	<<	-300.000	531.700
	2021	831.700	<<	<<	-300.000	531.700
	2022	831.700	<<	<<	-300.000	531.700
33 Fondi da ripartire 33.1 Fondi da assegnare MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 196 del 2009 art. 34(ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 3051/1 - 7591/1)	2020	180.570.996	<<	<<	-103.000.000	77.570.996
	2021	227.205.161	<<	<<	-146.500.000	80.705.161
	2022	242.200.098	<<	<<	-141.500.000	100.700.098



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/61

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 124 del 2019 art. 59 c. 1 "INCREMENTO FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE" - (Cap-pg: 3833/1)	2020	-5.337.946.000	<<	5.337.946.000	<<	<<
	2021	-4.381.756.000	<<	4.381.756.000	<<	<<
	2022	-4.181.756.000	<<	4.181.756.000	<<	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA" - (Cap-pg: 3075/1)	2020	19.908.000	<<	<<	<<	19.908.000
	2021	76.951.000	<<	50.000.000	<<	126.951.000
	2022	229.256.000	<<	50.000.000	<<	279.256.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. B "FONDO RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE" - (Cap-pg: 3833/1)	2020	370.000.000	<<	<<	-370.000.000	<<
	2021	370.000.000	<<	<<	-370.000.000	<<
	2022	370.000.000	<<	<<	-370.000.000	<<
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 199 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI" (*) - (Cap-pg: 3073/1)	2020	100.000.000	<<	<<	-1.000.000	99.000.000
	2021	100.000.000	<<	<<	-1.000.000	99.000.000
	2022	100.000.000	<<	<<	-1.000.000	99.000.000



€ 22,60